BOLLETTINO UFFICIALE

n. 37
DEL 15 SETTEMBRE 2021

Anno LVIII n. 37

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

21_37_1_DPR_147_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 1 settembre 2021, n. 0147/Pres.

LR 30/1999, art. 25, comma 6; LR 6/2008, art. 40, comma 13. Commissione d'appello avverso i provvedimenti della Commissione disciplinare di primo grado per gli illeciti venatori. Ricostituzione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e, in particolare, l'articolo 40, comma 13, che conferisce alla Regione l'esercizio transitorio delle funzioni di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), della legge regionale 6/2008, relative all'attività disciplinare connessa a violazioni di statuti e regolamenti di fruizione venatoria delle Riserve di caccia mediante l'irrogazione delle sanzioni della censura scritta e della sospensione dall'esercizio venatorio per un periodo non superiore a una annata venatoria nella Riserva di caccia di appartenenza;
VISTO che, ai sensi del medesimo articolo 40, comma 13, della legge regionale 6/2008, le funzioni di cui al precedente paragrafo sono svolte dall'Amministrazione regionale in conformità agli articoli 25 e 38 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, e successive modifiche, e al procedimento disciplinato dal "Regolamento recante procedure e criteri per il funzionamento del Comitato di saggi e delle Commissioni disciplinari, nonché per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, emanato ai sensi dell'articolo 25, comma 11, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30", emanato con proprio decreto, n. 0329/Pres. del 12 ottobre 2004;
VISTO l'articolo 25 della legge regionale 30/1999, come sostituito dall'articolo 6, comma 33, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 e, in particolare, il comma 4, il quale istituisce, presso la struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e della fauna, una Commissione d'appello, di seguito denominata Commissione, avverso i provvedimenti adottati dalla Commissione disciplinare di primo grado di cui al comma 1 del medesimo articolo 25;
RICHIAMATO l'articolo 25, comma 5, della legge regionale 30/1999, il quale prevede che la Commissione è composta da tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno uno laureato in giurisprudenza, esterni all'Amministrazione regionale;
RICHIAMATO l'articolo 25, comma 6, della legge regionale 30/1999, ai cui sensi la Commissione è nominata dal Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente;
RICHIAMATO l'articolo 25, comma 8, della legge regionale 30/1999, ai cui sensi i componenti della Commissione durano in carica cinque anni, sono confermabili una volta e non possono essere nominati qualora abbiano commesso infrazioni alle leggi sulla caccia, ovvero siano stati sottoposti a provvedimenti disciplinari definitivi comportanti la sospensione dall'esercizio venatorio;
VISTI i propri decreti n. 0200/Pres. del 17 giugno 2004, n. 0213/Pres. del 29 luglio 2009, nonché n. 0166/Pres. del 19 agosto 2015, con i quali si è provveduto, rispettivamente, alla costituzione della Commissione, alla sua ricostituzione mediante nomina di un nuovo Presidente e conferma di quattro componenti uscenti, nonché al suo rinnovo mediante nomina di nuovi componenti;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 giugno 2021, n. 940, con cui la Commissione è stata individuata quale organo indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche;

VISTA la disciplina in materia di rinnovo degli organi amministrativi dettata dalla legge regionale 12 marzo 1993, n. 9 e, in particolare, dall'articolo 13, comma 1;
ATTESO che la Commissione è decaduta ed è necessario provvedere a ricostituirla;
VISTA la nota prot. n. 36/P del 27 agosto 2021, con la quale l'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche, delegato alla montagna, propone i seguenti componenti:
Presidente: avv. Tomaso Piovano Franz;
effettivi: dott. Fernando Padelletti e sig. Roberto Muscari;
supplenti: avv. Paolo Mulitsch e dott. Saimon Ferfolja (uscenti confermati);
PRESO ATTO delle dichiarazioni, corredate di adeguato curriculum in materia faunistica e in gestione venatoria, protocollate il 25 agosto 2021, in ordine:
a) all'insussistenza di cause ostative alla nomina, come previsto dall'articolo 7 bis ante, commi 1 (condanne per reati previsti dal Titolo II del Libro II del codice penale) e 5 (appartenenza a società a carattere segreto), della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, dall'articolo 7, commi 1 e 2 (incandidabilità a incarichi con nomina di competenza di assessori, giunte e presidenti regionali), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, nonché dall'articolo 25, comma 8, della legge regionale 30/1999;
b) al possesso del requisito accademico, previsto dall'articolo 25, comma 5, della legge regionale 30/1999;
APPURATO che nessuno dei candidati risulta essere dipendente di pubblica amministrazione;
RITENUTO pertanto di nominare i candidati proposti dall'Assessore regionale competente;
RICHIAMATO l'articolo 25, comma 9, della legge regionale 30/1999, il quale prevede che la funzione di segretario della Commissione è svolta da un dipendente del Servizio regionale competente, di categoria non inferiore a C;
RITENUTO quindi che tale segretario sia nominato dal Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche;
VISTA la legge regionale 63/1982, disciplinante il trattamento economico dei componenti esterni di organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale e, in particolare, l'articolo 2, comma primo e l'articolo 3;
RICHIAMATO l'articolo 25, comma 10, della legge regionale 30/1999, il quale stabilisce che ai componenti della Commissione è corrisposto il rimborso spese spettante ai dipendenti regionali e un gettone di presenza di 51,65 euro per seduta;
DATO ATTO che il citato proprio decreto n. 0166/Pres./2015 prevedeva il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali di livello dirigenziale e un gettone di presenza pari a 41,84 euro per seduta, importo così ridotto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2224/2007 e dell'articolo 12, comma 7, della legge regionale 22/2010;
VALUTATO quindi di confermare ai componenti della Commissione, per l'importanza dei lavori e per la qualificazione professionale, il trattamento economico riservato all'organo decaduto;

DECRETA

1. Ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 30/1999, per effetto delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 40, comma 13, della legge regionale 6/2008, è ricostituita, presso la Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, la Commissione d'appello di cui al comma 4 del medesimo articolo 25, con la seguente composizione, proposta dall'Assessore regionale competente:
- Presidente: avv. Tomaso Piovano Franz;
- componenti effettivi: dott. Fernando Padelletti e sig. Roberto Muscari;
- componenti supplenti: avv. Paolo Mulitsch e dott. Saimon Ferfolja.

2. La funzione di segretario è svolta da un dipendente del Servizio regionale competente, di categoria non inferiore a C, nominato dal Direttore del medesimo Servizio.
3. La Commissione rimane in carica cinque anni, a decorrere dalla data del presente decreto.
4. Ai componenti è confermato il trattamento economico riservato all'organo decaduto, consistente nel rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali di livello dirigenziale e in un gettone di presenza pari a 41,84 euro per seduta.
5. Alle spese di cui al punto 4 si provvede a valere sullo stanziamento previsto sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 (S/9806).

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

21_37_1_DPR_148_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 1 settembre 2021, n. 0148/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 17 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 0258/Pres.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 17, comma 1, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG- Riforma delle politiche industriali), come da ultimo modificato dall'articolo 19, comma 1, lettera a), dalla legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa), ai sensi del quale la Regione sostiene lo sviluppo di adeguate capacità manageriali nelle PMI, al fine della trasformazione tecnologica e digitale, anche per cogliere le opportunità di mercato legate allo sviluppo della società 5.0 e della silver economy in ambiti come il turismo, la logistica, la domotica e i trasporti intelligenti, dell'ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi in relazione all'ottimizzazione dell'introduzione di nuove tecnologie, dello sviluppo di strategie di servitizzazione, dell'accesso ai mercati finanziari e dei capitali, nonché al fine di favorire i processi di successione nella gestione dell'impresa e di fusione societaria, e l'introduzione di forme di responsabilità sociale d'impresa tra cui nuove forme di governance inclusive dei lavoratori o nuove forme organizzative, nonché l'applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare, tramite la concessione di incentivi per:
a) l'acquisizione di servizi di temporary management
b) l'assunzione per il primo periodo di attività, nel limite massimo di ventiquattro mesi, di personale manageriale altamente qualificato;
b bis) partecipazione a programmi master di alta formazione manageriale e imprenditoriale accreditati dall'associazione italiana per la formazione manageriale o da equivalenti organismi europei;
VISTO il <<Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 17 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3>>, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 258, e successive modifiche, nell'ambito del quale la gestione del canale contributivo in oggetto è delegata alle Camere di commercio regionali ai sensi dell'articolo 97, comma 1, della legge regionale 3/2015;
RITENUTO di apportare una modifica tecnica al regolamento di cui al menzionato DPReg 258/2015 relativa alla definizione della "dichiarazione IRAP" al fine della semplificazione delle modalità di presentazione della domanda da parte delle imprese;
VISTO il testo del <<Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 17 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 0258/Pres>>;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;
VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 27 agosto 2021, n. 1319;

DECRETA

1. è emanato il <<Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 17 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 0258/Pres>>, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente

decreto;
2. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 17 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 0258/Pres.

Art. 1 Modifica all'articolo 2 del DPReg 258/2015

1. Il comma d septies) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 258 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 17 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3) è sostituito dal seguente:
<<d septies) dichiarazione dell'IRAP: dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive scadente nell'anno di presentazione della domanda dell'incentivo, o, nel caso in cui al momento della presentazione della domanda l'impresa non abbia ancora presentato la dichiarazione e non siano ancora scaduti i termini per la presentazione di tale dichiarazione, la dichiarazione scadente nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.>>.

Art. 2 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

21_37_1_DPR_149_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 1 settembre 2021, n. 0149/Pres.

LR 17/2003, art. 3 - Commissione tecnica per il parere al rilascio del nulla osta per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico. Ricostituzione.

IL PRESIDENTE

VISTI:

- l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117", il quale prevede che, con legge regionale, siano stabilite le Autorità competenti per il rilascio del nulla-osta per le pratiche comportanti e connesse alle esposizioni a scopo medico e medico veterinario, e di ricerca scientifica in vivo e in vitro svolte presso strutture sanitarie, stabilite le procedure per il rilascio del nulla osta ed individuati gli organismi tecnici territorialmente competenti per l'istruttoria tecnica e il rilascio del nulla osta, inclusi il Comando dei vigili del fuoco, l'Ispettorato Territoriale del lavoro e l'ARPA/APPA;
- la legge regionale 5 novembre 2003 n. 17 recante "Disposizioni per il rilascio del nulla osta all'impiego delle radiazioni ionizzanti a scopo medico, in attuazione dell'art. 29, comma 2, del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche" e, in particolare, l'articolo 2 che individua, quale Autorità competente al rilascio del sopra citato nulla osta, il Direttore regionale competente in materia di salute e l'articolo 3 che prevede l'istituzione, presso la Direzione regionale competente in materia di salute di una commissione tecnica per il parere al rilascio del suddetto nulla osta;

RICHIAMATI i propri decreti n. 0118/Pres. del 31 maggio 2016 e n. 0177/Pres. del 28 agosto 2018, con i quali era stata ricostituita ed aggiornata la precedente Commissione tecnica per il parere al rilascio del nulla osta per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico, stabilendo una durata in carica di cinque anni, così come previsto dall'articolo 3, comma 2 della sopra citata L.R. 17/2003;

PRESO ATTO che la suddetta Commissione tecnica è venuta a scadere il 15 giugno 2021 ed occorre procedere alla sua ricostituzione;

PRESO ATTO che, ai sensi del citato articolo 3 della L.R. n. 17/2003 la Commissione in parola è composta da:

a) il Direttore del Servizio, competente in materia di prevenzione, della Direzione regionale competente in materia di salute, o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) tre esperti qualificati, di cui almeno uno con abilitazione di terzo grado sanitario, iscritti nei relativi albi;
c) un medico specialista in medicina del lavoro in possesso della qualifica di medico autorizzato;
d) un dipendente in servizio presso i Dipartimenti di prevenzione, scelto tra quelli indicati dai medesimi;
e) un dipendente dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), indicato dalla medesima;
f) quattro componenti designati dai comandi provinciali dei Vigili del fuoco.
f bis) due componenti designati dagli Ispettorati territoriali del lavoro.

La Commissione tecnica è integrata da:

g) un dirigente medico specialista in radiologia o radioterapia o medicina nucleare, a seconda della materia trattata;
h) un dipendente della Direzione regionale competente in materia di difesa dell'ambiente, nel caso di richieste di nulla osta riguardanti anche aspetti inerenti all'allontanamento nell'ambiente di rifiuti contaminati o contenenti sostanze radioattive;

VISTE:

- le note di designazione, trasmesse alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità da parte degli organismi interessati;

DATO ATTO che le designazioni di componenti interni all'Amministrazione regionale, hanno tenuto conto dell'attuale struttura organizzativa di cui al "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali", approvato con decreto del Presidente della Regione del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con decreto del Presidente della Regione n. 193/Pres. del 22/9/2015 e della articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 893 del 19 giugno 2020 e da ultimo modificata con deliberazione n. 500 del 1 aprile 2021;

CONSTATATO che:

- dalle dichiarazioni rilasciate alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, ai sensi dell'art. 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 e sue successive modificazioni ed integrazioni, per i soggetti designati quali componenti non emergono motivi di incompatibilità;
- ai sensi dell'articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove necessarie, sono state altresì acquisite, per i componenti dipendenti di pubbliche amministrazioni, le prescritte autorizzazioni all'espletamento dell'incarico;
PRECISATO che la suddetta Commissione tecnica:
- durerà in carica cinque anni a decorrere dal giorno della pubblicazione del Decreto del Presidente della Regione che darà esecuzione alla presente delibera;
- avrà sede presso la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, sede di Trieste;
- le funzioni di segreteria saranno svolte da una unità di personale in servizio presso la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, che verrà individuata, di volta in volta, compatibilmente con le esigenze organizzative della Direzione medesima;
- nel caso di richiesta di parere per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria A potrà avvalersi di esperti esterni ai quali spetteranno i compensi e i rimborsi stabiliti dalla normativa regionale vigente, così come previsto dall'articolo 3, comma 4 e 6 della L.R. n. 17/2003;
VISTI:
- la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 "Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale";
- l'articolo 8, comma 53, della legge regionale 23 gennaio 2007 (legge finanziaria 2007), n. 1, a norma del quale al fine del contenimento della spesa pubblica, i compensi, le indennità e i gettoni di presenza, comunque denominati, corrisposti a componenti di commissioni, comitati e di organi collegiali previsti da leggi e regolamenti regionali o costituiti con provvedimento dell'Amministrazione regionale, sono ridotti del 10 per cento;
- l'articolo 12, comma 7, della legge regionale 29 dicembre 2010 (legge finanziaria 2011), n. 22, a norma del quale al fine del contenimento della spesa pubblica, le indennità, i compensi e i gettoni di presenza corrisposti dalla Regione, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione, ai componenti di commissioni, comitati, organi collegiali comunque denominati, esclusi gli organi di revisione e gli organismi indipendenti di valutazione, nonché agli organi commissariali, sono ridotti automaticamente del 10 per cento rispetto agli importi previsti alla data del 31 ottobre 2010. Restano ferme le riduzioni previste dall'articolo 8, commi 53 e 54, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007);
RITENUTO, pertanto, congruo in relazione alla qualificazione ed all'impegno professionale richiesto:
- confermare, quale compenso spettante ai componenti esterni, il gettone di presenza a suo tempo stabilito per la precedente Commissione nella misura di € 50,00 il quale, tenuto conto della riduzione intervenuta ai sensi del su citato articolo 8, comma 53, della legge regionale 1/2007 e della successiva riduzione ai sensi dell'articolo 12, comma 7 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 è pari a € 40,50 per ciascun componente e per ogni giornata di partecipazione alle sedute;
- riconoscere, altresì, il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali con la qualifica di dirigente;
DATO ATTO che gli oneri economici per la corresponsione del gettone di presenza e del rimborso spese fanno carico alla missione 13-TUTELA DELLA SALUTE, programma 7-ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA, titolo 1-SPESE CORRENTI, del bilancio regionale di previsione per gli anni 2021-2023 e per l'anno 2021, con riferimento al capitolo 4721 del bilancio finanziario gestionale di cui alla DGR 2026 dd. 30.12.2020 e ss.mm.ii;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1255 del 6 agosto 2021

DECRETA

1. Di ricostituire a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente Decreto, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 5 novembre 2003 n. 17, la Commissione tecnica per il parere al rilascio del nulla osta per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico, con la seguente composizione:
Presidente:
- il Direttore pro tempore del Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria presso la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, o suo delegato;
Componenti:
- dott.ssa Mara SEVERGNINI, Direttore f.f. della S.C. di Fisica Sanitaria dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina - esperta qualificata, designata ai sensi dell'articolo 3, comma 2 lett. b) L.R. n. 17/2003;
- dott. Faustino BONUTTI, della SOC di Fisica Sanitaria dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale

- esperto qualificato, designato ai sensi dell'articolo 3, comma 2 lett. b) L.R. n. 17/2003;
- dott.ssa Annalisa DRIGO, del Servizio di Fisica sanitaria del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano - Pordenone - esperta qualificata, designata ai sensi dell'articolo 3, comma 2 lett. b) L.R. n. 17/2003;
- dott. Federico RONCHESE, del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano - Pordenone - medico autorizzato specialista in medicina del lavoro designato ai sensi dell'articolo 3, comma 2 lett. c) L.R. n. 17/2003;
- dott. Pasquale LANDINI, dipendente del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, designato ai sensi dell'articolo 3, comma 2 lett. d) L.R. n. 17/2003;
- dott.ssa Concettina GIOVANI, responsabile della S.O.S. Centro regionale di radioprotezione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), designata ai sensi dell'articolo 3, comma 2 lett. e) L.R. n. 17/2003;
- ing. Giulio PARISELLA, dipendente dell'Ispettorato territoriale del lavoro di Trieste-Gorizia, designato ai sensi dell'articolo 3, comma 2 lett. f bis) L.R. n. 17/2003;
- ing. Luigi ADAMO, dipendente dell'Ispettorato territoriale del lavoro di Udine-Pordenone, designato ai sensi dell'articolo 3, comma 2 lett. f bis) L.R. n. 17/2003;
- il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Trieste o suo delegato, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 lett. f) L.R. n. 17/2003;
- il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine o suo delegato, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 lett. f) L.R. n. 17/2003;
- il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Gorizia o suo delegato, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 lett. f) L.R. n. 17/2003;
- il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Pordenone o suo delegato, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 lett. f) L.R. n. 17/2003;

La composizione della Commissione tecnica è integrata, a seconda della materia trattata, dal:
- dott.ssa Maria Assunta COVA, Direttore della DAI Diagnostica per Immagini dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, designata ai sensi dell'articolo 3, comma 3 lett. a) L.R. n. 17/2003;
- dott. Fernando DI GREGORIO, Responsabile della SOC di medicina Nucleare dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, designato ai sensi dell'articolo 3, comma 3 lett. a) L.R. n. 17/2003;
- dott.ssa Elisa PALAZZARI, medico specialista in radioterapia del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, Pordenone, designata ai sensi dell'articolo 3, comma 3 lett. a) L.R. n. 17/2003;
- ing. Simone BIRTIG, dipendente della Direzione centrale ambiente ed energia, nel caso di richieste di nulla osta riguardanti anche aspetti inerenti l'allontanamento nell'ambiente di rifiuti contaminati o contenenti sostanze radioattive, designati ai sensi dell'articolo 3, comma 3 lett. b) L.R. n. 17/2003;

2. Di prendere atto che nel caso di richiesta di parere per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria A, la suddetta Commissione tecnica potrà avvalersi di esperti esterni ai quali spetteranno i compensi e i rimborsi stabiliti dalla normativa regionale vigente, così come previsto dall'articolo 3, comma 4 e 6 della L.R. n. 17/2003.

3. Di prendere atto che la Commissione in parola avrà sede presso la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, sede di Trieste, durerà in carica cinque anni a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente Decreto e i suoi componenti potranno esser riconfermati; le riunioni della Commissione potranno svolgersi anche presso le sedi periferiche della Regione ovvero in modalità di teleconferenza.

4. Di dare atto che le funzioni di segreteria saranno svolte da un'unità di personale in servizio presso la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, che verrà individuata, di volta in volta, compatibilmente con le esigenze organizzative della Direzione medesima.

5. Di stabilire che sarà riconosciuto, quale compenso spettante a ciascun componente e partecipante esterno, un gettone pari a € 40,50 per ciascuna giornata di presenza e, altresì, il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali con la qualifica di dirigente.

6. Di dare atto che gli oneri economici per la corresponsione del gettone di presenza e del rimborso spese fanno carico alla missione 13-TUTELA DELLA SALUTE, programma 7-ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA, titolo 1-SPESE CORRENTI, del bilancio regionale di previsione per gli anni 2021-2023 e per l'anno 2021, con riferimento al capitolo 4721 del bilancio finanziario gestionale di cui alla DGR 2026 dd. 30.12.2020 e ss.mm.ii.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

21_37_1_DPR_151_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 6 settembre 2021, n. 0151/Pres.

Regolamento concernente la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 4, commi da 6 a 12, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), a sostegno di iniziative volte alla riduzione della produzione dei rifiuti in plastica monouso a favore delle micro-imprese operanti nel settore della ristorazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), e, in particolare, l'articolo 4, comma 6 che, in attuazione del Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti approvato con proprio decreto n. 034/Pres., del 18 febbraio 2016, autorizza l'amministrazione regionale a concedere, per il tramite delle Camere di commercio competenti per territorio, contributi a sostegno di iniziative volte alla riduzione della produzione di rifiuti in plastica monouso, a favore delle microimprese, come definite dall'articolo 2, comma 3, dell'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che operano nel settore della ristorazione e che hanno la sede operativa sul territorio regionale;
VISTO l'articolo 4, comma 7 secondo cui: "Con regolamento, da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previo parere della competente Commissione consiliare, sono definiti le iniziative finanziabili, il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità di assegnazione, concessione, erogazione dei contributi di cui al comma 6 e di rendicontazione della spesa";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 967 del 18 giugno 2021 che ha approvato in via preliminare il testo del regolamento al fine di acquisire il parere della Commissione consiliare competente ai sensi del richiamato articolo 4, comma 7, della legge regionale 24/2019;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1271 di data 6 agosto 2021 che, a seguito del parere favorevole della Commissione consiliare competente, ha approvato il "Regolamento concernente la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 4, commi da 6 a 12, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), a sostegno di iniziative volte alla riduzione della produzione dei rifiuti in plastica monouso a favore delle micro-imprese operanti nel settore della ristorazione";
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento concernente la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 4, commi da 6 a 12, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), a sostegno di iniziative volte alla riduzione della produzione dei rifiuti in plastica monouso a favore delle micro-imprese operanti nel settore della ristorazione", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento concernente la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 4, commi da 6 a 12, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), a sostegno di iniziative volte alla riduzione della produzione dei rifiuti in plastica monouso a favore delle micro-imprese operanti nel settore della ristorazione.

art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento definisce le iniziative finanziabili, il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità di assegnazione, concessione, erogazione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 6 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), nonché le modalità di rendicontazione della spesa.

art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento:

a) si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 2019/904/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente) di seguito riportate:

1) plastica: il materiale costituito da un polimero quale definito all'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n.1907/2006, cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti, a eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente;
2) prodotto di plastica monouso: il prodotto fatto di plastica in tutto o in parte, non concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere più spostamenti o rotazioni durante la sua vita essendo rinviato a un produttore per la ricarica o riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato concepito;

b) si applica la definizione di micro-impresa di cui all'articolo 2, comma 3, dell'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;

art. 3 delega di funzioni

1. Le funzioni amministrative di cui al presente regolamento sono esercitate per il tramite delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della regione Friuli Venezia Giulia (CCIAA). L'esercizio delle funzioni delegate nonché i termini e le modalità di assegnazione, concessione, erogazione nonché di rendicontazione delle risorse ad esse destinate per lo svolgimento delle attività di competenza sono disciplinati da una convenzione stipulata con l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 8 della legge regionale 24/2019.

art. 4 beneficiari

1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento le micro-imprese che operano nel settore della ristorazione aventi sede operativa sul territorio regionale.

art. 5 iniziative finanziabili

1. In attuazione del Programma regionale di prevenzione dei rifiuti approvato con decreto del Presidente della Regione 18 febbraio 2016, n. 34/Pres sono finanziabili le iniziative volte alla riduzione della produzione dei rifiuti in plastica monouso che prevedono l'adozione, nell'esercizio dell'attività di ristorazione, di prodotti o dispositivi ecologicamente sostenibili in sostituzione dei seguenti in plastica monouso:
a) cannucce;
b) piatti;
c) posate;
d) agitatori di bevande;
e) imballaggi di acqua minerale o di altre bevande;
f) sacchetti;
g) contenitori per il cibo d'asporto.

art. 6 presentazione delle domande

1. La domanda di contributo, in regola con la normativa in materia d'imposta di bollo, è presentata, unicamente a mezzo posta elettronica certificata intestata all' impresa richiedente, alla CCIAA nella cui circoscrizione territoriale l'impresa richiedente ha la sede operativa interessata all'iniziativa, a pena di irricevibilità, dall'1 al 28 febbraio di ogni anno utilizzando il modello allegato A al presente regolamento. Il modello di domanda è pubblicato sui siti istituzionali dell'Amministrazione regionale e di ciascuna CCIAA.

2. E' possibile presentare una sola domanda per anno anche con riferimento a più sedi operative aderenti all'iniziativa. Nel caso in cui le sedi operative interessate all'iniziativa ricadano nella circoscrizione territoriale di diverse CCIAA, la domanda è presentata ad una sola di esse per tutte le sedi operative interessate.

3. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante in forma olografa oppure con firma digitale ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), completa dell'indicazione delle sedi operative presso cui è realizzata l'iniziativa, è corredata della seguente documentazione:
a) preventivo dettagliato di spesa riferito alle spese ammissibili a contributo;
b) dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante:
1) l'insussistenza di altri contributi pubblici oppure loro sussistenza con indicazione dell'entità degli ulteriori contributi e del soggetto finanziatore;

2) la presentazione della domanda ad una sola CCIAA, in caso di sedi operative che ricadano nella circoscrizione territoriale di diverse CCIAA;
3) l'inesistenza di procedure di scioglimento o liquidazione volontaria, o di procedure concorsuali in corso;
4) l'insussistenza di sanzioni interdittive di cui all'articolo 9 comma 2, lettera d) del decreto legislativo Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
5) il possesso dei requisiti di micro impresa ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (CE) n. 651/2014/UE;
6) il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);

c) una dichiarazione redatta secondo la modulistica messa a disposizione dalle CCIAA, sottoscritta dal legale rappresentante, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante il rispetto delle condizioni relative al regime de minimis, laddove le informazioni non sono rinvenibili totalmente o parzialmente nel Registro Nazionale Aiuti di Stato;

d) copia della carta d'identità del sottoscrittore della domanda, ove la domanda o le dichiarazioni sostitutive allegate non siano sottoscritte con firma digitale.

art. 7 istruttoria delle domande

1 La CCIAA svolge l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di contributo e verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo, nonché la completezza e la regolarità della domanda. La CCIAA procede all'istruttoria delle domande di contributo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito del pertinente riparto.

2. Sono dichiarate inammissibili e rigettate:

a) le domande presentate al di fuori dei termini indicati dall'articolo 6, comma 1;

b) le domande presentate senza l'utilizzo del modello di cui all'articolo 6, commi 1;

c) le domande prive della firma olografa o digitale del richiedente ai sensi dell'articolo 6, comma 3;

d) le domande presentate con modalità diverse dalla PEC o inviate da un indirizzo di PEC diverso da quello del soggetto richiedente o inviate ad un indirizzo PEC diverso da quello indicato dalle CCIAA.

3. La CCIAA comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nonché i nominativi del titolare e del responsabile del trattamento dei dati.

4. Qualora la domanda sia ritenuta incompleta, la CCIAA ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di quindici giorni per provvedere all'integrazione.

5. Nel caso in cui le integrazioni richieste ai sensi del comma 4 non siano pervenute entro il termine fissato, la domanda è rigettata dandone comunicazione al soggetto richiedente.

6. In pendenza del termine di cui al comma 4, i termini previsti dall'articolo 10, comma 3 sono sospesi.

art. 8 spese ammissibili a contributo

1 Sono ammissibili a contributo le seguenti spese da sostenere successivamente alla presentazione della domanda:

a) acquisto di: cannucce, agitatori di bevande, piatti, posate, sacchetti, contenitori per il cibo d'asporto purché siano riutilizzabili o in materiali certificati ecocompatibili, come ad esempio in plastica biodegradabile o altro materiale biodegradabile e compostabile;

b) acquisto ed installazione di erogatori di acqua o di altre bevande;

c) acquisto dei soli imballaggi in vetro e in lattina per acqua minerale e altre bevande.

2. Non è ammissibile a contributo l'IVA.

art. 9 importo del contributo

1. Il contributo è concesso per un importo pari al sessantacinque per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per l'importo massimo di mille euro a sede operativa interessata all'iniziativa.
2. Nella determinazione dell'importo del contributo, si tiene conto dei massimali previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352).

art. 10 procedimento di concessione del contributo

1. I contributi sono concessi dalle CCIAA tramite procedimento a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4 della legge regionale 7/2000.
2. Fermo restando l'importo ammesso a contributo ai sensi degli articoli 8 e 9, il contributo è concesso a fronte dell'importo complessivo ammesso e non per le singole voci di spesa del preventivo di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a) nei limiti delle risorse disponibili secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Ulteriori risorse finanziarie che si rendano disponibili nel corso dell'anno possono essere utilizzate per soddisfare, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, le domande non finanziate per carenza di risorse.
3. Il termine di conclusione del procedimento di concessione del contributo è di sessanta giorni decorrente dalla data di presentazione della domanda.
4. La domanda ammissibile a contributo, ma non totalmente finanziabile a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria, è finanziata a condizione che il soggetto richiedente presenti, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento, una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta.
5. Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 7/2000, non è ammissibile la concessione di incentivi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici così instaurati assumano rilevanza ai fini del contributo medesimo.

art. 11 rendicontazione ed erogazione del contributo

1. Il beneficiario invia, a pena di decadenza, entro centottanta giorni decorrenti dalla data di notifica del decreto di concessione del contributo, la seguente documentazione di rendicontazione:

a) documentazione giustificativa della spesa, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000, o certificazione delle spese sostenute, ai sensi dell'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000, negli altri casi;

b) dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante l'insussistenza di altri contributi pubblici oppure loro sussistenza con indicazione dell'entità degli ulteriori contributi e del soggetto finanziatore.

2. Il contributo è erogato a fronte della presentazione e della positiva valutazione della documentazione di rendicontazione di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della medesima documentazione.
3. Qualora la spesa rendicontata sia inferiore alla spesa ammessa a finanziamento, il contributo è proporzionalmente rideterminato.

art. 12 cumulabilità

1. Il contributo previsto dal presente regolamento è cumulabile con altri finanziamenti pubblici nei limiti dell'importo dell'iniziativa.
2. Il cumulo dei contributi tiene conto dei massimali previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013.

art. 13 controlli

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, le CCIAA possono disporre ispezioni e controlli anche a campione, allo scopo di verificare la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario; a tal fine, i beneficiari conservano la documentazione inerente il contributo oggetto del presente regolamento con particolare riferimento alla documentazione giustificativa della spesa.

art. 14 modulistica

1. Alle eventuali modifiche dell'allegato A si provvede con decreto del direttore del Servizio competente in materia di rifiuti.

art. 15 norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, le domande di contributo sono presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

art. 16 rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000.

art. 17 rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

art. 18 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A
(riferito all'articolo 6, comma 1)

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER LA RIDUZIONE DELL'USO DELLA PLASTICA MONOUSO DA PARTE DELLE PMI DEL SETTORE DELLA RISTORAZIONE

MARCA DA BOLLO

Spett.le CCIAA

____

PEC _____________

OGGETTO: domanda di concessione del contributo di cui all'articolo 4, comma 6 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020).

Il/La sottoscritto/a____nato/a a____in data_______________________________ C.F.______________________________________in qualità di rappresentante legale della società ____ *(indicare ditta /ragione sociale/denominazione sociale e forma giuridica)* CF___________________________/partita IVA_________________________________ con sede legale in Comune di________________________via_________________, n. _____cap____________ tel_____________________e mail________________________________PEC____________________________

CHIEDE

la concessione del contributo previsto all'articolo 4, comma 6 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020) e dal successivo regolamento per un totale di euro__________ per la riduzione dell'uso della plastica monouso nello svolgimento dell' attività di ristorazione, presso le seguenti sedi operative *(indicare indirizzo di ciascuna sede aderente all'iniziativa)*:

-____;

-____;

-____;

INDICA

- il seguente referente dell' intervento

_____________________________tel____________________mail_____________________________

- il seguente indirizzo di pec intestata società richiedente presso il quale effettuare le comunicazioni inerenti la presente domanda_____________________________

- le seguenti modalità di pagamento:

☐ Conto corrente bancario		☐ Conto corrente postale
Intestato a: Il c/c bancario o postale deve essere intestato al soggetto proponente		
Istituto di credito:	Filiale di:	Indirizzo:
IBAN:		

ALLEGA

a) preventivo dettagliato di spesa riferito alle spese ammissibili a contributo;

b) dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante:
   1. l'insussistenza di altri contributi pubblici oppure loro sussistenza con indicazione dell'entità degli ulteriori contributi e del soggetto finanziatore;
   2. l'inesistenza di procedure di scioglimento o liquidazione volontaria, o di procedure concorsuali in corso;
   3. l'insussistenza di sanzioni interdittive di cui all'articolo 9 comma 2, lettera d) del decreto legislativo 231/2001;
   4. il possesso dei requisiti di micro impresa ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (CE) n. 651/2014/UE;
   5. il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 18/2003;

c) dichiarazione, redatta secondo la modulistica messa a disposizione dalle CCIAA, sottoscritta dal legale rappresentante, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il rispetto delle condizioni relative al regime de minimis, laddove le informazioni non sono rinvenibili totalmente o parzialmente nel Registro Nazionale Aiuti di Stato;

d) copia della carta d'identità del sottoscrittore della domanda, ove la domanda o le dichiarazioni sostitutive allegate non siano sottoscritte con firma digitale

(luogo e data) firma

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

21_37_1_DAS_PROT CIV_987_1_TESTO

Decreto del Vicepresidente, Assessore delegato alla Protezione civile 27 agosto 2021, n. DCR/987/PC/2021

LR 31 dicembre 1986, n. 64, articolo 9, articolo 32 septies. Modifiche all'articolo 12, comma 2, dell'Allegato sub A) e sub B) delle modalità attuative di cui al decreto 13 luglio 2020, n. 932/PC/2020, per la concessione e l'erogazione dei contributi a favore dei privati e delle attività economiche e produttive, ad esclusione del settore agricolo, zootecnico, pesca e acquacoltura, interessati dall'emergenza occorsa sul territorio regionale il 10 agosto 2017.

IL VICEPRESIDENTE, ASSESSORE DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, che disciplina l'organizzazione delle strutture e gli interventi di competenza regionale in materia di protezione civile;

VISTO, in particolare, l'articolo 9, comma 2 della stessa L.R. 64/1986, ai sensi del quale al Presidente della Regione o all'Assessore regionale delegato è dato, in caso di urgenza ed in vista di un rischio di emergenza, nonché nel corso dello stato di emergenza, decidere direttamente - salve le competenze statali - con proprio decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle di contabilità pubblica, sulle più immediate esigenze del servizio per la protezione civile e provvedere agli interventi relativi;

ATTESO che l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 32 septies della stessa L.R. 64/1986, è autorizzata a concedere contributi anche avvalendosi delle strutture dell'Amministrazione regionale di cui all'articolo 9, comma 3 e degli enti territorialmente interessati in qualità di enti attuatori, per il ristoro dei danni conseguenti ad evento calamitoso per il quale sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi del citato articolo 9, secondo comma, secondo disposizioni attuative definite con decreto dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, su conforme deliberazione della Giunta regionale e che, a tal fine, il Presidente della Regione, ovvero l'Assessore regionale delegato alla protezione civile individua, con proprio decreto, i Comuni colpiti dall'evento calamitoso;

VISTO il decreto 823/PC/2017 di data 11 agosto 2017, con il quale l'Assessore regionale delegato alla protezione civile, d'intesa con il Presidente della Regione, ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, secondo comma della L.R. 64/1986, lo stato d'emergenza, in conseguenza degli eventi metereologici avversi che hanno investito la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a decorrere dalla data del 10 agosto 2017 e fino a revoca del provvedimento, al fine di predisporre gli interventi urgenti ed indispensabili alla salvaguardia della pubblica incolumità;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2017, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 10 agosto 2017 nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, nonché la delibera del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2018 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 27 giugno 2019;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2019 (pubblicato sulla G.U. il 3.4.2019), concernente la ripartizione e l'assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 a favore delle Regioni interessate da stati di emergenza, tra le quali si annovera la Regione Friuli Venezia Giulia in relazione agli eventi meteorologici dell'ottobre 2018;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 5 del predetto D.P.C.M., ove si dispone che gli investimenti di cui allo stesso sono attuati con le modalità di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteo a partire da ottobre 2018";

RICHIAMATO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2019 (pubblicato sulla G.U. il 9.9.2019), con il quale, ad integrazione del predetto decreto 27 febbraio 2019, vengono inclusi ulteriori stati di emergenza, tra i quali si annoverano anche gli eventi meteorologici verificatisi il 10 agosto 2017 sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;

ATTESO che gli articoli 3, 4 e 5 del suddetto D.P.C.M. 27 febbraio 2019 dispongono criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed idro-

geologico, nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture di proprietà privata e delle strutture sedi di attività economiche e produttive interessate dagli eventi meteorologici sia dell'ottobre 2018 che del 10 agosto 2017, in virtù dell'integrazione prevista dal D.P.C.M. 11 luglio 2019;
VISTA la nota prot.3105/20 del 31 gennaio 2020 con la quale il Commissario delegato di cui all'O.C.D.P.C.558/2018 ha trasmesso al Dipartimento di protezione civile il Piano per gli investimenti per l'anno 2020, in cui è previsto l'intervento concernente l'avvio delle procedure contributive a favore dei privati e delle attività produttive danneggiate in conseguenza degli eventi emergenziali del 10 agosto 2017, con il finanziamento pari ad euro 3.000.000,00;
ATTESO che il Piano per gli investimenti per l'anno 2020 di cui alla citata nota prot.3105/20 del 31 gennaio 2020 è stato approvato dal Capo Dipartimento di Protezione Civile con nota prot. POST/0007642 dd.17 febbraio 2020;
VISTO il decreto 13 marzo 2020 n. 322/PC/2020 (pubblicato sul BUR del 1°aprile 2020), con il quale l'Assessore delegato alla protezione civile ha individuato, ai sensi dell'articolo 32 septies della L.R. 64/1986, i Comuni gravemente colpiti dall'emergenza 10 agosto 2017, elencati nell'Allegato A), parte integrante del medesimo provvedimento, al fine di avviare il procedimento contributivo a favore dei soggetti danneggiati secondo disposizioni attuative definite con decreto dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, su conforme deliberazione della Giunta regionale;
VISTO il decreto del Commissario delegato di cui all'O.C.D.P.C. 558/2018 n. 9/CD11/2020, che ha, tra l'altro, individuato la Protezione Civile della Regione, quale soggetto attuatore per il procedimento di ristoro danni relativo all'emergenza del 10 agosto 2017 a favore di privati e di attività produttive, esclusi i settori di competenza della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, quali l'agricoltura, la zootecnia, la pesca e l'acquacoltura;
RILEVATO che con il medesimo decreto n. 9/CD11/2020 il Commissario delegato ha assegnato, in attuazione al D.P.C.M. 27 febbraio 2019 integrato dal D.P.CM. 11 luglio 2019, alla Protezione Civile della Regione per l'espletamento delle sopracitate attività risorse pari ad euro 2.000.000,00, che saranno trasferite al Fondo regionale per la protezione civile, di cui all'art 33 della LR 64/1986;
RILEVATO, altresì, che con il medesimo decreto n. 9/CD11/2020 il Commissario delegato provvederà ad erogare i fondi, nel limite assegnato, incrementato con ulteriori risorse stanziate dal DPCM 27 febbraio 2019, nel caso in cui il fabbisogno finale, a seguito delle istruttorie delle domande di contributo, si rivelasse superiore all'importo stanziato;
VISTO il decreto 13 luglio 2020, n. 932/PC/2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 30 del 22 luglio 2020, con il quale, in attuazione alla deliberazione della Giunta regionale 10 luglio 2020, n. 1031:
- sono adottate, ai sensi dell'articolo 32 septies della L.R. 64/1986 ed in conformità alla deliberazione di Giunta regionale n. 1031/2020, le modalità attuative per la concessione e l'erogazione dei contributi in premessa descritti a favore dei privati e delle attività economiche e produttive, esclusi i settori di competenza della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, quali l'agricoltura, la zootecnia, la pesca e l'acquacoltura, interessati dall'emergenza occorsa sul territorio regionale il 10 agosto 2017, di cui agli allegati sub A) e sub B), che costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento medesimo;
- è disposto l'avvalimento, ai sensi dell'articolo 32 septies della L.R. 64/1986, ai fini dell'istruttoria delle domande presentate dai privati e dalle attività economiche e produttive, nonché della concessione dei contributi e delle relative erogazioni a favore dei medesimi soggetti, dei Comuni individuati con proprio decreto n. 322/PC/2020;
- è prenotata la spesa di euro 2.000.000,00, a carico del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 della L.R.64/1986, a copertura dell'onere derivante dall'attivazione del procedimento contributivo in argomento, mediante l'utilizzo delle risorse assegnate dal Commissario delegato di cui all'O.C.D.P.C.558/2018 con decreto n. 9/CD11/2020;
VISTO il decreto 9 novembre 2020, n. 1503/PC/2020, il cui avviso di adozione è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 47 di data 18 novembre 2020, con il quale, in particolare:
- è dato atto che il fabbisogno finanziario complessivo per la copertura dei finanziamenti a favore dei privati e delle attività economiche e produttive di cui al decreto 13 luglio 2020, n. 932/PC/2020 ammonta ad euro 2.479.974,68 ed è interamente coperto, in conformità a quanto previsto dal decreto n. 9/CD11/2020 del Commissario delegato di cui all'O.C.D.P.C.558/2018 e dalla nota n. 33898 del 6 novembre 2020, con le risorse stanziate dal DPCM 27 febbraio 2019;
- sono confermate le percentuali e i limiti massimi previsti dalle Modalità attuative - Allegati A e B al decreto n. 932/PC/2020 per il riconoscimento dei finanziamenti a favore di privati e imprese danneggiati in conseguenza delle avversità atmosferiche del 10 agosto 2017, come ivi specificato;
RILEVATO che, al fine di dare attuazione al procedimento in argomento, con i decreti 9 novembre 2020, n. 1503/PC/2020 e 15 dicembre 2020, n.1735/PC/2020 è stata impegnata la spesa complessiva pari ad euro 2.479.974,68 a carico del capitolo 370000 (PdC 2.03.01.02.000 - Contributi agli investimenti a

Amministrazioni Locali) delle uscite del Fondo regionale per la protezione civile;
VISTO il decreto 21 maggio 2021, DCR/8/CD11/2021 con il quale, a seguito della nota della Protezione civile della Regione di aggiornamento dell'importo complessivo pari ad euro 2.252.331,18 delle concessioni effettuate dai Comuni, ns prot. 1815/21 di data 20.01.2021, tra l'altro, si stabilisce che le risorse programmate nei Piani degli investimenti delle annualità 2020 e 2021 e relative al DPCM 27 febbraio 2019 sono stanziate, con riferimento ai procedimenti contributivi conseguenti all'Emergenza agosto 2017, come segue:
- euro 2.010.000,00 inseriti nel Piano degli investimenti 2020 e stanziati per la Protezione civile della Regione;
- euro 242.331,18 inseriti nel Piano degli investimenti 2021 e stanziati per la Protezione civile della Regione;

RICHIAMATA la nota PEC di data 29 giugno 2021 prot n. 18194 con la quale è stato chiesto ai Comuni, enti istruttori del procedimento in argomento, di comunicare eventuali proroghe concesse ai beneficiari dei termini di presentazione della documentazione giustificativa della spesa sostenuta;
CONSIDERATO che il termine per la presentazione della rendicontazione finale della spesa, da parte dei beneficiari privati ed imprese, ai sensi dell'articolo 11, comma 4 degli Allegati sub A) e sub B) delle Modalità attuative, non può superare 6 mesi dalla data del provvedimento di concessione del finanziamento, con possibilità, ai sensi dell'articolo 12, comma 2 degli Allegati medesimi, di richiedere una proroga del termine per un periodo massimo di 3 mesi a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza del termine stesso;
DATO ATTO che, da un'analisi dello stato di attuazione del procedimento in argomento, sono emersi rallentamenti, dovuti anche all'emergenza pandemica ancora in atto, nella realizzazione degli interventi derivanti dalla difficoltà a reperire sia le imprese disponibili a realizzare i ripristini e sia il materiale necessario per i lavori, che rendono necessaria la modifica delle modalità attuative che consenta di concedere un ampliamento del termine per la presentazione della rendicontazione da parte dei beneficiari, stabilita nella data ultima del 31 marzo 2022;
RICHIAMATO l'articolo 22, comma 2 degli Allegati sub A) e sub B) delle Modalità attuative che prevede che eventuali modifiche o integrazioni saranno approvate con decreto dell'Assessore delegato alla Protezione civile;
RITENUTO, pertanto, di sostituire il comma 2 dell'articolo 12 degli allegati sub A) e sub B) delle modalità attuative adottate con decreto 31 luglio 2021, n. 932/PC/2020;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 22 maggio 2018, n. 0129/Pres.;

DECRETA

1. Di stabilire che il comma 2 dell'articolo 12 dell'Allegato sub A delle modalità attuative adottate con decreto 13 luglio 2021, n.932/PC/2020 è sostituito come di seguito indicato:
"2. È consentita la richiesta di proroga del termine fino al 31 marzo 2022, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza del termine stesso."
2. Di stabilire che il comma 2 dell'articolo 12 dell'Allegato sub B delle modalità attuative adottate con decreto 13 luglio 2021, n.932/PC/2020 è sostituito come di seguito indicato:
"2. È consentita la richiesta di proroga del termine fino al 31 marzo 2022, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza del termine stesso."
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e diffuso attraverso il sito web della Protezione civile della Regione (www.protezionecivile.fvg.it).

Palmanova, 27 agosto 2021

RICCARDI

21_37_1_DDC_ATT PROD_2027_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale attività produttive 24 agosto 2021, n. 2027

Contributo in conto capitale ai consorzi di sviluppo economico locale per la copertura delle spese sostenute per la realizzazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali per l'insediamento di attività produttive negli agglomerati industriali di competenza dei consorzi medesimi ai sensi dell'articolo 86 della legge re-

gionale 3 febbraio 2015, n. 3. Approvazione graduatoria. Anno 2021.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), e successive modifiche e integrazioni;
RICHIAMATO, in particolare, l'articolo 86 - commi da 1 a 3 - della menzionata legge regionale 3/2015, secondo cui:
<<1. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 651/2014, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai consorzi contributi in conto capitale per la copertura delle spese sostenute per la realizzazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali per l'insediamento di attività produttive nell'ambito degli agglomerati industriali di competenza.
1 bis. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, nell'ambito delle risorse disponibili, fino a un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile, all'esito dell'applicazione del metodo di calcolo di cui al comma 5.
2. Le infrastrutture locali di cui al comma 1 sono:
a) riconducibili alla programmazione previsionale generale degli interventi da attuare in base ai fabbisogni insediativi stimati in relazione alle prospettive di sviluppo socio-economico dell'area;
b) destinate a imprese non individuabili ex ante ovvero infrastrutture non dedicate che i consorzi possono mettere a disposizione delle imprese interessate, su base aperta, trasparente, non discriminatoria e a prezzo di mercato;
c) rilevate attraverso una separata annotazione contabile.
3. I consorzi possono affidare la gestione delle infrastrutture di cui al presente articolo con procedura di evidenza pubblica, non discriminatoria e trasparente, nel rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.>>.
VISTO il Decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 084/Pres. con il quale è stato emanato il "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai consorzi di sviluppo economico locale per la copertura delle spese sostenute per la realizzazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali per l'insediamento di attività produttive negli agglomerati industriali di competenza ai sensi dell'articolo 86 della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali)", di seguito Regolamento.
RILEVATO per l'anno 2021 è pervenuta una sola domanda di contributo, come di seguito indicato:

Data e protocollo domanda	Consorzio di sviluppo economico istante	Denominazione ed ubicazione dell'iniziativa	Spesa complessiva prevista	Importo incentivo richiesto
Prot. 22282 PROTUR/GEN del 31.05.2021	Consorzio di sviluppo economico locale del Friuli (COSEF)	Lavori di ristrutturazione nell'area ex Eurofer in z.i. Aussa Corno	Euro 6.000.000,00	Euro 6.000.000,00

PRESO ATTO che la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), all'articolo 3, commi da 6 a 8, dispone:
<<6. La Regione favorisce il ricorso a procedure concorsuali finalizzate alla conclusione della procedura di liquidazione coatta amministrativa del " Consorzio di sviluppo industriale della zona dell'Aussa Corno " in liquidazione commissariale ai sensi dell' articolo 14 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), come da ultimo modificato dalla legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), e attuato dai provvedimenti che ne hanno disposto lo scioglimento e la messa in liquidazione, al fine di consentire il pieno sviluppo delle attività economiche della Zona industriale dell'Aussa Corno.
7. Nell'ambito dei fini istituzionali riconosciuti ai consorzi di sviluppo economico locale dall' articolo 64 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG- Riforma delle politiche industriali), la Regione sostiene l'intervento del consorzio di cui all' articolo 62, comma 5, lettera d), numero 1), della medesima legge 3/2015 nella procedura concorsuale di cui al comma 6 per la realizzazione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, non soggette a sfruttamento commerciale e per la realizzazione e l'ammodernamento di infrastrutture locali per l'insediamento di attività produttive nella zona industriale dell'Aussa Corno, ai sensi degli articoli 85 e 86 della legge regionale 3/2015 .
8. Per le finalità di cui al comma 7 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.>>.
VISTO l'articolo 11 del Regolamento, ai sensi del quale:

<< 1. I contributi sono concessi tramite procedura valutativa con procedimento a graduatoria ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000.
1 bis. I contributi sono concessi, nell'ambito delle risorse disponibili, fino ad un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile, all'esito dell'applicazione del metodo di calcolo definito dal comma 5 dell'articolo 86 della legge regionale 3/2015.
2. L'Amministrazione regionale, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda di contributo, approva la graduatoria delle domande.
3. La graduatoria è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it.
4. Annualmente ciascun consorzio presenta una sola domanda cui corrisponde un'unica iniziativa.>>.
VISTO altresì l'articolo 10 del Regolamento, che dispone:
<< 1. Le domande di contributo sono valutate secondo i seguenti criteri:
a) punti 15: iniziative di recupero e riqualificazione di strutture dismesse o sottoutilizzate nell'ambito dell'agglomerato;
b) punti 5: iniziativa idonea a supportare il sistema logistico delle imprese;
c) punti 5: iniziativa idonea al contemporaneo utilizzo da parte di più imprese;
d) punti 10: iniziativa di ammodernamento di infrastruttura locale già esistente;
e) punti 5: iniziativa con significativi elementi di innovatività rispetto a quelle insistenti nel medesimo agglomerato.
f) punti 10: iniziativa di messa a disposizione delle imprese di spazi di lavoro di prossimità connessi da remoto per i propri dipendenti anche al fine di agevolare la conciliazione vita lavoro.
2. I punteggi di cui al comma 1 sono cumulabili.
3. A parità di punteggio viene data priorità alle iniziative per le quali l'avvio risulta prontamente cantierabile.>>.
ATTESO che il Servizio competente ha attribuito all'iniziativa oggetto della richiesta di contributo il punteggio di seguito indicato:

Consorzio di sviluppo economico istante	Punteggio attribuito
Consorzio di sviluppo economico locale del Friuli (COSEF)	25

RITENUTO di approvare la graduatoria delle domande di contributo in conto capitale ai consorzi di sviluppo economico locale per la copertura delle spese sostenute per la realizzazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali per l'insediamento di attività produttive negli agglomerati industriali di competenza dei consorzi medesimi ai sensi dell'articolo 86 della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3, come di seguito indicato:

Posizione graduatoria	Consorzio di sviluppo economico istante
1	Consorzio di sviluppo economico locale del Friuli (COSEF)

VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 "Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale" e successive modificazioni;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023);
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021);
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 27 (Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023);
VISTO il Bilancio finanziario gestionale 2021 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2026 del 30 dicembre 2020 e successive variazioni;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante il "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e successive modificazioni;
VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con DPReg del 27/08/2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni;

DECRETA

1. di approvare la graduatoria delle domande di contributo in conto capitale ai consorzi di sviluppo economico locale per la copertura delle spese sostenute per la realizzazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali per l'insediamento di attività produttive negli agglomerati industriali di competenza dei consorzi medesimi ai sensi dell'articolo 86 della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3, come da allegato A) facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di demandare al Direttore del Servizio competente l'emanazione del decreto di concessione del contributo in parola.
3. di disporre la pubblicazione della graduatoria di cui all'allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione e nella sezione dedicata del sito internet della Regione.

Udine, 24 agosto 2021

ULIANA

Allegato A)

Legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - riforma delle politiche industriali), articolo 86

Decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 84/Pres. <<Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai consorzi di sviluppo economico locale per la copertura delle spese sostenute per la realizzazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali per l'insediamento di attività produttive negli agglomerati industriali di competenza ai sensi dell'articolo 86 della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - riforma delle politiche industriali)>>

GRADUATORIA

delle domande di contributo in conto capitale ai consorzi di sviluppo economico locale per la copertura delle spese sostenute per la realizzazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali per l'insediamento di attività produttive negli agglomerati industriali di competenza dei consorzi medesimi, ai sensi dell'articolo 86 della legge regionale 3/2021.

Numero posizione graduatoria	Consorzio di sviluppo economico istante	Denominazione ed ubicazione dell'iniziativa	Spesa complessiva prevista	Punteggio
1	Consorzio di sviluppo economico locale del Friuli (COSEF)	Lavori di ristrutturazione nell'area ex Eurofer in z.i. Aussa Corno	Euro 6.000.000,00	25

21_37_1_DDC_LAV FOR_9039_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia 31 agosto 2021, n. 9039

Adozione delle direttive di modifica delle direttive in tema di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Standard regionali in materia di accreditamento degli enti formativi.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le "Direttive tecniche in tema di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui al Capo III del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Standard regionali in materia di accreditamento degli enti formativi" adottate con decreto n. 4338/LAVFOR del 26 agosto 2013, su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1454 del 23 agosto 2013, e successive modifiche e integrazioni;

TENUTO CONTO:

- che l'articolo 16bis delle vigenti Direttive tecniche recante "ulteriori regime transitorio relativo ai docenti", prevede che tale regime transitorio cessa col 31 agosto 2021 e non trova quindi più applicazione a decorrere dall'anno formativo 2021/2022;
- gli enti formativi hanno rappresentato importanti difficoltà nel reperire i docenti di sostegno, quelli per l'insegnamento delle competenze di base e quelli per l'insegnamento delle competenze tecnico professionali, in possesso dei requisiti a regime attualmente previsti dagli articoli 7, 8 e 9 delle vigenti Direttive tecniche;
- vi è la necessità di superare in modo stabile e definitivo il regime transitorio previsto dalle citate Direttive tecniche, definendo in modo permanente e strutturale una disciplina a regime che, da un lato metta a disposizione degli enti una rosa di plurime possibilità di individuare i docenti, anche allo scopo di non compromettere la regolare erogazione del servizio formativo, e dall'altro garantisca al contempo l'utenza in ordine agli adeguati livelli di formazione e competenze del corpo docente nel suo complesso;
- è necessario aggiornare nel corpus delle Direttive tecniche, taluni richiami normativi per renderli coerenti alle disposizioni normative sopravvenute e attualmente vigenti in materia di IeFP;
- è necessario disciplinare in modo strutturale nel corpus delle Direttive tecniche il regime dei controlli;
- è necessario modificare coerentemente le tabelle A, B, C ed E, parte integrante delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013 ed inserire, dopo la citata tabella E, la tabella F, parte integrante delle Direttive stesse, recante il sistema dei controlli campionari, nonché le tabelle 1, 2 e 3, parti integranti delle medesime Direttive, recanti il dettaglio della disciplina inerente la corretta individuazione rispettivamente dei docenti di sostegno di cui all'articolo 7 (dimostrazione dei requisiti relativi ai docenti), dei docenti per le competenze di base di cui all'articolo 8 (docenti impegnati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base) e dei docenti per le competenze tecnico professionali di cui all'articolo 9 (docenti impegnati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali) delle novellate Direttive tecniche;

RAVVISATA quindi la necessità di apportare le coerenti e conseguenti modifiche, come declinate nel documento denominato "Direttive di modifica delle Direttive in tema di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui al Capo III del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Standard regionali in materia di accreditamento degli enti formativi.", allegata sub 1 al presente decreto, di cui è parte integrante;

RITENUTO, in virtù delle modifiche apportate alla disciplina in questione, di disporre con riferimento all'anno formativo 2021/2022:

- che l'elenco generale dei docenti di cui all'articolo 10, comma 1 del testo in questa sede novellato delle citate Direttive tecniche, può essere inviato entro il 30 novembre 2021;
- che i corsi formativi rispettivamente di 40 ore e di 140 ore previsti rispettivamente nelle sezioni n. 2 e n. 3 delle tabelle 1 e 2, parti integranti delle novellate Direttive tecniche, nonché nelle sezioni n. 3 e n. 4 della tabella 3, parte integrante delle medesime Direttive, possano essere completati rispettivamente entro 24 ed entro 36 mesi decorrenti dal primo giorno di avvalimento della risorsa da parte dell'ente, fermo il resto;

IN OSSEQUIO alle previsioni della deliberazione giuntale n. 1293 dd. 20 agosto 2021

DECRETA

1. Per quanto sopra esposto sono adottate le “Direttive di modifica delle Direttive in tema di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui al Capo III del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Standard regionali in materia di accreditamento degli enti formativi.”, allegate sub 1 al presente decreto, di cui sono parte integrante.
2. In virtù delle modifiche apportate alla disciplina in questione, con riferimento all’anno formativo 2021/2022 si dispone che:
- l’elenco generale dei docenti di cui all’articolo 10, comma 1 del testo in questa sede novellato delle citate Direttive tecniche, può essere inviato entro il 30 novembre 2021;
- i corsi formativi rispettivamente di 40 ore e di 140 ore previsti rispettivamente nelle sezioni n. 2 e n. 3 delle tabelle 1 e 2, parti integranti delle novellate Direttive tecniche, nonché nelle sezioni n. 3 e n. 4 della tabella 3, parte integrante delle medesime Direttive, possono essere completati rispettivamente entro 24 ed entro 36 mesi decorrenti dal primo giorno di avvalimento della risorsa da parte dell’ente, fermo il resto.

3. Le modifiche e novelle normative introdotte con le “Direttive di modifica delle Direttive in tema di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui al Capo III del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Standard regionali in materia di accreditamento degli enti formativi.”, allegate sub 1 al presente decreto, di cui sono parte integrante, entrano in vigore dal 1° settembre 2021.
4. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regine autonoma Friuli Venezia Giulia.

Trieste, 31 agosto 2021

MANFREN

DIRETTIVE TECNICHE DI MODIFICA DELLE DIRETTIVE TECNICHE IN TEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP) DI CUI AL CAPO III DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 OTTOBRE 2005, N. 226. STANDARD REGIONALI IN MATERIA DI ACCREDITAMENTO DEGLI ENTI FORMATIVI.

Indice

16. Inserimento della tabella F dopo la tabella E allegata alle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013
17. Inserimento delle tabelle 1, 2 e 3, dopo la tabella F allegata alle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013
18. Entrata in vigore

Allegati

1. Tabella A
2. Tabella B
3. Tabella C
4. Tabella E
5. Tabella F
6. Tabella 1
7. Tabella 2
8. Tabella 3

ART. 1 – Oggetto e finalità

1. Le presenti Direttive tecniche, ai sensi della deliberazione n. _________dd. _______, modificano ed integrano le Direttive tecniche adottate con decreto direttoriale n. 4338/LAFVOR del 26 agosto 2013, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 2 – Modifica dell'articolo 1 (oggetto e finalità), delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013

1. L'articolo 1 delle Direttive tecniche approvate con decreto direttoriale n. 4338/LAVFOR/2013 è sostituito dal seguente:
"1. Le presenti Direttive tecniche, di seguito anche Direttive, sono adottate ai sensi della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27, "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente", tenuto conto delle Linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, approvate con deliberazione giuntale n. 1052 dd. 02 luglio 2021.
2. Le Direttive dettano i criteri di accreditamento degli enti formativi che nella regione Friuli Venezia Giulia – di seguito denominata Regione – gestiscono ed erogano i percorsi di istruzione e formazione professionale (di seguito anche IeFP) di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53", sostenuti da contributi pubblici gestiti dalla Direzione centrale competente in materia di formazione professionale."

ART. 3 – Modifica dell'articolo 2, (definizioni) delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013

1. L'articolo 2 delle Direttive tecniche approvate con decreto direttoriale n. 4338/LAVFOR/2013 è sostituito dal seguente:
"1. Ai fini delle presenti Direttive:
a) per Direzione competente si intende la Direzione centrale competente in materia di formazione professionale;
b) per Servizio competente si intende il Servizio competente in materia di accreditamento degli enti di formazione professionale;
c) per Servizio della formazione professionale si intende il Servizio competente in materia di formazione professionale;
d) per regolamento generale in tema di accreditamento si intende il regolamento regionale emanato con D.P.Reg. n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005 in materia di accreditamento degli enti di formazione professionale;
e) per competenze di base si intendono le competenze di base caratterizzanti e le competenze di base trasversali ai percorsi formativi declinate al punto 2.2 delle Linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, approvate con deliberazione giuntale n. 1052 dd. 02 luglio 2021;
f) per competenze tecnico professionali si intendono le competenze tecnico professionali di cui al punto 2.3 delle Linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, approvate con deliberazione giuntale n. 1052 dd. 02 luglio 2021."

ART. 4 – Modifica dell'articolo 7, (dimostrazione dei requisiti relativi ai docenti) delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013

1. L'articolo 7 delle Direttive tecniche approvate con decreto direttoriale n. 4338/LAVFOR/2013 è sostituito dal seguente:

"1. Il possesso del requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera j) è dimostrato dall'ente mediante la presentazione di documentazione idonea ad attestare che le attività educative e formative relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale sono affidate a:
   a) personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento nelle Scuole Secondarie di secondo grado coerente con l'insegnamento impartito;
   b) esperti, inclusi i docenti privi di abilitazione, in possesso di documentata esperienza maturata alternativamente:
      1) in attività di docenza in via esclusiva o anche cumulativamente, di codocenza, di tutoraggio o di coordinamento, per almeno 45 mesi anche non continuativi, corrispondenti alla durata complessiva di cinque anni formativi;
      2) in attività professionali, diverse dalla docenza, per almeno 60 mesi anche non continuativi;
      3) in parte in attività di docenza o codocenza ed in parte in attività professionali per almeno 60 mesi complessivi anche non continuativi,

   secondo quanto specificato negli articoli 8 e 9.

   L'esperienza di cui alla lettera b) deve essere stata maturata negli indirizzi ed eventuali profili regionali, di cui all'allegato A alla deliberazione giuntale n. 1052/2021, in coerenza con l'insegnamento per cui il docente è candidato.

2. Ai fini di cui al comma 1, congiuntamente alla domanda di accreditamento di cui all'articolo 12 l'ente presenta una dichiarazione resa dal legale rappresentante attestante l'impegno ad utilizzare nei percorsi di istruzione e formazione professionale docenti in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1, preventivamente inseriti negli elenchi di cui all'articolo 10.

3. La tabella A allegata alle presenti Direttive individua le abilitazioni correlate all'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base richiamate dall'articolo 8, comma 1. La tabella B allegata alle presenti Direttive individua le abilitazioni e le lauree specialistiche che ai fini delle presenti Direttive possono essere utilmente valutate per l'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali richiamate dall'articolo 9, comma 1 e rispettivamente dall'articolo 9, comma 2. La tabella C individua le lauree specialistiche - utili ad ottenere le abilitazioni, o ad esse equiparate in virtù di specifici decreti ministeriali, che ai fini delle presenti Direttive possono essere utilmente valutate per l'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base richiamate dall'articolo 8, commi 2 e 3.

4. I docenti di sostegno devono essere in possesso dell'abilitazione prevista per tale mansione nell'ambito delle Scuole Secondarie di secondo grado dall'articolo 15, comma 3bis del Decreto Legge 104 dd. 12 settembre 2013, convertito con Legge 8 novembre 2013, n. 128 e succ. modif. e integraz. avuto a riferimento il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per il personale docente della Scuola 2015/2016 che ha modificato il regime delle abilitazioni per i docenti di sostegno, prevedendo una sola area di abilitazione per il sostegno stesso.

5. In alternativa a quanto disposto al comma 4, i docenti di sostegno, preventivamente inclusi nell'elenco generale di cui all'articolo 10 in coerenza con tale ruolo, possono possedere alternativamente i requisiti previsti nella tabella 1, parte integrante delle presenti Direttive tecniche.

6. Nel curriculum vitae dei docenti di sostegno di cui al comma 4 deve essere espressamente indicato in possesso dell'abilitazione prevista per tale mansione nell'ambito delle Scuole Secondarie di secondo grado dall'articolo 15, comma 3bis del Decreto Legge 104 dd. 12 settembre 2013, convertito con Legge 8 novembre 2013, n. 128 e succ. modif. e integraz. Con l'indicazione della classe di abilitazione.
7. I docenti inseriti negli elenchi di cui all'articolo 10 per le competenze di base possono essere utilizzati nell'ambito degli insegnamenti delle competenze di base trasversali di cui alle Linee guida approvate con deliberazione giuntale n. 1052/2021.
8. I docenti inseriti negli elenchi di cui all'articolo 10 possono essere utilizzati nell'ambito dei Laboratori di recupero e sviluppo degli apprendimenti (LARSA) di cui alle Linee guida approvate con deliberazione giuntale n. 1052/2021.
9. Per ogni risorsa inclusa negli elenchi di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, dal curriculum vitae del docente deve risultare chiaramente ed espressamente il possesso dell'abilitazione all'insegnamento nelle Scuole Secondarie di secondo grado e la classe o le classi di abilitazione. In alternativa, il curriculum vitae dei docenti esperti di cui al comma 1, lettera b) deve riportare quanto previsto per tale tipologia di insegnanti agli articoli 8 e 9. L'esperienza richiesta ai docenti va computata al netto dei periodi formativi e di apprendistato, work-experience, tirocini, dottorati di ricerca e similari. Il curriculum vitae di ciascun docente deve essere redatto su format europeo, datato in gg/mm/aaaa e sottoscritto dall'interessato. Il curriculum vitae deve riportare il richiamo alla vigente normativa nazionale e comunitaria sul trattamento dei dati personali e deve essere corredato della copia fronte/retro di un valido documento di identità del docente.
10. La tabella D approvata con la deliberazione giuntale n. 1834 del 4 ottobre 2013 recante "Quadro di corrispondenza tra le Linee Guida approvate con deliberazione giuntale 1284/2010 e le Linee Guida approvate con deliberazione giuntale 1453/2013" viene mantenuta con la sua denominazione."

."

ART. 5 – Modifica dell'articolo 8 (docenti impegnati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base) delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013

1. L'articolo 8 delle Direttive tecniche approvate con decreto direttoriale n. 4338/LAVFOR/2013 è sostituito dal seguente:

"1. I docenti impegnati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base devono essere abilitati all'insegnamento nelle Scuole Secondarie di secondo grado in coerenza con l'insegnamento impartito. Un tanto deve essere esplicitato in modo preciso nel curriculum vitae di ciascuna risorsa, ove devono essere indicate l'abilitazione posseduta e la classe o le classi di abilitazione conseguite.
2. Gli esperti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) candidati all'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base devono possedere alternativamente i requisiti previsti nella tabella 2, allegato parte integrante delle presenti Direttive tecniche.
3. I docenti di cui ai alle sezioni 2 e 3 della tabella 2 allegata alle presenti Direttive tecniche possono essere impiegati complessivamente sino ad un massimo del 300 ore delle ore previste per ciascun corso in cui vengono impiegati.
4. L'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base trasversali di cui alle Linee guida approvate con deliberazione giuntale n. 1052/2021 può essere impartito da tutti i docenti accreditati ai sensi del presente articolo.
5. In deroga a quanto disposto ai commi 1 e 2 gli enti accreditati ai sensi delle

presenti Direttive possono utilizzare nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base ed in coerenza con l'accreditamento già ottenuto dalle singole risorse:

a) i docenti già accreditati ai sensi del regolamento approvato con D.P.reg. 0198/Pres./2008 dd. 4 agosto 2008;
b) i docenti accreditati ai sensi dell'articolo 16 e 16bis delle presenti Direttive che, a prescindere dal titolo di studio posseduto, alla data del 31 agosto 2021 abbiano un'esperienza documentata maturata anche cumulativamente presso gli enti di formazione professionale, presso gli Istituti di Scuola secondaria superiore o presso le Università per almeno 45 mesi anche non continuativi, corrispondenti a cinque anni formativi, in qualità di docente o codocente nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base o, limitatamente alle esperienze maturate presso le Università, nella docenza di insegnamenti coerenti col titolo di laurea specialistica posseduto, oppure come formatore tutor o come formatore coordinatore;
c) i docenti accreditati ai sensi dell'articolo 16 e 16bis delle presenti Direttive che, a prescindere dal titolo di studio posseduto, alla data del 31 agosto 2021 abbiano un'esperienza documentata maturato anche cumulativamente presso gli enti di formazione professionale, presso gli Istituti di Scuola secondaria superiore o presso le Università per almeno 12 mesi in qualità di docente o codocente nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base o, limitatamente alle esperienze maturate presso le Università, nella docenza di insegnamenti coerenti col titolo di laurea specialistica posseduto, oppure come formatore tutor o come formatore coordinatore.

I docenti di cui alla lettera c) possono essere impiegati complessivamente sino ad un massimo del 300 ore delle ore previste per ciascun corso in cui vengono impiegati.

6. I docenti impegnati nell'insegnamento delle attività fisiche e motorie devono essere abilitati all'insegnamento nelle Scuole Secondarie di secondo grado in coerenza con l'insegnamento impartito. Un tanto deve essere esplicitato in modo preciso nel curriculum vitae di ciascuna risorsa, ove devono essere indicate l'abilitazione posseduta e la classe o le classi di abilitazione conseguite.
7. I docenti impegnati nell'insegnamento delle attività fisiche e motorie privi del requisito di cui al comma 6 devono possedere alternativamente i requisiti previsti nelle sezioni 7, 8 e 9 della tabella 2, allegato parte integrante delle presenti Direttive tecniche.
8. Ai docenti impegnati nell'insegnamento della religione cattolica non si applicano le previsioni del presente articolo. Essi sono individuati dall'ente su concorde indicazione dell'Organo Ecclesiastico territorialmente competente. Tale individuazione concordata deve essere documentata secondo quanto previsto nella sezione 6 della tabella 2, allegato parte integrante delle presenti Direttive tecniche. Ove manchi tale documentazione il docente non può essere utilizzato, né inserito nell'elenco generale di cui all'articolo 10."

ART. 6 – Modifica dell'articolo 9 (docenti impegnati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali) delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013

1. L'articolo 9 delle Direttive tecniche approvate con decreto direttoriale n. 4338/LAVFOR/2013 è sostituito dal seguente:

"1. I docenti impegnati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali devono essere abilitati all'insegnamento nelle Scuole Secondarie di secondo grado in coerenza con l'insegnamento impartito. Un tanto deve essere esplicitato in modo preciso nel curriculum vitae di ciascuna risorsa, ove devono essere indicate l'abilitazione posseduta e la classe o le classi di abilitazione conseguite.

2. Gli esperti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), candidati all'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali devono possedere alternativamente i requisiti previsti nella tabella 3, parte integrante delle presenti Direttive tecniche.

3. I docenti di cui ai alle sezioni 3 e 4 della tabella 3 allegata alle presenti Direttive tecniche possono essere impiegati complessivamente sino ad un massimo del 300 ore delle ore previste per ciascun corso in cui vengono impiegati.

4. I docenti impegnati nell'insegnamento funzionale al rispetto delle previsioni dell'articolo 37 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" – di seguito D.Lgs 81/2008 - devono possedere i requisiti prescritti per i formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro dal Decreto Interministeriale adottato il 6 marzo 2013 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero della Salute. Ove manchino tali requisiti il docente non può essere utilizzato, né inserito nell'elenco di cui all'articolo 10.

5. In deroga a quanto disposto al comma 2 gli enti accreditati ai sensi delle presenti Direttive possono utilizzare nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali:
   a) i docenti accreditati ai sensi dell'articolo 16 e 16bis delle presenti Direttive che, a prescindere dal titolo di studio posseduto, alla data del 31 agosto 2021 abbiano un'esperienza documentata maturata anche cumulativamente presso gli enti di formazione professionale, presso gli Istituti di Scuola secondaria superiore o presso le Università per almeno 60 mesi anche non continuativi, corrispondenti a cinque anni formativi, in qualità di docente o codocente nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali per cui sono candidati, oppure, anche cumulativamente, come formatore tutor o formatore coordinatore ed in parte esternamente agli enti formativi o agli Istituti Scolastici di Scuola secondaria superiore in qualità di lavoratore subordinato, parasubordinato o autonomo, ovvero di titolare o socio lavoratore di impresa anche artigiana o di titolare o socio di uno studio di professionisti ordinistici o non ordinistici. Tale esperienza deve essere stata maturata in relazione alle figure nazionali, agli indirizzi e agli eventuali profili regionali, di cui all'allegato A alla deliberazione giuntale n. 1052/2021, rispetto ai quali la risorsa è candidata all'insegnamento;
   b) i docenti accreditati ai sensi dell'articolo 16 e 16bis delle presenti Direttive che, a prescindere dal titolo di studio posseduto, alla data del 31 agosto 2021 abbiano un'esperienza documentata maturata anche cumulativamente presso gli enti di formazione professionale, presso gli Istituti di Scuola secondaria superiore o presso le Università per almeno 12 mesi in qualità di docente o codocente nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali o, limitatamente alle esperienze maturate presso le Università, nella docenza di insegnamenti coerenti col titolo di laurea specialistica posseduto, oppure, anche cumulativamente, come formatore tutor o come formatore coordinatore.

   I docenti di cui alla lettera b) possono essere impiegati complessivamente sino ad un massimo del 300 ore delle ore previste per ciascun corso in cui vengono impiegati."

ART. 7 - Modifica dell'articolo 10 (obblighi relativi ai docenti) delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013

1. L'articolo 10 delle Direttive tecniche approvate con decreto direttoriale n. 4338/LAVFOR/2013 è sostituito dal seguente:

“1. Annualmente entro il 31 agosto l'ente invia al Servizio competente l'elenco dei docenti in possesso dei requisiti prescritti dalle presenti Direttive da utilizzare nei percorsi di istruzione e formazione professionale relativi all'anno formativo successivo. L'elenco viene trasmesso secondo l'apposito schema di cui alla tabella C allegata alle presenti Direttive e disponibile in internet nel sito www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alla formazione/accreditamento/modulistica, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante dell'ente, attestante che nell'elenco sono stati inclusi solamente docenti in possesso dei requisiti prescritti dalle presenti Direttive.

2. Nel caso la realizzazione dei corsi di istruzione e formazione professionale sia attribuita ad un'Associazione Temporanea di scopo, in luogo di quanto previsto al comma 1, annualmente, entro il 31 agosto il capofila dell'Associazione Temporanea invia al Servizio competente l'elenco completo dei docenti disponibili nell'ambito di tutta l'Associazione, in possesso dei requisiti prescritti dalle presenti Direttive e da utilizzare nei percorsi di istruzione e formazione professionale relativi all'anno formativo successivo. L'elenco di cui alla tabella C allegata alle presenti Direttive viene trasmesso secondo l'apposito schema disponibile in internet nel sito www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alla formazione/accreditamento/modulistica, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa da ciascun legale rappresentante dei componenti l'Associazione Temporanea attestante che – limitatamente ai docenti di propria pertinenza - nell'elenco sono stati inclusi solamente docenti in possesso dei requisiti prescritti dalle presenti Direttive.

3. Nell'elenco di cui ai commi 1 e 2, rispettivamente l'ente interessato o il capofila dell'Associazione Temporanea indicano in funzione dell'acquisizione di quale specifica competenza di base o tecnico professionale di cui alle Linee guida approvate con deliberazione giuntale n. 1052/2021 insegnerà ciascun docente incluso nell'elenco. L'elenco è ripartito come segue:
   1) sezione prima:
      riservata all'elenco dei docenti candidati all'insegnamento per l'acquisizione delle competenze di base caratterizzanti e alle competenze di base trasversali di cui alle Linee guida approvate con deliberazione giuntale n. 1052/2021;
   2) sezione seconda:
      riservata all'elenco dei docenti candidati all'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali di cui alle Linee guida approvate con deliberazione giuntale n. 1052/2021.

4. L'ente ed il capofila dell'Associazione Temporanea dispongono di un data base costantemente aggiornato ove sono conservati in formato .pdf tutti i curriculum vitae delle risorse comprese negli elenchi di cui ai commi 1 e 2. Per ogni risorsa il file di ciascun curriculum vitae deve essere denominato nel seguente modo: codice fiscale – cognome – nome della risorsa.pdf. Ciascun curriculum vitae deve essere accompagnato da una copia fronte retro di un valido documento di identità del docente interessato. Non è richiesta la copia del documento di identità del docente nel caso il relativo curriculum vitae sia stato firmato dall'interessato digitalmente ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale). Il curriculum vitae deve essere datato e sottoscritto dall'interessato, deve essere redatto su format europeo, in lingua italiana e deve essere di data non anteriore a 30 giorni rispetto a quella del suo inserimento negli

elenchi di cui ai commi 1 e 2. Tale ultimo requisito non è richiesto nel caso in cui il curriculum vitae riguardi una risorsa già inclusa nell'elenco di cui ai commi 1 e 2 predisposto per un anno formativo già concluso e la risorsa sia candidata ad erogare i medesimi insegnamenti.

5. L'elenco di cui al comma 1 e 2 può essere aggiornato in qualunque momento, in ragione del fatto che il nominativo del docente e le correlate informazioni vanno inserite nell'elenco ai fini dell'avvalimento della risorsa; il relativo elenco aggiornato deve essere inviato alla Direzione centrale competente unitamente alle prescritte dichiarazioni sostitutive di atto notorio. Le comunicazioni inerenti gli aggiornamenti di tali elenchi sono inoltrate alla Direzione competente mediante l'utilizzo della voce Variazione Personale dell'applicativo Web forma.
6. A seguito dell'avvio di ciascuna operazione di istruzione e formazione professionale l'ente trasmette al Servizio competente le consuntivazioni periodiche dei docenti utilizzati nella realizzazione di ogni iniziativa, secondo lo schema indicato nella Tabella E, parte integrante delle presenti Direttive tecniche, come di seguito indicato:
   a) entro il 30 novembre il consuntivo dei docenti utilizzati sino al 31 ottobre
   b) entro il 31 gennaio il consuntivo dei docenti utilizzati sino al 31 dicembre
   c) entro il 31 marzo il consuntivo dei docenti utilizzati sino al 28 febbraio
   d) entro il 31 maggio il consuntivo dei docenti utilizzati sino al 30 aprile
   e) entro il 31 luglio il consuntivo dei docenti utilizzati sino al 30 giugno."

ART. 8 – Modifica dell'articolo 11 (sostituzione dei docenti) delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013

1. L'articolo 11 delle Direttive tecniche approvate con decreto direttoriale n. 4338/LAVFOR/2013 è sostituito dal seguente:

"1. Durante la realizzazione di un percorso di IeFP sono possibili le sostituzioni brevi dei docenti impegnati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base e di quelle tecnico professionali. A tale scopo, in coerenza con l'insegnamento da impartire, gli enti si avvalgono dei docenti iscritti rispettivamente nella sezione prima e nella sezione seconda dell'elenco generale di cui all'articolo 10.

2. Al solo fine di non compromettere il regolare svolgimento delle attività didattiche, ove sia documentata l'impossibilità di avvalersi di uno dei docenti indicati al comma 1, è consentito l'avvalimento di docenti, inclusi negli elenchi di cui all'articolo 10, in possesso di un titolo di laurea specialistica coerente con l'insegnamento per cui vengono candidati, secondo quanto specificato nella tabella A e nella tabella B allegate alle presenti Direttive.

3. Relativamente alle competenze tecnico professionali, al solo fine di non compromettere il regolare svolgimento delle attività didattiche, ove sia documentata l'impossibilità di avvalersi di uno dei docenti indicati al comma 1, è altresì consentito l'avvalimento di docenti, inclusi negli elenchi di cui all'articolo 10, che abbiano un'esperienza documentata maturata anche cumulativamente presso gli enti di formazione professionale, presso gli Istituti di Scuola secondaria superiore o presso le Università per almeno 12 mesi anche non continuativi, in qualità di docente o codocente nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali per cui sono candidati, oppure, anche cumulativamente, come formatore tutor o formatore coordinatore ed in parte esternamente agli enti formativi o agli Istituti Scolastici di Scuola secondaria superiore in qualità di lavoratore subordinato, parasubordinato o autonomo, ovvero di titolare o socio lavoratore di impresa anche artigiana o di titolare o socio di uno studio di professionisti ordinistici o non ordinistici. Tale esperienza deve

essere stata maturata in relazione alle figure nazionali, agli indirizzi e agli eventuali profili regionali, di cui all'allegato A alla deliberazione giuntale n. 1052/2021, rispetto ai quali la risorsa è candidata all'insegnamento.

4. Le sostituzioni brevi non possono protrarsi per più di trenta giorni consecutivi di calendario, incluso quello iniziale in cui la sostituzione è stata attivata."

ART. 9 – Modifica dell'articolo 13 (mantenimento dell'accreditamento) delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013

1. L'articolo 13 delle Direttive tecniche approvate con decreto direttoriale n. 4338/LAVFOR/2013 è sostituito dal seguente:

"1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 4, l'ente accreditato ai sensi delle presenti Direttive deve mantenere tutti i requisiti ivi prescritti, dando al Servizio competente tempestiva comunicazione delle modifiche che influiscono sul mantenimento dei requisiti medesimi.

2. E' facoltà del Servizio competente verificare in qualsiasi momento la sussistenza dei requisiti di accreditamento e la loro coerenza con le prescrizioni delle presenti Direttive. Le verifiche possono intervenire anche mediante ispezioni presso le sedi dell'ente; è facoltà del Servizio medesimo chiedere chiarimenti ed integrazioni dei documenti presentati dall'ente ai fini dell'accreditamento.

3. In occasione delle verifiche in loco devono essere disponibili i documenti utilizzati dall'ente a supporto della domanda di accreditamento di cui all'articolo 12.

4. Il mantenimento del requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera j) è dimostrato con le medesime modalità di cui agli articoli 7, 8 e 9. A tal fine il Servizio competente procede annualmente ai controlli campionari di cui alla Tabella F, parte integrante delle presenti Direttive tecniche.

5. Il Servizio competente, ove ne ricorrano i presupposti, accerta con decreto il mantenimento dei requisiti di accreditamento, notifica l'atto all'ente interessato e, ove lo stesso faccia parte di un'Associazione Temporanea di scopo costituita per lo svolgimento dei corsi di IeFP, notifica tale provvedimento anche al capofila della stessa.

6. Il Servizio competente, ove ne ricorrano i presupposti, accerta con decreto il mancato mantenimento di uno o alcuni dei requisiti di accreditamento, notifica l'atto all'ente interessato e, ove lo stesso faccia parte di un'Associazione Temporanea di scopo costituita per lo svolgimento dei corsi di IeFP, notifica tale provvedimento anche al capofila della stessa. In tale ipotesi, fermo restando quanto specificato ai commi 7, 8, 9 e 10, trova applicazione il disposto dell'articolo 14.

7. Quando l'ente, rispetto ad una o ad alcune singole iniziative formative di istruzione e formazione professionale non mantiene il requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera j), il Servizio della formazione professionale può consentire all'ente di concludere tutte o parte delle iniziative medesime, per le quali risulta avviata, entro la data del provvedimento di accertamento della mancanza del requisito, l'attività formativa in senso stretto di cui all'articolo articolo 2, comma 1, lett. q) del Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della L.R. 9 agosto 2018, 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26) – DPReg 203/2018 e successive modifiche e integrazioni. Ove il Servizio della formazione professionale in mancanza del requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera j) non consenta all'ente di concludere le iniziative per le quali risulta avviata, entro la data del provvedimento di accertamento della mancanza del requisito prescritto, l'attività

formativa in senso stretto di cui all'articolo articolo 2, comma 1, lett. q) del Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della L.R. 9 agosto 2018, 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26) – DPReg 203/2018 e successive modifiche e integrazioni, il Servizio medesimo individua un diverso ente, tra quelli accreditati ai sensi delle presenti Direttive cui assegnare la conclusione delle suddette iniziative, avuto esclusivo riguardo all'interesse dell'utenza.

8. Nell'ipotesi di cui al comma 7, quando la carenza del requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera j), riguardi un ente che aderisce ad un'Associazione Temporanea, il Servizio della formazione professionale notifica sia all'ente interessato che al capofila dell'Associazione Temporanea il provvedimento con cui non si consente all'ente di concludere le iniziative per le quali risulta avviata, entro la data del provvedimento di accertamento della mancanza del requisito prescritto, l'attività formativa in senso stretto di cui all'articolo articolo 2, comma 1, lett. q) del Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della L.R. 9 agosto 2018, 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26) – DPReg 203/2018 e successive modifiche e integrazioni. In tale ipotesi l'Associazione Temporanea individua al proprio interno un ente in possesso dei prescritti requisiti, che subentra per la conclusione delle iniziative ancora in fase di realizzazione. Nell'individuazione del nuovo ente l'Associazione deve garantire l'interesse dell'utenza coinvolta tenendo conto anche delle eventuali direttive impartite dal Servizio della formazione professionale e ne dà puntuale comunicazione al Servizio medesimo entro il termine perentorio di 10 giorni, incluso quello dell'intervenuta notifica al capofila dell'Associazione stessa del provvedimento di diniego di cui al presente comma 9.

9. Quando l'Associazione Temporanea non provvede entro il termine di 10 giorni previsti al comma 8, il Servizio della formazione professionale individua, ove possibile all'interno dell'Associazione medesima, un diverso ente, tra quelli accreditati ai sensi delle presenti Direttive o che beneficino della previsione di cui all'articolo 15, comma 3, cui assegnare la conclusione delle suddette iniziative, avuto esclusivo riguardo all'interesse dell'utenza."

ART. 10 – Modifica dell'articolo 14 (revoca e decadenza dall'accreditamento) delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013

1. L'articolo 14 delle Direttive tecniche approvate con decreto direttoriale n. 4338/LAVFOR/2013 è sostituito dal seguente:

"1. L'accreditamento concesso all'ente in base alle presenti Direttive è revocato ai sensi dell'articolo 22 del regolamento approvato col D.P.Reg. n. 07/Pres./2005. La revoca interviene nei seguenti casi:

a) revoca dell'accreditamento complessivamente ottenuto dall'ente ai sensi del regolamento generale di accreditamento;

b) revoca dell'accreditamento ottenuto dall'ente nella macrotipologia A (Diritto-dovere di istruzione e formazione sino ai 18 anni) ai sensi del regolamento generale di accreditamento;

c) quando, a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'articolo 13, commi 2, 3 e 4, l'ente risulti privo di uno o alcuni dei requisiti prescritti dalle presenti Direttive. A tale fine, il requisito di cui all'articolo 5, comma 1,

lettera j) si ritiene non posseduto nel caso in cui ad esito delle verifiche campionarie annuali di cui all'articolo 13, comma 4 risulti che l'ente, nell'anno formativo oggetto di controllo si è avvalso di almeno 5 docenti privi dei requisiti prescritti dalle presenti Direttive tecniche, in relazione all'insegnamento impartito.

2. l provvedimento con cui è disposta la revoca è notificato all'ente interessato e, ove esso partecipi ad Associazioni anche temporanee di enti, al capofila dell'Associazione.
3. Nelle ipotesi di revoca di cui al comma 1 il Servizio della formazione professionale, avuto esclusivo riguardo all'interesse dell'utenza, può consentire all'ente di concludere tutte o parte delle iniziative medesime, per le quali risulta avviata, entro la data del provvedimento di revoca, l'attività formativa in senso stretto di cui all'articolo articolo 2, comma 1, lett. q) del Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della L.R. 9 agosto 2018, 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26) – DPReg 203/2018 e successive modifiche e integrazioni.
4 Nelle ipotesi di revoca dell'accreditamento di cui al comma 1, quando il Servizio della formazione professionale non consente all'ente di concludere le iniziative per le quali risulta avviata, entro la data del provvedimento di revoca, l'attività formativa in senso stretto di cui all'articolo articolo 2, comma 1, lett. q) del Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della L.R. 9 agosto 2018, 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26) – DPReg 203/2018 e successive modifiche e integrazioni, il Servizio medesimo individua un diverso ente, tra quelli accreditati ai sensi delle presenti Direttive o che beneficino della previsione di cui all'articolo 15, comma 3, cui assegnare la conclusione delle suddette iniziative, avuto esclusivo riguardo all'interesse dell'utenza.
5. L'ente decade dall'accreditamento concesso con le presenti Direttive nei seguenti casi:
   a) decadenza dall'accreditamento complessivamente ottenuto dall'ente ai sensi del regolamento generale in tema di accreditamento;
   b) decadenza dall'accreditamento ottenuto dall'ente nella macrotipologia A (Diritto-dovere di istruzione e formazione sino ai 18 anni) ai sensi del regolamento generale in tema di accreditamento.
6. Il provvedimento con cui è accertata l'intervenuta decadenza è notificato all'ente interessato e, ove esso partecipi ad Associazioni anche temporanee di enti, al capofila dell'Associazione.
7. Nelle ipotesi di cui al comma 5 il Servizio della formazione professionale, avuto esclusivo riguardo all'interesse dell'utenza, può consentire all'ente di concludere tutte o parte delle iniziative medesime, per le quali risulta avviata, entro la data del provvedimento di accertamento della decadenza, l'attività formativa in senso stretto di cui all'articolo articolo 2, comma 1, lett. q) del Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della L.R. 9 agosto 2018, 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26) – DPReg 203/2018 e successive modifiche e integrazioni.
8. Nelle ipotesi di cui al comma 5, quando il Servizio della formazione professionale non consente all'ente di concludere le iniziative per le quali risulta avviata, entro la data del provvedimento di accertamento della decadenza, l'attività formativa in

senso stretto di cui all'articolo articolo 2, comma 1, lett. q) del Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della L.R. 9 agosto 2018, 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26) – DPReg 203/2018 e successive modifiche e integrazioni, il Servizio medesimo individua un diverso ente, tra quelli accreditati ai sensi delle presenti Direttive o che beneficino della previsione di cui all'articolo 15, comma 3, cui assegnare la conclusione delle suddette iniziative, avuto esclusivo riguardo all'interesse dell'utenza.

9. Nelle ipotesi di revoca di cui al comma 1 e di decadenza di cui al comma 5 , quando la revoca dell'accreditamento o l'accertamento dell'intervenuta decadenza dall'accreditamento riguardi un ente che aderisce ad un'Associazione Temporanea di scopo, il Servizio della formazione professionale notifica sia all'ente interessato che al capofila dell'Associazione Temporanea il provvedimento con cui non si consente all'ente di concludere le iniziative per le quali risulta avviata, entro la data del provvedimento revocatorio o di accertamento dell'intervenuta decadenza dall'accreditamento, l'attività formativa in senso stretto di cui all'articolo articolo 2, comma 1, lett. q) del Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della L.R. 9 agosto 2018, 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26) – DPReg 203/2018 e successive modifiche e integrazioni. In tale ipotesi l'Associazione Temporanea individua al proprio interno un ente in possesso dei prescritti requisiti, che subentra per la conclusione delle iniziative ancora in fase di realizzazione. Nell'individuazione del nuovo ente l'Associazione deve garantire l'interesse dell'utenza coinvolta tenendo conto anche delle eventuali direttive impartite dal Servizio della formazione professionale, al quale comunica il nominativo dell'ente subentrante entro il termine perentorio di 10 giorni dall'intervenuta notifica del provvedimento al capofila dell'Associazione stessa.
10. Nelle ipotesi di revoca di cui al comma 1 e di decadenza di cui al comma 5 , quando l'Associazione Temporanea non provvede entro il termine di 10 giorni di cui al comma 9, il Servizio competente individua, ove possibile all'interno dell'Associazione medesima, un diverso ente, tra quelli in possesso dei requisiti prescritti e accreditati ai sensi delle presenti Direttive o che beneficino della previsione di cui all'articolo 15, comma 3, cui assegnare la conclusione delle suddette iniziative, avuto esclusivo riguardo all'interesse dell'utenza."

ART. 11 – Modifica dell'articolo 17 (disposizioni finali) delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013

1. L'articolo 17 delle Direttive tecniche approvate con decreto direttoriale n. 4338/LAVFOR/2013 è sostituito dal seguente:
   1. "1. Le notificazioni effettuate ai sensi e per gli effetti delle presenti Direttive possono intervenire anche via posta elettronica certificata all'indirizzo dell'ente interessato o, in caso di Associazioni Temporanee di scopo, all'indirizzo del capofila.
   2. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Direttive, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento generale in tema di accreditamento.

3. Alle comunicazioni inerenti il personale docente prescritto dalle presenti Direttive si provvede mediante posta elettronica certificata (PEC).
4. In occasione di comunicazioni alla Direzione competente per mezzo di canali telematici, il rappresentante legale dell'ente ed i soggetti dotati di idonei poteri di firma devono utilizzare la firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice dell'amministrazione digitale).
5. Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio da presentare a termini del presente regolamento sono rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
6. Dal 1° settembre 2021 gli articoli 16 e 16bis trovano applicazione esclusivamente rispetto alle istruttorie a quella data ancora pendenti rispetto ai controlli campionari sui docenti di cui gli enti si sono avvalsi sino al 31 a agosto 2021.
7. I richiami alle Linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale si intendono riferite alla loro versione nel tempo vigente, come approvata dalla giunta regionale.
8. Le tabelle A, B, C, E ed F e le tabelle 1, 2 e 3 sono parti integranti delle presenti Direttive tecniche.
9. Le modifiche alle tabelle allegate quali parti integranti delle presenti Direttive sono disposte con decreto del Direttore centrale competente."

ART. 12 - Modifica della tabella A allegata alle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013

1. La tabella A allegata alle Direttive tecniche approvate con decreto direttoriale n. 4338/LAVFOR/2013 è sostituita dalla tabella A allegata alle presenti Direttive.

ART. 13 - Modifica della tabella B allegata alle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013

1. La tabella B allegata alle Direttive tecniche approvate con decreto direttoriale n. 4338/LAVFOR/2013 è sostituita dalla tabella B allegata alle presenti Direttive.

ART. 14 - Sostituzione della tabella C allegata alle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013

1. La tabella C allegata alle Direttive tecniche approvate con decreto direttoriale n. 4338/LAVFOR/2013 è sostituita dalla tabella C allegata alle presenti Direttive.

ART. 15 – Sostituzione della tabella E allegata alle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013

1. La tabella E allegata alle Direttive tecniche approvate con decreto direttoriale n. 4338/LAVFOR/2013 è sostituita dalla tabella E allegata alle presenti Direttive.

ART. 16 - Inserimento della tabella F dopo la tabella E allegata alle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013

1. Dopo la tabella E allegata alle Direttive tecniche approvate con decreto direttoriale n. 4338/LAVFOR/2013 è inserita la tabella F allegata alle presenti Direttive sub lettera F.

ART. 17 - Inserimento delle tabelle 1, 2 e 3, dopo la tabella F allegata alle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013

1. Dopo la tabella F allegata alle Direttive tecniche approvate con decreto

direttoriale n. 4338/LAVFOR/2013, come modificate con le presenti Direttive tecniche, sono inserite le tabelle 1, 2 e 3 allegate alle presenti Direttive rispettivamente sub numeri 1, 2 e 3.

ART. 18 - Entrata in vigore

1. Le presenti Direttive tecniche acquistano efficacia dal 1° settembre 2021.

TABELLA A

Abilitazioni/Titoli utili per l’insegnamento nelle competenze di base (articolo 8)

Classe di concorso e di abilitazione	**Competenze**			
Per i docenti non abilitati sono ammessi i titoli riconosciuti come requisiti di accesso alle seguenti classi di concorso, in base al *DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 2016, n. 19* *Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.*	**Linguistica** **(già Lingue straniere)**	**Alfabetiche funzionali – comunicazione** **(già Linguistica)**	**Matematiche, scientifiche e tecnologiche** **(già Matematiche, scientifiche e tecnologiche)**	**Storico-geografico-giuridiche ed economiche** **(già Storico-socio-economiche)**
A-11 Discipline letterarie e latino		X		X
A-12 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II° grado		X		X
A-13 Discipline letterarie, latino e greco		X		X
A-18 Filosofia e scienze umane		X		X
A-19 Filosofia e storia		X		X
A-20 Fisica			X	
A-21 Geografia				X
A-24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II° grado	X			
A-23 Lingua italiana per discenti di lingua straniera		X		

A-26 Matematica			X	
A-27 Matematica e fisica			X	
A-31 Scienze degli alimenti			X	
A-32 Scienze della geologia e della mineralogia			X	
A-33 Scienze e tecnologie aeronautiche			X	
A-34 Scienze e tecnologie chimiche			X	
A-35 Scienze e tecnologie della calzatura e della moda			X	
A-36 Scienze e tecnologie della logistica			X	
A-37 Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di Rappresentazione grafica			X	
A-38 Scienze e tecnologie delle costruzioni aeronautiche			X	
A-39 Scienze e tecnologie delle costruzioni navali			X	
A-40 Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche			X	
A-41 Scienze e tecnologie informatiche			X	
A-42 Scienze e tecnologie meccaniche			X	
A-43 Scienze e tecnologie nautiche			X	
A-44 Scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda			X	
A-45 Scienze economico-aziendali			X	X
A-46 Scienze giuridico-economiche			X	X

A-47 Scienze matematiche applicate			X	
A-50 Scienze naturali, chimiche e biologiche			X	
A-51 Scienze, tecnologie e tecniche agrarie			X	
A-52 Scienze, tecnologie e tecniche di produzioni animali			X	
A-61 Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali			X	
A-62 Tecnologie e tecniche per la grafica			X	
A-65 Teoria e tecnica della comunicazione		X		

Abilitazioni/Titoli utili per l'insegnamento nelle competenze di base nei corsi in lingua slovena (articolo 8)

Classe di concorso e di abilitazione	**Competenze**			
Per i docenti non abilitati sono ammessi i titoli riconosciuti come requisiti di accesso alle seguenti classi di concorso, in base al *DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 2016, n. 19* *Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.*	**Linguistica** **(già Lingue straniere)**	**Alfabetiche funzionali – comunicazione** **(già Linguistica)**	**Matematiche, scientifiche e tecnologiche** **(già Matematiche, scientifiche e tecnologiche)**	**Storico-geografico-giuridiche ed economiche** **(già Storico-socio-economiche)**
A-72 Discipline letterarie (italiano seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingue del Friuli Venezia Giulia		X		X

A-73 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado in lingua slovena con lingua di insegnamento slovena o bilingue del Friuli Venezia Giulia		X		X
A-74 Discipline letterarie e latino con lingua di insegnamento slovena		X		X
A-75 Discipline letterarie, latino e greco con lingua di insegnamento slovena		X		X

Abilitazioni/Titoli utili per l'insegnamento delle attività fisiche e motorie (articolo 8)

Classe di concorso e di abilitazione **Per i docenti non abilitati sono ammessi i titoli riconosciuti come requisiti di accesso alle seguenti classi di concorso, in base al *DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 2016, n. 19*** *Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.*
A-48 Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II° grado.
A-49 Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado

TABELLA B

Abilitazioni/Titoli utili per l'insegnamento nelle competenze tecnico-professionali (articolo 9)

Classe di concorso e di abilitazione

Per i docenti non abilitati sono ammessi i titoli riconosciuti come requisiti di accesso alle seguenti classi di concorso, in base al *DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 2016, n. 19* *Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.*

Competenze tecnico-professionali (Profili professionali)

Codice	Denominazione	Addetto alle attività agroambientali	Addetto alle attività ambientali montane	Addetto alle lavorazioni di panetteria, gelateria e pasticceria	Addetto alle lavorazioni in filiere agroalimentari	Addetto alle lavorazioni di falegnameria	Installatore impianti elettrici civili ed industriali	Installatore e manutentore di impianti per la produzione sostenibile di energia	Installatore di impianti domotici e speciali	Installatore di apparecchiature elettroniche e di impianti audio-luci	Manutentore autovetture e motocicli	Autocarrozziere	Installatore impianti di climatizzazione	Installatore e manutentore di impianti da fonti rinnovabili e sostenibili	Conduttore macchine utensili	Saldocarpentiere	Montatore di sistemi meccanici	Montatore/manutentore di sistemi elettromeccanici	Installatore di impianti di automazione industriale	Addetto alle lavorazioni di cantiere edile	Addetto alle lavorazioni artistiche in edilizia	Addetto alle lavorazioni edili con materiali tradiz innovat ed ecosost	Addetto ai sistemi informatici, digitali e web	Installatore e programmatore componenti IOT	Installatore e manutentore di sistemi informatici	Addetto alla produzione grafica digitale	Addetto alla computer grafica	Addetto al commercio e alle vendite	Addetto alla segreteria	Addetto alla contabilità	Addetto alla logistica integrata e alla gestione dei processi di magazzino	Cuoco	Cameriere di sala e bar	Addetto ai servizi turistici	Addetto alla promozione e accoglienza turistica	Addetto all'accoglienza in strutture ricettive e centri benessere	Acconciatore	Estetista
A-03	DESIGN DELLA CERAMICA																				x																	
A-04	DESIGN DEL LIBRO																									x	x											
A-06	DESIGN DEL VETRO																				x																	
A-07	DISCIPLINE AUDIOVISIVE									x													x			x	x											
A-08	DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D'ARREDAMENTO E SCENOTECNICA					x														x	x	x					x											
A-09	DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE																				x					x	x											
A-10	DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE																				x		x			x	x	x										
A-14	DISCIPLINE PLASTICHE, SCULTOREE E SCENOPLASTICHE																			x	x	x																
A-15	DISCIPLINE SANITARIE																																			x	x	x
A-16	DISEGNO ARTISTICO E MODELLAZIONE ODONTOTECNICA																			x	x	x																
A-17	DISEGNO E STORIA DELL'ARTE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO																			x	x	x				x	x	x	x									
A-20	FISICA	x	x		x		x	x	x	x	x	x	x	x						x	x	x		x							x							
A-21	GEOGRAFIA																																	x				
A-24	LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO																																	x	x			
A-27	MATEMATICA E FISICA																						x						x	x								
A-31	SCIENZE DEGLI ALIMENTI	x	x	x	x																											x	x			x		x
A-32	SCIENZE DELLA GEOLOGIA E DELLA MINERALOGIA																				x																	
A-33	SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE										x	x			x	x	x	x		x																		
A-34	SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	x	x	x	x							x								x	x											x	x			x	x	x
A-35	SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA CALZATURA E DELLA MODA																											x										
A-36	SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA LOGISTICA																														x							
A-37	SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI, TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	x	x																	x	x	x					x											
A-39	SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI NAVALI																														x							
A-40	SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE						x	x	x	x	x	x	x	x				x	x				x	x	x													
A-41	SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE						x	x	x										x				x	x	x	x	x	x	x	x	x							
A-42	SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE	x	x		x			x			x	x	x	x	x	x	x	x													x							
A-44	SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL'ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA																											x									x	x
A-45	SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI																			x	x							x	x	x	x							
A-46	SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE																											x	x	x	x							
A-47	SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE																						x	x														
A-48	SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO																																			x	x	x
A-50	SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE	x	x	x	x							x																				x	x			x	x	x
A-51	SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE	x	x	x	x																											x	x					
A-52	SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE DI PRODUZIONI ANIMALI	x	x	x	x																											x						
A-53	STORIA DELLA MUSICA									x																												
A-54	STORIA DELL'ARTE																				x					x	x											
A-61	TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI																						x	x		x	x	x										
A-62	TECNOLOGIE E TECNICHE PER LA GRAFICA																				x			x		x	x											
A-63	TECNOLOGIE MUSICALI									x																												
A-65	TEORIA E TECNICA DELLA COMUNICAZIONE																										x	x							x			
A-66	TRATTAMENTO TESTI, DATI ED APPLICAZIONI. INFORMATICA																						x	x		x	x	x	x	x				x	x			

A-02 DESIGN DEI METALLI, DELL'OREFICERIA, DELLE PIETRE DURE E DELLE GEMME
A-03 DESIGN DELLA CERAMICA
A-04 DESIGN DEL LIBRO
A-05 DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA
A-06 DESIGN DEL VETRO
A-07 DISCIPLINE AUDIOVISIVE
A-08 DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D'ARREDAMENTO E SCENOTECNICA
A-09 DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE
A-10 DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE
A-11 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO
A-12 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
A-13 DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO
A-14 DISCIPLINE PLASTICHE, SCULTOREE E SCENOPLASTICHE
A-15 DISCIPLINE SANITARIE
A-16 DISEGNO ARTISTICO E MODELLAZIONE ODONTOTECNICA
A-17 DISEGNO E STORIA DELL'ARTE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
A-18 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE
A-19 FILOSOFIA E STORIA
A-20 FISICA
A-21 GEOGRAFIA
A-24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
A-25 MATEMATICA
A-27 MATEMATICA E FISICA
A-29 MUSICA NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
A-31 SCIENZE DEGLI ALIMENTI
A-32 SCIENZE DELLA GEOLOGIA E DELLA MINERALOGIA
A-33 SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE
A-34 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE
A-35 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA CALZATURA E DELLA MODA
A-36 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA LOGISTICA
A-37 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI, TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
A-38 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI AERONAUTICHE
A-39 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI NAVALI
A-40 SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
A-41 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
A-42 SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE
A-43 SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE
A-44 SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL'ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA
A-45 SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI
A-46 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE
A-47 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE
A-48 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
A-50 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE
A-51 SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE
A-52 SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE DI PRODUZIONI ANIMALI
A-53 STORIA DELLA MUSICA
A-54 STORIA DELL'ARTE
A-55 STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
A-57 TECNICA DELLA DANZA CLASSICA
A-58 TECNICA DELLA DANZA CONTEMPORANEA
A-59 TECNICHE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA DANZA E TEORIA, PRATICA MUSICALE PER LA DANZA
A-61 TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI
A-62 TECNOLOGIE E TECNICHE PER LA GRAFICA
A-63 TECNOLOGIE MUSICALI
A-64 TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE
A-65 TEORIA E TECNICA DELLA COMUNICAZIONE
A-66 TRATTAMENTO TESTI, DATI ED APPLICAZIONI. INFORMATICA
A-72 DISCIPLINE LETTERARIE (ITALIANO SECONDA LINGUA) NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO CON LINGUA DI INSEGNAMENTO SLOVENA O BILINGUE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
A-73 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO IN LINGUA SLOVENA CON LINGUA DI INSEGNAMENTO SLOVENA O BILINGUE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
A-74 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO CON LINGUA DI INSEGNAMENTO SLOVENA
A-75 DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO CON LINGUA DI INSEGNAMENTO SLOVENA
A-76 TRATTAMENTO TESTI, DATI ED APPLICAZIONI, INFORMATICA NEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI CON LINGUA DI INSEGNAMENTO SLOVENA
B-02 CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA
B-03 LABORATORI DI FISICA
B-04 LABORATORI DI LIUTERIA
B-05 LABORATORIO DI LOGISTICA
B-06 LABORATORIO DI ODONTOTECNICA
B-07 LABORATORIO DI OTTICA
B-08 LABORATORI DI PRODUZIONI INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI DELLA CERAMICA
B-09 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE
B-10 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI AERONAUTICHE
B-11 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE
B-12 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE
B-13 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA CALZATURA E DELLA MODA
B-14 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI
B-15 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
B-16 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
B-17 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE
B-18 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL'ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA
B-19 LABORATORI DI SERVIZI DI RICETTIVITÀ ALBERGHIERA
B-20 LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE CUCINA
B-21 LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE SALA E VENDITA
B-22 LABORATORI DI TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI
B-23 LABORATORI PER I SERVIZI SOCIO–SANITARI

B-24 LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE
B-25 LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI NAVALI
B-26 LABORATORIO DI TECNOLOGIE DEL LEGNO
B-27 LABORATORIO DI TECNOLOGIE DEL MARMO
B-28 LABORATORIO DI TECNOLOGIE ORAFE
B-29 GABINETTO FISIOTERAPICO
B-30 ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICOCLASSE DI CONCORSO AD ESAURIMENTO
B-31 ESERCITAZIONI PRATICHE PER CENTRALINISTI TELEFONICICLASSE DI CONCORSO AD ESAURIMENTO
B-32 ESERCITAZIONI DI PRATICA PROFESSIONALECLASSE DI CONCORSO AD ESAURIMENTO
B-33 ASSISTENTE DI LABORATORIOCLASSE DI CONCORSO AD ESAURIMENTO

ELENCO GENERALE DOCENTI

Sezione 2 (art. 9, art.16, art. 16bis)

Docenti impegnati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze te

CODICE FISCALE	COGNOME	NOME	Docente madrelingua slovena	Docente accreditato ai sensi dell'articolo 16 o dell'articolo 16bis delle Direttive tecniche approvate con decreto 4338/LAVFOR/2013	Solo sostituzione breve	Classe di concorso abilitazione[1]	Laurea specialistica[1]	Laurea specialistica[1] [art.16, comma 4, a), ART. 16BIS] NORME TRANSITORIE - DA COMPILARE SINO AL 31/08/2021	Diploma di scuola secondaria superiore[1] (art.16, comma 4, b) NORME TRANSITORIE - DA COMPILARE SINO AL 31/08/2021

ELENCO GENERALE DOCENTI

									Sezione
					Docenti impegnati nell'insegnamento funzionale all'acquisi				
CODICE FISCALE	COGNOME	NOME	Docente madrelingua slovena	Docente madrelingua straniera[1]	Docente accreditato ai sensi del D.P.reg. 0198/Pres./2008 dd. 4 agosto 2008	Docente accreditato ai sensi dell'articolo 16 o dell'articolo 16bis delle Direttive tecniche approvate con decreto 4338/LAVFOR/2013	Solo sostituzione breve	Docente di sostegno	Classe di concorso abilitazione[1]

1 (art. 8, art.16, art. 16bis)

zione delle competenze di base caratterizzanti e trasversali

Laurea specialistica[1]	Laurea specialistica [1] [art.16, comma 2, a), art. 16bis] NORME TRANSITORIE DA COMPILARE SINO AL 31/08/2021	Laurea triennale	Docente in possesso di 24 CFU	Docente privo di 24 CFU	Competenza di base Allegato A Dgr 1052/2021	Insegnamento lingua straniera da parte di docente tecnico professionale[1]	Religione Cattolica	Attività fisiche e motorie

Data e protocollo di presa
d'atto
dell' Aministrazione
regionale

TABELLA E: consuntivo bimestrale docenti

ELENCO DOCENTI IMPEGNATI NELL'INSEGNAMENTO FUNZIONALE ALL'ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE							
				Competenza			
Codice fiscale	Cognome	Nome	33 - Solo sostituzione breve	34 - Linguistica (già Lingue straniere)	35 - Alfabetiche funzionali - comunicazione (già Linguistico)	36 - Matematiche, scientifiche e tecnoclogiche (già Matematico, scientifiche, tecnologiche)	37 - Storico - geografico - giuridiche ed economiche (già Storico, socio, economiche)

TABELLA E: consuntivo bimestrale docenti

ELENCO DOCENTI IMPEGNATI NELL'INSEGNAMENTO FUNZIONALE ALL'ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI

				Competenza															
Codice fiscale	Cognome	Nome	0 - Solo sostituzione breve	1 - Agricolo: Allevamento animali domestici	2 - Agricolo: Coltivazioni arboree, erbacee, ortifl.	2 - Addetto alle attività agroambientali	2 - Tecnico delle produzioni vegetali	3 - Agricolo: Silvicoltura e salvaguardia ambiente	3 - Tecncio della gestione di aree boscate e forestali	3 - Addetto alle attività ambientali montane	4 - Operatore della trasformazione alimentare	4 - Tecnico delle trasformazioni latiero - casearie	4 - Tecnico della lavorazione delle carni	4 - Tecnico della trasformazione dei vegetali	5 - Operatore del mare e delle acque interne	6 - Operatore delle produzioni chimiche	7 - Operatore delle lavorazioni artistiche	8 - Operatore del legno	8 - Addetto alle lavorazioni di falegnameria

- **22 -** Operatore amministrativo-segretariale
- 22 - Addetto alla segreteria
- 22 - Addetto alla contabilità
- 22 - Tecnico per l'amministrazione e la contabilità
- 22 - Tecnico per la gestione del peronale
- **23 -** Operatore dei sistemi e dei servizi logistici
- 23 - Addetto alla logistica e alla gestione dei processi di magazzino
- **24 -** Ristorazione: Preparazione pasti
- 24 - Cuoco
- 24 - Tecnico di cucina
- 24 - Addetto alle lavorazioni di panetteria, pasticceria e gelateria
- 24 - Addetto alle lavorazioni in filiere agroalimentari
- 24 - Tecnico di pasticceria
- **25 -** Ristorazione: Servizi di sala e bar
- 25 - Cameriere di sala e bar
- 25 - Tecnico dei servizi di sala e bar
- **26 -** Promozione/accoglienza: Strutture ricettive
- 26 - Addetto all'accoglienza in strutture ricettive e centri benessere
- 26 - Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza
- **27 -** Promozione/accoglienza: Servizi Turistici
- 27 - Addetto alla promozione e accoglienza turistica

TABELLA E: consuntivo bimestrale docenti

ELENCO DOCENTI DI SOSTEGNO IMPEGNATI NELL'INSEGNAMENTO FUNZIONALE ALL'ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE							
				Competenza			
Codice fiscale	Cognome	Nome	33 - Solo sostituzione breve	34 - Linguistica (già Lingue straniere)	35 - Alfabetiche funzionali - comunicazione (già Linguistico)	36 - Matematiche, scientifiche e tecnoclogiche (già Matematico, scientifiche, tecnologiche)	37 - Storico - geografico - giuridiche ed economiche (già Storico, socio, economiche)

TABELLA E: consuntivo bimestrale docenti

ELENCO DOCENTI DI SOSTEGNO IMPEGNATI NELL'INSEGNAMENTO FUNZIONALE ALL'ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI																				
				Competenza																
Codice fiscale	Cognome	Nome	0 - Solo sostituzione breve	1 - Agricolo: Allevamento animali domestici	2 - Agricolo: Coltivazioni arboree, erbacee, ortifl.	2 - Addetto alle attività agroambientali	2 - Tecnico delle produzioni vegetali	3 - Agricolo: Silvicoltura e salvaguardia ambiente	3 - Tecncio della gestione di aree boscate e forestali	3 - Addetto alle attività ambientali montane	4 - Operatore della trasformazione alimentare	4 - Tecnico delle trasformazioni latiero - casearie	4 - Tecnico della lavorazione delle carni	4 - Tecnico della trasformazione dei vegetali	5 - Operatore del mare e delle acque interne	6 - Operatore delle produzioni chimiche	7 - Operatore delle lavorazioni artistiche	8 - Operatore del legno	8 - Addetto alle lavorazioni di falegnameria

9 - Operatore dell'abbigliamento
10 - Operatore delle calzature
11 - Operatore Elettrico
11 _ Installatpore impianti elettrrici civili e industriali
11 - Installatore di impianti di automazione industriale
11 - Installatore e manutentore di impianti per la produzione sostenibile di energia
11 - Unstallatore di impianti domotici e speciali
11 - Tecnico eletrrico
11 - Montatore/manutentore di sistemi eletrromeccanici
12 - Operatore Elettronico
12 - Installatore di apparecchiature elettroniche e di impianti audio-luci
13 - Motori - Riparaz. sistemi meccanici ed elettromecc.
13 - Tecnico riparatore dei veicoli a motore
13 - Manutentore autovvetture e motocicli
14 - Motori - Riparazioni di carrozzeria
14 - Autocarrozziere
15 - Operatore di impianti termoidraulici
15 - Tecnico di impianti termini
15 - Installatore di impianti di climatizzazione
15 - Installatore e manutentore di impianti da fonti rinnovabili e sostenibili

TABELLA F

CRITERI DI VERIFICA DEI DOCENTI DI IEFP

1. Le verifiche campionarie sui docenti previste dall'articolo 13, comma 4, si svolgono in modo di assicurare che rispetto a ogni anno formativo oggetto di controllo, il campione selezionato riguardi:

   a) il 20% degli enti accreditati ai sensi delle presenti Direttive tecniche, con arrotondamento all'unità superiore;
   b) il 15% dei corsi di IeFP avviati da ognuno degli enti di cui alla lettera a);
   c) rispetto ai corsi di cui alla lettera b), il 100% dei docenti inseriti da ciascun ente oggetto di controllo, a qualunque titolo, nelle consuntivazioni periodiche di cui all'articolo 10, comma 6, per riscontrare la corrispondenza di tali indicazioni rispetto a quelle presenti nell'elenco generale dei docenti di IeFP di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, tenuto conto, tempo per tempo, dei suoi eventuali aggiornamenti, allo scopo di r verificare il rispetto delle disposizioni degli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 delle Direttive tecniche.

2. Ai fini di cui al punto 1 viene predisposto un elenco in ordine alfabetico degli enti accreditati ai sensi delle presenti Direttive tecniche al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello in cui si svolge la verifica. Sono esclusi dal campione gli enti che sono stati oggetto di verifica nei due anni precedenti, qualora tale verifica si sia conclusa con esito favorevole.

3. Il campionamento avviene con estrazione casuale.

4. I controlli mirano a verificare che:

   a) i docenti presenti nelle consuntivazioni periodiche siano stati preventivamente inseriti nell'elenco generale dei docenti IeFP.. Ove sia riscontrata una carenza, il requisito si dà per posseduto nel caso l'ente provveda all'inserimento del nominativo del docente autonomamente, anche in data successiva, nel corso dell'anno formativo oggetto di controllo, oppure provveda a seguito di richiesta del Servizio competente formulata nell'ambito del procedimento di controllo di cui al presente allegato.
   b) l'inserimento dei docenti nell'elenco generale sia coerente con le prescrizioni delle Direttive tecniche..

TABELLA 1

DOCENTI DI SOSTEGNO

DOCENTI DI SOSTEGNO	REQUISITI	DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI
SEZIONE 1		
	Possesso di un titolo di laurea specialistica e di un'esperienza documentata presso gli enti di formazione professionale, presso gli Istituti di Scuola secondaria superiore o presso le Università per almeno 45 mesi anche non continuativi, corrispondenti a cinque anni formativi, maturata in via esclusiva o anche cumulativamente in qualità di docente o codocente nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base, anche come docente di sostegno, o, limitatamente alle esperienze maturate presso le Università, nella docenza di insegnamenti coerenti col titolo di laurea specialistica posseduto, oppure in qualità di formatore tutor o formatore coordinatore.	Nel curriculum vitae devono essere indicate: a) la laurea specialistica posseduta; b) l'esperienza pregressa, in modo che siano chiaramente desumibili: 1) i mesi di docenza o codocenza, e/o eventualmene di tutoraggio e/o coordinamento erogati; 2) gli insegnamenti specifici effettivamente impartiti; 3) l'esprienza pregressa quale docente o codocente di sostegno. Per i docenti che abbiano conseguito all'estero il titolo di studio richiesto: al CV del docente deve essere allegata copia dell'attestazione, rilasciata dagli Organi competenti, di equipollenza del titolo di studio posseduto ai corrispondenti titoli italiani. Ove manchi qualcuna di tali indicazioni l'esperienza di riferimento non può essere utilmente computata.
SEZIONE 2		
	DOCENTI IN POSSESSO DI 24 CFU RICONOSCIUTI DALL'UNIVERSITA' FREQUENTATA: a) possesso di un titolo di laurea di primo livello; b) 24 Crediti Formativi Universitari (CFU) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche oppure nelle metodologie e tecnologie didattiche riconosciuti dall'Università frequentata; c) partecipazione ad un percorso di formazione regionale di 40 ore riferito a competenze (QPR) inserite nel Repertorio regionale delle qualificazioni nel tempo vigente relative alla realizzazione di prove di valutazione, all'erogazione di attività didattiche di IeFP e al sostegno di allievi con P.E.I. . Il corso formativo di cui alla lettera c) deve essere completato entro 12 mesi decorrenti dal primo giorno di avvalimento della risorsa da parte dell'ente che lo utilizza e può essere realizzato da uno qualsiasi degli enti accreditati ai sensi delle presenti Direttive tecniche.	Nel curriculum vitae devono essere indicate: a) la laurea di primo livello posseduta; b) il possesso dei 24 CFU riconosciuti dall'Università frequentata; c) il possesso dell'attestato di frequenza relativo al percorso formativo regionale, con l'indicazione della data di conseguimento, dell'ente formativo erogatore e del codice corso seguito, ovvero, la precisazione che il corso non è stato ancora seguito o concluso. Il curriculum vitae del docente deve essere collazionato della copia fronte/retro di un valido documento di identità della risorsa, della copia del documento di riconoscimento dei CFU rilasciato dall'Università frequentata e, nel caso il docente non abbia ancora frequentato o concluso il percorso formativo regionale, della dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente che candida il docente, nella quale: a) va indicata la data di primo utilizzo del docente; b) va attestata la programmazione e va indicato il periodo di realizzazione del percorso formativo regionale con la precisazione dell'ente formativo erogatore del corso stesso e l'indicazione del codice corso, qualora già assegnato; c) va indicata in gg/mm/aaaa sia la data di inizio che quella di conclusione del percorso formativo regionale. Per i docenti che abbiano conseguito all'estero il titolo di studio richiesto: al CV del docente deve essere allegata copia dell'attestazione, rilasciata dagli Organi competenti, di equipollenza del titolo di studio posseduto ai corrispondenti titoli italiani. Ove manchi qualcuna di tali indicazioni l'esperienza di riferimento non può essere utilmente computata.
SEZIONE 3		
	DOCENTI PRIVI DI 24 CFU RICONOSCIUTI DALL'UNIVERSITA' FREQUENTATA a) possesso di un titolo di primo livello; b) partecipazione ad un percorso di formazione regionale di 140 ore riferito a competenze (QPR) inserite nel Repertorio regionale delle qualificazioni nel tempo vigente relative alla realizzazione di prove di valutazione , all'erogazione di attività didattiche di IeFP e al sostegno di allievi con P.E.I. . Il corso formativo di cui alla lettera b) deve essere completato entro 24 mesi decorrenti dal primo giorno di avvalimento della risorsa da parte dell'ente che lo utilizza e può essere realizzato da uno qualsiasi degli enti	Nel curriculum vitae deve essere indicata: a) la laurea di primo livello posseduta; b) il possesso dell'attestato di frequenza relativo al percorso formativo regionale, con l'indicazione della data di conseguimento e dell'ente formativo erogatore, ovvero, la precisazione che il corso non è stato ancora seguito o concluso. Il curriculum vitae del docente deve essere collazionato della copia fronte/retro di un valido documento di identità della risorsa e, nel caso il docente non abbia ancora frequentato o concluso il percorso formativo

	accreditati ai sensi delle presenti Direttive tecniche	regionale, di una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente che candida il docente, in cui sia attestata: a) la data di primo utilizzo del docente; b) la programmazione con l'indicazione del periodo di realizzazione del percorso formativo regionale, per il quale devono essere indicate in gg/mm/aaaa sia la data di inizio che quella di conclusione. In tale dichiarazione va precisato l'ente formativo erogatore del corso stesso e va indicato il codice corso, qualora già assegnato. Per i docenti che abbiano conseguito all'estero il titolo di studio richiesto: al CV del docente deve essere allegata copia dell'attestazione, rilasciata dagli Organi competenti, di equipollenza del titolo di studio posseduto ai corrispondenti titoli italiani. Ove manchi qualcuna di tali indicazioni l'esperienza di riferimento non può essere utilmente computata.

TABELLA 2

COMPETENZE DI BASE	
SEZIONE 1	
REQUISITI	**DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI**
Possesso di un titolo di laurea specialistica coerente con l'insegnamento per cui vengono candidati, secondo quanto specificato nella tabella A e nella tabella C allegate alle presenti Direttive e devono possedere un'esperienza documentata presso gli enti di formazione professionale, presso gli Istituti di Scuola secondaria superiore o presso le Università per almeno 45 mesi anche non continuativi, corrispondenti a cinque anni formativi, maturata in via esclusiva o anche cumulativamente in qualità di docente o codocente nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base, o, limitatamente alle esperienze maturate presso le Università, nella docenza di insegnamenti coerenti col titolo di laurea specialistica posseduto, oppure in qualità di formatore tutor o formatore coordinatore.	Nel curriculum vitae devono essere indicate: a) la laurea specialistica posseduta; b) l'esperienza pregressa, in modo che siano chiaramente desumibili: 1) i mesi di docenza o codocenza, ed eventualmente di tutoraggio e/o coordinamento erogati; 2) gli insegnamenti specifici effettivamente impartiti. Per i docenti che abbiano conseguito all'estero il titolo di studio richiesto: al CV del docente deve essere allegata copia dell'attestazione, rilasciata dagli Organi competenti, di equipollenza del titolo di studio posseduto ai corrispondenti titoli italiani. Ove manchi qualcuna di tali indicazioni l'esperienza di riferimento non può essere utilmente computata.
SEZIONE 2	
DOCENTI IN POSSESSO DI 24 CFU RICONOSCIUTI DALL'UNIVERSITA' FREQUENTATA: a) possesso di un titolo di laurea specialistica coerente con l'insegnamento per cui vengono candidati, secondo quanto specificato nella tabella A e nella tabella C allegate alle presenti Direttive; b) 24 Crediti Formativi Universitari (CFU) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche oppure nelle metodologie e tecnologie didattiche riconosciuti dall'Università frequentata; c) partecipazione ad un percorso di formazione regionale di 40 ore riferito a competenze (QPR) inserite nel Repertorio regionale delle qualificazioni nel tempo vigente relative alla realizzazione di prove di valutazione, all'erogazione di attività didattiche di IeFP e al sostegno di allievi con P.E.I. . Il corso formativo di cui alla lettera c) deve essere completato entro 12 mesi decorrenti dal primo giorno di avvalimento della risorsa da parte dell'ente che lo utilizza e può essere realizzato da uno qualsiasi degli enti accreditati ai sensi delle presenti Direttive tecniche.	Nel curriculum vitae devono essere indicate: a) la laurea specialistica posseduta; b) il possesso dei 24 CFU riconosciuti dall'Università frequentata; c) il possesso dell'attestato di frequenza relativo al percorso formativo regionale, con l'indicazione della data di conseguimento, dell'ente formativo erogatore e del codice corso seguito, ovvero, la precisazione che il corso non è stato ancora seguito o concluso. Il curriculum vitae del docente deve essere collazionato della copia fronte/retro di un valido documento di identità della risorsa, della copia del documento di riconoscimento dei CFU rilasciato dall'Università frequentata e, nel caso il docente non abbia ancora frequentato o concluso il percorso formativo regionale, della dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente che candida il docente, nella quale: a) va indicata la data di primo utilizzo del docente; b) va attestata la programmazione e va indicato il periodo di realizzazione del percorso formativo regionale con la precisazione dell'ente formativo erogatore del corso stesso e l'indicazione del codice corso, qualora già assegnato; c) va indicata in gg/mm/aaaa sia la data di inizio che quella di conclusione del percorso formativo regionale. Per i docenti che abbiano conseguito all'estero il titolo di studio richiesto: al CV del docente deve essere allegata copia dell'attestazione, rilasciata dagli Organi competenti, di equipollenza del titolo di studio posseduto ai corrispondenti titoli italiani.
SEZIONE 3	
DOCENTI PRIVI DI 24 CFU RICONOSCIUTI DALL'UNIVERSITA' FREQUENTATA a) possesso di un titolo di laurea specialistica coerente con l'insegnamento per cui vengono candidati, secondo quanto specificato nella tabella A e nella tabella C allegate alle presenti Direttive; b) partecipazione ad un percorso di formazione regionaledi 140 ore riferito a competenze (QPR) inserite nel Repertorio regionale delle qualificazioni nel tempo vigente relative alla realizzazione di prove di valutazione , all'erogazione di attività didattiche di IeFP e al sostegno di allievi con P.E.I. .	Nel curriculum vitae deve essere indicata: a) la laurea specialistica posseduta; b) il possesso dell'attestato di frequenza relativo al percorso formativo regionale, con l'indicazione della data di conseguimento e dell'ente formativo erogatore, ovvero, la precisazione che il corso non è stato ancora seguito o concluso. Il curriculum vitae del docente deve essere collazionato della copia fronte/retro di un valido documento di

DOCENTI COMPETENZE DI BASE

Il corso formativo di cui alla lettera b) deve essere completato entro 24 mesi decorrenti dal primo giorno di avvalimento della risorsa da parte dell'ente che lo utilizza e può essere realizzato da uno qualsiasi degli enti accreditati ai sensi delle presenti Direttive tecniche	identità della risorsa e, nel caso il docente non abbia ancora frequentato o concluso il percorso formativo regionale, di una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente che candida il docente, in cui sia attestata: a) la data di primo utilizzo del docente; b) la programmazione con l'indicazione del periodo di realizzazione del percorso formativo regionale, per il quale devono essere indicate in gg/mm/aaaa sia la data di inizio che quella di conclusione. In tale dichiarazione va precisato l'ente formativo erogatore del corso stesso e va indicato il codice corso, qualora già assegnato. Per i docenti dche abbiano conseguito all'estero il titolo di studio richiesto: al CV del docente deve essere allegata copia dell'attestazione, rilasciata dagli Organi competenti, di equipollenza del titolo di studio posseduto ai corrispondenti titoli italiani.
SEZIONE 4 — **INSEGNAMENTO LINGUA STRANIERA**	
L'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze linguistiche nelle lingue straniere può essere impartito anche dai docenti di cui all'articolo 9, comma 2, impegnati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali ove gli stessi siano in possesso alternativamente: a) di una laurea specialistica coerente con l'insegnamento della lingua straniera per cui la risorsa è candidata, secondo quanto specificato nella tabella A e nella tabella C allegate alle presenti Direttive; b) di una corrispondente certificazione di livello almeno B2 su tutte le dimensioni (ascolto, lettura, interazione, produzione orale, produzione scritta) secondo gli standard del circuito ALTE– Association of Language Testers in Europe relativa alla conoscenza della lingua straniera per cui sono candidati all'insegnamento. Tali docenti possono essere impiegati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze linguistiche esclusivamente nei corsi formativi nei quali sono coinvolti anche per l'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali.	Nel curriculum vitae devono essere indicati: a) l'esperienza pregressa; b) il possesso di una laurea specialistica coerente o di una coerente certificazione di livello almeno B2 su tutte le dimensioni (ascolto, lettura, interazione, produzione orale, produzione scritta) secondo gli standard del circuito ALTE– Association of Language Testers in Europe relativa alla conoscenza della lingua straniera per cui vengono candidati all'insegnamento; c) l'ente specificamente accreditato che ha rilasciato la certificazione di livello almeno B2. Per i docenti che abbiano conseguito all'estero il titolo di studio richiesto: al CV del docente deve essere allegata copia dell'attestazione, rilasciata dagli Organi competenti, di equipollenza del titolo di studio posseduto ai corrispondenti titoli italiani. Ove manchi qualcuna di tali indicazioni l'esperienza di riferimento non può essere utilmente computata.
SEZIONE 5 — **INSEGNAMENTO LINGUA STRANIERA**	
I docenti stranieri possono insegnare le competenze linguistiche nelle lingue straniere relativamente alla propria madrelingua ove siano in possesso di entrambi i seguenti requisiti: a) titolo di laurea specialistica; b) un'esperienza documentata per almeno 45 mesi anche non continuativi, corrispondenti a cinque anni formativi, in qualità di docente nell'insegnamento della loro madrelingua in Italia. Tale esperienza deve essere stata maturata, anche alternativamente, presso le Università, gli Istituti Scolastici di Scuola superiore, gli enti di formazione professionale o presso enti, di qualunque natura, autorizzati ad erogare l'insegnamento funzionale all'acquisizione delle lingue straniere in Italia ed a certificarne la conoscenza secondo gli standard del circuito ALTE – Association of Language Testers in Europe.	Nel curriculum vitae devono essere indicate: a) la laurea specialistica posseduta. Se conseguita all'estero deve essere specificata la sua equipollenza ad una laurea specialistica italiana; b) l'esperienza pregressa, in modo che siano chiaramente desumibili i mesi di docenza erogati; c) la propria madrelingua. Per i docenti che abbiano conseguito all'estero il titolo di studio richiesto: al CV del docente deve essere allegata copia dell'attestazione, rilasciata dagli Organi competenti, di equipollenza del titolo di studio posseduto ai corrispondenti titoli italiani. Ove manchi qualcuna di tali indicazioni l'esperienza di riferimento non può essere utilmente computata.
SEZIONE 6 — **DOCENTI RELIGIONE CATTOLICA**	
I docenti impegnati nell'insegnamento della religione cattolica devono essere individuati su concorde indicazione dell'Organo ecclesiastico territorialmente competente	Presentazione di copia del documento attestante l'individuazione del docente concordata con l'Organo ecclesiastico territorialmente competente.
SEZIONE 7 — **DOCENTI ATTIVITA' FISICHE E MOTORIE**	
a) un titolo di laurea specialistica – o titolo equipollente - coerente con l'insegnamento per cui vengono candidati, secondo quanto specificato nella tabella A e nella tabella C allegate alle presenti Direttive; b) un'esperienza documentata maturata anche alternativamente presso gli enti di formazione professionale o presso gli Istituti di Scuola secondaria superiore per almeno 45 mesi anche non continuativi, corrispondenti a cinque anni formativi, in qualità di docente nell'insegnamento delle attività fisiche e motorie.	Nel curriculum vitae dei docenti devono essere indicate: a) la laurea specialistica – o titolo equipollente - posseduta; b) l'esperienza pregressa, in modo che siano chiaramente desumibili: 1) i mesi di docenza erogati; 2) gli insegnamenti specifici effettivamente impartiti. Per i docenti che abbiano conseguito all'estero il titolo di studio richiesto: al CV del docente deve essere

	Per i docenti che abbiano conseguito all'estero il titolo di studio richiesto: al CV del docente deve essere allegata copia dell'attestazione, rilasciata dagli Organi competenti, di equipollenza del titolo di studio posseduto ai corrispondenti titoli italiani. Ove manchi qualcuna di tali indicazioni l'esperienza di riferimento non può essere utilmente computata.
SEZIONE 8 **DOCENTI ATTIVITA' FISICHE E MOTORIE**	
DOCENTI IN POSSESSO DI 24 CFU RICONOSCIUTI DALL'UNIVERSITA' FREQUENTATA: a) un titolo di laurea almeno triennale coerente con l'insegnamento delle attività fisiche e motorie, in coerenza con le previsioni dell'allegato A alle presenti Direttive tecniche; b) 24 Crediti Formativi Universitari (CFU) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche oppure nelle metodologie e tecnologie didattiche riconosciuti dall'Università frequentata; c) partecipazione ad un percorso di formazione regionale di 40 ore riferito a competenze (QPR) inserite nel Repertorio regionale delle qualificazioni nel tempo vigente relative alla realizzazione di prove di valutazione, all'erogazione di attività didattiche di IeFP e al sostegno di allievi con P.E.I. . Il corso formativo di cui alla lettera c) deve essere completato entro 12 mesi decorrenti dal primo giorno di avvalimento della risorsa da parte dell'ente che lo utilizza e può essere realizzato da uno qualsiasi degli enti accreditati ai sensi delle presenti Direttive tecniche.	Nel curriculum vitae dei docenti devono essere indicate: a) la laurea almeno triennale posseduta; b) il possesso dei 24 CFU riconosciuti dall'Università frequentata; c) il possesso dell'attestato di frequenza relativo al percorso foramtivo regionale, con l'indicazione della data di conseguimento, dell'ente formativo erogatore e del codice corso seguito, ovvero, la precisazione che il percorso formativo regionale non è stato ancora seguito o concluso. Il curriculum vitae del docente deve essere collazionato della copia fronte/retro di un valido documento di identità della risorsa, della copia del documento di riconoscimento dei CFU rilasciato dall'Università frequentata e, nel caso il docente non abbia ancora frequentato o concluso il percorso formativo regionale, della dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente che candida il docente, nella quale: a) va indicata la data di primo utilizzo del docente; b) va attestata la programmazione e va indicato il periodo di realizzazione del percorso formativo regionale , con la precisazione dell'ente formativo erogatore del corso stesso e l'indicazione del codice corso, qualora già assegnato; c) va indicata in gg/mm/aaaa sia la data di inizio che quella di conclusione del percorso formativo regionale. Per i docenti che abbiano conseguito all'estero il titolo di studio richiesto: al CV del docente deve essere allegata copia dell'attestazione, rilasciata dagli Organi competenti, di equipollenza del titolo di studio posseduto ai corrispondenti titoli italiani.
SEZIONE 9 **DOCENTI ATTIVITA' FISICHE E MOTORIE**	
DOCENTI PRIVI DEI 24 CFU RICONOSCIUTI DALL'UNIVERSITA' FREQUENTATA: a) un titolo di laurea almeno triennale coerente con l'insegnamento delle attività fisiche e motorie, in coerenza con le previsioni dell'allegato A alle presenti Direttive tecniche; b) partecipazione ad un percorso di formazione regionaledi 140 ore riferito a competenze (QPR) inserite nel Repertorio regionale delle qualificazioni nel tempo vigente relative alla realizzazione di prove di valutazione , all'erogazione di attività didattiche di IeFP e al sostegno di allievi con P.E.I. . Il corso formativo di cui alla lettera b) deve essere completato entro 24 mesi decorrenti dal primo giorno di avvalimento della risorsa da parte dell'ente che lo utilizza e può essere realizzato da uno qualsiasi degli enti accreditati ai sensi delle presenti Direttive tecniche	Nel curriculum vitae dei docenti devono essere indicate: a) la laurea almeno triennale posseduta; b) il possesso dell'attestato di frequenza relativo al percorso foramtivo regionale, con l'indicazione della data di conseguimento e dell'ente formativo erogatore, ovvero, la precisazione che il percorso formativo regionale non è stato ancora seguito o concluso; Il curriculum vitae del docente deve essere collazionato della copia fronte/retro di un valido documento di identità della risorsa e, nel caso il docente non abbia ancora frequentato o concluso il percorso formativo regionale, di una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente che candida il docente, in cui sia attestata: a) la data di primo utilizzo del docente; b) la programmazione con l'indicazione del periodo di realizzazione del percorso formativo regionale, per il quale devono essere indicate in gg/mm/aaaa sia la data di inizio che quella di conclusione. In tale dichiarazione va precisato l'ente formativo erogatore del percorso stesso e va indicato il codice corso, qualora già assegnato; c) va indicata in gg/mm/aaaa sia la data di inizio che quella di conclusione del percorso formativo regionale. Per i docenti che abbiano conseguito all'estero il titolo di studio richiesto: al CV del docente deve essere allegata copia dell'attestazione, rilasciata dagli Organi competenti, di equipollenza del titolo di studio posseduto ai corrispondenti titoli italiani.
SEZIONE 10 **DOCENTI DI MADRE LINGUA SLOVENA**	
Limitatamente alle operazioni formative con lingua d'insegnamento slovena, posta la necessità di assicurare in via prioritaria che il docente sia di madre lingua slovena, in alternativa a quanto previsto nelle sezioni da a 9, è consentita l'individuazione di docenti in possesso dei seguenti requisiti: a) essere di madre lingua slovena;	Nel curriculum vitae dei docenti devono essere indicate: a) il titolo di studio posseduto; b) l'esplicitazione di essere di madre lingua slovena; c) l'esprienza pregressa in modo che siano chiaramente desumibili:

	b) essere in possesso almeno di un diploma di Scuola secondaria di secondo grado, ove possibile coerente con l'insegnamento per cui è candidato. Ove il titolo di studio sia stato conseguito all'estero ne deve essere documentata l'equipollenza ai corrispondenti titoli italiani; c) avere un'esperienza documentata di almeno 45 mesi, anche non continuativi, in qualità di docente o codocente nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base in coerenza con l'insegnamento per cui la risorsa è candidata, ovvero, anche cumulativamente, di tutoraggio o coordinamento.	1) i periodi di docenza o codocenza, ed eventualmente di tutoraggio e/o coordinamento erogati, espressi in gg/mm/aaaa sia per la data di inizio che per quella di fine; 2) gli insegnamenti specifici eventualmente impartiti; 3) le figure nazionali, gli indirizzi e gli eventuali profili regionali, di cui all'allegato A alla deliberazione giuntale n. 427/2020, rispetto ai quali la docenza è stata impartita. L'esperienza di docenza o codocenza ed eventualemente quella di tutoraggio o coordinamento richiesta deve esse stata maturata in madre lingua slovena presso gli enti di formazione professionale o presso gli Istituti Scolastici di Scuola secondaria superiore o presso le Università. Tali requisiti devono emergere puntualmente dal curriculum vitae della risorsa interessata. Al CV del docente deve essere allegata copia dell'attestazione, rilasciata dagli Organi competenti, di equipollenza del titolo di studio posseduto ai corrispondenti titoli italiani. Ove manchi qualcuna di tali indicazioni l'esperienza di riferimento non può essere utilmente computata.

TABELLA 3

SSIONALI

COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI	
SEZIONE 1	
REQUISITI	**DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI**
Possesso di un titolo di laurea specialistica coerente con l'insegnamento per cui vengono candidati, secondo quanto specificato nella tabella B allegata alle presenti Direttive, unitamente ad un'esperienza documentata maturata presso gli enti di formazione professionale o presso gli Istituti Scolastici di Scuola secondaria superiore o presso le Università per almeno 45 mesi anche non continuativi, corrispondenti a cinque anni formativi, secondo quanto precisato al comma 7, lettera b) in qualità di docente nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali per cui la risorsa è candidata;	Nel curriculum vitae devono essere indicati: a) la laurea specialistica posseduta; b) l'esperienza pregressa, in modo che siano chiaramente desumbili: 1) i periodi di docenza, individuati in giorno/mese/anno sia per la data di inizio che per quella di fine della docenza erogata; d) le figure nazionali, gli indirizzi e gli eventuali profili regionali, di cui all'allegato A alla deliberazione giuntale n. 427/2020, rispetto ai quali la docenza è stata impartita. Per i docenti che abbiano conseguito all'estero il titolo di studio richiesto: al CV del docente deve essere allegata copia dell'attestazione, rilasciata dagli Organi competenti, di equipollenza del titolo di studio posseduto ai corrispondenti titoli italiani. Ove manchi qualcuna di tali indicazioni l'esperienza di riferimento non può essere utilmente computata.
SEZIONE 2	
Possesso di un'esperienza professionale maturata per almeno 60 mesi anche non continuativi in relazione alle figure nazionali, agli indirizzi e agli eventuali profili regionali, di cui all'allegato A alla deliberazione giuntale n. 427/2020, nei quali la risorsa è candidata all'insegnamento. Tale esperienza deve essere stata maturata in uno dei seguenti modi: 1) presso enti formativi o presso Scuole Secondarie di secondo grado o presso Università in qualità di docente o codocente, privo della laurea specialistica coerente; 2) al di fuori degli enti formativi e delle Scuole secondarie di secondo grado o presso Università, in qualità di lavoratore subordinato, parasubordinato o autonomo, ovvero di titolare o socio lavoratore di impresa anche artigiana o di titolare o socio di uno studio di professionisti ordinistici o non ordinistici; 3) in parte presso enti formativi o presso Scuole Secondarie di secondo grado o presso Università in qualità di docente o codocente, privo di una laurea specialistica coerente ed in parte al di fuori degli enti formativi, delle Scuole secondarie di secondo grado e delle Università, in qualità di lavoratore subordinato, parasubordinato o autonomo, ovvero di titolare o socio lavoratore di impresa anche artigiana o di titolare o socio di uno studio di professionisti ordinistici o non ordinistici.	Nel curriculum vitae devono essere indicati: a) per i docenti di cui al punto 1): almeno 60 mesi di docenza o codocenza nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali per cui la risorsa è candidata; b) per i docenti di cui ai punti 2) e 3): 1) il possesso dell'esperienza specifica di almeno 60 mesi presso enti formativi o presso Scuole Secondarie di secondo grado o presso Università in qualità di docente o codocente, privo della laurea specialistica coerente; b) i contratti rilevanti per la dimostrazione del possesso del requisito. Per ogni contratto vanno specificati: a) i singoli periodi di vigenza espressi in giorno/mese/anno sia per la data di inizio che per quella di fine contratto; b) le figure nazionali, agli indirizzi e agli eventuali profili regionali, di cui all'allegato A alla deliberazione b. 427/2020, in relazione alle quali la risorsa ha operato; c) gli insegnamenti effettivamente impartiti; d) la competenza tecnico professionale per cui la docenza è stata impartita; e) la sede e la struttura nella quale l'attività è stata svolta. Qualora la risorsa non indichi con precisione le date richieste ma solamente il mese e l'anno di riferimento, sono computati utilmente i periodi contrattuali a decorrere dal mese successivo per la parte iniziale e dal mese precedente per la parte finale. I periodi di vigenza dei singoli contratti vengono sommati in termini di mesi interi, escludendo sovrapposizioni temporali; i resti di giorni concorrono a formare un mese se la sommatoria è pari a 30. Le esperienze professionali diverse dalla docenza e codocenza, al di fuori degli enti formativi, delle Scuole secondarie di secondo grado e delle Università, devono essere state maturate in relazione alle figure nazionali, agli indirizzi e agli eventuali profili regionali, di cui all'allegato A alla deliberazione giuntale n. 427/2020, nei quali la risorsa è candidata all'insegnamento; un tanto deve emergere puntualmente dal curriculum vitae di ciascuna risorsa. Ove manchi qualcuna di tali indicazioni il periodo contrattuale di riferimento non può essere utilmente computato.
SEZIONE 3	
DOCENTI IN POSSESSO DI 24 CFU RICONOSCIUTI DALL'UNIVERSITA' FREQUENTATA:	Nel curriculum vitae deve essere indicata:

DOCENTI COMPETENZE TECNICO PROFE[SSIONALI]

Requisiti	Documentazione
a) un titolo di laurea almeno triennale coerente con l'insegnamento tecnico professioanle per cui la risorsa è candidata, in coerenza con le previsioni dell'allegato B alle presenti Direttive tecniche; b) 24 Crediti Formativi Universitari (CFU) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche oppure nelle metodologie e tecnologie didattiche riconosciuti dall'Università frequentata; c) partecipazione ad un percorso di formazione regionale di 40 ore riferito a competenze (QPR) inserite nel Repertorio regionale delle qualificazioni nel tempo vigente relative alla realizzazione di prove di valutazione, all'erogazione di attività didattiche di IeFP e al sostegno di allievi con P.E.I. . Il corso formativo di cui alla lettera c) deve essere completato entro 12 mesi decorrenti dal primo giorno di avvalimento della risorsa da parte dell'ente che lo utilizza e può essere realizzato da uno qualsiasi degli enti accreditati ai sensi delle presenti Direttive tecniche.	a) la laurea specialistica posseduta; b) il possesso dell'attestato di frequenza relativo al percorso formativo regionale, con l'indicazione della data di conseguimento e dell'ente formativo erogatore, ovvero, la precisazione che il corso non è stato ancora seguito o concluso. Il curriculum vitae del docente deve essere collazionato della copia fronte/retro di un valido documento di identità della risorsa e, nel caso il docente non abbia ancora frequentato o concluso il percorso formativo regionale, di una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente che candida il docente, in cui sia attestata: a) la data di primo utilizzo del docente; b) la programmazione con l'indicazione del periodo di realizzazione del percorso formativo regionale, per il quale devono essere indicate in gg/mm/aaaa sia la data di inizio che quella di conclusione. In tale dichiarazione va precisato l'ente formativo erogatore del corso stesso e va indicato il codice corso, qualora già assegnato.
SEZIONE 4	
DOCENTI PRIVI DEI 24 CFU RICONOSCIUTI DALL'UNIVERSITA' FREQUENTATA: a) un titolo di laurea almeno triennale coerente con l'insegnamento della competenza tecnico professiaonle per cui il docente è candidato, in coerenza con le previsioni dell'allegato B alle presenti Direttive tecniche; b) partecipazione ad un percorso di formazione regionaledi 140 ore riferito a competenze (QPR) inserite nel Repertorio regionale delle qualificazioni nel tempo vigente relative alla realizzazione di prove di valutazione , all'erogazione di attività didattiche di IeFP e al sostegno di allievi con P.E.I. . Il corso formativo di cui alla lettera b) deve essere completato entro 24 mesi decorrenti dal primo giorno di avvalimento della risorsa da parte dell'ente che lo utilizza e può essere realizzato da uno qualsiasi degli enti accreditati ai sensi delle presenti Direttive tecniche	Nel curriculum vitae dei docenti devono essere indicate: a) la laurea almeno triennale posseduta; b) il possesso dell'attestato di frequenza relativo al percorso foramtivo regionale, con l'indicazione della data di conseguimento e dell'ente formativo erogatore, ovvero, la precisazione che il percorso formativo regionale non è stato ancora seguito o concluso; Il curriculum vitae del docente deve essere collazionato della copia fronte/retro di un valido documento di identità della risorsa e, nel caso il docente non abbia ancora frequentato o concluso il percorso formativo regionale, di una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente che candida il docente, in cui sia attestata: a) la data di primo utilizzo del docente; b) la programmazione con l'indicazione del periodo di realizzazione del percorso formativo regionale, per il quale devono essere indicate in gg/mm/aaaa sia la data di inizio che quella di conclusione. In tale dichiarazione va precisato l'ente formativo erogatore del percorso stesso e va indicato il codice corso, qualora già assegnato; c) va indicata in gg/mm/aaaa sia la data di inizio che quella di conclusione del percorso formativo regionale. Per i docenti che abbiano conseguito all'estero il titolo di studio richiesto: al CV del docente deve essere allegata copia dell'attestazione, rilasciata dagli Organi competenti, di equipollenza del titolo di studio posseduto ai corrispondenti titoli italiani.
SEZIONE 5 **DOCENTI TUTELA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**	
Possesso dei requisiti di cui all'articolo 37 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", come prescritti per i formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro dal Decreto Interministeriale adottato il 6 marzo 2013 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero della Salute.	Nel curriculum vitae dei docenti deve essere esplicitato il possesso dei requisiti prescritti e deve essere puntualmente indicato il prerequisito posseduto ed il correlato criterio, come specificato nel D.I. 6 marzo 2013. Ove il mantenimento del requisito dipenda dall'erogazione di attività formativa o dalla frequenza di corsi formativi, come specificato nel citato D.I. dd. 6 marzo 2013, il CV della risorsa va corredato di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del docente, collazionata della copia fronte/retro di un suo valido documento di identità, in cui la risorsa indica in modo preciso le modalità di mantenimento del requisito nel tempo, in coerenza con le precisioni del menzionato D.I. . Per i docenti che abbiano conseguito all'estero il titolo di studio richiesto: al CV del docente deve essere allegata copia dell'attestazione, rilasciata dagli Organi competenti, di equipollenza del titolo di studio posseduto ai corrispondenti titoli italiani. Ove manchi qualcuna di tali indicazioni il requisto si ritiene non posseduto.
SEZIONE 5 **DOCENTI DI MADRE LINGUA SLOVENA**	
Limitatamente alle operazioni formative con lingua d'insegnamento slovena, posta la necessità di assicurare in via prioritaria che il docente sia di madre lingua slovena, in alternativa a quanto previsto nelle sezioni 1, 2, 3 e 4, è consentita l'individuazione di docenti in possesso dei seguenti requisiti:	Nel curriculum vitae dei docenti devono essere indicate: a) il titolo di studio posseduto; b) l'esplicitazione di essere di madre lingua slovena;

	a) essere di madre lingua slovena; b) essere in possesso almeno di un diploma di Scuola secondaria di secondo grado, ove possibile coerente con l'insegnamento per cui è candidato. Ove il titolo di studio sia stato conseguito all'estero ne deve essere documentata l'equipollenza ai corrispondenti titoli italiani; c) avere un'esperienza documentata di almeno 45 mesi, anche non continuativi, in qualità di docente o codocente nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali in coerenza con l'insegnamento per cui la risorsa è candidata, ovvero, anche cumulativamente, di formatore tutor o formatore coordinatore.	c) l'esperienza pregressa in modo che siano chiaramente desumibili: 1) i periodi di docenza o codocenza, ed eventualmente di tutoraggio e/o coordinamento erogati, espressi in gg/mm/aaaa sia per la data di inizio che per quella di fine; 2) gli insegnamenti specifici eventualmente impartiti; 3) le figure nazionali, gli indirizzi e gli eventuali profili regionali, di cui all'allegato A alla deliberazione giuntale n. 427/2020, rispetto ai quali la docenza è stata impartita. L'esperienza di docenza o codocenza ed eventualmente quella di tutoraggio o coordinamento richiesta deve essere stata maturata in madre lingua slovena presso gli enti di formazione professionale o presso gli Istituti Scolastici di Scuola secondaria superiore o presso le Università. Tali requisiti devono emergere puntualmente dal curriculum vitae della risorsa interessata. Al CV del docente deve essere allegata copia dell'attestazione, rilasciata dagli Organi competenti, di equipollenza del titolo di studio posseduto ai corrispondenti titoli italiani. Ove manchi qualcuna di tali indicazioni l'esperienza di riferimento non può essere utilmente computata.

21_37_1_DDS_FORM_9120_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio formazione 2 settembre 2021, n. 9120

Avviso per la presentazione di operazioni riguardanti attività formative previste da specifiche norme statali e regionali come obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali, approvato con decreto n. 17480/LAVFORU del 29 giugno 2020. Approvazione operazioni presentate nello sportello del mese di luglio 2021.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente", pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 23 al BUR n. 30 del 26 luglio 2017;
VISTO il Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26), emanato con D.P.Reg. 0186/Pres. del 24 ottobre 2019;
VISTO il DPReg n. 0140/Pres. del 22 giugno 2017 che approva il "Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)", pubblicato sul B.U.R. n. 27 del 05/07/2017, e successive modificazioni e integrazioni, di seguito "Regolamento della Formazione";
PRECISATO che in attuazione delle disposizioni citate vengono finanziate operazioni selezionate in base ad Avvisi pubblici;
VISTO il decreto n. 17480/LAVFORU del 29 giugno 2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 28 del 8 luglio 2020 "Legge regionale 21 luglio, n. 27. Avviso per la presentazione di operazioni riguardanti attività formative previste da specifiche norme statali e regionali come obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali" e successive modificazioni e integrazioni, di seguito "Avviso";
PRECISATO che le operazioni devono essere presentate mensilmente, entro le ore 24:00 dell'ultimo giorno del mese, con modalità a sportello esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica lavoro@certregione.fvg.it ;
EVIDENZIATO che le operazioni vengono selezionate sulla base del documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110, par. 2 a) del Regolamento (UE) 1303/2013" approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2321 del 06.12.2018;
VISTE le operazioni presentate nello sportello del mese di luglio 2021;
PRECISATO che tutte le 4 operazioni presentate hanno superato la fase di ammissibilità;
VISTO il decreto n. 19223/LAVFORU del 06/08/2020 con cui è stata nominata la Commissione valutatrice delle operazioni presentate;
EVIDENZIATO che la Commissione ha provveduto alla valutazione di coerenza delle operazioni presentate e ammesse alla valutazione, formalizzando le risultanze finali nella relazione del giorno 11/08/2021;
PRESO ATTO che dalla citata relazione emerge che tutte le 4 operazioni sono state approvate;
CONSIDERATO che a seguito della valutazione delle operazioni presentate, è predisposto il seguente documento:
- Graduatoria delle operazioni approvate, ordinata secondo ordine temporale di presentazione, Allegato 1 (parte integrante)

PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'Allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed in particolare, gli articoli 17 e 21 che disciplinano le competenze dei Direttori di servizio;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 893 del 19 giugno 2020, avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali" e successive modifiche e integrazioni;

DECRETA

In relazione all'Avviso indicato in premessa ed a seguito dell'esame delle operazioni presentate nel mese di luglio 2021, è approvato il seguente documento:

- Graduatoria delle operazioni approvate ordinata secondo ordine temporale di presentazione, Allegato 1 (parte integrante)

Il presente decreto, comprensivo dell'Allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 2 settembre 2021

DE BASTIANI

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE - MESE DI LUGLIO 2021

(Sono finanziate le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

L.R. 21 luglio 2017, n. 27. Avviso per la presentazione di operazioni riguardanti attività formative previste da specifiche norme statali e regionali come obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali

N°	Codice Operazione	Operatore	Denominazione Operazione	Costo ammesso	Contributo	Punteggio/ Esito	Tipo Fin.	Canale Fin.
1	FP2115313801	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO - 10 ORE (DELIBERA 975 -13.06.19)			APPROVATO	0.6.0NNFIN2020	Formazione prevista da normative specifiche: attività non finanziate - 2020
2	FP2115313802	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO - 10 ORE (DELIBERA 975 -13.06.19)			APPROVATO	0.6.0NNFIN2020	Formazione prevista da normative specifiche: attività non finanziate - 2020
3	FP2115313803	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO - 10 ORE (DELIBERA 975 -13.06.19)			APPROVATO	0.6.0NNFIN2020	Formazione prevista da normative specifiche: attività non finanziate - 2020
4	FP2115313804	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO - 10 ORE (DELIBERA 975 -13.06.19)			APPROVATO	0.6.0NNFIN2020	Formazione prevista da normative specifiche: attività non finanziate - 2020
			Totale con finanziamento	0,00	0,00			
			Totale					
			Totale con finanziamento	0,00	0,00			
			Totale					

21_37_1_DDS_FORM_9207_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio formazione 3 settembre 2021, n. 9207

Articolo 6, legge regionale n. 22/2007 - Attività formativa erogata a titolo gratuito a soggetti in situazione di disabilità. Avviso approvato con decreto n. 1690/LAVFORU del 28 febbraio 2020, come modificato con decreto n. 18750/LAVFORU del 17 luglio 2020. Approvazione esito valutazione. Sportello giugno 2021.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22, e s.m.i. che prevede contributi per alcuni enti che erogano attività formativa a titolo gratuito a soggetti in situazione di disabilità;
VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27, recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";
VISTO il decreto n. 1690/LAVFORU del 28/02/2020, come modificato con decreto n. 18750/LAVFORU del 17/07/2020, con il quale è stato emanato l'"Avviso per la presentazione e l'attuazione di progetti riguardanti attività formativa erogata a titolo gratuito a soggetti in situazione di disabilità";
PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 4 del succitato avviso i soggetti proponenti possono presentare la domanda di finanziamento, secondo la modalità a sportello, nei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre;
CONSIDERATO che nel mese di giugno 2021 sono pervenuti i seguenti progetti formativi:

CODICE PROGETTO	OPERATORE	TITOLO	ORE PREVISTE	PARAMETRO ORA/CORSO	COSTO DEL PROGETTO
FP2114015301	COOPERATIVA SOCIALE TRIESTE INTEGRAZIONE	TECNICHE OPERATIVE NEI SERVIZI DI RISTORAZIONE	500	139,00 €	69.500,00
FP2114015302	COOPERATIVA SOCIALE TRIESTE INTEGRAZIONE	TECNICHE DI SEGRETERIA	200	139,00 €	27.800.00
TOTALE					**97.300,00 €**
FP2114177601	COMUNITA' PIERGIORGIO ONLUS	OFFICE PER L'UFFICIO	150	139,00 €	20.850,00 €
FP2114177602	COMUNITA' PIERGIORGIO ONLUS	TECNICHE DI REALIZZAZIONE DI SITI WEB ED. A	200	139,00 €	27.800,00 €
FP2114177603	COMUNITA' PIERGIORGIO ONLUS	TECNICHE DI REALIZZAZIONE DI SITI WEB ED. B	200	139,00 €	27.800,00 €
FP2114177604	COMUNITA' PIERGIORGIO ONLUS	ELEMENTI DI ORNAMENTO ARTISTICO	200	139,00 €	27.800,00 €
FP2114177605	COMUNITA' PIERGIORGIO ONLUS	TECNICHE DI VALORIZZAZIONE DELL'AREA MONTANA	200	139,00 €	27.800,00 €
TOTALE					**132.050,00 €**
FP2113911401	ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA	TECNICHE ARTISTICHE PER LA FORMATURA E LA DECORAZIONE SU MANUFATTI IN CERAMICA	1000	139,00 €	139.000,00 €
FP2113911402	ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA	TECNICHE ARTISTICHE PER LE LAVORAZIONI ARTIGIANALI IN MOSAICO SU RETINA E LEGNO	1000	139,00 €	139.000,00 €

FP2113911403	ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA	TECNICHE DI FLORICULTURA E COSTRUZIONE DI FIORERIE IN LEGNO	1000	139,00 €	139.000,00 €
TOTALE					**417.000,00 €**
FP2114023801	CENTRO SOLIDARIETA' GIOVANI GIOVANNI MICESIO	TECNICHE DI MARKETING E GESTIONE FRONT OFFICE	200	139,00 €	27.800,00 €
FP2114023802	CENTRO SOLIDARIETA' GIOVANI GIOVANNI MICESIO	ADDETTO ALLA PRODUZIONE GRAFICA DIGITALE	1000	139,00 €	139.000,00 €
FP2114023803	CENTRO SOLIDARIETA' GIOVANI GIOVANNI MICESIO	TECNICHE DI INFORMATICA DI MAGAZZINO E CONFEZIONAMENTO	400	139,00 €	55.600,00 €
FP2114023804	CENTRO SOLIDARIETA' GIOVANI GIOVANNI MICESIO	TECNICHE PER PICCOLA PASTICCERIA E PANIFICAZIONE	200	139,00 €	27.800,00 €
TOTALE					**250.200,00 €**

EVIDENZIATO che i progetti formativi presentati sono stati selezionati sulla base del documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110, par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013", approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 2069 del 26 ottobre 2017, che prevede una fase istruttoria di verifica dell'ammissibilità svolta dal responsabile dell'istruttoria e una fase di selezione con procedura di valutazione di coerenza, svolta da apposita commissione nominata dal dirigente responsabile del Servizio con proprio decreto;
CONSIDERATO che i progetti formativi presentati hanno superato positivamente la fase di verifica di ammissibilità;
VISTO il verbale, sottoscritto in data 2 settembre 2021, in cui la Commissione, nominata con decreto n. 9044/LAVFORU del 31.08.2021, ha formalizzato i risultati della valutazione di coerenza dei progetti suindicati;
CONSIDERATO che nell' allegato "A", parte integrante del presente decreto, è evidenziato l'elenco progetti formativi approvati;
RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 21 che disciplina le competenze dei Direttori di servizio;
PRECISATO che il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

DECRETA

1. Sono approvati i progetti di cui all'elenco allegato "A", che costituisce parte integrante del presente decreto, presentati allo sportello di giugno 2021 dalla Cooperativa sociale Trieste Integrazione, dalla Comunità Piergiorgio onlus, dall'Associazione La Nostra Famiglia, dal Centro Solidarietà Giovani Giovanni Micesio, destinatari dei finanziamenti previsti dall'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22.
2. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 3 settembre 2021

DE BASTIANI

ALLEGATO A) ELENCO PROGETTI FORMATIVI APPROVATI

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia

Servizio Formazione

Legge regionale n. 22/2007, art. 6 e s.m.i . Progetti riguardanti attività formativa erogata a titolo gratuito a soggetti in situazione di disabilità (Decreto n° 1690/LAVFORU del 28/02/2020, modificato con decreto n. 18750 /LAVFORU del 17 luglio 2020)

CODICE PROGETTO	OPERATORE	TITOLO	ORE PREVISTE	PARAMETRO ORA/CORSO	COSTO DEL PROGETTO
FP2114015301	COOPERATIVA SOCIALE TRIESTE INTEGRAZIONE	TECNICHE OPERATIVE NEI SERVIZI DI RISTORAZIONE	500	139,00 €	69.500,00
FP2114015302	COOPERATIVA SOCIALE TRIESTE INTEGRAZIONE	TECNICHE DI SEGRETERIA	200	139,00 €	27.800.00
TOTALE					**97.300,00 €**
FP2114177601	COMUNITA' PIERGIORGIO ONLUS	OFFICE PER L'UFFICIO	150	139,00 €	20.850,00 €
FP2114177602	COMUNITA' PIERGIORGIO ONLUS	TECNICHE DI REALIZZAZIONE DI SITI WEB ED. A	200	139,00 €	27.800,00 €
FP2114177603	COMUNITA' PIERGIORGIO ONLUS	TECNICHE DI REALIZZAZIONE DI SITI WEB ED. B	200	139,00 €	27.800,00 €
FP2114177604	COMUNITA' PIERGIORGIO ONLUS	ELEMENTI DI ORNAMENTO ARTISTICO	200	139,00 €	27.800,00 €
FP2114177605	COMUNITA' PIERGIORGIO ONLUS	TECNICHE DI VALORIZZAZIONE DELL'AREA MONTANA	200	139,00 €	27.800,00 €
TOTALE					**132.050,00 €**
FP2113911401	ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA	TECNICHE ARTISTICHE PER LA FORMATURA E LA DECORAZIONE SU MANUFATTI IN CERAMICA	1000	139,00 €	139.000,00 €
FP2113911402	ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA	TECNICHE ARTISTICHE PER LE LAVORAZIONI ARTIGIANALI IN MOSAICO SU RETINA E LEGNO	1000	139,00 €	139.000,00 €
FP2113911403	ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA	TECNICHE DI FLORICULTURA E COSTRUZIONE DI FIORERIE IN LEGNO	1000	139,00 €	139.000,00 €
TOTALE					**417.000,00 €**

FP2114023801	CENTRO SOLIDARIETA' GIOVANI GIOVANNI MICESIO	TECNICHE DI MARKETING E GESTIONE FRONT OFFICE	200	139,00 €	27.800,00 €
FP2114023802	CENTRO SOLIDARIETA' GIOVANI GIOVANNI MICESIO	ADDETTO ALLA PRODUZIONE GRAFICA DIGITALE	1000	139,00 €	139.000,00 €
FP2114023803	CENTRO SOLIDARIETA' GIOVANI GIOVANNI MICESIO	TECNICHE DI INFORMATICA DI MAGAZZINO E CONFEZIONAMENTO	400	139,00 €	55.600,00 €
FP2114023804	CENTRO SOLIDARIETA' GIOVANI GIOVANNI MICESIO	TECNICHE PER PICCOLA PASTICCERIA E PANIFICAZIONE	200	139,00 €	27.800,00 €
TOTALE					**250.200,00 €**

21_37_1_DDS_FORM_9233_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio formazione 3 settembre 2021, n. 9233

LR n. 27/2017. Direttive delle operazioni relative ai percorsi di integrazione extracurricolare nell'istruzione e formazione professionale (IeFP) - A.f. 2021/2022. Integrazione delle Direttive e assegnazione risorse per la presentazione e realizzazione delle operazioni.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente);

VISTO il decreto n. 20048/LAVFORU dell'11 settembre 2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 39 di data 23 settembre 2020, con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la gestione delle attività di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);

VISTO il decreto n. 22751/LAVFORU del 16 novembre 2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 48 di data 25 novembre 2020, con il quale è stato affidato l'incarico per l'organizzazione e la gestione dell'offerta formativa per gli anni 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, all'Associazione Temporanea di Impresa Effe.Pi 2024 con capofila IAL Friuli Venezia Giulia, di seguito ATI Effe.Pi;

VISTO il decreto n. 1187/LAVFORU del 23 febbraio 2021 con il quale si è preso atto dell'avvenuta formalizzazione ATI Effe.Pi 2024 (Capofila IAL FVG) entro il termine stabilito dall'Avviso ovvero entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BUR del citato decreto n. 22751/LAVFORU del 16 novembre 2020;

VISTO il decreto n. 4977/LAVFORU del 21 maggio 2021, con il quale sono state emanate le Direttive per la presentazione e realizzazione delle operazioni relative ai percorsi di integrazione extracurricolare nell'Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per l'anno formativo 2021/2022 da parte di Effe.Pi, di seguito Direttive;

VISTO in particolare l'articolo 5, comma 1 delle citate Direttive in cui si stabilisce che le risorse finanziarie relative all'anno formativo 2021/2022 a valere sul bilancio regionale saranno indicate con deliberazione della Giunta regionale;

PRESO ATTO che con deliberazione giuntale n. 1269 del 6 agosto 2021 si è provveduto a determinare il finanziamento delle attività dei percorsi in argomento per l'anno formativo 2021/2022 per un ammontare complessivo pari ad euro 800.000,00;

PRECISATO che il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 893 del 19 giugno 2020, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e successive modifiche e integrazioni;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, le risorse finanziarie disponibili a valere sul bilancio regionale per il finanziamento dei percorsi di integrazione extracurricolare nell'Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) - a.f. 2021/2022, di cui alle Direttive emanate con decreto n. 4977/LAVFORU/2021, sono stabilite in euro 800.000,00.

2. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 3 settembre 2021

DE BASTIANI

21_37_1_DDS_POL LAV_9038_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio politiche del lavoro 31 agosto 2021, n. 9038

Fondo sociale europeo - Investimenti in favore della crescita e

dell’occupazione - Programma operativo 2014/2020. “Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2018”. Programma specifico 84/2018 - Misure a favore della crescita del potenziale interno di occupabilità di persone in situazione di fragilità. Modifica avviso per la presentazione di operazioni di carattere non formativo approvato con decreto n. 14151/ LAVFOR del 22 novembre 2019 - Proroga dei termini di conclusione.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la D.G.R. 13 settembre 2013 n. 1612 e successive modifiche ed integrazioni con la quale la Giunta regionale approva, tra l’altro, l’articolazione e la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative delle Direzioni centrali dell’Amministrazione regionale;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
PREMESSO che la Commissione europea, con decisione C (2014)9883 del 17 dicembre 2014 ha approvato il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014/2020 della regione Friuli Venezia Giulia;
VISTO il Programma operativo del Fondo sociale europeo - “Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - annualità 2018”, di seguito PPO 2018, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 693 del 21 marzo 2018 e successive modificazioni nel quale è inserito il Programma specifico n. 84/18 - Misure a favore della crescita del potenziale interno di occupabilità di persone in situazione di fragilità a valere sull’asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà - del programma operativo;
VISTO il Regolamento per l’attuazione del Programma Operativo Regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione, in attuazione dell’articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26), approvato con D.P.Reg. 203/ Pres. del 15 ottobre 2018 e successive modifiche e integrazioni, di seguito Regolamento FSE
VISTO l’Avviso n. 14151 del 22 novembre 2020, pubblicato sul BUR n.49 del 4 dicembre 2020, Programma specifico n. 84/18 - Misure a favore della crescita del potenziale interno di occupabilità di persone in situazione di fragilità a valere sull’asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà,
VISTO che con proprio decreto n.19836 del 3 settembre 2020, pubblicato sul BUR n. 38 del 16 settembre 2020 si modificava il paragrafo 25 dell’avviso approvato con decreto 14151/LAVFORU del 22 novembre 2019, posticipando il termine di conclusione delle operazioni al 31 luglio 2021;
VISTO che con proprio decreto n.23586 del 25 novembre 2020, pubblicato sul BUR n. 50 del 9 dicembre 2020 si modificava il paragrafo 25 dell’avviso approvato con decreto 14151/LAVFORU del 22 novembre 2019, posticipando ulteriormente il termine di conclusione delle operazioni al 31 dicembre 2021;
VISTO che con proprio decreto n. 5871 del 16 giugno 2021, pubblicato sul BUR n. 26 del 30 giugno 2021 si modificava il paragrafo 25 dell’avviso approvato con decreto 14151/LAVFORU del 22 novembre 2019, posticipando il termine di conclusione delle operazioni al 28 febbraio 2022;
PRESO ATTO che, a seguito del decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 che ha prorogato al 30/04/2021 lo stato di emergenza, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 (c.d. Decreto Riaperture) recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, che ha prorogato lo stato di emergenza al 31 luglio 2021;
VISTO che con decreto legge 105 del 23 luglio 2021 lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31/12/2021;
CONSIDERATO che, l’avvio dei progetti da parte delle Amministrazioni proponenti, in molti casi è stato condizionato dall’esigenza di definire la necessità dell’introduzione del Green Pass da estendere anche agli operatori di L.P.U, esigenza peraltro non presente al momento dell’approvazione dell’avviso e che al momento presenta contorni ancora da chiarire;
PRESO INOLTRE ATTO della problematicità che le Amministrazioni proponenti hanno incontrato in-

contrano nel reperire il necessario personale da assegnare allo svolgimento dei progetti L.P.U., ciò dovuto anche alla frequente rinuncia all'incarico da parte dei soggetti individuati e alla difficoltà a individuare i lavoratori sostitutivi;
CONSIDERATO, per le ragioni suddette, che si rileva la necessità di posticipare nuovamente il termine di conclusione delle operazioni, anche a causa il protrarsi del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19;
RITENUTO pertanto di prorogare al 30 aprile 2022 il termine di conclusione delle operazioni relative all'avviso approvato con decreto 14151/LAVFOR dd. 22/11/2019 e specificato al paragrafo 25 "Sintesi dei termini di riferimento", capoverso 1, lettera d);
VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023);
VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021);
VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 27 (Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023);
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2026 del 30 dicembre 2020, con la quale è stato approvato il bilancio finanziario gestionale 2021 concernente l'assegnazione delle risorse finanziarie e gli indirizzi per la spesa e successive variazioni;
VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 1146 del 24 luglio 2020 con cui è stato disposto il rinnovo dell'incarico dirigenziale dal 2 agosto 2020 e sino al 01 agosto 2023 al dott. Adriano Coslovich;
TUTTO CIÒ PREMESSO

DECRETA

1. di prorogare al 30 aprile 2022 il termine di conclusione delle operazioni relative all'avviso approvato con decreto 14151/LAVFOR dd. 22/11/2019 e specificato al paragrafo 25 "Sintesi dei termini di riferimento", capoverso 1, lettera d);
2. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it alle pagine dedicate al Fondo sociale europeo e al lavoro

Trieste, 31 agosto 2021

COSLOVICH

21_37_1_DDS_POL LOC_2618_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione 6 settembre 2021, n. 2618

Programma immigrazione 2021 - Intervento 07 "Contrasto al fenomeno della radicalizzazione in FVG". Emanazione bando.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale n. 31/2015 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate);
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1218 del 30 luglio 2021 con la quale è stato approvato il "Programma immigrazione 2021" in cui sono individuati gli interventi ritenuti indispensabili nel settore dell'immigrazione con l'indicazione, per ciascuno, delle attività da realizzare, i soggetti attuatori, le modalità di attuazione e le risorse finanziarie disponibili;
DATO ATTO che, tra gli interventi individuati, è previsto l'intervento 07 "Contrasto al fenomeno della radicalizzazione in FVG" finalizzato ad attivare misure di prevenzione e contrasto alla radicalizzazione in Friuli Venezia Giulia, da attuare in collaborazione con i principali soggetti istituzionali nei settori dell'istruzione, dei servizi sociali, della religione, del sistema penitenziario, delle Forze dell'Ordine;
EVIDENZIATO che il citato Programma immigrazione prevede quale modalità di attuazione dell'intervento 07 il "bando", individuando quali beneficiari del contributo le Associazioni del terzo settore di comprovata esperienza, il Provveditorato Veneto-Friuli Venezia Giulia Trentino Alto Adige del Ministero della giustizia e le Università degli Studi;
RITENUTO pertanto di procedere all'attuazione dell'intervento in argomento mediante la pubblicazione del Bando - Allegato A al presente provvedimento e dei relativi modelli Modello 1- Domanda programma 2021 - AZ.07", "Modello 1bis - Domanda programma 2021 - Budget AZ.07" "Modello 3 - Dich_fiscali AZ07_2021", da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento am-

ministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 08 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale) e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.P.Reg. n. 0277/Pres. dd. 27.08.2004, con cui è stato emanato il "Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa);
VISTA la D.G.R. n. 2026 del 30 dicembre 2020 che approva il bilancio finanziario gestionale (BFG) 2021;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023);
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021);
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 27 (Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023);

DECRETA

1. Per le motivazioni di cui in premessa, è emanato il Bando per il finanziamento di progetti relativi all'intervento 07 "Contrasto al fenomeno della radicalizzazione in FVG" del Programma Immigrazione 2021di cui all'Allegato A e i relativi modelli per la presentazione delle domande, "Modello 1- Domanda programma 2021 - AZ.07", "Modello 1bis - Domanda programma 2021 - Budget AZ.07" "Modello 3 - Dich_fiscali AZ07_2021"
2. Il presente decreto, comprensivo degli allegati, viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it nella sezione Bandi e avvisi.
3. La modulistica relativa al suindicato bando è resa disponibile per la compilazione sul portale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, area immigrazione, a partire dal giorno di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione

Udine, 6 settembre 2021

ROSSI

ALLEGATO A

Bando per il finanziamento di progetti relativi all'azione 7 "Contrasto al fenomeno della radicalizzazione in FVG" del Programma Immigrazione 2021.

Art. 1 Finalità e destinatari

1. In attuazione di quanto previsto dal Programma annuale Immigrazione 2021, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1218 del 30 luglio 2021 la Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione, Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Coordinamento degli interventi in materia di immigrazione, emana il presente bando per attivare misure di prevenzione e contrasto alla radicalizzazione in Friuli Venezia Giulia, mediante il finanziamento di specifiche progettualità.
2. Per le finalità di cui al comma 1 vengono concessi dei contributi per la realizzazione delle azioni indicate all'articolo 4, in conformità alle prescrizioni del presente Bando.

Art 2 Soggetti richiedenti

1. Possono accedere ai contributi di cui all'articolo comma 2 i seguenti soggetti richiedenti:
   a) Associazioni del terzo settore di comprovata esperienza nello svolgimento di attività oggetto del presente Bando;
   b) il Provveditorato Veneto Friuli Venezia Giulia Trentino Alto Adige del Ministero della Giustizia;
   c) le Università degli Studi.
2. I soggetti richiedenti possono partecipare in forma singola o in partenariato, come specificato nel successivo articolo 3. Nel caso di partenariato, il soggetto richiedente, capofila, è l'unico beneficiario di contributo e referente nei confronti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Art 3 Partenariato

1. Nel rapporto di partenariato, risultante da specifico e unico accordo, il soggetto richiedente si impegna assieme ad altri soggetti nella realizzazione delle attività condividendone le finalità. Il rapporto di partenariato può comprendere il trasferimento di parte dell'incentivo concesso al soggetto richiedente al/ai partner co-beneficiario/i nella misura massima del 25% per ciascun partner e comunque entro il limite complessivo del 70%.
2. L'accordo di partenariato, sottoscritto da tutti i partner, deve avere data antecedente alla presentazione della domanda, essere in vigore per l'intera durata del progetto e contenere gli obblighi, i compiti e le attività delle parti ai fini della realizzazione del progetto, nonché la suddivisione delle risorse, qualora prevista in conformità al comma 1.

3. È fatto divieto al soggetto richiedente e agli eventuali partner di partecipare a più di una iniziativa progettuale finanziata dal presente bando, a pena di esclusione dalla partnership di tutte le iniziative progettuali presentate a valere sul presente bando.

4. Il numero massimo di partner, compreso il soggetto richiedente, viene fissato a 5.

5. Possono partecipare in qualità di partner:
- a) soggetti privati senza scopo di lucro;
- b) enti locali, istituzioni pubbliche e altri enti pubblici.

Art. 4 Iniziative progettuali

1. L'avviso intende promuovere la realizzazione di iniziative in conformità a quanto previsto dall'art. 1 comma 1 del presente Bando.

2. I progetti presentati devono prevedere almeno una delle seguenti attività:
- a) promozione della conoscenza dello scambio di informazioni;
- b) networking per facilitare lo scambio di informazioni
- c) formazione specifica continua finalizzata a fornire agli operatori, in particolare pubblici, strumenti per impostare con professionalità il loro ruolo, per saper raccogliere osservazioni corrette e segnali di radicalizzazione;
- d) predisposizione di contenuti per apposite pagine web

3. Le iniziative progettuali devono concludersi entro il 30 giugno 2022, con possibilità di proroga per il periodo massimo di un mese secondo le modalità specificate all'art 13.

4. I beneficiari finali delle iniziative progettuali devono essere prevalentemente cittadini e cittadine presenti nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 5 Valore del contributo

1. Il contributo è concesso, nei limiti delle risorse disponibili, fino alla misura massima del costo complessivo ammesso (IVA ed ogni altro onere inclusi), e comunque fino all'importo massimo di 40.000,00 euro.

2. I progetti saranno finanziati secondo la graduatoria di merito elaborata ai sensi dell'art. 8 fino ad occorrenza delle risorse disponibili, pari a 120.000,00 euro.

Art. 6 spese ammissibili

1. Nell'ambito delle iniziative progettuali sono ammissibili le spese sostenute che:
- a) siano pertinenti e necessarie per l'attuazione del progetto (valutare l'effettiva opportunità della spesa vagliando la possibilità di concludere il progetto senza di essa; qualora non fosse strettamente indispensabile è opportuno non prevederla);
- b) siano sostenute durante il periodo di ammissibilità nello specifico tra la data di avvio progetto di cui all'art. 11 comma 3, e la data di conclusione dello stesso (30 giugno 2022), salvo proroghe di cui all'art. 12 comma 6;
- c) rispondano ai principi di sana gestione finanziaria e convenienza economica.

2. Sono ammissibili i seguenti costi diretti:
- a) spese di personale direttamente impiegato nell'attuazione del progetto (escluso personale amministrativo); l'attività di coordinamento generale di progetto, se prevista, è ammessa nella misura massima del 10% del totale e unicamente se imputata al soggetto richiedente;
- b) spese di trasporto, vitto e alloggio per attività opportunamente documentate relative al progetto;
- c) spese per affidamenti, esclusi gli incarichi professionali (ricompresi nelle spese di personale), e

acquisti di modica entità per la diretta attuazione del progetto;

d) spese per la locazione di spazi per le attività progettuali, escluse le spese di locazione delle sedi del soggetto richiedente e degli eventuali partner, spese per attività promozionali, altre spese per la diretta attuazione del progetto.

3. I costi indiretti per la gestione del progetto (spese per consulenti finanziari e del lavoro, spese telefoniche, spese per personale amministrativo non direttamente coinvolto nell'attuazione del progetto), sono ammessi nella misura massima del 7% del totale.

4. Non sono ammissibili le seguenti spese:
a) contributi in natura, erogazioni liberali;
b) acquisto di beni immobili e mobili registrati;
c) acquisto di attrezzature;
d) spese per attività ordinaria istituzionale;
e) spese per medesime attività già finanziate con altri fondi nazionali, regionali o comunitari;
f) spese non pertinenti con le finalità del bando.

Art. 7 presentazione delle domande e cause di esclusione

1. La domanda di partecipazione, sottoscritta dal Legale rappresentante del soggetto richiedente deve essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, utilizzando esclusivamente il modello Allegato 1 - Domanda programma 2021 – AZ.07 e fornendo tutti i modelli richiesti, disponibili sul sito web della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

3. La domanda deve essere presentata esclusivamente mediante PEC, con firma digitale del sottoscrittore, all'indirizzo: immigrazione@certregione.fvg.it

4. Ai fini del rispetto del termine di cui al comma 1, la data di presentazione della domanda è stabilita e comprovata dalle informazioni registrate presso il server del mittente.

5. Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Art. 8 cause di inammissibilità

1. Costituiscono causa di inammissibilità della domanda di finanziamento:
a) domanda priva di sottoscrizione digitale;
b) domanda redatta su modello diverso dall'Allegato 1 - Domanda programma 2021 – AZ.07;
c) domanda priva dell'Allegato 1bis - Domanda programma 2021 – Budget AZ.07.xlsx;
d) mancato rispetto del termine stabilito per la presentazione della domanda;
e) domanda presentata da soggetti diversi da quelli previsti all'articolo 2;
f) nel caso di partenariato, domanda priva dell'accordo di partenariato di cui all'art. 3 comma 2 sottoscritto da tutti i componenti il partenariato;
g) nel caso di partenariato, partner diversi da quelli previsti dall'art. 3 comma 5;
h) nel caso di partenariato, mancato rispetto dei limiti di trasferimento delle risorse di cui all'art. 3 comma 1;
i) domanda di contributo superiore al massimo concedibile di 40.000,00 euro (art. 5 comma 1);
j) piano finanziario che non rispetti i massimali in merito al coordinamento generale di progetto (10%) di cui all'art. 6 comma 2 lettera a);
k) piano finanziario che non rispetti i massimali in merito ai costi indiretti (7%) di cui all'art. 6 comma 3.

Art. 9 commissione di valutazione dei progetti

1. La valutazione dei progetti è effettuata, secondo i criteri di valutazione di cui al successivo art. 10, da una Commissione nominata con decreto del Direttore competente.
2. La Commissione, accertata, nel caso di soggetto richiedente di cui all'art. 2 comma 1, la comprovata esperienza nello svolgimento di attività oggetto del presente Bando, procede alla valutazione comparativa delle proposte progettuali risultate ammissibili nella fase istruttoria di cui all'art 8
3. Conclusa la fase di valutazione, la Commissione trasmette la proposta di graduatoria al Direttore competente per la sua approvazione.

Art. 10 criteri di valutazione dei progetti

1. Superata la fase istruttoria di ammissibilità di cui all'art. 8 i progetti sono valutati in base ai seguenti criteri:

CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO
A. RETE E COINVOLGIMENTO		**max 3**
A.1	**Gruppo di partenariato**. Composizione risultante dall'accordo di collaborazione. *Punti:* *0: nessuno* *1: uno o due partner solo partner oltre il capofila* *2: 3 o più partner oltre il capofila*	0-2
A.2	**Chiarezza descrittiva del coinvolgimento** di ciascun partner nella realizzazione del progetto *Punti* *0: accordo di partenariato in cui non sono del tutto chiari i ruoli attribuiti a ciascun partner* *1: accordo di partenariato in cui sono chiari e ben definiti i ruoli attribuiti a ciascun partner*	0-1
B. CURRICULUM SOGGETTO PROPONENTE		**max 5**
B.1	**Iniziative analoghe realizzate dal soggetto richiedente negli ultimi 5 anni in qualità di capofila o partner.** *Punti* *0: nessuna* *1: da 1 a 3 iniziative* *2: più di 3 iniziative*	0-2
B.2	**Quota parte di budget <u>gestita direttamente</u> dal soggetto richiedente per la realizzazione di iniziative analoghe negli ultimi 5 anni** *Punti* *0: nessuna iniziativa e/o budget* *1: gestione di budget inferiore a euro 25.000,00* *1: tra 25.0000,00 e 49.999,99 euro* *2: tra 50.0000,00 e 79.999,99 euro* *3: 75.000,00 euro e oltre*	0-3
C. CARATTERISTICHE PROGETTO		**max 28**
C.1	**Completezza della proposta progettuale** in termini di definizione degli obiettivi in relazione ai destinatari, indicazione delle relative attività, cronoprogramma delle attività; *Punti* *0: insufficiente* *4: non del tutto sufficiente* *8: sufficiente* *12: discreta* *16: buona* *20: distinta* *24: ottima*	0-24
C2	**Monitoraggio**. Individuazione di un percorso di monitoraggio con	0-2

	specificazione degli indicatori e delle modalità operative e indicazioni relative ai risultati attesi. *Punti* *0: nessuno* *1: monitoraggio semplice,* *2: monitoraggio con specificazione degli indicatori, metodologia di rilevamento degli indicatori e indicazioni specifiche relative ai risultati attesi*	
C2	**Budget**. Chiarezza del budget, sua coerenza rispetto alle attività proposte e alle finalità e alle prescrizioni del bando *Punti* *0: scarsa* *1: media* *2: alta*	0-2
D. VALORE AGGIUNTO DEL PROGETTO		**max 6**
D1	**Innovatività, sperimentalità** *Punti* *0: bassa* *1: media* *2: buona* *3: alta*	0-3
D2	**Sostenibilità e replicabilità della proposta progettuale**. Sarà valutata la replicabilità del progetto in contesti analoghi a quello di originaria realizzazione *Punti* *0: bassa* *1: media* *2: buona* *3: alta*	0-3
E. DESTINATARI		**max 3**
E.1	Coinvolgimento effettivo e attivo degli attori sociali territoriali, inclusi i singoli cittadini stranieri o le comunità nazionali di appartenenza *Punti* *0: nessuno* *1: medio* *2: buono* *3: alto*	0-3
	TOTALE	**45**

2. Al termine della valutazione sarà redatta una graduatoria dei progetti approvati secondo un ordine decrescente e, ai fini dell'ammissione al finanziamento, il progetto deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore a 25 punti.
3. A parità di punteggio l'ordine in graduatoria è determinato dal punteggio conseguito nel criterio "C. CARATTERISTICHE PROGETTO" e in seconda istanza dall'ordine di presentazione delle domande.

Art. 11 Concessione del contributo

1. A conclusione della fase di valutazione, con decreto del Direttore competente, è approvata la graduatoria e l'elenco dei progetti ammessi a finanziamento con relativo riparto.
2. L'assegnazione dei contributi è comunicata mediante posta elettronica certificata ai soggetti richiedenti, con obbligo di dichiarare, entro i termini indicati nella lettera di assegnazione, l'accettazione del contributo e la conferma del progetto e preventivo proposti, la data di avvio dello stesso (data successiva al ricevimento della comunicazione) e l'eventuale richiesta di erogazione dell'anticipo nella misura massima del 70% del contributo concesso.
3. Con apposito decreto, successivo alla comunicazione di cui al comma 2, è disposta la concessione del finanziamento ai soggetti richiedenti e sono stabilite le modalità e i termini di presentazione del rendiconto ai sensi della legge regionale 7/2000.

4. È fatto obbligo al soggetto richiedente di presentare il rendiconto entro un mese dalla conclusione dell'iniziativa oggetto del contributo, unitamente alla fornitura dei dati relativi al monitoraggio, utilizzando la modulistica resa disponibile sul sito regionale.
5. Il saldo del finanziamento sarà erogato contestualmente all'approvazione del rendiconto.

Art. 12 – Rendicontazione, variazioni e proroghe

1. La rendicontazione della spesa è presentata ai sensi della legge regionale 7/2000, sui modelli resi disponibile sul sito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. In fase di rendicontazione, rispetto al preventivo di spesa ammesso al finanziamento sono riconosciute, nel rispetto dei massimali di spesa di cui all'art. 6 commi 2 e 3, variazioni entro il 20% (venti per cento) dell'importo di ciascuna macrovoce di spesa di cui al quadro F dall'Allegato 1 - Domanda programma 2021 – AZ.07; variazioni superiori a tale limite devono essere richieste e autorizzate preventivamente, entro un mese dalla conclusione del progetto, mediante comunicazione all'ufficio competente, che ne valuta la causa e l'entità, accerta il permanere del fine pubblico perseguito, nonché l'osservanza delle disposizioni del Bando.
3. Nel caso di partenariato, in fase di rendicontazione, rispetto al preventivo di spesa ammesso al finanziamento, andranno rispettati i limiti di cui all'art.3 comma 1.
4. Qualora in base agli elementi acquisiti si accerti che le variazioni di cui al comma 2 comportino il venir meno dei presupposti/requisiti di ammissibilità al finanziamento o una sostanziale modifica del progetto originario, l'ufficio competente può rigettare l'istanza di variazione con conseguente obbligo per il beneficiario di realizzare il progetto nella sua forma originaria, pena la restituzione del contributo erogato.
5. I finanziamenti concessi possono essere revocati, totalmente o parzialmente, se in sede di rendicontazione venga rilevato un impiego dei fondi non corrispondente a quanto indicato nella domanda di finanziamento e/o non vengano rispettate le disposizioni di cui al presente bando e/o risultino non rispettati i contenuti progettuali.
6. In presenza di cause imprevedibili e non imputabili al soggetto beneficiario che impediscano la realizzazione del progetto nei tempi programmati, il beneficiario può presentare, entro la data di fine attività, una sola richiesta di proroga a firma del Legale rappresentante per un massimo di un mese.

Art. 13 - note informative

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 196/2013 E DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

1. Titolare, Responsabile della protezione dei dati e Responsabile del trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente.

Il dott. Mauro Vigini, in qualità di Direttore centrale per particolari funzioni, giuste deliberazioni giuntali n. 2497 dd. 18 dicembre 2014 e n. 538 dd. 15 marzo 2018, è il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE).

Presidente Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste tel: +39 040 3773710
e-mail: presidente@regione.fvg.it PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it
RPD Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste tel: +39 040 3773707
e-mail: mauro.vigini@regione.fvg.it PEC: privacy@certregione.fvg.it

Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all'erogazione dei servizi oggetto del "Disciplinare per l'affidamento in-house delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione

Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel S.p.A.”.

2. Finalità del trattamento e natura del conferimento dei dati

I dati personali del rappresentante legale delle associazioni o del responsabile del procedimento (nome e cognome, luogo e data di nascita), sono richiesti al fine di identificare il soggetto che firma l’istanza o la dichiarazione. Di tali soggetti è richiesta anche una fotocopia del documento di identità per l’autenticazione della firma.

Sono inoltre richiesti recapiti telefonici e indirizzi mail del soggetto che presenta l’istanza/dichiarazione e di eventuale altra persona referente per la pratica al fine di agevolare le comunicazioni, inerenti l’istruttoria o la successiva gestione della pratica, che possono avvenire per le vie brevi. Nel caso di enti privati tali recapiti possono coincidere con quelli personali delle persone fisiche coinvolte.

Nel primo caso, e cioè nel caso dei dati personali del rappresentante legale delle associazioni o del responsabile del procedimento, si tratta di dati obbligatori, senza i quali il documento risulterebbe incompleto. Nel secondo caso, e cioè per quanto riguarda i recapiti telefonici e indirizzi mail del soggetto che presenta l’istanza/dichiarazione e di eventuale altra persona referente per la pratica, si tratta di dati facoltativi, in quanto per le comunicazioni potrebbero essere utilizzati i recapiti istituzionali dell’Ente pubblico o dell’associazione.

3. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alla finalità descritta, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alla finalità sopra evidenziata e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

4. Categorie di destinatari dei dati personali

I dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dai dipendenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Tali dati possono inoltre essere comunicati agli organi preposti ad eventuali indagini o controlli in caso di richieste specifiche da parte dei citati Enti.

5. Periodo di conservazione

I dati richiesti sono inseriti nella modulistica predisposta dall’Amministrazione assieme a tutte le altre informazioni necessarie per la trattazione della pratica. Quindi sono soggetti alle norme che disciplinano la conservazione e lo scarto dei documenti d’archivio dell’amministrazione regionale che ne prevedono il mantenimento nell’archivio di deposito per (almeno) 15 anni dalla data di chiusura del fascicolo (vedi DPGR 309/Pres. dd. 4 ottobre 1999, attuativo della LR 11/1999).

6. Diritti dell'Interessato

L’interessato ha il diritto di accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento.

Inoltre l’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

ALLEGATO 1

Oggetto:
Programma annuale Immigrazione 2021
(DGR n. 1218 del 30 luglio 2021)
Bando per il finanziamento di progetti relativi all'intervento 7 "Contrasto al fenomeno della radicalizzazione in FVG"
DOMANDA DI CONTRIBUTO

Alla
Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione
Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione
Coordinamento degli interventi in materia di immigrazione
Via Sabbadini, 31- 33100 Udine

PEC: immigrazione@certregione.fvg.it

Quadro A	**Dati del Legale rappresentante** (che sottoscrive la domanda)		
nome e cognome			
nato a		in data	
residente in			
in qualità di (Presidente, Direttore Responsabile, Rettore ecc.) del Soggetto richiedente			

Quadro B	**Dati del soggetto richiedente**		
denominazione			
indirizzo sede legale			
codice fiscale			
telefoni		e-mail	
		PEC	
nominativi e riferimenti per contatti			

Modalità di pagamento del contributo
ISTITUTO BANCARIO/POSTALE PER L'ACCREDITAMENTO E COORDINATE CONTO CORRENTE
(intestato al richiedente capofila)

Istituto bancario/postale	Comune

	p.	e	Cod. controllo	CIN	ABI	CAB	n° conto corrente
codice IBAN	**I**	**T**					

Quadro B1	**Dati degli eventuali partner (art. 3 del Bando)** (criteri A1 e A2)
denominazione	
indirizzo sede legale	
denominazione	
indirizzo sede legale	
denominazione	
indirizzo sede legale	
denominazione	
indirizzo sede legale	

Quadro D	**Esperienze pregresse del soggetto richiedente** (criteri B1 e B2)

Elencare le iniziative (indicare il titolo del progetto) analoghe a quelle prevista dal Bando, realizzate e concluse dal soggetto richiedente in qualità di capofila e/o partner nell'ultimo quinquennio (2017-2021) – massimo 6 iniziative.

anno	ruolo (capofila/partner)	eventuali partner	titolo progetto	principali azioni realizzate dal soggetto richiedente	destinatari	ente finanziatore	costo complessivo del progetto	quota parte di costo del progetto gestita direttamente

Quadro E	**Parte descrittiva dell'iniziativa progettuale**
Denominazione progetto	
Breve presentazione (max 10 righe) delle iniziative che si intendono attivare in relazione al contesto di riferimento	

	COERENZA PROGETTUALE
Criterio C1	[descrivere il fabbisogno, gli obiettivi specifici del progetto e i destinatari]
	[descrivere, per ciascuna attività scelta (art. 4 comma 2 del Bando), le azioni da realizzare in relazione agli obiettivi specifici]
	[descrivere il cronoprogramma di attuazione delle azioni]
Criterio C2	[descrivere il sistema di monitoraggio del progetto, i risultati attesi in termini di *outputs* e gli indicatori di realizzazione/risultato]
D	**VALORE AGGIUNTO DEL PROGETTO E SOSTENIBILITÀ**
Criterio D1	[descrivere il valore aggiunto del progetto, evidenziando in particolare i caratteri di innovatività, sperimentalità]
Criterio D2	[descrivere la sostenibilità, la replicabilità della proposta progettuale e la complementarietà con altre iniziative]
E	**DESTINATARI**
Criterio E.1	[descrivere come si intende attuare il coinvolgimento degli attori sociali territoriali (singoli cittadini, comunità nazionali di appartenenza dei cittadini stranieri, operatori pubblici e privati]

Periodo di realizzazione preventivato (l'iniziativa progettuale deve concludersi entro il 30/06/2022)	dal al

Quadro F	**Parte finanziaria** (Criterio C3)
Indicare le macrovoci di spesa di cui al Modello 1bis - Domanda programma 2021 – Budget AZ.07.xlsx	
macrovoce di spesa	Importo
A - PERSONALE	
di cui Coordinatore di progetto *(massimo 10% del totale)*	
B - VIAGGI	
C - AFFIDAMENTI E ACQUISTI	
D - AFFITTI E ALTRE SPESE	
E - COSTI INDIRETTI *(massimo 7% del totale)*	
TOTALE (A+B+C+D+E)	

Quadro F1	**Parte finanziaria, eventuali partner**	
Indicare l'eventuale distribuzione del budget tra gli eventuali partner come descritta nell'Allegato 1bis - Domanda programma 2021 – Budget AZ.07.xlsx		
Soggetto richiedente/partner	Importo	Percentuale
Soggetto richiedente		
Partner		
Partner		
Partner		
Partner		

CHIEDE

ai sensi del Bando per il finanziamento di progetti relativi all'intervento 7 "Contrasto al fenomeno della radicalizzazione in FVG" del Programma Immigrazione 2021 un **contributo di complessivi euro** per la realizzazione dell'iniziativa dettagliata nel "Quadro E" della presente domanda.

ALLEGA:

1. copia dell'eventuale accordo di partenariato per l'attuazione del progetto

2. Modello 1bis - Domanda programma 2021 – Budget AZ.07.xlsx

3. Modello - Dich_fiscali AZ07_2021

Data,

Il legale rappresentante (o delegato, allegare delega)
Firmato digitalmente

Modello 2 Dich_fiscali Az07_2021

Oggetto:
Programma annuale Immigrazione 2021
(DGR n. 1218 del 30 luglio 2021)
Azione 7 - Contrasto al fenomeno della radicalizzazione in FVG
DICHIARAZIONI

Alla
Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione
Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione
Coordinamento degli interventi in materia di immigrazione
Via Sabbadini, 31- 33100 Udine

PEC: immigrazione@certregione.fvg.it

Il sottoscritto

Quadro A	**Dati del Legale rappresentante**		
nome e cognome			
nato a		in data	
residente in			

Quadro B	**Dati del soggetto richiedente**
denominazione	
codice fiscale	
indirizzo sede legale	

ai sensi dell'art. 47 (dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

ai fini fiscali, che il soggetto beneficiario:

- ☐ è **Ente non commerciale** e l'attività oggetto di contributo **non** è svolta nell'ambito dell'esercizio di impresa o comunque **non produce** reddito di natura commerciale;
- ☐ è **Ente non commerciale** e l'attività oggetto di contributo è svolta nell'ambito dell'esercizio di impresa o comunque **produce** reddito di natura commerciale;
- ☐ è **Ente commerciale;**

Pertanto, nella fattispecie (barrare l'opzione di interesse):

- ☐ **NON** è soggetta alla **ritenuta fiscale d'acconto del 4%,** prevista dal secondo comma dell'art. 28 del D.P.R. 600/1973.
- ☐ è soggetta alla **ritenuta fiscale d'acconto del 4%**, prevista dal secondo comma dell'art. 28 del D.P.R. 600/1973.

- ☐ che il soggetto proponente NON è titolare di Partiva IVA.
- ☐ che il soggetto proponente è titolare di Partiva IVA. In particolare si attesta che:
  - ☐ l'imposta addebitata costituisce un costo in quanto non recuperabile
  - ☐ l'imposta viene compensata e pertanto non costituisce un costo
  - ☐ l'imposta viene compensata nella percentuale del

Data

Il legale rappresentante (o delegato)
(firmato digitlamente)

____

21_37_1_DDS_RIC_FSE_9149_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 3 settembre 2021, n. 9149

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015 - Programma specifico 7/15 - Misure per la promozione della cultura imprenditoriale e la creazione d'impresa. Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 - Misure emergenziali di contratto degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia di COVID-19. Piano di sviluppo e coesione (PSC). Approvazione operazioni clone a valere sull'asse 1 - Occupazione - relativi all'area 4 - Sostegno alle imprese neo costituite - Attività consulenziali - presentate nel mese di agosto 2021.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";

VISTO il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C (2014)9883 del 17 dicembre 2014;

VISTO l'Accordo "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020" sottoscritto il 21 settembre 2020 dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia;

CONSIDERATO che definisce l'utilizzo dei fondi del POR FSE come una delle principali fonti finanziarie da attivare in funzione anticrisi, sia con riferimento alle spese per l'emergenza sanitaria, sia con riferimento alle esigenze di intervento per far fronte alle difficoltà economiche, occupazionali e sociali del Paese;

CONSIDERATO che, in base al citato accordo, il POR FSE destina euro 48.090.000,00 alla rendicontazione dei programmi specifici regionali di contrasto all'emergenza da COVID-19 (euro 11.490.000,00) e di spese nazionali anticipate relative alla cassa integrazione COVID-19 (euro 36.600.000,00);

CONSIDERATO che, a seguito della destinazione di euro 48.090.000,00 a copertura di misure regionali e nazionali di contrasto al COVID-19, l'accordo prevede, al fine di garantire la copertura di progetti non più finanziati dal POR FSE, l'utilizzo di:

a) le risorse del Fondo sviluppo e coesione, già assegnate alla Regione e sottoponibili alla valutazione di riprogrammazione di cui al comma 7 dell'articolo 44 del decreto legge n.34/2019 e s.m.i o comunque libere da impegni, per complessivi 9,40 milioni di euro;

b) nuove assegnazioni, nel rispetto generale del vincolo di destinazione territoriale del Fondo sviluppo e coesione, di risorse FSC 2014-2020, per un ammontare complessivo di 38,69 milioni di euro;

VISTA la delibera CIPE n. 60 del 29 settembre 2020 la quale, nel prendere atto della riprogrammazione dell'importo di complessivi 9,40 milioni di euro ai sensi dell'articolo 44 del decreto legge 34/2019, dispone la nuova assegnazione alla regione Friuli Venezia Giulia di risorse FSC 2014/2020 per un importo complessivo di 38,69 milioni di euro, pari alla differenza fra l'ammontare delle riprogrammazioni operate sul POR FSE 2014/2020 e le risorse riprogrammabili ai sensi del citato articolo 44 del decreto legge 34/2019;

CONSIDERATO che le risorse di cui alla richiamata delibera CIPE, pari a 48,09 milioni di euro, vanno a costituire il Piano di sviluppo e coesione - PSC;

VISTA la deliberazione n. 332 del 5 marzo 2021 la quale stabilisce, fra l'altro, che il seguente programma specifico in corso di realizzazione a valere su POR FSE esce da tale ambito per confluire nel suddetto PSC:

- programma specifico 7/15: Misure per la promozione della cultura imprenditoriale e la creazione d'impresa (IMPRENDERO' 5.0), per un importo pari a euro 4.800.000,00;

VISTO il decreto n. 318/LAVFORU dell'8 febbraio 2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 17 febbraio 2016, con il quale è stato emanato l'Avviso per la selezione di un soggetto affidatario

del progetto finalizzato alla promozione della cultura imprenditoriale e alle creazione di impresa e lavoro autonomo - “IMPRENDERÒ [in] FVG“;
VISTI i successivi decreti n. 1108/LAVFORU del 29 febbraio 2016, n. 10738/LAVFORU del 18 settembre 2019, n. 1878/LAVFORU del 5 marzo 2020, n. 4655/LAVFORU del 3 maggio 2021, n.4656/LAVFORU del 3 maggio 2021, e n. 5447/LAVFORU del 3 giugno 2021, con i quali è stato modificato l’Avviso;
VISTO il decreto n. 4668/LAVFORU del 5 giugno 2018 con il quale, fra l’altro, è stato stabilito di assegnare il contributo di euro 4.800.000,00 a favore della compagine denominata “SISSI 2.0 - Sistema Integrato di Servizi per lo Sviluppo Imprenditoriale del FVG” con capofila l’AD FORMANDUM Impresa sociale socialno Podjetje;
VISTO il decreto n. 6122/LAVFORU del 17 luglio 2018, con il quale è stata ridefinita la durata dell’incarico alla succitata ATI e sono stati previsti nuovi termini per l’avvio e la conclusione dell’incarico a AD FORMANDUM - capofila dell’A.T.I. denominata “SISSI 2.0 - Sistema Integrato di Servizi per lo Sviluppo Imprenditoriale del FVG”, e relativi alle attività in senso stretto;
VISTO il decreto n. 2388/LAVFORU del 21 marzo 2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 14 del 1° aprile 2020, modificato con decreti n. 5853/LAVFORU del 5 maggio 2020, n.14183/LAVFORU del 22 maggio 2020 e n. 15988/LAVFORU dell’11 giugno 2020, con il quale è stato approvato il documento concernente “Direttive per la realizzazione delle attività di assistenza online”;
PRECISATO che le attività dell’Area 4 si svolgono nell’ambito del seguente quadro finanziario:

Priorità d’investimento	Disponibilità finanziaria
8 i	320.000,00
8 iv	240.000,00
Totale	560.000,00

PRECISATO che le attività di cui all’Area 4 si suddividono in due tipologie
- attività consulenziale
- assistenza on-line;

EVIDENZIATO altresì che l’attività di prestazione consulenziale ha come oggetto dieci aree tematiche elencate nelle Direttive, e il soggetto attuatore deve presentare un prototipo per ciascuna delle dieci tematiche inerente la priorità d’investimento 8i e un prototipo per ciascuna delle dieci tematiche inerente la priorità d’investimento 8iv;
VISTO il decreto n. 19514/LAVFORU del 21 agosto 2020, con il quale sono stati approvati 20 prototipi relativi all’Area 4 - Attività consulenziali, di cui 10 prototipi formativi - priorità d’investimento 8i, e 10 prototipi formativi - priorità d’investimento 8iv;
VISTO il decreto n. 8569/LAVFORU del 18 agosto 2021, con il quale sono state approvate le operazioni clone relative all’Area 4 - Attività consulenziali - presentate nel mese di luglio 2021- ed a seguito del quale la disponibilità residua relativa all’Area 4 è la seguente:

Priorità d’investimento	Disponibilità finanziaria
8 i	143.856,00
8 iv	213.344,00
Totale	357.200,00

VISTE le operazioni clone relative all’Area 4 - Attività consulenziali - presentate nel mese di agosto 2021;
RAVVISATA la necessità di provvedere in ordine al finanziamento delle operazioni clone di cui al precedente capoverso;
RITENUTO di approvare i seguenti documenti:
- elenco delle operazioni approvate e finanziate (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l’allegato 1 determina l’approvazione ed il finanziamento di 4 operazioni clone per complessivi euro 2.548,00, di cui 1 operazione rivolta alla categoria di destinatari priorità d’investimento 8i per complessivi euro 392,00, e 3 operazioni rivolte alla categoria di destinatari priorità d’investimento 8iv per complessivi euro 2.156,00;
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Priorità d’investimento	Disponibilità finanziaria
8 i	143.464,00
8 iv	211.188,00
Totale	354.652,00

PRECISATO inoltre che il soggetto attuatore al quale compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, matura il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell’allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approva-

to con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 20;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363 avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali nonché l'assetto delle posizioni organizzative" e successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che a decorrere dal 3 agosto 2020 è stato istituito il Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo all'interno del quale ricadono le competenze di Autorità di Gestione del POR FSE;
VISTA la deliberazione della giunta regionale n. 1327 del 26 luglio 2019 con la quale viene conferito l'incarico di Vicedirettore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia con decorrenza dal 2 agosto 2019 al 1° agosto 2020 alla dott.ssa Ketty Segatti, rinnovato con DGR n. 1042 del 10 luglio 2020 fino al 1 agosto 2023;
VISTO il Decreto del Direttore Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia n. 19180/LAVFORU del 6 agosto 2020 con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo;

DECRETA

1. In relazione alle operazioni clone relative all'Area 4 - Attività consulenziali - presentate nel mese di agosto 2021, è approvato il seguente documento:
- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione di 4 operazioni clone per complessivi euro 2.548,00, di cui 1 operazione rivolta alla categoria di destinatari priorità d'investimento 8i per complessivi euro 392,00, e 3 operazioni rivolte alla categoria di destinatari priorità d'investimento 8iv per complessivi euro 2.156,00.
3. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 3 settembre 2021

SEGATTI

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE

(Sono finanziate le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

FSC-A4AS8I Cloni

FSC - AREA 4 - ATTIVITA' CONSULENZIALI - 8.I - CLONI

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO - 8I - AREA4 - CONSULENZA IMPRENDITORIALE PS7/15	FP2116351701	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2021	392,00	392,00	APPROVATO
			Totale con finanziamento		392,00	392,00	
			Totale		392,00	392,00	

FSC-A4AS8IV Cloni

FSC - AREA 4 - ATTIVITA' CONSULENZIALI - 8.IV - CLONI

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO - 8IV - AREA4 - CONSULENZA IMPRENDITORIALE PS7/15	FP2115828201	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2021	392,00	392,00	APPROVATO
2	SICUREZZA ALIMENTARE - 8IV - AREA4 - CONSULENZA IMPRENDITORIALE PS7/15	FP2115828202	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2021	588,00	588,00	APPROVATO
3	MARKETING - 8IV - AREA4 - CONSULENZA IMPRENDITORIALE PS7/15	FP2116641101	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2021	1.176,00	1.176,00	APPROVATO
			Totale con finanziamento		2.156,00	2.156,00	
			Totale		2.156,00	2.156,00	
			Totale con finanziamento		2.548,00	2.548,00	
			Totale		2.548,00	2.548,00	

21_37_1_DDS_RIC_FSE_9150_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 3 settembre 2021, n. 9150

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015 - Programma specifico 7/15 - Misure per la promozione della cultura imprenditoriale e la creazione d'impresa. Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 - Misure emergenziali di contratto degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia di COVID-19. Piano di sviluppo e coesione (PSC). Approvazione operazioni clone a valere sull'asse 1 - Occupazione - relativi all'area 3 - Percorsi integrati per la creazione di impresa - Catalogo per la formazione individualizzata per l'accompagnamento al business plan di Imprenderò - presentate nel mese di agosto 2021.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";

VISTO il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C (2014)9883 del 17 dicembre 2014;

VISTO l'Accordo "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020" sottoscritto il 21 settembre 2020 dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia;

CONSIDERATO che definisce l'utilizzo dei fondi del POR FSE come una delle principali fonti finanziarie da attivare in funzione anticrisi, sia con riferimento alle spese per l'emergenza sanitaria, sia con riferimento alle esigenze di intervento per far fronte alle difficoltà economiche, occupazionali e sociali del Paese;

CONSIDERATO che, in base al citato accordo, il POR FSE destina euro 48.090.000,00 alla rendicontazione dei programmi specifici regionali di contrasto all'emergenza da COVID-19 (euro 11.490.000,00) e di spese nazionali anticipate relative alla cassa integrazione COVID-19 (euro 36.600.000,00);

CONSIDERATO che, a seguito della destinazione di euro 48.090.000,00 a copertura di misure regionali e nazionali di contrasto al COVID-19, l'accordo prevede, al fine di garantire la copertura di progetti non più finanziati dal POR FSE, l'utilizzo di:

a) le risorse del Fondo sviluppo e coesione, già assegnate alla Regione e sottoponibili alla valutazione di riprogrammazione di cui al comma 7 dell'articolo 44 del decreto legge n. 34/2019 e s.m.i o comunque libere da impegni, per complessivi 9,40 milioni di euro;

b) nuove assegnazioni, nel rispetto generale del vincolo di destinazione territoriale del Fondo sviluppo e coesione, di risorse FSC 2014-2020, per un ammontare complessivo di 38,69 milioni di euro;

VISTA la delibera CIPE n. 60 del 29 settembre 2020 la quale, nel prendere atto della riprogrammazione dell'importo di complessivi 9,40 milioni di euro ai sensi dell'articolo 44 del decreto legge 34/2019, dispone la nuova assegnazione alla regione Friuli Venezia Giulia di risorse FSC 2014/2020 per un importo complessivo di 38,69 milioni di euro, pari alla differenza fra l'ammontare delle riprogrammazioni operate sul POR FSE 2014/2020 e le risorse riprogrammabili ai sensi del citato articolo 44 del decreto legge 34/2019;

CONSIDERATO che le risorse di cui alla richiamata delibera CIPE, pari a 48,09 milioni di euro, vanno a costituire il Piano di sviluppo e coesione - PSC;

VISTA la deliberazione n. 332 del 5 marzo 2021 la quale stabilisce, fra l'altro, che il seguente programma specifico in corso di realizzazione a valere su POR FSE esce da tale ambito per confluire nel suddetto PSC:

- programma specifico 7/15: Misure per la promozione della cultura imprenditoriale e la creazione

d'impresa (IMPRENDERO' 5.0), per un importo pari a euro 4.800.000,00;
VISTO il decreto n. 318/LAVFORU dell'8 febbraio 2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 17 febbraio 2016, con il quale è stato emanato l'Avviso per la selezione di un soggetto affidatario del progetto finalizzato alla promozione della cultura imprenditoriale e alle creazione di impresa e lavoro autonomo - "IMPRENDERÒ [in] FVG";
VISTI i successivi decreti n. 1108/LAVFORU del 29 febbraio 2016, n. 10738/LAVFORU del 18 settembre 2019, n. 1878/LAVFORU del 5 marzo 2020, n. 4655/LAVFORU del 3 maggio 2021, n.4656/LAVFORU del 3 maggio 2021, e n. 5447LAVFORU del 3 giugno 2021, con i quali è stato modificato l'Avviso;
VISTO il decreto n. 4668/LAVFORU del 5 giugno 2018 con il quale, fra l'altro, è stato stabilito di assegnare il contributo di euro 4.800.000,00 a favore della compagine denominata "SISSI 2.0 - Sistema Integrato di Servizi per lo Sviluppo Imprenditoriale del FVG" con capofila l'AD FORMANDUM Impresa sociale socialno Podjetje;
VISTO il decreto n. 6122/LAVFORU del 17 luglio 2018, con il quale è stata ridefinita la durata dell'incarico alla succitata ATI e sono stati previsti nuovi termini per l'avvio e la conclusione dell'incarico a AD FORMANDUM - capofila dell'A.T.I. denominata "SISSI 2.0 - Sistema Integrato di Servizi per lo Sviluppo Imprenditoriale del FVG", e relativi alle attività in senso stretto;
VISTO il decreto n. 7370/LAVFORU del 28 agosto 2018, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 37 del 12 settembre 2018, modificato con decreti n. 8874/LAVFORU del 9 ottobre 2018, n.2547/LAVFORU del 18 marzo 2019, n. 11458/LAVFORU del 4 ottobre 2019, n. 14949/LAVFORU del 4 dicembre 2019, con il quale è stato approvato il documento concernente "Direttive per il soggetto attuatore ai fini della realizzazione delle attività dell'Area 3 - Percorsi integrati per la creazione di impresa";
PRECISATO che le attività dell'Area 3 si svolgono nell'ambito del seguente quadro finanziario:

Priorità d'investimento	Disponibilità finanziaria
8 i	1.390.000,00
8 ii	1.494.000,00
8 iv	900.000,00
Totale	3.784.000,00
	Almeno 10% Area montana

PRECISATO che le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle attività dell'Area 3 - Catalogo della formazione imprenditoriale e della formazione individualizzata per l'accompagnamento al business plan sono così suddivise:

Totale	Disponibilità 8 i	Disponibilità 8 ii	Disponibilità 8 iv
1.203.775,00	355.415,00	753.037,00	95.323,00

PRECISATO che il Catalogo per la formazione individualizzata per l'accompagnamento al business plan di Imprenderò è costituito da sei prototipi formativi che sviluppano un percorso formativo individuale;
VISTO il decreto n. 12198/LAVFORU del 17 luglio 2018, con il quale sono stati approvati 18 prototipi relativi all'Area 3 - Catalogo per la formazione individualizzata per l'accompagnamento al business plan di Imprenderò - presentati entro l'11 ottobre 2019, di cui 6 prototipi formativi - priorità d'investimento 8i, 6 prototipi formativi - priorità d'investimento 8ii, e 6 prototipi formativi - priorità d'investimento 8iv;
EVIDENZIATO che il soggetto attuatore deve procedere all'attivazione delle edizioni dei prototipi - operazioni clone - rientranti in una delle seguenti categorie di destinatari: priorità d'investimento 8 i, 8ii e 8 iv;
RICHIAMATO il decreto n. 4655/LAVFORU del 3 maggio 2021, con il quale è stato disposto lo spostamento di parte delle risorse finanziarie disponibili relative all'Area 3 - Percorsi integrati per la creazione di impresa - priorità 8iv - dal Catalogo della formazione manageriale al Catalogo della formazione imprenditoriale e della formazione individualizzata per l'accompagnamento al business plan;
RICHIAMATO il decreto n. 5447/LAVFORU del 3 giugno 2021, con il quale è stato disposto lo spostamento di parte delle risorse finanziarie disponibili relative all'Area 3 Percorsi integrati per la creazione di impresa - priorità 8ii - dal Catalogo della formazione imprenditoriale e della formazione individualizzata per l'accompagnamento al business plan all'Area 2 - Cultura imprenditoriale per la formazione professionale, la scuola e l'università - priorità d'investimento 8ii;
EVIDENZIATO che, a seguito dei citati decreti n.4655/LAVFORU/2021, e n. 5447/LAVFORU/2021, le risorse finanziarie disponibili sono così suddivise:

Totale	Disponibilità 8 i	Disponibilità 8 ii	Disponibilità 8 iv
1.203.775,00	355.415,00	553.037,00	295.323,00

RICHIAMATO il decreto n. 8568/LAVFORU del 18 agosto 2021, con il quale sono state approvate le operazioni clone relative all'Area 3 - Catalogo per la formazione individualizzata per l'accompagnamento al business plan di Imprenderò presentate dal soggetto attuatore nel mese di luglio 2021, ed a seguito del quale la disponibilità residua relativa all'Area 3 è la seguente:

Totale	Disponibilità 8 i	Disponibilità 8 ii	Disponibilità 8 iv
748.179,00	87.523,00	485.717,00	174.939,00

VISTE le operazioni clone relative al Catalogo per la formazione individualizzata per l'accompagnamento al business plan di Imprenderò presentate nel mese di agosto 2021;
RAVVISATA la necessità di provvedere in ordine al finanziamento delle operazioni clone di cui al precedente capoverso;
RITENUTO di approvare i seguenti documenti:
- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 11 operazioni clone per complessivi euro 8.712,00, di cui 1 operazione rivolta alla categoria di destinatari priorità d'investimento 8i per complessivi euro 792,00, 2 operazioni rivolte alla categoria di destinatari priorità d'investimento 8ii per complessivi euro 1.584,00, e 8 operazioni rivolte alla categoria di destinatari priorità d'investimento 8iv per complessivi euro 6.336,00;
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Totale	Disponibilità 8 i	Disponibilità 8 ii	Disponibilità 8 iv
739.467,00	86.731,00	484.133,00	168.603,00

PRECISATO inoltre che il soggetto attuatore al quale compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, matura il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363 avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali nonché l'assetto delle posizioni organizzative" e successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che a decorrere dal 2 agosto 2020 è stato istituito il Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo all'interno del quale ricadono le competenze di Autorità di Gestione del POR FSE;
VISTA la deliberazione della giunta regionale n. 1327 del 26 luglio 2019 con la quale viene conferito l'incarico di Vicedirettore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia con decorrenza dal 2 agosto 2019 al 1° agosto 2020 alla dott.ssa Ketty Segatti, rinnovato con DGR n. 1042 del 10 luglio 2020 fino al 1 agosto 2023;
VISTO il Decreto del Direttore Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia n. 19180/LAVFORU del 6 agosto 2020 con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo;

DECRETA

1. In relazione alle operazioni clone relative all'Area 3 - Catalogo per la formazione individualizzata per l'accompagnamento al business plan di Imprenderò presentate dal soggetto attuatore nel mese di agosto 2021 sono approvati i seguenti documenti:
- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 11 operazioni clone per complessivi euro 8.712,00, di cui 1 operazione rivolta alla categoria di destinatari priorità d'investimento 8i per complessivi euro 792,00, 2 operazioni rivolte alla categoria di destinatari priorità d'investimento 8ii per complessivi euro 1.584,00, e 8 operazioni rivolte alla categoria di destinatari priorità d'investimento 8iv per complessivi euro 6.336,00.
3. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 3 settembre 2021

SEGATTI

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE

(Sono finanziate le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

FSC-A3FBP8I Cloni

FSC - AREA 3 - FORMAZIONE INDIVIDUALIZZATA BUSINESS PLAN - 8.I - CLONI

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	POR FSE 2014/2020-PS 7/15-ACCOMPAGNAMENTO AL BUSINESS PLAN_8I_IDENTIFICARE IL MERCATO TARGET	FP2116350101	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2021	792,00	792,00	APPROVATO
			Totale con finanziamento		792,00	792,00	
			Totale		792,00	792,00	

FSC-A3FBP8II Cloni

FSC - AREA 3 - FORMAZIONE INDIVIDUALIZZATA BUSINESS PLAN - 8.II - CLONI

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	POR FSE 2014/2020-PS 7/15-ACCOMPAGNAMENTO AL BUSINESS PLAN_8II_MISSION DEL PROGETTO IMPRENDITORIALE	FP2115827201	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2021	792,00	792,00	APPROVATO
2	POR FSE 2014/2020-PS 7/15-ACCOMPAGNAMENTO AL BUSINESS PLAN_8II_CONTESTO SOCIOECONOMICO E COMPETITORS	FP2116631901	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2021	792,00	792,00	APPROVATO
			Totale con finanziamento		1.584,00	1.584,00	
			Totale		1.584,00	1.584,00	

FSC-A3FBP8IV Cloni

FSC - AREA 3 - FORMAZIONE INDIVIDUALIZZATA BUSINESS PLAN - 8.IV - CLONI

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	POR FSE 2014/2020-PS 7/15-ACCOMPAGNAMENTO AL BUSINESS PLAN_8IV_IDENTIFICARE L'OFFERTA DELL'IMPRESA	FP2115657801	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2021	792,00	792,00	APPROVATO
2	POR FSE 2014/2020-PS 7/15-ACCOMPAGNAMENTO AL BUSINESS PLAN_8IV_MISSION DEL PROGETTO IMPRENDITORIALE	FP2115827202	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2021	792,00	792,00	APPROVATO
3	POR FSE 2014/2020-PS 7/15-ACCOMPAGNAMENTO AL BUSINESS PLAN_8IV_SCELTE OPERATIVE PER PROGETTO IMP.LE	FP2115827204	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2021	792,00	792,00	APPROVATO

4	POR FSE 2014/2020-PS 7/15-ACCOMPAGNAMENTO AL BUSINESS PLAN_8IV_MISSION DEL PROGETTO IMPRENDITORIALE	FP2115827203	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2021	792,00	792,00	APPROVATO
5	POR FSE 2014/2020-PS 7/15-ACCOMPAGNAMENTO AL BUSINESS PLAN_8IV_IDENTIFICARE L'OFFERTA DELL'IMPRESA	FP2115827205	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2021	792,00	792,00	APPROVATO
6	POR FSE 2014/2020-PS 7/15-ACCOMPAGNAMENTO AL BUSINESS PLAN_8IV_SCELTE OPERATIVE PER PROGETTO IMP.LE	FP2116350102	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2021	792,00	792,00	APPROVATO
7	POR FSE 2014/2020-PS 7/15-ACCOMPAGNAMENTO AL BUSINESS PLAN_8IV_MISSION DEL PROGETTO IMPRENDITORIALE	FP2116350103	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2021	792,00	792,00	APPROVATO
8	POR FSE 2014/2020-PS 7/15-ACCOMPAGNAMENTO AL BUSINESS PLAN_8IV_CONTESTO SOCIOECONOMICO E COMPETITORS	FP2116631902	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2021	792,00	792,00	APPROVATO
			Totale con finanziamento		6.336,00	6.336,00	
			Totale		6.336,00	6.336,00	
			Totale con finanziamento		8.712,00	8.712,00	
			Totale		8.712,00	8.712,00	

21_37_1_DDS_RIC_FSE_9151_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 3 settembre 2021, n. 9151

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015 - Programma specifico 7/15 - Misure per la promozione della cultura imprenditoriale e la creazione d'impresa. Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 - Misure emergenziali di contratto degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia di COVID-19. Piano di sviluppo e coesione (PSC). Approvazione operazioni clone a valere sull'asse 1 - Occupazione - relativi all'area 3 - Percorsi integrati per la creazione di impresa - Catalogo per la formazione manageriale individualizzata di Imprenderò - presentate nel mese di agosto 2021.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";
VISTO il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C (2014)9883 del 17 dicembre 2014;
VISTO l'Accordo "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020" sottoscritto il 21 settembre 2020 dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia;
CONSIDERATO che definisce l'utilizzo dei fondi del POR FSE come una delle principali fonti finanziarie da attivare in funzione anticrisi, sia con riferimento alle spese per l'emergenza sanitaria, sia con riferimento alle esigenze di intervento per far fronte alle difficoltà economiche, occupazionali e sociali del Paese;
CONSIDERATO che, in base al citato accordo, il POR FSE destina euro 48.090.000,00 alla rendicontazione dei programmi specifici regionali di contrasto all'emergenza da COVID-19 (euro 11.490.000,00) e di spese nazionali anticipate relative alla cassa integrazione COVID-19 (euro 36.600.000,00);
CONSIDERATO che, a seguito della destinazione di euro 48.090.000,00 a copertura di misure regionali e nazionali di contrasto al COVID-19, l'accordo prevede, al fine di garantire la copertura di progetti non più finanziati dal POR FSE, l'utilizzo di:
a) le risorse del Fondo sviluppo e coesione, già assegnate alla Regione e sottoponibili alla valutazione di riprogrammazione di cui al comma 7 dell'articolo 44 del decreto legge n. 34/2019 e s.m.i o comunque libere da impegni, per complessivi 9,40 milioni di euro;
b) nuove assegnazioni, nel rispetto generale del vincolo di destinazione territoriale del Fondo sviluppo e coesione, di risorse FSC 2014-2020, per un ammontare complessivo di 38,69 milioni di euro;
VISTA la delibera CIPE n. 60 del 29 settembre 2020 la quale, nel prendere atto della riprogrammazione dell'importo di complessivi 9,40 milioni di euro ai sensi dell'articolo 44 del decreto legge 34/2019, dispone la nuova assegnazione alla regione Friuli Venezia Giulia di risorse FSC 2014/2020 per un importo complessivo di 38,69 milioni di euro, pari alla differenza fra l'ammontare delle riprogrammazioni operate sul POR FSE 2014/2020 e le risorse riprogrammabili ai sensi del citato articolo 44 del decreto legge 34/2019;
CONSIDERATO che le risorse di cui alla richiamata delibera CIPE, pari a 48,09 milioni di euro, vanno a costituire il Piano di sviluppo e coesione - PSC;
VISTA la deliberazione n. 332 del 5 marzo 2021 la quale stabilisce, fra l'altro, che il seguente programma specifico in corso di realizzazione a valere su POR FSE esce da tale ambito per confluire nel suddetto PSC:
- programma specifico 7/15: Misure per la promozione della cultura imprenditoriale e la creazione d'impresa (IMPRENDERO' 5.0), per un importo pari a euro 4.800.000,00;

VISTO il decreto n. 318/LAVFORU dell'8 febbraio 2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 17 febbraio 2016, con il quale è stato emanato l'Avviso per la selezione di un soggetto affidatario del progetto finalizzato alla promozione della cultura imprenditoriale e alle creazione di impresa e lavoro autonomo - "IMPRENDERÒ [in] FVG";
VISTI i successivi decreti n. 1108/LAVFORU del 29 febbraio 2016, n. 10738/LAVFORU del 18 settembre 2019, n. 1878/LAVFORU del 5 marzo 2020, n. 4655/LAVFORU del 3 maggio 2021, n.4656/LAVFORU del 3 maggio 2021, e n. 5447LAVFORU del 3 giugno 2021, con i quali è stato modificato l'Avviso;
VISTO il decreto n. 4668/LAVFORU del 5 giugno 2018 con il quale, fra l'altro, è stato stabilito di assegnare il contributo di euro 4.800.000,00 a favore della compagine denominata "SISSI 2.0 - Sistema Integrato di Servizi per lo Sviluppo Imprenditoriale del FVG" con capofila l'AD FORMANDUM Impresa sociale socialno Podjetje;
VISTO il decreto n. 6122/LAVFORU del 17 luglio 2018, con il quale è stata ridefinita la durata dell'incarico alla succitata ATI e sono stati previsti nuovi termini per l'avvio e la conclusione dell'incarico a AD FORMANDUM - capofila dell'A.T.I. denominata "SISSI 2.0 - Sistema Integrato di Servizi per lo Sviluppo Imprenditoriale del FVG", e relativi alle attività in senso stretto;
VISTO il decreto n. 2052/LAVFORU dell'11 marzo 2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 13 del 25 marzo 2020, modificato con i decreti n. 5853/LAVFORU del 5 maggio 2020, n.14182/LAVFORU del 22 maggio 2020, e n. 15988/LAVFORU dell'11 giugno 2020, con il quale è stato approvato il documento concernente "Direttive per la realizzazione delle attività di formazione manageriale individualizzata" nell'ambito dell'Area 3 - Percorsi integrati per la creazione d'impresa;
PRECISATO che le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle attività dell'Area 3 - Catalogo della formazione manageriale individualizzata sono così suddivise:

Totale	Disponibilità 8 i	Disponibilità 8 iv
687.000,00	417.000,00	270.000,00

PRECISATO che il Catalogo della formazione manageriale individualizzata di Imprenderò, che integra il già costituito Catalogo della formazione manageriale di Imprenderò, è costituito da tre tipologie di prototipi formativi rispettivamente denominati "Formazione manageriale innovazione", "Formazione manageriale S3" e "Formazione manageriale - leadership femminile";
VISTO il decreto n. 18317/LAVFORU del 9 luglio 2020, con il quale sono stati approvati 14 prototipi relativi all'Area 3 - Catalogo della formazione manageriale individualizzata di Imprenderò - presentati entro il 5 giugno 2020, di cui 6 prototipi formativi nella tipologia "Formazione manageriale innovazione", 6 prototipi formativi nella tipologia "Formazione manageriale S3" e 2 prototipi formativi nella tipologia "Formazione manageriale - leadership femminile";
EVIDENZIATO che il soggetto attuatore deve procedere all'attivazione delle edizioni dei prototipi - operazioni clone - rientranti in una delle seguenti categorie di destinatari: priorità d'investimento 8 i e 8 iv;
RICHIAMATO il decreto n. 4655/LAVFORU del 3 maggio 2021, con il quale, è stato disposto lo spostamento di parte delle risorse finanziarie disponibili relative all'Area 3 - Percorsi integrati per la creazione di impresa - priorità 8 iv - dal Catalogo della formazione manageriale al Catalogo della formazione imprenditoriale e della formazione individualizzata per l'accompagnamento al business plan, ed a seguito del quale le risorse finanziarie disponibili sono così suddivise:

Totale	Disponibilità 8 i	Disponibilità 8 iv
487.000,00	417.000,00	70.000,00

RICHIAMATO il decreto n. 8584/LAVFORU del 18 agosto 2021, con il quale sono state approvate ed ammesse a finanziamento le operazioni clone relative all'Area 3 - Catalogo per la formazione manageriale individualizzata di Imprenderò presentate dal soggetto attuatore nel mese di luglio 2021, ed a seguito del quale la disponibilità residua relativa all'Area 3 è la seguente:

Totale	Disponibilità 8 i	Disponibilità 8 iv
455.320,00	391.656,00	63.664,00

VISTE le operazioni clone relative al Catalogo della formazione manageriale individualizzata di Imprenderò presentate nel mese di agosto 2021;
RAVVISATA la necessità di provvedere in ordine al finanziamento delle operazioni clone di cui al precedente capoverso;
RITENUTO di approvare i seguenti documenti:
- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 3 operazioni per complessivi euro 2.376,00, di cui 1 operazione rivolta alla categoria di destinatari priorità d'investimento 8i - tipologia "Formazione manageriale innovazione, e 2 operazioni rivolte alla categoria di destinatari priorità d'investimento 8i - tipologia "Formazione manageriale S3";

EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Totale	Disponibilità 8 i	Disponibilità 8 iv
452.944,00	389.280,00	63.664,00

PRECISATO inoltre che il soggetto attuatore al quale compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, matura il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363 avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali nonché l'assetto delle posizioni organizzative" e successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che a decorrere dal 2 agosto 2020 è stato istituito il Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo all'interno del quale ricadono le competenze di Autorità di Gestione del POR FSE;
VISTA la deliberazione della giunta regionale n. 1327 del 26 luglio 2019 con la quale viene conferito l'incarico di Vicedirettore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia con decorrenza dal 2 agosto 2019 al 1° agosto 2020 alla dott.ssa Ketty Segatti, rinnovato con DGR n. 1042 del 10 luglio 2020 fino al 1 agosto 2023;
VISTO il Decreto del Direttore Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia n. 19180/LAVFORU del 6 agosto 2020 con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo;

DECRETA

1. In relazione alle operazioni clone relative all'Area 3 - Catalogo per la formazione manageriale individualizzata di Imprenderò presentate dal soggetto attuatore nel mese di agosto 2021 è approvato il seguente documento:
- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 3 operazioni per complessivi euro 2.376,00, di cui 1 operazione rivolta alla categoria di destinatari priorità d'investimento 8i - tipologia "Formazione manageriale innovazione, e 2 operazioni rivolte alla categoria di destinatari priorità d'investimento 8i - tipologia "Formazione manageriale S3".
3. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 3 settembre 2021

SEGATTI

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE

(Sono finanziate le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

FSC-A3FMI8I Cloni

FSC - AREA 3 - FORMAZIONE MANAGERIALE INDIVIDUALIZZATA - 8.I - CLONI

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	POR FSE 2014/2020-PS 7/15-MANAGERIALE INDIVIDUALIZZATA_INNOVAZIONE_IMPRESA EFFICIENTE	FP2116642901	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2021	792,00	792,00	APPROVATO
			Totale con finanziamento		792,00	792,00	
			Totale		792,00	792,00	

FSCA3FMI8IS3 Cloni

FSC - AREA 3 - FORMAZIONE MANAGERIALE INDIVIDUALIZZATA - 8.I S3 - CLONI

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	POR FSE 2014/2020-PS 7/15-MANAGERIALE INDIVIDUALIZZATA_S3_MODULO GENERALE	FP2115828901	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2021	792,00	792,00	APPROVATO
2	POR FSE 2014/2020-PS 7/15-MANAGERIALE INDIVIDUALIZZATA_S3_MODULO GENERALE	FP2115828902	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2021	792,00	792,00	APPROVATO
			Totale con finanziamento		1.584,00	1.584,00	
			Totale		1.584,00	1.584,00	
			Totale con finanziamento		2.376,00	2.376,00	
			Totale		2.376,00	2.376,00	

21_37_1_DDS_RIC_FSE_9160_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 3 settembre 2021, n. 9160

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2020 - Programma specifico n. 73/20 - Percorsi formativi nell'ambito della formazione permanente (Innovazione, industria 4.0, S3, innovazione sociale). Approvazione operazioni a valere sull'asse 3 - Istruzione e formazione - presentate entro il 31 luglio 2021.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto n. 16511/LAVFORU del 17 giugno 2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 27 del 1° luglio 2020, con il quale è stato emanato l'avviso pubblico per la presentazione delle operazioni a valere sull'asse 3 - Istruzione e Formazione del Programma Operativo del Friuli Venezia Giulia - Fondo sociale europeo - Programmazione 2014/2020, in attuazione del programma specifico n. 73/20 - Percorsi formativi nell'ambito della formazione permanente (Innovazione, Industria 4.0, S3, Innovazione sociale) - del documento "Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO - Annualità 2020" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 517 del 3 aprile 2020 e successive modificazioni;
VISTI i decreti n. 24633/LAVFORU del 6 dicembre 2020 e n. 5205/LAVFORU del 27 maggio 2021 con i quali sono state apportate modifiche all'Avviso;
PRECISATO che l'Avviso prevede la presentazione di operazioni da parte di soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro e aventi tra i propri fini statutari la formazione professionale, nonché dalle fondazioni degli Istituti tecnici superiori e dagli enti pubblici nazionali di ricerca vigilati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
PRECISATO che non è ammessa la presentazione di operazioni da parte di soggetti riuniti in forma di raggruppamento (ATI);
PRECISATO che ogni soggetto proponente può presentare ad ogni sportello un numero di operazioni in relazione al volume annuo di attività derivante dall'accreditamento regionale alla data del 31 dicembre 2019;
PRECISATO che le operazioni devono essere presentate alla Struttura attuatrice attraverso il sistema webforma, con modalità "a sportello bimestrale" entro le date del 31 agosto 2020, 31 ottobre 2020, 31 dicembre 2020, 28 febbraio 2021, 30 aprile 2021, 30 giugno 2021 e 31 agosto 2021, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili ammontanti ad euro 1.000.000,00;
PRECISATO che, con il decreto n. 5205/LAVFORU del 27 maggio 2021 si è provveduto ad in integrare la disponibilità finanziaria per un importo pari ad euro 500.000,00 e si è stabilita altresì la riapertura degli sportelli per la presentazione delle operazioni entro le date del 31 luglio 2021, 30 settembre 2021 e 30 novembre 2021;
EVIDENZIATO che le operazioni vengono valutate mediante una fase di ammissibilità ed una fase di coerenza sulla base di quanto stabilito dal documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2 a) Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2069 del 26 ottobre 2017, e dalle Linee guida SRA;
VISTO il decreto n. 6817/LAVFORU del 12 luglio 2021 con il quale sono state ammesse a finanziamento le operazioni presentate nei mesi di gennaio e febbraio 2021, approvate ma non finanziate per esaurimento delle risorse disponibili con il decreto n. 3167/LAVFORU del 1° aprile 2021, ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua è pari ad euro 321.285,00;
VISTE le operazioni presentate nei mesi di giugno e luglio 2021;
EVIDENZIATO che la commissione di valutazione, istituita con decreto n. 20253/LAVFORU del 17 settembre 2020 e successivamente modificata con decreto n. 6741/LAVFORU del 7 luglio 2021, ha provveduto alla valutazione delle operazioni presentate nei mesi di giugno e luglio 2021, formalizzando le risultanze finali nel verbale di valutazione del 31 agosto 2021;
PRESO ATTO che dal citato verbale di valutazione emerge che delle 51 operazioni presentate, 3 sono state oggetto di rinuncia prima dell'ammissibilità, 3 non sono state ammesse alla valutazione, 40 sono state valutate positivamente e sono approvabili, e 5 operazioni sono state valutate negativamente e non sono approvabili;
CONSIDERATO che la valutazione delle operazioni presentate determina la predisposizione dei se-

guenti documenti:
- elenco delle operazioni approvate e finanziate (allegato 1 parte integrante)
- elenco delle operazioni non approvate (allegato 2 parte integrante)
- elenco delle operazioni escluse (allegato 3 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 40 operazioni per complessivi euro 316.566,00;
PRECISATO che con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore delle operazioni aventi titolo;
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è pari ad euro 4.719,00;
PRECISATO inoltre che i soggetti attuatori ai quali compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, maturano il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo degli allegati 1, 2 e 3 parti integranti, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 20;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363 avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali nonché l'assetto delle posizioni organizzative" e successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che a decorrere dal 2 agosto 2020 è stato istituito il Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo all'interno del quale ricadono le competenze di Autorità di Gestione del POR FSE;
VISTA la deliberazione della giunta regionale n. 1327 del 26 luglio 2019 con la quale viene conferito l'incarico di Vicedirettore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia con decorrenza dal 2 agosto 2019 al 1° agosto 2020 alla dott.ssa Ketty Segatti, rinnovato con DGR n.1042 del 10 luglio 2020 fino al 1 agosto 2023;
VISTO il Decreto del Direttore Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia n. 19180/LAVFORU del 6 agosto 2020 con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo;

DECRETA

1. In relazione all'Avviso indicato in premessa ed a seguito dell'esame delle operazioni presentate nei mesi di giugno e luglio 2021 sono approvati i seguenti documenti:
- elenco delle operazioni approvate e finanziate (allegato 1 parte integrante)
- elenco delle operazioni non approvate (allegato 2 parte integrante)
- elenco delle operazioni escluse (allegato 3 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 40 operazioni per complessivi euro 316.566,00.
3. Con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore delle operazioni aventi titolo.
4. Il presente decreto, comprensivo degli allegati 1, 2 e 3 parti integranti, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 3 settembre 2021

SEGATTI

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE

(Sono finanziate le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

1420 INNOVAZIONE 2020

FSE 2014/2020 - PS 73/20 - INNOVAZIONE

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Esito
1	PROGETTAZIONE EDUCATIVA NEI SERVIZI PER L'INFANZIA	FP2112428801	ARCHE' - ASSOCIAZIONE FORMAZIONE EDUCATORI	2021	11.120,00	11.120,00	APPROVATO
2	CSR E MULTI-STAKEHOLDER STRATEGY	FP2112429201	INDAR - FORMAZIONE E SVILUPPO - SOCIETA' COOPERATIVA	2021	7.343,00	7.343,00	APPROVATO
3	LEADERSHIP SOSTENIBILITÀ E STAKEHOLDER ENGAGEMENT	FP2112429202	INDAR - FORMAZIONE E SVILUPPO - SOCIETA' COOPERATIVA	2021	6.787,00	6.787,00	APPROVATO
4	MARKETING 4.0 BRAND POSITIONING ED 5	FP2112560601	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2021	10.160,00	10.160,00	APPROVATO
5	MARKETING 4.0 STRUMENTI DI ADVERSITING ED.5	FP2112560602	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2021	10.160,00	10.160,00	APPROVATO
6	INNOVAZIONE E RISCHIO NELLA GESTIONE DI TESORERIA D'IMPRESA	FP2113223701	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2021	3.918,00	3.918,00	APPROVATO
7	INNOVARE IL WEB DESIGN CON WORDPRESS	FP2113223702	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2021	10.008,00	10.008,00	APPROVATO
8	SMART WORKING NELLINNOVAZIONE ORGANIZZATIVA	FP2113223703	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2021	5.116,00	5.116,00	APPROVATO
9	SVILUPPARE APPLICAZIONI IN PYTHON	FP2113223704	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2021	8.340,00	8.340,00	APPROVATO
10	PRINCIPI E STRUMENTI PER GESTIRE VENDITE E MARKETING 2.0	FP2114116301	ASSOCIAZIONE CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CNOS-FAP BEARZI	2021	3.810,00	3.810,00	APPROVATO

11	WELD-CLOUD WELDING: LA SALDATURA A PROVA DI FUTURO	FP2114116302	ASSOCIAZIONE CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CNOS-FAP BEARZI	2021	11.120,00	11.120,00	APPROVATO
12	ROBOTICA SOCIALE E TERAPIE ABILITATIVE INNOVATIVE	FP2114479601	CENTRO SOLIDARIETA' GIOVANI GIOVANNI MICESIO ONLUS	2021	10.592,00	10.592,00	APPROVATO
13	GRAFICA 3D CON DIMENSION E REALTA' AUMENTATA CON AERO	FP2114479602	CENTRO SOLIDARIETA' GIOVANI GIOVANNI MICESIO ONLUS	2021	10.160,00	10.160,00	APPROVATO
14	DESIGN MECCANICO: PROGETTAZIONE INNOVATIVA CON SOLIDWORKS	FP2115272401	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA - IMPRESA SOCIALE	2021	11.120,00	11.120,00	APPROVATO
15	INDUSTRIA 4.0: PLC PER L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE (SIEMENS STEP 7)	FP2115272402	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA - IMPRESA SOCIALE	2021	10.340,00	10.340,00	APPROVATO
16	TECNICHE INNOVATIVE PER LA POSA DEL MOSAICO	FP2115272403	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA - IMPRESA SOCIALE	2021	3.892,00	3.892,00	APPROVATO
17	TECNICHE DI INSTRUCTIONAL DESIGN	FP2115293801	I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE	2021	10.160,00	10.160,00	APPROVATO
18	TECNICHE DI CUCINA SOSTENIBILE E DEL TERRITORIO	FP2115293802	I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE	2021	7.640,00	7.640,00	APPROVATO
19	TEAL ORGANIZATION	FP2115293803	I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE	2021	9.056,00	9.056,00	APPROVATO
20	DIGITAL MARKETING - LINKEDIN: INNOVARE LE STRATEGIE NELLE PMI_2^ EDIZIONE	FP2115307201	ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - CONFAPI FVG	2021	5.560,00	5.560,00	APPROVATO
21	DIGITAL MARKETING - LINKEDIN: INNOVARE LE STRATEGIE NELLE PMI_3^ EDIZIONE	FP2115307202	ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - CONFAPI FVG	2021	5.560,00	5.560,00	APPROVATO
22	L'AZIENDA TRADIZIONALE PUÒ (R)ESISTERE ANCORA?	FP2115346102	I.TER SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2021	6.350,00	6.350,00	APPROVATO
23	COMPETENZE INNOVATIVE PER IL WEB DEVELOPMENT CON PHP E MYSQL	FP2115367501	CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ALBERTO SIMONINI	2021	10.008,00	10.008,00	APPROVATO
24	DALLA PROGETTAZIONE CON REVIT AL RENDERING DEL PROGETTO	FP2115368201	CENTRO EDILE PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA	2021	11.120,00	11.120,00	APPROVATO

25	DAL BUILDING INFORMATION MODELING AL BUILDING ENERGY MODEL	FP2115368202	CENTRO EDILE PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA	2021	11.120,00	11.120,00	APPROVATO
26	E-COMMERCE DI PROSSIMITÀ: COME INNOVARE IL TUO SISTEMA DI VENDITA ONLINE	FP2115469201	CRAMARS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2021	5.560,00	5.560,00	APPROVATO
27	TOURISM ENGLISH: TECNICHE DI COMUNICAZIONE INNOVATIVA PER L'INCOMING TURISTICO	FP2115469202	CRAMARS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2021	5.560,00	5.560,00	APPROVATO
28	TECNICHE INNOVATIVE DI COMUNICAZIONE IN LINGUA INGLESE NEL SETTORE AGROALIMENTARE - ED.2	FP2115470101	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2021	4.064,00	4.064,00	APPROVATO
29	INTELLIGENZA EMOTIVA PER MIGLIORARE LA PERFORMANCE AZIENDALE - ED.2	FP2115470102	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2021	4.448,00	4.448,00	APPROVATO
30	COMUNICAZIONE VISIVA PER I SOCIAL NETWORK	FP2115470103	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2021	10.008,00	10.008,00	APPROVATO
31	INNOVAZIONE DIGITALE PER LA CREATIVITÀ TERRITORIALE	FP2115470104	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2021	5.464,00	5.464,00	APPROVATO
32	S3 E INDUSTRIA 4.0: CONTROLLO DEI PROCESSI INDUSTRIALI CON PLC S7 E TIA PORTAL - ED. 2	FP2115473301	OFFICINA PITTINI PER LA FORMAZIONE	2021	11.120,00	11.120,00	APPROVATO
33	ECOMMERCE MANAGER: INNOVAZIONE DEI CANALI DI VENDITA AZIENDALI	FP2115476101	ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2021	10.160,00	10.160,00	APPROVATO
34	FACILITARE I PROCESSI DI INNOVAZIONE DIGITALE	FP2115499401	CONSORZIO FRIULI FORMAZIONE	2021	3.614,00	3.614,00	APPROVATO
35	DIGITAL MARKETING	FP2115500001	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2021	6.422,00	6.422,00	APPROVATO
36	IL PLC NELL'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE - AVANZATO	FP2115500002	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2021	6.746,00	6.746,00	APPROVATO
37	ENGLISH FOR LOGISTICS AND TRANSPORT	FP2115500003	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2021	8.128,00	8.128,00	APPROVATO
38	BUSYNESS ANALYTICS CON POWER BI - UD	FP2115500004	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2021	5.037,00	5.037,00	APPROVATO

39	LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI	FP2115574901	EDILMASTER LA SCUOLA EDILE DI TRIESTE	2021	9.945,00	9.945,00	APPROVATO
40	GESTIONE INNOVATIVA DEI DATI TOPOGRAFICI MEDIANTE INTEGRAZIONE DI SISTEMI GNSS E DATABASE GEOGRAFICI	FP2115574902	EDILMASTER LA SCUOLA EDILE DI TRIESTE	2021	9.730,00	9.730,00	APPROVATO
			Totale con finanziamento		316.566,00	316.566,00	
			Totale		316.566,00	316.566,00	
			Totale con finanziamento		316.566,00	316.566,00	
			Totale		316.566,00	316.566,00	

ALLEGATO 2 - ELENCO OPERAZIONI NON APPROVATE

Tipo fin.	Codice Operazione	Denominazione Operazione	Operatore	
1420 INNOVAZIONE 2020	FP2115562501	WEB 2.0: ADVERTISING E SOCIAL MEDIA MARKETING	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA - IMPRESA SOCIALE	RINUNCIATO PRIMA DELL'AMMISSIBILITA'
1420 INNOVAZIONE 2020	FP2115562502	STRUMENTI FINANZIARI INNOVATIVI PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI IMPRESA	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA - IMPRESA SOCIALE	RINUNCIATO PRIMA DELL'AMMISSIBILITA'
1420 INNOVAZIONE 2020	FP2115562503	CO-PROGETTAZIONE FRA ENTE PUBBLICO E TERZO SETTORE	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA - IMPRESA SOCIALE	RINUNCIATO PRIMA DELL'AMMISSIBILITA'
1420 INNOVAZIONE 2020	FP2115367502	CULTURA DIGITALE PER L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA 4.0	CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ALBERTO SIMONINI	NON APPROVATO per mancata coerenza dell'operazione e mancata congruenza finanziaria
1420 INNOVAZIONE 2020	FP2114116303	VERSO LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE: LINNOVAZIONE COMINCIA CON UNA PEDALATA	ASSOCIAZIONE CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CNOS-FAP BEARZI	NON APPROVATO per mancata coerenza della operazione
1420 INNOVAZIONE 2020	FP2115346101	LEAD GENERATION E CUSTOMER RETENTION: STRATEGIE PER ESSERE COMPETITIVI	I.TER SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	NON APPROVATO per mancata coerenza della operazione
1420 INNOVAZIONE 2020	FP2115473302	S3 E INDUSTRIA 4.0: OLEODINAMICA APPLICATA AI SISTEMI INDUSTRIALI	OFFICINA PITTINI PER LA FORMAZIONE	NON APPROVATO per mancata coerenza della operazione
1420 INNOVAZIONE 2020	FP2115476102	CROWDFUNDING CAMPAIGN MANAGER: STRUMENTI DI OPEN INNOVATION PER IMPRESE E TERZO SETTORE	ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	NON APPROVATO per mancata coerenza della operazione

ALLEGATO 3 - ELENCO DELLE OPERAZIONI ESCLUSE

Tipo fin.	Codice Operazione	Denominazione Operazione	Descrizione	Operatore
1420 INNOVAZIONE 2020	FP2113909301	STRATEGIE INNOVATIVE DI CUSTOMER EXPERIENCE APPLICATE AD EVENTI CULTURALI	NON AMMESSO per mancata rispondenza a requisiti di ammissibilita'	ASSOCIAZIONE CASA DEL CINEMA DI TRIESTE
1420 INNOVAZIONE 2020	FP2113909302	DIGITAL MARKETING E STORYTELLING PER LE IMPRESE CULTURALI	NON AMMESSO per mancata rispondenza a requisiti di ammissibilita'	ASSOCIAZIONE CASA DEL CINEMA DI TRIESTE
1420 INNOVAZIONE 2020	FP2115263201	SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI	NON AMMESSO per mancata rispondenza a requisiti di ammissibilita'	UNINDUSTRIA SERVIZI & FORMAZIONE TREVISO PORDENONE - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

21_37_1_DDS_RIC_FSE_9170_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 3 settembre 2021, n. 9170

Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014/2020, asse 3 - Istruzione e formazione - PPO 2016 - Programma specifico n. 53/16 - "Percorsi formativi professionalizzanti integrativi nell'ambito dei percorsi di laurea". Approvazione operazioni periodo giugno - agosto 2021 - Università di Trieste.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Programma Operativo FVG del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014;
VISTO il documento di "Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO - Annualità 2016", approvato con delibera della Giunta regionale n. 333 del 04 marzo 2016, nel quale vengono pianificate le operazioni finanziabili nell'anno 2016 nell'ambito del Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO, in particolare, il Programma specifico n. 53/16: "Percorsi formativi professionalizzanti integrativi nell'ambito dei percorsi di laurea" che dispone la realizzazione di azioni formative di carattere specialistico e professionalizzate aggiuntive al percorso curriculare dei diplomi di laurea presso le Università di Trieste e di Udine, prevedendo un contributo, da suddividere in maniera uguale fra i due Atenei, in euro 1.000.000 - per il biennio 2017/2019;
VISTO il decreto del Vice Direttore centrale n. 2618/LAVFORU del 20 aprile 2017 di emanazione dell'Avviso per la presentazione della proposta progettuale da parte delle Università di Trieste e di Udine, di seguito Avviso, e successive modifiche e integrazioni;
PRESO ATTO che il succitato Avviso al paragrafo 4.2 prevede che le proposte progettuali, presentate dalle Università di Trieste e di Udine, siano valutate sulla base della procedura di valutazione di coerenza, approvata dal Comitato di Sorveglianza del POR nella seduta del giorno 11 giugno 2015;
VISTO il decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università n. 7259 LAVFORU del 04 settembre 2017 e successive modifiche ed integrazioni, di nomina di una Commissione interna alla Direzione, per l'espletamento delle attività relative all'esame di ammissibilità e alla valutazione di coerenza delle proposte progettuali, presentate dalle Università di Trieste e Udine, a seguito dell'emanazione del succitato Avviso;
VISTO il decreto del Vice direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università n. 9221/LAVFORU d.d. 27/10/2017, di approvazione della proposta progettuale presentata dall'Università degli Studi di Trieste, assunta al protocollo della Direzione centrale con n. 97515-A LAVFORU-GEN del 13/10/2017 e relative operazioni;
PRESO ATTO che il succitato Avviso prevede al paragrafo 8 comma 6 che durante la fase di realizzazione, ove ne venga evidenziata la necessità, l'Ateneo possa presentare ulteriori prototipi;
RICHIAMATI i propri decreti n. 246/LAVFORU del 25/01/2018, n. 2719/LAVFORU del 09/04/2018, n. 3201/LAVFORU del 23/04/2018, n. 5387/LAVFORU del 22/06/2018, n. 7516/LAVFORU del 04/09/2018, n. 575 del 28/01/2019, n. 13551/LAVFORU del 14/11/2019, n. 1805/LAVFORU del 04/03/2020, n. 20222/LAVFORU del 17/09/2020, n. 25125/LAVFORU del 28/12/2020, n. 529/LAVFORU del 26/01/2021, n. 2107/LAVFORU del 17/03/2021 e n. 3357/LAVFORU del 07/04/2021 con i quali sono stati approvati prototipi presentati dall'Università di Trieste;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 10569/LAVFORU del 22/11/2017, di prenotazione delle risorse necessarie l'esecuzione delle azioni progettuali presentate da parte delle Università di Trieste e Udine delle azioni progettuali presentate e ammesse al finanziamento, a seguito dell'emanazione dell'"Avviso per la presentazione di Percorsi formativi professionalizzanti integrativi nell'ambito dei percorsi di laurea", nella misura di complessivi Euro 1.000.000,00- da far valere sui capitoli n. 3321, n. 3322 e n. 3323 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2017-2019 e per l'anno 2020;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 11149/LAVFORU del 28/11/2017, che dispone un impegno di spesa pari ad euro 500.000,00- a favore dell'Università degli studi di Trieste (codice fiscale 0000080013890324)

a valere sui capitoli n. 3321, n. 3322 e n. 3323 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2017-2019 e per l'anno 2020;
VISTE le n. 8 edizioni clone di prototipo presentate ed avviate dall'Università degli studi di Trieste nel periodo compreso tra giugno e agosto 2021, come riportato in Allegato 1, parte integrante del presente decreto;
RITENUTO di approvare complessivamente n. 8 operazioni presentate dall'Università degli studi di Trieste ed avviate nel periodo compreso tra giugno e agosto 2021, come riportato in Allegato 1, parte integrante del presente decreto;
CONSIDERATO che le n. 8 operazioni approvate, elencate in Allegato 1, sono ammesse a finanziamento per un costo complessivo di euro 32.730,00-;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed in particolare l'articolo 20;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 893 del giorno 19 giugno 2020, avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", in particolare gli Artt. 84 e 91 dell'Allegato A;
VISTA inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 1042, adottata nel corso della seduta del 10 luglio 2020 con la quale, l'organo collegiale, su proposta dell'Assessore alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, immigrazione, ha conferito l'incarico di Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, a decorrere dal 2 agosto 2020 e sino al 1° agosto 2023;
DATO ATTO che a decorrere dal 2 agosto 2020 è stato istituito il Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo Sociale Europeo, all'interno del quale ricadono le competenze di Autorità di gestione del POR FSE;
VISTO il Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia n. 19180/LAVFORU del 6 agosto 2020, con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale Europeo fino al conferimento dell'incarico ad altro dirigente dell'Amministrazione;
PRECISATO, infine, che il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

DECRETA

1. Per le motivazioni espresse in premessa, sono approvate e ammesse a finanziamento n. 8 operazioni (cloni di prototipi), elencate in Allegato 1 parte integrante del presente decreto, presentate nel periodo compreso tra giugno e agosto 2021 dall'Università degli studi di Trieste in relazione alla realizzazione di percorsi formativi professionalizzanti integrativi nell'ambito dei percorsi di laurea di cui all'Avviso approvato con il decreto del Vice Direttore centrale n. 2618/LAVFORU del 20 aprile 2017.
2. Le n. 8 operazioni approvate, elencate in Allegato 1, sono ammesse a finanziamento per un costo complessivo di euro 32.730,00-.
3. Per la realizzazione delle operazioni si fa riferimento alle risorse prenotate con decreto n. 10569/LAVFORU del 22/11/2017 e impegnate con decreto n. 11149/LAVFORU del 28/11/2017.
4. Il presente decreto, con il suo allegato parte integrante, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 3 settembre 2021

SEGATTI

ALLEGATO 1 – operazioni approvate aprile - giugno 2021 – Università di Trieste

	CODICE CLONE	TITOLO	COSTO	DATA AVVIO EFFETTIVO
1	OR2113481901	RICERCA E SCRITTURA GIURIDICA IN LINGUA INGLESE	1.390,00 €	28-giu-21
2	OR2113613501	ANALISI DELLA BIODIVERSITA' NEI CONTESTI URBANI	5.940,00 €	1-lug-21
3	OR2113614701	ANTICIPARE LE INVASIONI BIOLOGICHE IN EUROPA-ROSA RUGOSA	5.940,00 €	1-lug-21
4	OR2114321801	ATELIER DI PROGETTAZIONE INTEGRATA	4.170,00 €	19-lug-21
5	OR2114322001	ATELIER DI PROGETTAZIONE INTEGRATA	4.170,00 €	19-lug-21
6	OR2114322101	ATELIER DI PROGETTAZIONE INTEGRATA	4.170,00 €	19-lug-21
7	OR2114322301	ATELIER DI PROGETTAZIONE INTEGRATA	4.170,00 €	19-lug-21
8	OR2115948201	LEGAL DESIGN NEI CONTRATTI B2C E NEL GDPR	2.780,00 €	23-ago-21
		Totale	**32.730,00 €**	

21_37_1_DDS_RIC_FSE_9182_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 3 settembre 2021, n. 9182

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020 - PIPOL 18/20 - Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2018 - Programma specifico 8/18 - FVG progetto occupabilità - Tirocini PRO OCC. Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 - Misure emergenziali di contratto degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia di COVID-19. Piano di sviluppo e coesione (PSC). Approvazione dei tirocini extracurriculari presentati nel mese di luglio 2021.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";

VISTO il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C (2014)9883 del 17 dicembre 2014;

VISTO l'Accordo "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020" sottoscritto il 21 settembre 2020 dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia;

CONSIDERATO che definisce l'utilizzo dei fondi del POR FSE come una delle principali fonti finanziarie da attivare in funzione anticrisi, sia con riferimento alle spese per l'emergenza sanitaria, sia con riferimento alle esigenze di intervento per far fronte alle difficoltà economiche, occupazionali e sociali del Paese;

CONSIDERATO che, in base al citato accordo, il POR FSE destina euro 48.090.000,00 alla rendicontazione dei programmi specifici regionali di contrasto all'emergenza da COVID-19 (euro 11.490.000,00) e di spese nazionali anticipate relative alla cassa integrazione COVID-19 (euro 36.600.000,00);

CONSIDERATO che, a seguito della destinazione di euro 48.090.000,00 a copertura di misure regionali e nazionali di contrasto al COVID-19, l'accordo prevede, al fine di garantire la copertura di progetti non più finanziati dal POR FSE, l'utilizzo di:

a) le risorse del Fondo sviluppo e coesione, già assegnate alla Regione e sottoponibili alla valutazione di riprogrammazione di cui al comma 7 dell'articolo 44 del decreto legge n. 34/2019 e s.m.i o comunque libere da impegni, per complessivi 9,40 milioni di euro;

b) nuove assegnazioni, nel rispetto generale del vincolo di destinazione territoriale del Fondo sviluppo e coesione, di risorse FSC 2014-2020, per un ammontare complessivo di 38,69 milioni di euro;

VISTA la delibera CIPE n. 60 del 29 settembre 2020 la quale, nel prendere atto della riprogrammazione dell'importo di complessivi 9,40 milioni di euro ai sensi dell'articolo 44 del decreto legge 34/2019, dispone la nuova assegnazione alla regione Friuli Venezia Giulia di risorse FSC 2014/2020 per un importo complessivo di 38,69 milioni di euro, pari alla differenza fra l'ammontare delle riprogrammazioni operate sul POR FSE 2014/2020 e le risorse riprogrammabili ai sensi del citato articolo 44 del decreto legge 34/2019;

CONSIDERATO che le risorse di cui alla richiamata delibera CIPE, pari a 48,09 milioni di euro, vanno a costituire il Piano di sviluppo e coesione - PSC;

VISTA la deliberazione n. 332 del 5 marzo 2021 la quale stabilisce, fra l'altro, che i seguenti programmi specifici in corso di realizzazione a valere su POR FSE escono da tale ambito per confluire nel suddetto PSC:

- programma specifico 8/18: PIPOL 18/20 - FVG Progetto occupabilità, con riferimento alla terza annualità (2020), per un importo pari a euro 7.000.000,00;
- programma specifico 12/18: PIPOL 18/20 - Garanzia giovani FVG, con riferimento alla terza annualità (2020), per un importo pari a euro 6.000.000,00;

VISTO il decreto n. 686/LAVFORU del 16 febbraio 2018, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 9 del 28 febbraio 2018, con il quale è stato approvato l'"Avviso per la selezione di soggetti attuatori e indicazioni per la presentazione e realizzazione delle operazioni da parte dei soggetti attuatori "finan-

ziate nell'ambito del Fondo Sociale Europeo - Programma Operativo 2014/2020. PIPOL 18/20 - Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2017 - Programmi specifici 8/18 - FVG progetto Occupabilità -12/18 - FVG progetto Giovani - 73/17 - Percorsi formativi nell'ambito della formazione permanente (qualificazione abbreviata);
VISTI i decreti n. 992/LAVFORU del 22 febbraio 2018, n. 3004/LAVFORU del 17 aprile 2018, n.3908/LAVFORU del 16 maggio 2018, n. 5891/LAVFORU del 9 luglio 2018, n. 6123/LAVFORU del 17 luglio 2018, n. 6743/LAVFORU del 26 luglio 2018, n. 6859/LAVFORU del 3 agosto 2018, n.7853/LAVFORU del 10 settembre 2018, n. 9703/LAVFORU del 31 ottobre 2018, n. 10098/LAVFORU del 13 novembre 2018, n. 583/LAVFORU del 28 gennaio 2019, n. 7516/LAVFORU del 27 giugno 2019, n. 7978/LAVFORU del 10 luglio 2019, n. 14006/LAVFORU del 20 novembre 2019, n. 1591/LAVFORU del 25 febbraio 2020, n. 9175/LAVFORU del 13 maggio 2020, n. 19019/LAVFORU del 29 luglio 2020, n. 21086/LAVFORU dell'11 ottobre 2020, n. 308/LAVFORU del 20 gennaio 2021 e n. 3165/LAVFORU del 1° aprile 2021 con i quali sono state apportate modificazioni all'Avviso;
VISTO il decreto n. 3143/LAVFORU del 20 aprile 2018 con il quale sono stati individuati i sottodescritti soggetti attuatori delle attività riferite agli ambiti di intervento PRO GIOV, PRO OCC e PRO GIOV OCC e i soggetti promotori dei tirocini extracurriculari realizzati in PRO OCC:
a. ATI 1 - Hub Giuliano
con capofila I.R.E.S. Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa sociale
b. ATI 2 - Hub Isontino
con capofila Comitato Regionale dell'ENFAP del Friuli Venezia Giulia
c. ATI 3 - Hub Udine e bassa friulana
con capofila En.A.I.P. Ente ACLI Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia
d. ATI 4 - Hub Medio e alto Friuli
con capofila En.A.I.P. Ente ACLI Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia
e. ATI 5 - Hub Pordenonese
con capofila IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia
EVIDENZIATO che la realizzazione dei tirocini extracurriculari è disciplinata dalle disposizioni tecnico-operative di cui al succitato Avviso approvato decreto n. 686/LAVFORU/2018 e successivi decreti di modifica, e dal Regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) emanato con DPReg n. 57 del 19 marzo 2018;
PRECISATO che le proposte di tirocinio devono essere presentate, con modalità a sportello con cadenza mensile, alla Struttura Regionale Attuatrice, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it;
EVIDENZIATO che le proposte di tirocinio vengono valutate sulla base di quanto previsto dal documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art.110 par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n.2069 del 26 ottobre 2017, e dalle Linee guida SRA;
VISTO il decreto n. 3679/LAVFORU del 10 aprile 2020, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata effettuata la ripartizione delle risorse finanziarie per l'annualità 2020;
VISTO il decreto n. 3165/LAVFORU del 1° aprile 2021 con il quale si è provveduto alla revisione della ripartizione delle risorse finanziare per l'annualità 2020 per la realizzazione dei tirocini e si è inoltre provveduto a prevedere una proroga della durata dell'incarico al 31 gennaio 2022;
EVIDENZIATO che, sulla base di quanto disposto con il succitato decreto n. 3165/LAVFORU/2021, le risorse finanziarie disponibili per l'annualità 2020 - per la realizzazione dei tirocini nel periodo dal 1° maggio 2020 al 31 gennaio 2022 - sono pari ad euro 741.016,00, come precisato nella tabella sottodescritta suddivisa per area territoriale:

PRO OCC Tirocini	Hub Giuliano	Hub Isontino	Hub Udine e bassa friulana	Hub Medio e alto Friuli	Hub Pordenonese
741.016,00	132.000,00	66.000,00	309.916,00	83.100,00	150.000,00

RICHIAMATO il decreto n. 7475/LAVFORU del 30 luglio 2021 con il quale sono state approvate ed ammesse a finanziamento le operazioni relative a "Tirocini extracurriculari" presentate nel mese di giugno, ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

PRO OCC Tirocini	Hub Giuliano	Hub Isontino	Hub Udine e bassa friulana	Hub Medio e alto Friuli	Hub Pordenonese
261.036,00	16.760,00	27.876,00	130.500,00	15.450,00	70.450,00

VISTE le proposte di tirocinio presentate nel mese di luglio 2021;
EVIDENZIATO che la commissione di valutazione, costituita con decreto n. 8226/LAVFORU del 18 settembre 2018, ha provveduto alla valutazione delle operazioni presentate nel mese di luglio 2021, formalizzando le risultanze finali nel verbale di valutazione del 27 agosto 2021;

PRESO ATTO che dal citato verbale di valutazione emerge che delle 20 proposte di tirocinio presentate, 4 sono state oggetto di rinuncia prima della valutazione, 14 sono state valutate positivamente e sono approvabili, mentre 2 proposte sono state valutate negativamente e pertanto non sono approvabili;
CONSIDERATO che la valutazione delle proposte di tirocinio presentate determina la predisposizione dei seguenti documenti:
- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante)
- elenco delle operazioni non approvate (allegato 2 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 14 operazioni - "Tirocini extracurriculari" - per complessivi euro 46.200,00, di cui 5 operazioni che si realizzano nell'ambito territoriale "Hub Giuliano" per complessivi euro 16.500,00, 5 operazioni che si realizzano nell'ambito territoriale Hub Udine e bassa friulana per complessivi euro 16.500,00, 2 operazioni che si realizzano nell'ambito territoriale "Hub Medio e alto Friuli" per complessivi euro 6.600,00, e 2 operazioni che si realizzano nell'ambito territoriale "Hub Pordenonese" per complessivi euro 6.600,00;
PRECISATO che con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore delle operazioni aventi titolo;
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

PRO OCC Tirocini	Hub Giuliano	Hub Isontino	Hub Udine e bassa friulana	Hub Medio e alto Friuli	Hub Pordenonese
214.836,00	260,00	27.876,00	114.000,00	8.850,00	63.850,00

PRECISATO inoltre che le ATI cui compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, maturano il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parti integranti, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 20;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363 avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali nonché l'assetto delle posizioni organizzative" e successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che a decorrere dal 2 agosto 2020 è stato istituito il Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo all'interno del quale ricadono le competenze di Autorità di Gestione del POR FSE;
VISTA la deliberazione della giunta regionale n. 1327 del 26 luglio 2019 con la quale viene conferito l'incarico di Vicedirettore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia con decorrenza dal 2 agosto 2019 al 1° agosto 2020 alla dott.ssa Ketty Segatti, rinnovato con DGR n. 1042 del 10 luglio 2020 fino al 1 agosto 2023;
VISTO il Decreto del Direttore Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia n. 19180/LAVFORU del 6 agosto 2020 con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo;

DECRETA

1. In relazione all'Avviso indicato in premessa ed a seguito dell'esame delle proposte di tirocinio presentate nel mese di luglio 2021 sono approvati i seguenti documenti:
- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante)
- elenco delle operazioni non approvate (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 14 operazioni - "Tirocini extracurriculari" - per complessivi euro 46.200,00, di cui 5 operazioni che si realizzano nell'ambito territoriale "Hub Giuliano" per complessivi euro 16.500,00, 5 operazioni che si realizzano nell'ambito territoriale Hub Udine e bassa friulana per complessivi euro 16.500,00, 2 operazioni che si realizzano nell'ambito territoriale "Hub Medio e alto Friuli" per complessivi euro 6.600,00, e 2 operazioni che si realizzano nell'ambito territoriale "Hub Pordenonese" per complessivi euro 6.600,00.
3. Con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore delle operazioni aventi titolo.
4. Il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parti integranti, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 3 settembre 2021

SEGATTI

N.B. Le operazioni contrassegnate dall'asterisco (*) non sono finanziabili

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE

FSC-TIROCINI-FASCIA 5 NEW2

FSC - PIPOL - TIROCINI FASCIA 5

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	
ATI 1 - HUB GIULIANO - I.R.E.S.						
1	TIROCINIO IN ADDETTA CONTABILE - K.G.	FP2115553202	2021	3.300,00	3.300,00	APPROVATO
2	TIROCINIO IN ADDETTO A SERVIZI DI FORNITURA E DISTRIBUZIONE - S.M.	FP2115553201	2021	3.300,00	3.300,00	APPROVATO
3	TIROCINIO IN ADDETTO ALLE VENDITE - D.D.	FP2115553206	2021	3.300,00	3.300,00	APPROVATO
4	TIROCINIO IN ADDETTA ALLA SEGRETERIA CONTABILE - C.O.L.	FP2115553203	2021	3.300,00	3.300,00	APPROVATO
5	TIROCINIO IN ADDETTO ALLO SVILUPPO DI SERVIZI DIGITALI - O.F.	FP2115553205	2021	3.300,00	3.300,00	APPROVATO
	Totale con finanziamentoATI 1 - HUB GIULIANO - I.R.E.S.			16.500,00	16.500,00	
	Totale ATI 1 - HUB GIULIANO - I.R.E.S.			16.500,00	16.500,00	
ATI 3 - HUB UDINE E BASSA FRIULANA - EN.A.I.P.						
1	TIROCINIO PER SVILUPPATORE APPLICAZIONI WEB - F.T.	FP2115659901	2021	3.300,00	3.300,00	APPROVATO
2	TIROCINIO IN IMPIEGATA CONTABILE - V.G.	FP2115659907	2021	3.300,00	3.300,00	APPROVATO
3	TIROCINIO IN PIANIFICAZIONE DELLA [illegible] E PROGETTAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE - V.N.	FP2115659908	2021	3.300,00	3.300,00	APPROVATO
4	TIROCINIO PER ADDETTA ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA PRESSO STUDIO VETERINARIO - B.M.	FP2115659903	2021	3.300,00	3.300,00	APPROVATO
5	TIROCINIO IN SPECIALISTA IN RISORSE UMANE [illegible] A.A.	FP2115659902	2021	3.300,00	3.300,00	APPROVATO
	Totale con finanziamentoATI 3 - HUB UDINE E BASSA FRIULANA - EN.A.I.P.			16.500,00	16.500,00	
	Totale ATI 3 - HUB UDINE E BASSA FRIULANA - EN.A.I.P.			16.500,00	16.500,00	
ATI 4 - HUB MEDIO E ALTO FRIULI - EN.A.I.P.						
1	TIROCINIO IN ADDETTO ALLA PROTEZIONE DEI DATI INFORMATICI B.A.	FP2115751701	2021	3.300,00	3.300,00	APPROVATO
2	TIROCINIO IN ADDETTO ATTIVITA' DI SEGRETERIA E AFFARI GENERALI - M.K.	FP2115751704	2021	3.300,00	3.300,00	APPROVATO
	Totale con finanziamentoATI 4 - HUB MEDIO E ALTO FRIULI - EN.A.I.P.			6.600,00	6.600,00	
	Totale ATI 4 - HUB MEDIO E ALTO FRIULI - EN.A.I.P.			6.600,00	6.600,00	
ATI 5 - HUB PORDENONESE - IAL						
1	TIROCINIO PER AMMINISTRATIVO COMMERCIALE M.T.	FP2115615901	2021	3.300,00	3.300,00	APPROVATO
2	TIROCINIO IN OPERATORE DI TELEMARKETING - BC	FP2115615902	2021	3.300,00	3.300,00	APPROVATO
	Totale con finanziamentoATI 5 - HUB PORDENONESE - IAL			6.600,00	6.600,00	
	Totale ATI 5 - HUB PORDENONESE - IAL			6.600,00	6.600,00	
	Totale con finanziamento FSC-TIR-F5N2			46.200,00	46.200,00	
	Totale FSC-TIR-F5N2			46.200,00	46.200,00	
	Totale con finanziamento			46.200,00	46.200,00	
	Totale			46.200,00	46.200,00	

ALLEGATO 2 - ELENCO OPERAZIONI NON APPROVATE

Tipo fin.	Codice Operazione	Denominazione Operazione	Operatore	Punti
FSC-TIROCINI-FASCIA 5 N	FP2115553204	TIROCINIO IN ADDETTO AL SUPPORTO TECNICO ICT - B.C.	ATI 1 - HUB GIULIANO - I.R.E.S.	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE
FSC-TIROCINI-FASCIA 5 N	FP2115659904	TIROCINIO IN ADDETTO ALLE COLTIVAZIONI DI PIANTE ORTOFRUTTICOLE E FLOREALI - R.E.	ATI 3 - HUB UDINE E BASSA FRIULANA - EN.A.I.P.	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE
FSC-TIROCINI-FASCIA 5 N	FP2115659905	TIROCINIO IN ADDETTO ALLE LAVORAZIONI DI PRODOTTI ITTICI [illegible] L.W.	ATI 3 - HUB UDINE E BASSA FRIULANA - EN.A.I.P.	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE
FSC-TIROCINI-FASCIA 5 N	FP2115751703	TIROCINIO IN ADDETTA ALLA COMUNICAZIONE SOCIAL E GESTIONE GRUPPI PER GRANDI EVENTI E.R.	ATI 4 - HUB MEDIO E ALTO FRIULI - EN.A.I.P.	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE
FSC-TIROCINI-FASCIA 5 N	FP2115659906	TIROCINIO IN ORTOFLOROVIVAISMO - R.M.	ATI 3 - HUB UDINE E BASSA FRIULANA - EN.A.I.P.	NON APPROVATO per mancata coerenza dell'operazione e mancata congruenza finanziaria
FSC-TIROCINI-FASCIA 5 N	FP2115751702	TIROCINIO IN ADDETTA ALLE ATTIVITA' DI ARCHIVIAZIONE E SEGRETERIA L.L.	ATI 4 - HUB MEDIO E ALTO FRIULI - EN.A.I.P.	NON APPROVATO per mancata coerenza della operazione

21_37_1_DDS_VAL AMB_4439_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio valutazioni ambientali 1 settembre 2021, n. 4439

Interventi urgenti di protezione civile (Ordinanza n. 558/2018). Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto riguardante il consolidamento ed arginatura del "Rio Moia", pulizia e dissabbiatura vasche di decantazione. Codice intervento D20-villa-0736. (SCR/1858). Proponente: Comune di Villa Santina.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare la parte seconda, titolo III, relativo alla valutazione d'impatto ambientale;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale);

VISTA l'ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 558 dd. 15 novembre 2018 (Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi metereologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018), come modificata dall'ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 696 dd. 18 agosto 2020 ai sensi della quale è vi è la" necessità di attuare tempestivamente interventi urgenti per prevenire situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, per la salute pubblica, per la difesa fitosanitaria da infestazioni parassitarie nonché dal pericolo incombente di deterioramento, compromissione del suolo e del sottosuolo o alterazione dell'equilibrio dell'ecosistema, della biodiversità della flora e della fauna con conseguente perdita irreversibile dell'ambiente naturale" ed inoltre tale "situazione emergenziale in atto… non consente l'espletamento di procedure ordinarie bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa"

VISTO in particolare l'art. 14, comma 4, della citata ordinanza, ai sensi del quale le procedure di valutazione ambientale "devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di 30 giorni dall'attivazione, comprensivi della fase di consultazione del pubblico, non inferiore a sette giorni e di 15 giorni per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutele ai sensi del d.lgs. 42/2004";

VISTO il decreto del Commissario delegato, dott. Massimiliano Fedriga, DCR/7/CD11/2019 dd 27 maggio 2019 (Attuazione dei Piani degli investimenti approvati dal Dipartimento nazionale di Protezione civile di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018, al DPCM 27 febbraio 2019 e al DPCM 4 aprile 2019: previsione di deroga alle disposizioni di cui all'art. 38 della L.R. 42/2017 in vista della completa attuazione degli interventi secondo l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 15 novembre 2018, n. 558;

VISTO il decreto del Commissario delegato, dott. Massimiliano Fedriga, DCR/7/CD11/2020 dd 05/06/2020 (Attuazione degli interventi con le modalità dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 15 novembre 2019, n. 558: deroga alle disposizioni di cui all'articolo 38 della L.R. 42/2017. Aggiornamento del Decreto n. 7 di data 27 maggio 2019);

VISTO all'articolo 38 della L.R. 42/2017 ai sensi del quale l'Ente Tutela Patrimonio ittico(ETPI), ha competenza sui seguenti progetti:

"1. I progetti degli interventi che interessano, anche parzialmente, l'alveo di un corso o di uno specchio d'acqua prevedono adeguati accorgimenti per la salvaguardia della fauna ittica e degli ambienti acquatici, anche finalizzati a mantenere la continuità idrologica e biologica.

2. Al fine di accertare l'adozione di adeguati accorgimenti, l'ETPI esprime parere nei procedimenti di competenza della Regione per il rilascio di atti e provvedimenti, comunque denominati, relativi a interventi di cui al comma 1, con particolare riguardo a:

a) procedure di verifica ai sensi dell'articolo 9 bis della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale);

b) valutazione d'impatto ambientale;

c) concessioni di derivazione d'acqua;

d) (ABROGATA)"

PRESO ATTO che, con il citato decreto del Commissario delegato, DCR/7/CD11/2020 dd 05/06/2020 è stato statuito che:
"1. in deroga alla previsione del comma 2 dell'articolo 38 della L.R. 42/2017, il rilascio di atti e provvedimenti, comunque denominati, relativi a interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo, si considerano validamente resi anche in assenza del preventivo parere dell'Ente Tutela Patrimonio ittico;
2. l'Ente Tutela Patrimonio ittico, nel rispetto dei tempi stabiliti con l'Ordinanza n. 558/2018 potrà esprimere il proprio parere riguardo l'adeguatezza degli accorgimenti progettuali proposti per la salvaguardia del patrimonio ittico, anche finalizzati a mantenere la continuità idrologica e biologica, in sede di Conferenza di Servizi";
VISTA l'istanza pervenuta in data 11 agosto 2021 presentata dal Comune di Villa Santina per l'attivazione della procedura di verifica di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 19 del D.Lgs 152/2006;
PRESO ATTO che il presente intervento rientra tra gli interventi di cui alla precitata Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 15 novembre 2018, n. 558;
PRESO ALTRESÌ ATTO che secondo la citata O.C.D.P.C. gli interventi rientranti nel suo ambito di applicazione e individuati negli specifici piani di interventi predisposti dai competenti organi regionali, rispondono all'esigenza di salvaguardare con urgenza la pubblica incolumità a seguito degli eventi calamitosi verificatisi da ottobre 2018;
VISTA la nota prot. SVA/44557/SCR/1858 dd. 12/08/2021, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA, nonchè l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel sito web regionale, al proponente, al Servizio difesa del suolo della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e all'ARPA FVG;
CONSTATATO che non sono pervenute osservazioni relative al progetto;
VISTA la Relazione Istruttoria dd. 27 agosto 2021 predisposta dal Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, agli atti della Direzione medesima;
VISTO il parere n. SCR/65/2021 del 01 settembre 2021 della Commissione tecnico - consultiva VIA, con il quale la Commissione ha ritenuto che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e al D.Lgs. 152/2006, per le motivazioni di seguito riportate:
- considerate le dimensioni del cantiere e vista la localizzazione delle aree di intervento, distanti e defilate dai centri abitati, il progetto non determina problematiche particolari per quanto riguarda il rumore e le emissioni in atmosfera, per i quali si può ritenere che gli impatti indotti siano quasi trascurabili oltre che temporanei, anche in considerazione del fatto che viene utilizzato un unico mezzo d'opera. Inoltre utilizzando tutto materiale presente in loco non è previsto traffico derivante da trasporto di materiali;
- da un punto di vista paesaggistico le aree oggetto di intervento risultano scarsamente visibili dal contesto circostante e gli interventi prevedono esclusivamente l'utilizzo di materiali naturali o il ripristino di opere già esistenti;
- relativamente agli aspetti vegetazionali gli interventi verranno effettuati all'interno di una vegetazione boschiva riconducibile alle faggete calciofile illiriche submontane in cui è previsto il taglio solo di alcuni esemplari arborei;
- per quanto riguarda il disturbo in fase di cantiere nei confronti della fauna, comunque limitato temporalmente, si rileva che il proponente ha individuato alcuni periodi in cui non effettuare determinati tipi di intervento in particolare a tutela del periodo riproduttivo dell'avifauna e degli anfibi;
- relativamente alle interferenze con l'ecosistema acquatico e la fauna ittica si evidenzia che il rio Lotz è fortemente torrentizio, quindi spesso privo di acqua e quindi privo di fauna ittica;

PRECISATO che nell'ambito delle procedure di valutazione ambientale inerenti gli interventi di cui alla precitata ordinanza 558 che interessano, anche parzialmente, l'alveo di un corso o di uno specchio d'acqua, viene fatta una valutazione di carattere generale degli impatti sulla fauna ittica e sull'ecosistema acquatico. Ciò in ragione alla assenza, nell'ambito del procedimento di screening di VIA o di VIA, del parere dell'ETPI di cui all'art. 38 della L.R. 42/2017, come disposto dai decreti DCR/7/CD11/2019 dd 27/05/2019 e DCR/7/CD11/2020 dd 05/06/2020 sopraccitati;
RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;
RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e al D.Lgs. 152/2006;
RICORDATO che il presente provvedimento non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, non solo al proponente, ma anche al Servizio difesa del suolo della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e all'ARPA FVG;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante il consolidamento ed arginatura del "Rio Moia", pulizia e dissabbiatura vasche di decantazione. Codice intervento D20-villa-0736 - presentato dal Comune di Villa Santina - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e al D.Lgs. 152/2006.
Il Comune di Villa Santina dovrà dare formale tempestiva comunicazione scritta dell'inizio dei lavori.
Il decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sarà inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al proponente, al Servizio difesa del suolo della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e all'ARPA FVG.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.

Trieste, 1 settembre 2021

PENGUE

21_37_1_DDS_VAL AMB_4440_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio valutazioni ambientali 1 settembre 2021, n. 4440

Interventi urgenti di protezione civile (Ordinanza n. 558/2018). Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto riguardante la sistemazione Rio Madalus in Comune di Ravascletto (cod. d21-ucar-0575). Pratica n. 21-6210. (SCR/1853). Proponente: Comunità di Montagna della Carnia.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare la parte seconda, titolo III, relativo alla valutazione d'impatto ambientale;
VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale);
VISTA l'ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 558 dd. 15 novembre 2018 (Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi metereologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018), come modificata dall'ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 696 dd. 18 agosto 2020 ai sensi della quale è vi è la" necessità di attuare tempestivamente interventi urgenti per prevenire situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, per la salute pubblica, per la difesa fitosanitaria da infestazioni parassitarie nonché dal pericolo incombente di deterioramento, compromissione del suolo e del sottosuolo o alterazione dell'equilibrio dell'ecosistema, della biodiversità della flora e della fauna con conseguente perdita irreversibile dell'ambiente naturale" ed inoltre tale "situazione emergenziale in atto… non consente l'espletamento di procedure ordinarie bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa"
VISTO in particolare l'art. 14, comma 4, della citata ordinanza, ai sensi del quale le procedure di valutazione ambientale "devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di 30 giorni dall'attivazione, comprensivi della fase di consultazione del pubblico, non inferiore a sette giorni e di 15 giorni per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutele ai sensi del d.lgs. 42/2004";
VISTO il decreto del Commissario delegato, dott. Massimiliano Fedriga, DCR/7/CD11/2019 dd 27 maggio 2019 (Attuazione dei Piani degli investimenti approvati dal Dipartimento nazionale di Protezione civile di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018, al DPCM 27 febbraio 2019 e al DPCM 4 aprile 2019: previsione di deroga alle disposizioni di cui all'art. 38 della L.R. 42/2017 in vista della completa attuazione degli interventi secondo l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 15 novembre 2018, n. 558;
VISTO il decreto del Commissario delegato, dott. Massimiliano Fedriga, DCR/7/CD11/2020 dd 05/06/2020 (Attuazione degli interventi con le modalità dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della

protezione civile del 15 novembre 2019, n. 558: deroga alle disposizioni di cui all'articolo 38 della L.R. 42/2017. Aggiornamento del Decreto n. 7 di data 27 maggio 2019);
VISTO all'articolo 38 della L.R. 42/2017 ai sensi del quale l'Ente Tutela Patrimonio ittico(ETPI), ha competenza sui seguenti progetti:
"1. I progetti degli interventi che interessano, anche parzialmente, l'alveo di un corso o di uno specchio d'acqua prevedono adeguati accorgimenti per la salvaguardia della fauna ittica e degli ambienti acquatici, anche finalizzati a mantenere la continuità idrologica e biologica.
2. Al fine di accertare l'adozione di adeguati accorgimenti, l'ETPI esprime parere nei procedimenti di competenza della Regione per il rilascio di atti e provvedimenti, comunque denominati, relativi a interventi di cui al comma 1, con particolare riguardo a:
a) procedure di verifica ai sensi dell'articolo 9 bis della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale);
b) valutazione d'impatto ambientale;
c) concessioni di derivazione d'acqua;
d) (ABROGATA)";
PRESO ATTO che, con il citato decreto del Commissario delegato, DCR/7/CD11/2020 dd 05/06/2020 è stato statuito che:
"1. in deroga alla previsione del comma 2 dell'articolo 38 della L.R. 42/2017, il rilascio di atti e provvedimenti, comunque denominati, relativi a interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo, si considerano validamente resi anche in assenza del preventivo parere dell'Ente Tutela Patrimonio ittico;
2. l'Ente Tutela Patrimonio ittico, nel rispetto dei tempi stabiliti con l'Ordinanza n. 558/2018 potrà esprimere il proprio parere riguardo l'adeguatezza degli accorgimenti progettuali proposti per la salvaguardia del patrimonio ittico, anche finalizzati a mantenere la continuità idrologica e biologica, in sede di Conferenza di Servizi";
VISTA l'istanza pervenuta in data 28 luglio 21 presentata dalla Comunità di Montagna della Carnia per l'attivazione della procedura di verifica di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 19 del D.Lgs 152/2006;
PRESO ATTO che il presente intervento rientra tra gli interventi di cui alla precitata Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 15 novembre 2018, n. 558;
PRESO ALTRESÌ ATTO che secondo la citata O.C.D.P.C. gli interventi rientranti nel suo ambito di applicazione e individuati negli specifici piani di interventi predisposti dai competenti organi regionali, rispondono all'esigenza di salvaguardare con urgenza la pubblica incolumità a seguito degli eventi calamitosi verificatisi da ottobre 2018;
CONSTATATO che con nota prot. 42231/P del 02/08/21 sono state richieste integrazioni documentali alla ditta proponente, che risultano pervenute in data 10/08/21;
VISTA la nota prot. SVA/44563/SCR/1853 dd. 12/08/21, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA, nonchè l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel sito web regionale, al proponente, al Servizio geologico, al Servizio gestione risorse idriche, al Servizio difesa del suolo della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e all'ARPA FVG;
CONSTATATO che non sono pervenute osservazioni relative al progetto;
VISTA la Relazione Istruttoria dd. 27 agosto 2021 predisposta dal Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, agli atti della Direzione medesima;
VISTO il parere n. SCR/63/2021 del 01 settembre 2021 della Commissione tecnico - consultiva VIA, con il quale la Commissione ha ritenuto che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e al D.Lgs. 152/2006, per le motivazioni di seguito riportate:
- gli impatti di cantiere saranno modesti dati i tempi di realizzazione modesti;
- la viabilità locale sarà in grado di sostenere l'incremento di traffico;
- la produzione di rifiuti è modesta;
- l'impatto sulla vegetazione terrestre è basso;
- l'impatto sulla fauna terrestre è basso;
- l'impatto sul paesaggio, sarà quasi nullo, data la scarsa visibilità ed il contesto territoriale;

PRECISATO che nell'ambito delle procedure di valutazione ambientale inerenti gli interventi di cui alla precitata ordinanza 558 che interessano, anche parzialmente, l'alveo di un corso o di uno specchio d'acqua, viene fatta una valutazione di carattere generale degli impatti sulla fauna ittica e sull'ecosistema acquatico. Ciò in ragione alla assenza, nell'ambito del procedimento di screening di VIA o di VIA, del parere dell'ETPI di cui all'art. 38 della L.R. 42/2017, come disposto dai decreti DCR/7/CD11/2019 dd 27/05/2019 e DCR/7/CD11/2020 dd 05/06/2020 sopraccitati;
RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;
RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di

valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e al D.Lgs. 152/2006;
RICORDATO che il presente provvedimento non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato al Servizio geologico, al Servizio gestione risorse idriche, al Servizio difesa del suolo della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e all'ARPA FVG;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante la sistemazione Rio Madalus in comune di Ravascletto (cod. d21-ucar-0575). Pratica n. 21-6210 - presentato dalla Comunità di Montagna della Carnia - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e al D.Lgs. 152/2006.

La Comunità di Montagna della Carnia dovrà dare formale tempestiva comunicazione scritta dell'inizio dei lavori.
Il decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sarà inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al proponente, al Comune di Ravascletto, al Servizio geologico, al Servizio gestione risorse idriche, al Servizio difesa del suolo della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e all'ARPA FVG.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.

Trieste, 1 settembre 2021

PENGUE

21_37_1_DDS_VAL AMB_4441_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio valutazioni ambientali 1 settembre 2021, n. 4441

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante lo svolgimento di una campagna mobile di recupero rifiuti non pericolosi da realizzarsi in Comune di Pontebba (UD) in via G. Verdi - "ex caserma Zanibon". (SCR/1844). Proponente: Massicci Srl.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare la parte seconda, titolo III, relativo alla valutazione d'impatto ambientale;
VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale);
VISTA la domanda pervenuta in data 15 luglio 2021 presentata da MASSICCI srl per l'attivazione della procedura di verifica di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 19 del D.Lgs 152/2006;
VISTA la nota prot. SVA/40100/SCR/1844 dd. 20/07/21, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA, nonchè l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel sito web regionale, al proponente, al Comune di Pontebba, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e all'ARPA FVG;
PRESO ATTO con nota prot. n. 40530 del 22/07/2021, il proponente ha inviato delle integrazioni volontarie al progetto;
CONSTATATO che con nota prot. n. 42005 del 30 luglio 2021, il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati ha inviato delle osservazioni sul progetto;
VISTA la Relazione Istruttoria dd. 24 agosto 2021 predisposta dal Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, agli atti della Direzione medesima;

VISTO il parere n. SCR/60/2021 del 01 settembre 2021 della Commissione tecnico - consultiva VIA, con il quale la Commissione ha ritenuto che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e al D.Lgs. 152/2006, per le motivazioni di seguito riportate:
- le principali fonti di inquinamento sono rappresentate dalle emissioni acustiche e di polveri dovute essenzialmente all'attività di movimentazione e macinazione dei rifiuti e agli scarichi dei motori dei mezzi d'opera. È prevedibile pertanto un limitato incremento temporaneo delle emissioni diffuse;
- il Comune di Pontebba si è dotato di Piano di Classificazione Acustica. Il proponente ha fornito uno studio previsionale di impatto acustico relativo alle operazioni di recupero da svolgersi nella ex caserma Zanibon. Da tale studio risultano possibili superamenti dei limiti acustici in fase di trattamento dei rifiuti. La ditta ha in previsione di chiedere al Comune di Pontebba l'autorizzazione in deroga ai limiti acustici per l'attività temporanea di cantiere ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera h) della L.447/95.
Parte dei confini perimetrali delle ex caserme sono costituiti da murature piene di altezza variabile. Ai fini acustici, queste recinzioni non dovrebbero essere rimosse, almeno fino a demolizione completata, in quanto forniscono una parziale protezione dal rumore emesso e anche dalla polvere che naturalmente si genera durante le demolizioni. Il proponente ha comunque previsto l'impiego di dispositivi di attenuazione del rumore, quali barriere fonoassorbenti;
- per quanto riguarda l'impatto sull'aria, per limitare le polveri la ditta Massicci ha previsto l'attivazione del sistema di nebulizzazione ad acqua di cui è dotato il frantoio mobile inoltre sarà presente un cannone nebulizzatore per la bagnatura periodica delle superfici di cantiere e del cumulo di rifiuti in attesa di lavorazione. Verrà anche limitata la velocità massima dei mezzi d'opera e, nei giorni particolarmente ventosi, sarà sospesa l'attività di lavorazione;
- per quanto riguarda flora e fauna, l'attività si svolgerà in un contesto ampiamente antropizzato di una ex caserma, in cui flora e fauna risultano pressoché assenti;
- per quanto riguarda il cumulo con altri progetti, nello stesso comprensorio della ex caserma Zanibon è presente la ex caserma Fantina che verrà interessata anch'essa da una campagna mobile di recupero rifiuti oggetto dello screening SCR1836. Si segnala però che i lavori previsti con il frantoio mobile non potranno essere eseguiti contemporaneamente nelle due ex caserme in quanto verrà utilizzato lo stesso frantoio modello RM100 - Matricola n. RM100-0024 per i due interventi;
- il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati ha inviato un parere non ostativo all'intervento;
- l'impatto globale indotto dall'attività sull'ambiente risulterà limitato ed adeguatamente gestito, anche per la breve durata dei lavori previsti;

RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;
RITENUTO pertanto che il progetto in argomento, non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e al D.Lgs. 152/2006;
RICORDATO che il presente provvedimento non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato al proponente, al Comune territorialmente interessato al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e all'ARPA FVG;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante lo svolgimento di una campagna mobile di recupero rifiuti non pericolosi da realizzarsi in Comune di Pontebba (UD) in via G. Verdi - "ex caserma Zanibon" - presentato da MASSICCI srl - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e al D.Lgs. 152/2006.

La MASSICCI srl dovrà dare formale tempestiva comunicazione scritta dell'inizio dei lavori.
Il decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sarà inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al proponente, al Comune di Pontebba, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e all'ARPA FVG.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.

Trieste, 1 settembre 2021

PENGUE

21_37_1_DDS_VAL AMB_4442_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio valutazioni ambientali 1 settembre 2021, n. 4442

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante lo svolgimento di una campagna mobile di recupero rifiuti non pericolosi da realizzarsi in Comune di Pontebba (UD) in via G. Verdi - “ex caserma Fantina”. (SCR/1836). Proponente: Massicci Srl.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare la parte seconda, titolo III, relativo alla valutazione d’impatto ambientale;
VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale);
VISTA la domanda pervenuta in data 6 luglio 2021 presentata da MASSICCI srl per l’attivazione della procedura di verifica di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all’art. 19 del D.Lgs 152/2006;
VISTA la nota prot. SVA/38221/SCR/1836 dd. 09/07/21, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA, nonchè l’avvenuta pubblicazione della documentazione nel sito web regionale, al proponente, al Comune di Pontebba, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile e all’ARPA FVG;
PRESO ATTO che con nota prot. 40531 del 22/07/2021, il proponente ha inviato delle integrazioni volontarie al progetto;
CONSTATATO che con nota prot. n. 40494 del 21 luglio 2021, il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati ha inviato delle osservazioni sul progetto;
VISTA la Relazione Istruttoria dd. 24 agosto 2021 predisposta dal Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile, agli atti della Direzione medesima;
VISTO il parere n. SCR/57/2021 del 01 settembre 2021 della Commissione tecnico - consultiva VIA, con il quale la Commissione ha ritenuto che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e al D.Lgs. 152/2006, per le motivazioni di seguito riportate:

- le principali fonti di inquinamento sono rappresentate dalle emissioni acustiche e di polveri dovute essenzialmente all’attività di movimentazione e macinazione dei rifiuti e agli scarichi dei motori dei mezzi d’opera. È prevedibile pertanto un limitato incremento temporaneo delle emissioni diffuse;
- il Comune di Pontebba si è dotato di Piano di Classificazione Acustica. Il proponente ha fornito uno studio previsionale di impatto acustico relativo alle operazioni di recupero da svolgersi nella ex caserma Fantina. Da tale studio risultano possibili superamenti dei limiti acustici in fase di trattamento dei rifiuti. La ditta ha in previsione di chiedere al Comune di Pontebba l’autorizzazione in deroga ai limiti acustici per l’attività temporanea di cantiere ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera h) della L.447/95.
Parte dei confini perimetrali delle ex caserme sono costituiti da murature piene di altezza variabile. Ai fini acustici, queste recinzioni non dovrebbero essere rimosse, almeno fino a demolizione completata, in quanto forniscono una parziale protezione dal rumore emesso e anche dalla polvere che naturalmente si genera durante le demolizioni. Il proponente ha comunque previsto l’impiego di dispositivi di attenuazione del rumore, quali barriere fonoassorbenti;
- per quanto riguarda l’impatto sull’aria, per limitare le polveri la ditta Massicci ha previsto l’attivazione del sistema di nebulizzazione ad acqua di cui è dotato il frantoio mobile inoltre sarà presente un cannone nebulizzatore per la bagnatura periodica delle superfici di cantiere e del cumulo di rifiuti in attesa di lavorazione. Verrà anche limitata la velocità massima dei mezzi d’opera e, nei giorni particolarmente ventosi, sarà sospesa l’attività di lavorazione;
- per quanto riguarda flora e fauna, l’attività si svolgerà in un contesto ampiamente antropizzato di una ex caserma, in cui flora e fauna risultano pressoché assenti;
- per quanto riguarda il cumulo con altri progetti, nello stesso comprensorio della ex caserma Fantina è presente la ex caserma Zanibon che verrà interessata anch’essa da una campagna mobile di recupero rifiuti oggetto dello screening SCR1844. Si segnala però che i lavori previsti con il frantoio mobile non potranno essere eseguiti contemporaneamente nelle due ex caserme in quanto verrà utilizzato lo stesso frantoio modello RM100 - Matricola n. RM100-0024 per i due interventi;
- il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati ha inviato un parere non ostativo all’intervento;

- l'impatto globale indotto dall'attività sull'ambiente risulterà limitato ed adeguatamente gestito, anche per la breve durata dei lavori previsti;

RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;
RITENUTO pertanto che il progetto in argomento, non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e al D.Lgs. 152/2006;
RICORDATO che il presente provvedimento non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato al proponente, al Comune territorialmente interessato, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e all'ARPA FVG;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante lo svolgimento di una campagna mobile di recupero rifiuti non pericolosi da realizzarsi in Comune di Pontebba (UD) in via G. Verdi - "ex caserma Fantina" - presentato da MASSICCI srl - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e al D.Lgs. 152/2006.

La MASSICCI srl dovrà dare formale tempestiva comunicazione scritta dell'inizio dei lavori.
Il decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sarà inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al proponente, al Comune di Pontebba, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e all'ARPA FVG.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.

Trieste, 1 settembre 2021

PENGUE

21_37_1_DDS_VAL AMB_4444_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio valutazioni ambientali 1 settembre 2021, n. 4444

Interventi urgenti di protezione civile (Ordinanza n. 558/2018). Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA e di valutazione di incidenza del progetto riguardante il ripristino viabilità forestale e pista fondo località laghetti (D20-paluz-2027) da realizzarsi in Comune di Paluzza (UD). (SCR/1857). Proponente: Comune di Paluzza (UD).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare la parte seconda, titolo III, relativo alla valutazione d'impatto ambientale;
VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale);
VISTA l'ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 558 dd. 15 novembre 2018 (Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi metereologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018), come modificata dall'ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 696 dd. 18 agosto 2020 ai sensi della quale è vi è la" necessità di attuare tempestivamente interventi urgenti per prevenire situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, per la salute pubblica, per la difesa fitosanitaria da infestazioni parassitarie nonché dal pericolo incombente di deterioramento, compromissione del suolo e del sottosuolo o alterazione dell'equilibrio dell'ecosistema, della biodiversità della flora e della fauna con conseguente perdita ir-

reversibile dell'ambiente naturale" ed inoltre tale "situazione emergenziale in atto… non consente l'espletamento di procedure ordinarie bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa"

VISTO in particolare l'art. 14, comma 4, della citata ordinanza, ai sensi del quale le procedure di valutazione ambientale "devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di 30 giorni dall'attivazione, comprensivi della fase di consultazione del pubblico, non inferiore a sette giorni e di 15 giorni per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutele ai sensi del d.lgs. 42/2004";

VISTO il decreto del Commissario delegato, dott. Massimiliano Fedriga, DCR/7/CD11/2019 dd 27 maggio 2019 (Attuazione dei Piani degli investimenti approvati dal Dipartimento nazionale di Protezione civile di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018, al DPCM 27 febbraio 2019 e al DPCM 4 aprile 2019: previsione di deroga alle disposizioni di cui all'art. 38 della L.R. 42/2017 in vista della completa attuazione degli interventi secondo l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 15 novembre 2018, n. 558;

VISTO il decreto del Commissario delegato, dott. Massimiliano Fedriga, DCR/7/CD11/2020 dd 05/06/2020 (Attuazione degli interventi con le modalità dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 15 novembre 2019, n. 558: deroga alle disposizioni di cui all'articolo 38 della L.R. 42/2017. Aggiornamento del Decreto n. 7 di data 27 maggio 2019);

VISTA l'istanza pervenuta in data 02 agosto 2021 presentata dal Comune di Paluzza per l'attivazione della procedura di verifica di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 19 del D.Lgs 152/2006;

PRESO ATTO che il presente intervento rientra tra gli interventi di cui alla precitata Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 15 novembre 2018, n. 558;

PRESO ALTRESÌ ATTO che secondo la citata O.C.D.P.C. gli interventi rientranti nel suo ambito di applicazione e individuati negli specifici piani di interventi predisposti dai competenti organi regionali, rispondono all'esigenza di salvaguardare con urgenza la pubblica incolumità a seguito degli eventi calamitosi verificatisi da ottobre 2018;

VISTA la nota prot. SVA/44319/SCR/1857 dd. 11/08/21, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA, nonché l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel sito web regionale, al proponente, al Servizio geologico, al Servizio gestione risorse idriche, al Servizio difesa del suolo della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, al Servizio biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche e all'ARPA FVG;

CONSTATATO che il progetto ricade inoltre parzialmente all'interno dell'area Natura 2000 ZPS IT3322001 "Alpi Carniche", per cui, ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera b del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il progetto dovrebbe essere sottoposto a procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale e quindi, ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il progetto dovrebbe essere sottoposto a provvedimento autorizzatorio unico regionale;

CONSTATATO ancora che il proponente ha però richiesto la deroga all'art. 6, comma 7, lettera b del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ai sensi dell'art. 4 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, presentando invece istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui all'articolo 19 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

PRESO ATTO che, ai sensi del Decreto del Commissario Delegato del FVG (O.C.D.P.C. n. 558/2018) n. DCR/7/CD11/2020 di data 05.06.2020, pur non necessitando del parere dell'Ente tutela patrimonio ittico in deroga a quanto previsto dall'art. 38, comma 2, della L.R. 1° dicembre 2017, n. 42, nel corso della stesura del proprio parere obbligatorio il Servizio biodiversità ha coinvolto l'ETPI che ha risposto con specifica nota.

RILEVATO, pertanto, che sono pervenute le seguenti osservazioni/pareri relative al progetto:

- con nota prot. 59080/P del 16/08/21, parere positivo condizionato alla conferma di alcuni dati, da parte del Servizio biodiversità della Direzione risorse agroalimentari, forestali ed ittiche;
- con nota prot. 3575/P del 27/08/21, parere negativo da parte dell'Ente Tutela Patrimonio Ittico, reso su richiesta del Servizio biodiversità;

VISTA la Relazione Istruttoria dd. 31 agosto 2021 predisposta dal Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, agli atti della Direzione medesima;

VISTO il parere n. SCR/64/2021 del 01 settembra2021 della Commissione tecnico - consultiva VIA, con il quale la Commissione ha ritenuto che il progetto in argomento sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e al D.Lgs. 152/2006 comprensiva di Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/97, per le motivazioni di seguito riportate:

- l'impatto dovuto all'inquinamento atmosferico, alle polveri ed al rumore prodotto dal cantiere è trascurabile data l'entità dell'intervento e le previsioni progettuali;
- l'impatto sulla viabilità esistente non fornisce stime di volume di traffico per quanto riguarda il conferimento dei materiali in ingresso al cantiere;

- lo stato ecologico del torrente But rilevato dall'Arpa in entrambi i corpi idrici interessati è classificato BUONO;
- l'impatto sulla componente idrobiologica e in particolare su alcune specie faunistiche protette legate all'ambiente idrico potrà essere influenzato dalla cantierizzazione e non è chiaro in che misura la condizione d'esercizio possa influire, come evidenziato dai pareri del Servizio biodiversità e ETPI;
- la documentazione di progetto non approfondisce l'impatto cumulativo con un progetto in essere sulla medesima area che prevede notevoli volumi di movimentazione di ghiaie ed interferenza con il torrente;
- gli interventi di difesa spondale e di ripascimento modificheranno la morfologia del corpo idrico;
- in riferimento alla sottrazione di superfici esondabili e alla scelta di irrigidimento dell'alveo, non risulta chiara e sufficientemente dimostrata la coerenza del progetto con gli indirizzi pianificatori del PTRA;
- i potenziali impatti negativi indotti in fase di esercizio sull'ecosistema del Torrente But, legati principalmente alle modifiche morfologiche, potrebbero essere significativi anche in considerazione degli obiettivi del PRTA e della Direttiva 2000/60;
- pur tenendo conto del fatto che gli interventi sono individuati nell'ambito dell'OCDPC n. 558/2018, che hanno carattere di urgenza e comportano effetti positivi in termini di riduzione dei rischi di dissesto idrogeologico esistenti e di miglioramento delle condizioni sicurezza - che non si possa escludere che non ci saranno effetti negativi per gli habitat legati al corso d'acqua.
- concordando con il parere del Servizio biodiversità, il progetto, interno alla ZPS IT3322001 "Alpi Carniche, necessita di un approfondimento anche al fine di escludere che non abbia incidenze significative ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97;

RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;
RITENUTO pertanto che il progetto in argomento debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e D.Lgs. 152/2006 comprensiva di Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/97;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, non solo al proponente, ma anche al Servizio geologico, al Servizio gestione risorse idriche, al Servizio difesa del suolo della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, al Servizio biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche e all'ARPA FVG;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante il ripristino viabilità forestale e pista fondo località laghetti (D20-paluz-2027) da realizzarsi in Comune di Paluzza - presentato dal Comune di Paluzza - è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e al D.Lgs. 152/2006 comprensiva di Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/97.

Il decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sarà inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al proponente, al Servizio geologico, al Servizio gestione risorse idriche, al Servizio difesa del suolo della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, al Servizio biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche e all'ARPA FVG.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.

Trieste, 1 settembre 2021

PENGUE

21_37_1_DDS_VAL AMB_4445_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio valutazioni ambientali 1 settembre 2021, n. 4445

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante una campagna mobile di recupero rifiuti non pericolosi in Comune di Tavagnacco. (SCR/1842). Proponente: F.lli Varutti Srl.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare la parte seconda, titolo III, relativo alla valutazione d'impatto ambientale;
VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale);
VISTA la domanda pervenuta in data 15 luglio 2021 presentata da F.lli Varutti srl per l'attivazione della procedura di verifica di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 19 del D.Lgs 152/2006;
VISTA la nota prot. SVA/39705/SCR/1842 dd. 19 luglio 2021, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA, nonchè l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel sito web regionale, al proponente, al Comune di Tavagnacco, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e all'ARPA FVG;
CONSTATATO che con nota prot. n. 41267 del 27 luglio 2021, è pervenuto il parere da parte del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati che evidenzia l'assenza di elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento;
VISTA la Relazione Istruttoria dd. 25 agosto 2021 predisposta dal Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, agli atti della Direzione medesima;
VISTO il parere n. SCR/59/2021 del 01 settembre 2021 della Commissione tecnico - consultiva VIA, con il quale la Commissione ha ritenuto che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e al D.Lgs. 152/2006, per le motivazioni di seguito riportate:

- per quanto riguarda gli impatti generati dai lavori in progetto si ritiene che essi siano non significativi su tutte le componenti ambientali;
- non si rilevano interferenze per quanto riguarda le emissioni di polvere che vengono limitate dall'impianto di nebulizzazione presente sul macchinario che non genera scarichi idrici in quanto l'acqua viene assorbita dal materiale;
- l'impatto sulla componente suolo, per quanto non significativo, viene ulteriormente mitigato sia in ragione degli eventuali rifiuti non conformi, sia in ragione delle MPS prodotte che verranno recuperate in situ;
- il traffico mezzi non è significativo in quanto l'impianto viene trasportato all'interno del cantiere e spostato alla fine, utilizzando una viabilità adeguata. I rifiuti presenti in loco, già sono di natura non pericolosa e non sono soggetti a reazioni, esalazioni o condizioni che possono precludere la sicurezza;
- per quanto riguarda il rumore prodotto dall'impianto di frantumazione, stante la breve durata delle lavorazioni, si ritiene che l'impatto generato sia completamente reversibile a breve termine appena concluse le attività. In ogni caso il proponente chiederà apposita deroga al Comune di Tavagnacco;

RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;
RITENUTO pertanto che il progetto in argomento, non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e al D.Lgs. 152/2006;
RICORDATO che il presente provvedimento non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato al proponente, al Comune territorialmente interessato al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e all'ARPA FVG;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante una campagna mobile di recupero rifiuti non pericolosi in Comune di Tavagnacco - presentato da F.lli Varutti srl - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e al D.Lgs. 152/2006.

La F.lli Varutti srl dovrà dare formale tempestiva comunicazione scritta dell'inizio dei lavori.
Il decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sarà inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al proponente, al Comune di Tavagnacco, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e all'ARPA FVG.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.

Trieste, 1 settembre 2021

PENGUE

21_37_1_DDS_VAL AMB_4446_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio valutazioni ambientali 1 settembre 2021, n. 4446

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza idraulica del fiume Zoppoletta e Rio Bose. Progetto definitivo O.P. 314, da realizzarsi in Comune di Zoppola (PN). (SCR/1826). Proponente: Comune di Zoppola.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare la parte seconda, titolo III, relativo alla valutazione d'impatto ambientale;
VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale);
VISTA la domanda pervenuta in data 11 giugni 2021 presentata da Comune di Zoppola per l'attivazione della procedura di verifica di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 19 del D.Lgs 152/2006;
VISTA la nota prot. SVA/33278/SCR/1826 dd. 14.06.2021, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA, nonchè l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel sito web regionale, al proponente, al Consorzio di bonifica Cellina Meduna, al Servizio gestione risorse idriche, al Servizio difesa del suolo della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, all'ETPI e all'ARA FVG;
CONSTATATO che sono pervenute le seguenti osservazioni/pareri relative al progetto:
- con nota prot. n. 37601/A del 07.07.2021, parere da parte di ARPA FVG;
- con nota prot. n. 39781/A del 19.07.2021, parere da parte di ETPI;

VISTA la Relazione Istruttoria dd. 19 agosto 2021 predisposta dal Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, agli atti della Direzione medesima;
PRESO ATTO che con nota prot.n. 44898/A del 16.08.2021, il proponente ha comunicato che dal progetto in esame sono stralciati gli interventi sul rio Zoppoletta, quindi il progetto in esame è relativo ai soli interventi proposti sul fiume Fiume;
VISTO il parere n. SCR/56/2021 del 01 settembre 2021 della Commissione tecnico - consultiva VIA, con il quale la Commissione ha ritenuto che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e al D.Lgs. 152/2006, in relazione al fatto che non si rilevano impatti significativi a carico dell'aria, del suolo e sottosuolo, del paesaggio, del clima acustico e del traffico e alle seguenti considerazioni:
- in relazione agli impatti sull'habitat acquatico.

Come anche evidenziato dall'ARPA FVG e dall'ETPI FVG, gli interventi in progetto sul fiume Fiume producono interferenze limitate con il corso d'acqua e quindi con l'habitat fluviale e le specie che ivi risiedono. Al fine però di limitare l'impatto delle pressioni antropiche sul corso d'acqua, si ritiene opportuno prevedere a progetto la messa a dimora di specie arboreo-arbustive lungo i tratti spondali interessati dall'intervento, al fine di favorire l'ombreggiamento del corso d'acqua ed evitare l'ingresso di specie ruderali o aliene. Si raccomanda inoltre la semina del terreno nudo con specie erbacee autoctone secondo quanto previsto dall'art. 7 della L.R. 29 aprile 2005, n. 9;
RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;
CONSTATATO altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi del progetto in argomento, di prevedere specifiche condizioni ambientali, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;
RITENUTO pertanto che il progetto in argomento, con le specifiche condizioni ambientali previste dalla Commissione, non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e al D.Lgs. 152/2006;
RICORDATO che il presente provvedimento non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato al proponente, al Consorzio di bonifica Cellina Meduna, al Servizio gestione risorse idriche, al Servizio difesa del suolo della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, all'ETPI e all'ARA FVG;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza idraulica relativi ai soli interventi proposti sul fiume Fiume, da realizzarsi in Comune di Zoppola - presentato dal Comune di Zoppola - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e al D.Lgs. 152/2006.
Al fine di evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi del progetto medesimo, viene prevista la condizione ambientale di seguito riportata:

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Numero condizione ambientale	1
Fase	ANTE OPERAM - fase di autorizzazione
Oggetto della condizione ambientale	Il progetto sottoposto alle successive fasi di autorizzazione dovrà prevedere la messa a dimora di specie arboreo-arbustive autoctone lungo i tratti spondali interessati dall'intervento e il rinverdimento delle superfici a terreno nudo con specie erbacee autoctone secondo quanto previsto dall'art. 7 della L.R. 29 aprile 2005, n. 9.
Soggetto competente per la verifica di ottemperanza	Servizio valutazioni ambientali
Soggetti coinvolti	

Il Comune di Zoppola. dovrà dare formale tempestiva comunicazione scritta dell'inizio dei lavori.

Il decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sarà inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al proponente, al Consorzio di bonifica Cellina Meduna, al Servizio gestione risorse idriche, al Servizio difesa del suolo della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, all'ETPI e all'ARA FVG.

Al presente decreto si allega la nota prot. n. 37601/A del 07.07.2021 di ARPA la nota prot. n. 39781/A del 19.07.2021 di ETPI.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.

Trieste, 1 settembre 2021

PENGUE

S.O.S. Pareri e supporto per valutazioni e autorizzazioni ambientali
Responsabile del procedimento:
ing. Massimo Telesca
Via Cairoli, 14 - 33057 Palmanova
Tel. 0432/1918087
Email massimo.telesca@arpa.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria:
dott.ssa Francesca Delli Quadri
Tel. 0432/1918199
Email francesca.delliquadri@arpa.fvg.it

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile
Servizio Valutazioni Ambientali
Pec: ambiente@certregione.fvg.it

Oggetto: SCR 1826- "Realizzazione degli interventi di messa in sicurezza idraulica del fiume Zoppoletta e Rio Bose. Progetto definitivo O.P. 314".
Proponente: Comune di Zoppola
(D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e L.R. 43/90 e s.m.i.)
(Rif.: Vs. nota prot. n. 33278 del 14.06.2021, al prot. ARPA n.17872 del 14.06.2021).

A seguito della nota di avvio del procedimento amministrativo per la procedura di screening di cui all'oggetto, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA), in merito alla documentazione analizzata e per quanto di sua competenza, sottolinea quanto di seguito riportato.

L'istanza di screening ha come oggetto interventi di sistemazione idraulica da realizzarsi su corsi d'acqua presenti nel territorio del Comune di Zoppola:

1. il fiume Fiume, a sud della strada statale e all'interno dell'area industriale comunale. Gli interventi previsti in questo caso sono:
- realizzazione di una berlinese in sponda;
- rimozione della cordonata perimetrale danneggiata e sostituzione con analoghi elementi prefabbricati in calcestruzzo;
- rifacimento della sede stradale direttamente interessata dai lavori;
- ripristino dei luoghi mediante fornitura e posa in opera di terra vegetale nelle parti interessate dai lavori e successivo inerbimento.

2. il rio Zoppoletta, nel tratto in cui questo scorre a nord del centro cittadino. Gli interventi previsti sono i seguenti:
- decespugliamento e rimozione della vegetazione arbustiva, compreso lo smaltimento del materiale di risulta;
- espurgo del fondo del rio, mediante la rimozione del materiale di accumulo presente e a rimozione, con smaltimento in pubblica discarica, degli eventuali rifiuti presenti;

- consolidamento al piede del rio, sia in sponda destra che in sponda sinistra, mediante la fornitura e posa in opera di pali in legno in essenza forte di latifoglie
- realizzazione del nucleo drenante al piede, realizzato con materiale arido confinato in geotessuto TNT, e successivo ripristino delle aree mediante stesa di terra vegetale e inerbimento con idrosemina potenziata.

In generale, si osserva che lo SPA sia incentrato maggiormente sugli aspetti paesaggistici che sugli aspetti relativi all'impatto ambientale degli inteventi; inoltre la mancata esposizione delle caratteristiche delle alternative progettuali scartate a favore di quella presentata, non ha consentito di confrontare le diverse soluzioni e verificare gli elementi che giustifichino le scelte effettuate.

Per quanto concerne le finalità degli interventi progettati, si rileva come se gli interventi sul Fiume Fiume appaiono giustificati da criticità evidenziate sui manufatti presenti in loco (sede stradale, rete di illuminazione pubblica), per quanto riguarda gli interventi sul rio Zoppoletta le criticità individuate sono piuttosto vaghe e per alcuni aspetti non condivisibili, come verrà di seguito approfondito. Per quanto concerne nello specifico gli interventi previsti e l'impatto sull'ambiente idrico superficiale, si espone quanto segue.

- **Fiume Fiume**

Come correttamente indicato nella "Relazione sugli aspetti idrobiologici" dei due corsi d'acqua nei quali sono previsti gli interventi del progetto, il Fiume Fiume è stato tipizzato secondo quanto previsto dal D.Lgs 152/06 e smi (punto A.1.2 Allegato 3 alla parte III) in quanto avente un bacino idrografico ≥ 10 km ^{2}. Del corpo idrico 06AS2T6, corrispondente al tratto del Fiume Fiume interessato dal progetto (codice europeo ITARW09LM00400030FR), è quindi disponibile la classificazione di stato ambientale.

Nell'ultima ricognizione effettuata dalla Regione nel corpo idrico 06AS2T6 sono state individuate quali pressioni significative, oltre ai prelievi (3.5 e 3.6), la pressione puntuale rappresentata da impianti di acquacoltura (1.8) e le pressioni diffuse costituite dal dilavamento delle superfici urbane (2,1), dagli scarichi non allacciati in fognatura (2.6) e dall'agricoltura (2.2).

Figura 1 Mappa con indicazione del corpo idrico 06AS2T6 del Fiume Fiume e relative stazioni di campionamento. Visibile anche il Rio Zoppoletta (non tipizzato)

La classe di qualità individuata in seguito ai monitoraggi dello stato ecologico effettuati dalla scrivente Agenzia nel corso del I Piano di Gestione (monitoraggio 2009-2014) in corrispondenza della stazione PN037, sita in prossimità della zona industriale e corrispondente alla zona di intervento, non raggiunge lo stato buono: sia gli EQB rappresentati dai macroinvertebrati sia il macrodescrittore LIMeco, sono risultati di stato SUFFICIENTE. Il tipo di impatto rilevato nel corpo idrico si ritiene possa essere essenzialmente imputabile all'inquinamento delle acque causato da sostanze chimiche, organiche e da nutrienti. Per quanto riguarda l'EQB macroinvertebrati, sono stati applicati protocolli di campionamento che prevedono l'utilizzo dei supporti artificiali data la non guadabilità del tratto. Tale modalità di rilievo non permette di definire la struttura dell'intera comunità del macrozoobenthos ma preferenzialmente di quei taxa dominanti nella comunità presente nella colonna d'acqua, e, tra questi, di quelli più sensibili all'inquinamento dell'acqua che possono legarsi a substrati duri (ad esempio alcuni generi del gruppo Efemerotteri). La qualità determinata dalla elaborazione dei dati di tale tipo di comunità esprime quindi un giudizio di qualità dell'acqua più che delle caratteristiche dell'habitat fisico, se non per quanto riguarda la velocità di corrente ed il trasporto solido. Nello stesso periodo, inoltre, data l' elevata torbidità del corpo idrico, non è stato possibile applicare il metodo di rilievo delle coperture delle macrofite e la valutazione del relativo EQB. Infine l'elevata concentrazione di nutrienti nelle acque è un impatto che è stato rilevato anche dal macrodescrittore LIMeco.

Seppure non ancora ufficiali (in attesa della conclusione dell'iter di approvazione dell'aggiornamento del Piano di Gestione) si rileva che anche i monitoraggi del sessennio 2014-2019 (effettuati nel corso del primo triennio in corrispondenza della stazione PN037, sostituita nel secondo triennio dalla PN158, posizionata più a valle rispetto alla precedente in quanto rappresentativa di un tratto maggiore del corpo idrico e conseguentemente delle pressioni a cui è soggetto) confermano uno stato ambientale non buono a causa del rilevamento della presenza di sostanze prioritarie in concentrazioni superiori agli standard di qualità ambientale. Si evidenzia inoltre, che nell'unica occasione in cui le condizioni di trasparenza hanno consentito il rilievo della comunità macrofitica (nel corso del primo triennio) lo stato di qualità relativo a tale EQB è risultato cattivo.

Considerati gli esiti della classificazione, l'obiettivo di qualità del corpo idrico interessato dagli interventi è il raggiungimento del BUONO STATO e qualsiasi intervento sul corpo idrico viene valutato in funzione di tale fine. Alla luce delle precedenti considerazioni si ritiene che sia fondamentale che gli interventi previsti, seppure abbiano come finalità la messa in sicurezza idraulica e siano limitati ad una lunghezza globale di circa 200 m, siano progettati ponendo attenzione alle soluzioni che possano favorire una maggiore funzionalità fluviale, che contribuisca a ridurre, nel tempo, gli apporti di sostanze inquinanti nelle acque. A tale proposito si ricorda l'importanza che riveste la zona riparia di un corso d'acqua, grazie alla capacità di intercettare e rimuovere i nutrienti, alla funzione che svolge come trappola per i sedimenti, oltre alle proprietà che le consentono di regolare l'umidità del suolo e la temperatura delle acque fluviali, rappresentare fonte di cibo e di rifugio per gli organismi animali etc.

Come in precedenza già accennato, si rileva come nello SIA non sia stata valutata la qualità ambientale dei corsi d'acqua nei quali sono previsti gli interventi, non sia stata in alcun modo analizzata la loro funzionalità fluviale, né, tanto meno, sia stato calcolato l'indice più specifico di funzionalità di risorgiva. L'unico riferimento allo stato vegetazionale delle aree prospicenti i suddetti corsi d'acqua si riscontra nel paragrafo 3.6 "Aspetti Paesaggistico-Vegetazionali", nel quale vi è un riferimento generico al fatto che nelle aree di intervento non siano presenti stanziamenti vegetazionali di particolare interesse, rilevando

solamente l'occasionale presenza di formazioni erbacee—arbustive. La valutazione di tipo paesaggistico non può, però, vicariare quella di tipo ecologico-funzionale che distingue ad esempio le formazioni riparie da quelle secondarie costituite da vegetazione dominata da specie esotiche o comunque sinantropiche.

Riguardo alla valutazione delle soluzioni progettuali descritte nello SIA, sebbene non sia dettagliata la percentuale di pendenza delle sponde così come sarebbero ricostruite dopo l'attuazione dell'opera di sostegno (intervento 1.a paragrafo 4.1 dello SIA), il rendering presentato (pagine 40 e 41) suggerisce che il profilo delle ripe risulterebbe piuttosto ripido: facendo riferimento all'indice di funzionalità di risorgiva (di seguito IFR) esso è assimilabile a quello al quale è assegnabile un punteggio 3, medio. Dal SIA emerge, inoltre, che il terreno sarebbe trattenuto solo da vegetazione erbacea (pagina 40 dello SIA: "*Ripristino dei luoghi mediante fornitura e posa in opera di terra vegetale nelle parti interessate dai lavori e successivo inerbimento*") , cui corrisponde un punteggio 3 nell'IFR.

Figura 2 Rendering presente nello SIA (pag 40)

3) STATO DELLE RIPE		Punteggio medio
Profilo	1:2	5
	1:1	3
	2:1	1
Stato del terreno	Trattenuto da vegetazione arborea e/o arbustiva	5
	Sciolto trattenuto da vegetazione erbacea	3
	Instabile, sciolto, facilmente erodibile	2
	Impermeabilizzato	1

Figura 3 da "Tutela e valorizzazione delle risorgive: una scheda per il censimento e la valutazione" Benfatti D. et alii, ARS n°85 Maggio/Giugno 2002)

Si ritiene che una minore pendenza delle sponde e la collocazione di vegetazione arbustiva ripariale autoctona avrebbe potuto rappresentare una alternativa da prediligere. Per quanto riguarda la realizzazione di una berlinese in sponda, le caratteristiche illustrate inducono a ritenere che, la presenza del cordolo sommitale, pur non interrompendo completamente la permeabilità, possa comunque comportare una riduzione della funzionalità fluvial

- **Rio Zoppoletta**

Per quanto concerne l'intervento sul Rio Zoppoletta, si conferma che tale corso d'acqua non sia annoverato tra i corpi idrici tipizzati dalla Regione e sottoposti ai monitoraggi finalizzati alla classificazione dello stato ambientale; non si dispone, quindi, di dati pregressi relativi al suo stato di qualità, né sono stati forniti nello SIA elementi riguardo la sua attuale funzionalità fluviale.
In generale, però, si discorda parzialmente con la valutazione espressa sullo SIA riguardo il concetto di "stato di manutenzione ("… *lo stato di manutenzione del rio è alquanto* carente, sia per quanto riguarda la presenza di materiale di accumulo, e detritico, in alveo, sia per lo sviluppo incontrollato della vegetazione ripariale"). Riallacciandosi ai concetti già sopra espressi si ribadisce, infatti, l'importanza che la vegetazione ripariale riveste nell'equilibrio dell'ecosistema fluviale. L'attività descritta in progetto ("*Decespugliare e rimuovere la vegetazione arbustiva infestante le sponde*") si considera quindi possa essere condivisibile nella misura in cui il carattere infestante si attribuisca ai soli taxa alloctoni ed invasivi e si preveda di sostituirli con specie autoctone ripariali, ma la soluzione di eliminare qualsiasi forma arbustiva nella previsione di effettuare un ripristino mediante stesa di terra vegetale e semplice inerbimento con idrosemina potenziata si ritiene che influisca invece negativamente sulla funzionalità fluviale del rio, con possibili ripercussioni negative anche sul corpo idrico del Fiume Fiume nel quale confluisce (circa a due terzi del suo tratto). Particolare attenzione, inoltre, va posta alla rimozione del materiale di accumulo presente in alveo al fine di evitare l'impoverimento e la banalizzazione degli habitat. La sostanza organica nel terreno oltre ad aumentare la permeabilità del suolo, è in grado di trattenere una elevata quantità d'acqua grazie alla sua natura colloidale. L'asportazione del materiale detritico, risulta essere una pratica tanto diffusa quanto dannosa per l'ecosistema. La granulometria classata e distribuita in facies, fornisce habitat diversificati agli organismi acquatici e condiziona naturalmente la velocità dell'acqua.
Si ricorda come sia ormai acclarato che la semplificazione della sezione idraulica e la sua "pulizia" possano prescindere la qualità ambientale del corso d'acqua solo se essenziali per opere idrauliche (ad esempio ponti, o briglie) la cui progettazione abbia previsto il loro funzionamento in tali condizioni. Diversamente manutenzione e conservazione della qualità ambientale dovrebbero essere progettati per agire in sinergia e non in antitesi.

FAUNA ITTICA

Per quanto concerne l'impatto diretto sulla fauna ittica, si riscontrano alcune criticità in entrambi i tratti oggetto dei lavori, soprattutto per gli interventi che interessano il rio Zoppoletta. Per quest'ultimo, infatti, come viene segnalato anche nella Relazione idrobiologica (pag. 13), è inevitabile l'interferenza dei lavori con la fauna ittica presente.

Esiste infatti una discreta se non buon probabilità che il corso d'acqua in oggetto ospiti diverse specie tutelate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e della Convenzione di Berna, come *Lampetra zanandreai*, *Cottus gobio*, *Barbus plebejus*, *Telestes souffia*, *Anguilla anguilla*, inserita nella Lista Rossa IUCN come a rischio di estinzione totale, anche nella specifica realtà italiana, ed inserita nell'Appendice II della convenzione C.I.T.E.S., nonché *Knipowitschia punctatissima*, la cui presenza è qui data come altamente probabile, e che benchè non sia inserita nell'elenco delle specie da tutelare, è una specie endemica il cui areale oggi risulta essere in forte contrazione e molto frammentato, sia a causa dell'inquinamento che a causa della distruzione del suo fragile ecosistema acquatico, tanto da essere inserita nella Lista Rossa come specie a rischio critico di estinzione totale nella realtà italiana.

Gli interventi di asportazione dei sedimenti dal fondo con la modifica della sezione di flusso e la ricostruzione delle sponde con taglio della vegetazione arbustiva, potrebbero avere un impatto non trascurabile per l'ecosistema di queste specie.
Come già ampiamente evidenziato, infatti, la componente spondale vegetazionale, contribuisce in maniera significativa alla ritenzione del sedimento favorendo la degradazione chimico-fisica e l'azione catalizzatrice di alcuni costituenti del suolo: questa azione risulta molto importante per la fauna ittica, diminuendo la torbidità delle acque, evitando l'anaerobiosi dei sedimenti e la copertura perifitica; a ciò si aggiunga, tra le altre, l'azione di ombreggiamento correlata alla presenza di vegetazione spondale, che ha effetti sui cicli vitali delle specie acquatiche, sul tenore di ossigeno disciolto e sulla temperatura dell'acqua.
Il recupero preventivo della fauna ittica, contemplato come operazione che mitiga l'effetto dei lavori, non si rivela un intervento risolutivo, in quanto l'alterazione del corso d'acqua e delle sue sponde andando di fatto a modificare in maniera sostanziale l'ambiente e i mesohabitat che lo compongono, contribuiscono a modificarne la vocazione ittica dello stesso.
Per tale motivo, si ritiene che gli interventi proposti potrebbero avere un impatto rilevante per la sopravvivenza delle specie ittiche menzionate, molto sensibili alle modifiche ambientali.

In conclusione, si richiede di fornire approfondimenti più di dettaglio in merito all'effettiva necessità della sistemazione idraulica prevista, soprattutto per quanto concerne gli interventi sul rio Zoppoletta, individuando per quanto possibile beni e persone e i relativi danni in caso di mancato intervento, stimando il rapporto costo dell'intervento e beneficio atteso (in termini economici, ambientali e sociali), individuando le cause che generano il rischio e privilegiando gli interventi direttamente mirati alla loro eliminazione (solo qualora questa fosse impraticabile, andranno valutati interventi volti alla temporanea rimozione degli effetti). Si fa presente a tale proposito che le conclusioni della Relazione Idraulica, all'interno della quale è stata eseguita la modellazione dell'asta fluviale idraulicamente significativa per gli interventi, indicano che *"le condizioni di deflusso non risultano sostanzialmente influenzante dalla realizzazione delle opere in progetto. Infatti, queste ultime, ripristinando le condizioni morfologiche delle sponde e non alterando in modo significativo la sezione utile al deflusso lungo l'asta in esame, risultano secondo quanto sopra compatibili"*. Di fatto pertanto si desume che gli interventi non avranno effetti rilevanti dal punto di vista idraulico.
Si richiede altresì di esporre in dettaglio le alternative progettuali prese in considerazione, con i relativi svantaggi ed i vantaggi in termini economici, idraulici e naturalistici, ed indicare gli accorgimenti di miglioramento dell'habitat acquatico, spondale e terrestre adottati.
Si richiede infine di fornire ulteriori approfondimenti sulle modalità di gestione in cantiere e sulla destinazione prevista del materiale di risulta degli interventi e dell'intervento di espurgo del rio Zoppoletta, tenuto conto di quanto previsto dal D.P.R. 120/2017.

Distinti saluti,

Il Responsabile della SOS
Pareri e supporto per valutazioni
e autorizzazioni ambientali
Ing. Massimo Telesca
(documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005)

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

TRASMESSO A MEZZO PEC

Rif. ns prot in arrivo
2658 UTEC del 14/06/2021

Direzione centrale difesa dell'ambiente energia e sviluppo sostenibile
Servizio valutazioni ambientali
pec ambiente@certregione.fvg.it

e p.c.
All'ARPA del Friuli Venezia Giulia
pec: arpa@certregione.fvg.it

Oggetto: D.Lgs. 152/2006, LR 43/1990 –Verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA del progetto "Realizzazione degli interventi di messa in sicurezza idraulica del fiume Zoppoletta e Rio Bose. Progetto definitivo O.P. 314" in comune di Zoppola - proponente: Comune di Zoppola
Pratica n. SCR 1826
PARERE ai sensi dell'art. 38 della LR 42/2017

Con riferimento alla nota prot. n. 33278 del 14/06/21 con cui codesto Servizio ha avviato il procedimento in oggetto e chiesto l'espressione del parere di competenza ai sensi dell'art. 38 della LR 42/2017, esaminata la documentazione progettuale del gennaio 2021, ed eseguito un approfondito sopralluogo, con percorrenza delle sponde interessate e, per quanto riguarda il r. Zoppoletta, anche dell'alveo in acqua, si evidenzia quanto segue.

Il progetto prevede interventi sul fiume Fiume (realizzazione di una berlinese in sponda, rimozione della cordonata perimetrale e sostituzione con elementi prefabbricati, rifacimento sede stradale e ripristino mediante posa di terra e successivo inerbimento) e sul rio Zoppoletta, per un tratto di 600 m (decespugliamento e rimozione della vegetazione arbustiva, espurgo del fondo del rio mediante la rimozione del materiale di accumulo presente e a rimozione, consolidamento al piede del rio, su entrambe le sponde, mediante pali in legno, realizzazione del nucleo drenante al piede, realizzato con materiale arido confinato in geotessuto TNT, e successivo ripristino delle aree mediante stesa di terra e inerbimento con idrosemina potenziata). Complessivamente è prevista l'asportazione di uno strato continuo di 25 cm dal fondo del r. Zoppoletta.

La relazione non indica se i tratti di intervento possono essere temporaneamente in secca, né se le opere verranno eseguite con acqua fluente (come presumibile) senza deviazioni, né come evitare i conseguenti fenomeni di **intorbidimento**.

Per quanto riguarda i lavori interferenti con il deflusso superficiale, il progetto specifica che saranno eseguiti fuori dal **periodo riproduttivo** della fauna ittica solo per i lavori di realizzazione della palificata.

Le relazioni presentate non evidenziano l'esecuzione di **rilievi** di campagna sulle specie vegetali (perlomeno arbustive ed arboree, e nemmeno acquatiche). Non considera la possibile presenza di ***Epipactis zaupolensis*** (Barbaro & Kreutz) Bongiorni, De Vivo & Fori (elleborina di Zoppola), **stenoendemismo** presente almeno in limitrofi habitat compatibili con quelli in esame.

Per quanto riguarda la fauna, il progettista non ha svolto adeguate elaborazioni. Infatti la relazione idrobiologica è stata predisposta successivamente alla presentazione del progetto, che quindi non è frutto di un lavoro interdisciplinare (come prescritto dagli indirizzi di Piano regionale di tutela delle acque). Il risultato è che il progetto tiene conto in maniera molto generica e superficiale della fauna ittica, nonostante l'area sia di particolare importanza per numerose specie individuate dalla direttiva habitat e comunque di interesse conservazionistico.

Non c'è l'adeguato approfondimento riguardo esigenze ecologiche, morfologia fluviale, abbondanza e distribuzione dei mesohabitat. Nessuna considerazione su **Lampreda padana** - *Lampetra zanandreai* (Vladykov, 1955) - né sul **Panzarolo** - *Knipowitschia punctatissima* (Canestrini, 1864), specie endemica a ristretto areale di distribuzione, stenoecia, tipica di acque di risorgiva presso la fascia di emersione. La popolazione italiana in probabile decremento. Ha un areale relativamente piccolo (stimato < 10 kmq) e un continuo declino nella qualità dell'habitat. Le popolazioni sono strettamente vincolate al mantenimento della buona qualità degli ambienti di risorgiva. La specie viene valutata in pericolo critico (CR) (IUCN). La stagione riproduttiva va da febbraio a giugno. La relazione idrobiologica presentata ad integrazione nel giugno 2021 mette in evidenza le criticità, in particolare per i lavori sul r. Zoppoletta.

L'inquadramento territoriale presentato non riporta informazioni sullo **stato ecologico** dei corsi d'acqua, né viene tenuto conto delle possibili conseguenze dei lavori in progetto sulla qualità delle acque.

Circa gli impatti su fauna ittica e ambienti acquatici, lo scrivente Ente ritiene che in fase di cantiere questi possano derivare da: mortalità da anossia e da eventuale predazione, distruzione di habitat acquatico dovuta a ricalibratura di porzioni d'alveo; alterazione dell'habitat acquatico dovuta alla torbidità innescata ed alla successiva sedimentazione di materiali fini; operazioni non necessariamente a contatto con il deflusso superficiale (sversamenti accidentali di liquidi tecnici o carburante, torbidità dal dilavamento dei sedimenti movimentati).

Per quanto riguarda la fase d'esercizio, si ritiene che gli effetti possano derivare dalla semplificazione dell'habitat acquatico indotta dall'eliminazione della vegetazione sommersa e spondale e dal, sebbene limitato, incremento dei tratti con sponde artificiali.

La conclusione della relazione di screening è che gli interventi previsti siano compatibili sotto il profilo paesaggistico-ambientale, ma in effetti non sembra essere stato tenuto in sufficiente considerazione l'impatto sulla biodiversità, ma solo quello sulla percezione visiva (paesaggio).

Analogamente, nella relazione di screening non vengono prese in considerazione le tematiche legate alla colonizzazione delle aree oggetto di movimento terra da parte di specie vegetali aliene invasive, che possono rinverdire le aree con un apparente impatto paesaggistico nullo, ma risultano invece fortemente negative per quanto riguarda la biodiversità autoctona, in relazione all'ambiente acquatico. A questo riguardo si consideri che nel solo Friuli Venezia Giulia sono ben 400 le specie minacciate inserite nella lista rossa delle piante vascolari. La loro proporzione (in relazione alla totalità delle specie tipiche di un ambiente particolare) è particolarmente alta negli ambienti acquatici, nelle golene e nelle torbiere. Il progetto in esame, nella relazione sugli aspetti vegetazionali ma non nella relazione di screening, dedica un cenno all'argomento di estrema importanza per la valutazione dell'impatto ambientale, e pertanto il ripristino non potrà che risultare banale e notevolmente insufficiente.

A mero titolo collaborativo si segnala inoltre che dal sopralluogo effettuato è emerso come siano previste sponde molto ripide (non adeguatamente rappresentate nella documentazione di progetto) di difficile risalita da parte di chi dovesse malauguratamente cadere in acqua, evento non improbabile visto che il rio fiancheggia numerosi giardini, ove bambini e adolescenti si potrebbero trovare a giocare.

Il sopralluogo ha inoltre evidenziato quanto già riscontrato in altre simili situazioni di alterazione delle sponde: ossia che all'asportazione della vegetazione arbustiva riparia consegue una **forte crescita delle piante acquatiche** (evidente nel tratto canalizzato a valle dell'area di progetto, o, nel tratto da sistemare, dove localmente manca la copertura arbustiva e arborea). Oltre alla necessità di specifici interventi di asportazione delle piante acquatiche (in corso anche in questi giorni), questa abbondante crescita di piante acquatiche comporta la **sedimentazione di materiale fine**, che avviene quasi esclusivamente dove la luce intensa favorisce la vegetazione acquatica. Si riscontra infatti un substrato ghiaioso, tipico di questi corsi d'acqua, dove c'è una adeguata copertura di vegetazione riparia, e inopportuni depositi fangosi entro una fitta vegetazione erbacea sommersa, che cresce dove penetra la luce (anche solo lateralmente, sotto alberi di alto fusto curati per motivi estetici con chioma a più di 2 m da terra). Inoltre, la mancanza di copertura arbustiva è causa di incremento della temperatura dell'acqua e della diminuzione dell'ossigenazione delle acque, con serie conseguenze per i pesci.

Lo scrivente Ente ritiene quindi in generale:

- **basso** l'impatto dell'intervento di **taglio selettivo** della vegetazione **esotica** (con rilascio delle essenze arboree e di parte di quelle arbustive), **purché** si garantisca comunque un **adeguato ombreggiamento** ai rii e si provveda alla piantumazione sufficientemente fitta anche per consolidare le sponde (preferibilmente con talee di specie autoctone, reperite in loco); si ricorda che un adeguato ombreggiamento costituisce condizione essenziale per la sopravvivenza della fauna ittica.
- **medio** l'impatto della **posa delle previste difese spondali**, solo parzialmente mitigabile con l'impianto di talee di salici tra i massi stessi, in quanto comporta un incremento dell'artificializzazione del corso d'acqua (con il rischio di peggiorare lo stato ecologico).
- **elevato** l'impatto sui corsi d'acqua, derivante dalle operazioni di **pulizia dell'alveo** con **movimenti terra entro l'acqua** (anche per le conseguenze sulle sponde a seguito dei tagli intensivi della vegetazione ed il movimento delle macchine).

Si ritiene in conclusione che il progetto, se eseguito **nel suo complesso**, possa comportare **impatto significativo** sugli ambienti acquatici e la **fauna ittica, fra cui le importantissime specie Panzarolo (*Knipowitschia punctatissima*) e Lampredda padana (*Lampetra zanandeai*)**. Si reputa quindi necessario venga sottoposto a valutazione di impatto ambientale.
Si ritiene però che gli **interventi 1° e 1b sul fiume Fiume**, stante la limitata interferenza con il flusso idrico e la breve estensione, qualora eseguiti al di fuori del periodo riproduttivo della fauna ittica, possano non comportare **impatto significativo**, purché vengano prese in considerazione le seguenti prescrizioni:

- garantire il controllo della **torbidità** dell'acqua in corso d'opera, da ripetere in più occasioni;
- provvedere alla **piantumazione** arbustiva sulle sponde, preferibilmente durante il riposo vegetativo, in corso d'opera e non dopo la realizzazione, di astoni aventi lunghezza sufficiente, con materiale vegetale reperito sul posto; si trovi una soluzione idonea anche per favorire la costituzione nel tempo di **palificate vive**, ove sono ora previste semplici palificate;
- la **piantumazione** di specie arbustive ed arboree (quanto più varie ma tipiche dell'area) non deve comprendere **specie aliene**;
- si provveda alla **semina di specie erbacee autoctone** (eventualmente anche in un secondo tempo rispetto ad una prima operazione effettuata con specie commerciali indicate nella relazione vegetazionale), oltre che per evitare il dilavamento del substrato fine, anche per contrastare l'insediamento di specie vegetali aliene secondo quanto previsto **dall'art. 7 (Interventi di recupero e rinverdimento) della l.r. 9/2005** riguardante i prati stabili, che prevede l'obbligatorietà dell'impiego, qualora disponibili, di sementi provenienti da prati stabili naturali per gli interventi di recupero tramite rinverdimento di aree alterate dalla realizzazione di opere stradali, discariche, bacini di laminazione e altre opere pubbliche;
- nell'area di cantiere devono essere presenti **presidi idonei** ad impedire in tempi rapidi l'inquinamento di suolo e/o acque, dovuto a perdite di fluidi dagli automezzi;
- nel caso di asciutte artificiali, di **lavori in alveo**, di manovre idrauliche che riducono in modo anomalo la portata, il livello o l'estensione delle acque o ne modifichino il percorso, il soggetto esecutore di tali operazioni dovrà adempiere a quanto previsto dall'art. 40 della LR 42/2017;
- la direzione lavori dovrà dotarsi di **personale con adeguate competenze** nella gestione del verde naturale (al fine di pervenire alle finalità di limitazione del taglio, reimpianto di specie autoctone, mantenimento/miglioramento delle caratteristiche di naturalità dell'area) e di gestione degli ambienti acquatici (per prevenire inconvenienti ed indirizzare puntualmente le operazioni in acqua).

Affinché lo scrivente ufficio possa **ritenere non significativo l'impatto sul r. Zoppoletta**, notevolmente importante per le citate specie ittiche, anche di interesse comunitario, si segnala che un eventuale nuovo progetto debba possedere le **seguenti caratteristiche**, oltre al rispetto delle prescrizioni indicate per il progetto sul fiume Fiume:

- essere predisposto in collaborazione con una **figura tecnica con esperienza in idrobiologia** qualificata sulla base di appropriata istruzione (diploma di laurea e/o specializzazione post-universitaria), addestramento, aggiornamento, esperienza e/o comprovata abilità in campo ecologico, idrobiologico e tassonomico, nonché idromorfologico (con riferimento a quanto riportato nel Manuale e Linee Guida ISPRA "Metodi Biologici per le acque superficiali interne n° 111/2014", valido per i monitoraggi biologici su acque interne ma applicabile anche alle ulteriori tipologie di monitoraggio), **anche in funzione della conservazione** delle importanti specie ittiche citate e non solo per motivi idraulici;

- non prevedere lo spurgo generalizzato del fondo dell'alveo, ma solo interventi puntuali solo ove effettivamente siano presenti spessi depositi limosi o materiale artificiale scaricato abusivamente;
- prevedere il mantenimento di una sufficiente copertura arbustiva ed arborea, con asportazione del materiale arboreo reclinato in acqua o fortemente instabile (con mantenimento di porzioni di fusti di legno morto in piedi per una lunghezza di circa 2 m), ma con mantenimento delle specie arbustive autoctone;
- agire prevalentemente da una sola sponda (o dall'alveo con attrezzi manuali);
- prevedere la stabilizzazione delle sponde tramite impianto di diverse specie di salici e ontani con densità sufficientemente fitta, quanto più possibile ad imitazione (o affinché si ricostituisca quanto prima) della "rete" di radici semisommerse degli alberi lungo corsi d'acqua di questo tipo;
- siano adottate soluzioni orientate alla **riqualificazione fluviale** e alle linee guida illustrate nel paragrafo "Criteri di progettazione: nuovi interventi sui corsi d'acqua ed interventi di manutenzione" **degli Indirizzi di piano** (pagg. 22-23) del PRTA approvato con decreto del Presidente n. 074 del 20 marzo 2018.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE

- Francesco Miniussi –

(documento sottoscritto digitalmente)

Responsabile del procedimento: Francesco Miniussi, tel. 0432.551218 e-mail francesco.miniussi@regione.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Roberto Pizzutti, tel. 0432.551213, e-mail roberto.pizzutti@regione.fvg.it

21_37_1_DDS_VAL AMB_4447_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio valutazioni ambientali 1 settembre 2021, n. 4447

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante una campagna di attività di recupero tramite utilizzo di impianto mobile autorizzato in Comune di Gorizia. (SCR/1840). Proponente: STR Srl.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare la parte seconda, titolo III, relativo alla valutazione d'impatto ambientale;
VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale);
VISTA la domanda pervenuta in data 14 luglio 2021 presentata da STR s.r.l. per l'attivazione della procedura di verifica di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 19 del D.Lgs 152/2006;
VISTA la nota prot. SVA/39710/SCR/1840 dd. 19/07/21, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA, nonchè l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel sito web regionale, al proponente, al Comune di Gorizia, al Servizio disciplina e gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e all'ARPA FVG;
CONSTATATO che con nota prot. 41268 del 27 luglio 2021, è pervenuto parere favorevole da parte del Servizio disciplina e gestione rifiuti e siti inquinati relativo al progetto;
VISTA la Relazione Istruttoria dd. 19 agosto 2021 predisposta dal Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, agli atti della Direzione medesima;
EVIDENZIATO che:

- nella delibera provinciale di autorizzazione all'utilizzo dell'impianto mobile risultano normalmente riportate una serie di prescrizioni a cui il proponente deve obbligatoriamente sottostare per ciascuna campagna di lavoro. Dette prescrizioni, congiuntamente alle misure di mitigazione previste dal proponente, si ritengono esaustive ed adeguate a limitare al minimo le possibili situazioni di impatto determinate dal tipo di attività in oggetto nei confronti delle componenti: aria, acque superficiali, acque sotterranee, suolo sottosuolo assetto idrogeomorfologico, assetto territoriale, salute e benessere;
- va altresì rammentato che il trattamento e uso del rifiuto deve necessariamente sottostare alle condizioni di cui al DM 5 febbraio 1998. Trattasi di condizioni che forniscono adeguate garanzie di assenza di impatti ambientali il cui rispetto dovrà essere verificato dal Servizio disciplina gestione rifiuti in sede di comunicazione;
- la campagna risulta di breve durata;
- gli impatti legati al consumo di acqua saranno contenuti in quanto è previsto un consumo d'acqua limitato al quantitativo necessario per l'abbattimento delle polveri;
- relativamente alla componente rumore, può essere richiesta autorizzazione in deroga ai limiti acustici di zona al Comune. L'impatto, nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni stabilite dal Comune e già previste dal proponente ovvero delle ulteriori eventuali misure imposte in caso di procedura di deroga, può ritenersi ragionevolmente sostenibile e comunque di breve durata;
- la normativa in materia rifiuti fissa inoltre tutti i vincoli a cui deve attenersi il gestore di una attività di recupero, nel momento in cui riceve un rifiuto con un dato codice CER e lo inserisce nel proprio ciclo di trattamento. E' obbligo della ditta proponente verificare opportunamente che i rifiuti da trattare provenienti soddisfino le caratteristiche indicate dal DM 5 febbraio 1998 in termini di provenienza, codice, caratteristiche merceologiche e chimico fisiche. In particolare, la determinazione delle caratteristiche chimico fisiche del rifiuto, verrà effettuata attraverso le analisi su un campione rappresentativo ottenuto da una serie di prelievi sul cumulo, come previsto dall'allegato 1, sub allegato 1, punto 7.1.4. al D.M. 05.02.98 e succ. mod. ed int. L'analisi di classificazione permetterà di verificare la conformità del rifiuto prima di essere trattato dall'impianto di recupero stesso. Deve essere inoltre garantita la regolare tenuta dei registri di carico e scarico rendendo disponibile all'ente di controllo tutta la documentazione attestante la natura e tipologia dei rifiuti conferiti al trattamento, che ovviamente deve rispondere a quanto progettualmente previsto e stabilito dal DM 5 febbraio 1998. Non si rilevano pertanto "crepe" nel quadro normativo sopra delineato che portino a ritenere necessario imporre ulteriori misure di controllo, sulla tematica in questione;
- nella zona di entrata della bocca del frantoio, nella zona di scarico e nella camera di frantumazione sono presenti una serie di nebulizzatori di acqua che abbattono la polvere umidificando il materiale lungo tutto il tratto del nastro trasportatore. La fase di frantumazione è limitata nel tempo, e circoscritta spazialmente, per cui il disturbo effettivo si ritiene sia sostanzialmente contenuto;

- l'impatto sul sistema viario legato al traffico prodotto dalla attività in oggetto, si ritiene limitato visti i volumi complessivi di materiale sottoposto a trattamento e la previsione di riutilizzare in sito il materiale derivante dall'attività di recupero;

VISTO il parere n. SCR/58/2021 del 01 settembre 2021 della Commissione tecnico - consultiva VIA, con il quale la Commissione ha ritenuto che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e al D.Lgs. 152/2006, in relazione a quanto sopra evidenziato, rimarcando il fatto che, per lo svolgimento della campagna mobile la ditta proponente deve:
- attenersi scrupolosamente alle indicazioni del dm 5 febbraio 1998 per l'esecuzione delle campagne in oggetto, a partire da una precisa verifica delle caratteristiche del rifiuto in ingresso funzionale al suo successivo utilizzo;
- rispettare scrupolosamente tutte le prescrizioni di autorizzazione all'impianto mobile. Prescrizioni specificatamente riferite alle modalità tecniche e gestionali da adottare in fase di esecuzione della campagna per ridurre al minimo gli impatti ambientali;
- attenersi alle soluzioni di mitigazione degli impatti ambientali esplicitate all'interno delle relazioni tecniche e dello studio preliminare ambientale presentati nel corso del presente procedimento di screening;

RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;
RITENUTO pertanto che il progetto in argomento, non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e al D.Lgs. 152/2006;
RICORDATO che il presente provvedimento non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato al proponente, al Comune territorialmente interessato, al Servizio disciplina e gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e all'ARPA FVG;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante una campagna di attività di recupero tramite utilizzo di impianto mobile autorizzato in Comune di Gorizia - presentato da STR s.r.l. - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e al D.Lgs. 152/2006.

La STR s.r.l. dovrà dare formale tempestiva comunicazione scritta dell'inizio dei lavori.
Il decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sarà inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al proponente, al Comune di Gorizia, al Servizio disciplina e gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e all'ARPA FVG.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.

Trieste, 1 settembre 2021

PENGUE

21_37_1_DDS_VAL AMB_4448_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio valutazioni ambientali 1 settembre 2021, n. 4448

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante la sistemazione e difesa dal rischio idrogeologico connessi a corsi d'acqua e dissesti geostatici in provincia di Trieste, torrente Rosandra, rio Storto, rio Grande. (SCR/1816). Proponente: Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Friuli Venezia Giulia.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare la parte seconda, titolo III, relativo alla valutazione d'impatto ambientale;
VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale);
VISTA la domanda pervenuta in data 05 maggio 2021 presentata da Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Friuli Venezia Giulia per l'attivazione della procedura di verifica di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 19 del D.Lgs 152/2006;
VISTA la nota prot. SVA/26878/SCR/1816 dd. 10/05/21, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA, nonché l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel sito web regionale, al proponente, al Comune di San Dorligo della Valle, al Comune di Trieste, al Servizio geologico, al Servizio gestione risorse idriche, al Servizio difesa del suolo della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, all'ETPI del FVG e all'ARPA FVG;
CONSTATATO che sono pervenute le seguenti osservazioni/pareri relative al progetto:
- con nota prot. n. 3402 del 12/08/21, parere favorevole, con condizioni ambientali da parte dell'Ente Tutela Patrimonio Ittico;
- con nota prot. n. 25724/P/GEN/AUT del 20/08/21, parere favorevole da parte dell'ARPA;

VISTA la Relazione Istruttoria dd. 24 agosto 2021 predisposta dal Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, agli atti della Direzione medesima;
VISTO il parere n. SCR/55/2021 del 01 settembre 2021 della Commissione tecnico - consultiva VIA, con il quale la Commissione ha ritenuto che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e al D.Lgs. 152/2006, per le motivazioni di seguito riportate:
- l'impatto dovuto all'inquinamento atmosferico, alle polveri ed al rumore prodotto dal cantiere è trascurabile data l'entità dell'intervento e le previsioni progettuali;
- l'impatto sulla viabilità esistente non fornisce stime di volume di traffico, ma si ritiene accettabile
- lo stato ecologico ARPA è disponibile solo per il Torrente Rosandra (eccellente, ma all'interno della Riserva e sufficiente nel tratto più a valle). I rimanenti corsi d'acqua interessati non risultano classificati;
- l'impatto sulla componente idrobiologica potrà essere influenzato dalla cantierizzazione anche se in modo non significativo, se implementate le dovute attenzioni di cantiere specialmente se vengono poste in essere una serie di attenzioni ben specificate nel parere ETPI;
- la documentazione di progetto presenta un'analisi della fauna terrestre e acquatica sufficiente ad evidenziare interferenze poco significative;
- l'analisi degli habitat terrestri ben evidenziano alcune particolarità naturalistiche che dovranno essere precisamente tenute in considerazione per non mettere in rischio la loro integrità (diversi punti di "Sorgenti Pietrificate" - Habitat FVG -UP3 Sorgenti pietrificanti collinari e montane con Adiantum capillus-veneris), un boschetto ripariale ad Alnus glutinosa ed una stazione di Asplenium scolopendrium;
- le interferenze paesaggistiche del cantiere saranno brevi e reversibili;
- il proponente prevede una corretta gestione dei rifiuti prodotti da sé durante la fase di cantiere, Tuttavia, pur denunciandolo nelle analisi dello stato dei luoghi, non appare evidente uno sforzo di gestione dei rifiuti pregressi presenti lungo le aste torrentizie. Si ritiene che la predisposizione di un cantiere possa costituire una valida occasione per portare un miglioramento allo stato dei luoghi anche su questo fronte;
- in termini ambientali non si rilevano differenze tra le due alternative di pista di accesso proposte per il cantiere sul Rio Storto;
- gli interventi di difesa spondale e di ripascimento modificheranno la morfologia del corpo idrico in misura compatibile con il livello di alterazione già in essere;

RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;
CONSTATATO altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi del progetto in argomento, di prevedere specifiche condizioni ambientali, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;
RITENUTO pertanto che il progetto in argomento, con le specifiche condizioni ambientali previste dalla Commissione, non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e al D.Lgs. 152/2006;
RICORDATO che il presente provvedimento non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato al proponente, ai Comuni

territorialmente interessati, al Servizio geologico, al Servizio gestione risorse idriche, al Servizio difesa del suolo della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, all'ETPI del FVG e all'ARPA FVG;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante la sistemazione e difesa dal rischio idrogeologico connessi a corsi d'acqua e dissesti geostatici in provincia di Trieste, torrente Rosandra, rio Storto, rio Grande - presentato dalla Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Friuli Venezia Giulia - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e al D.Lgs. 152/2006.
Al fine di evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi del progetto medesimo, viene prevista la condizione ambientale di seguito riportata:

Numero condizione ambientale	1
Macrofase/fase	Ante operam
Oggetto della condizione ambientale	Il progetto esecutivo dovrà contenere le seguenti indicazioni: 1. in tutta la documentazione grafica utile allo scopo, dovrà essere riportata l'esatta localizzazione ed estensione delle "sorgenti pietrificate" (Habitat FVG - UP3) di cui a pag. 38 dello Studio Preliminare ambientale. Il progetto, inoltre, dovrà essere adeguato anche nelle parti non grafiche, dando precisa evidenza delle azioni conservative da mettere in atto, in modo da tutelare questi habitat senza alterarne né la morfologia né la vegetazione insediata né l'assetto idrogeologico che ne permette la formazione; 2. identicamente al punto 1, deve essere fatto sia per il boschetto ripariale ad Alnus glutinosa che per la stazione di Asplenium scolopendrium citati a pag. 44 e 45 dello Studio Preliminare ambientale; 3. dovranno essere esplicitamente acquisite e rispettate le richieste espresse dall'Ente Tutela Patrimonio Ittico nella nota n. 3402 di data 12 agosto 2021 allegata; 4. si dovrà prevedere la pulizia dai rifiuti già presenti in loco lungo le aste torrentizie interessate dai lavori. Il materiale ricavato dovrà essere smaltito a norma di legge; 4-bis. elencazione di tutti quegli accorgimenti necessari al fine di scongiurare l'insediamento di specie vegetali infestanti dannose per la salute umana e per l'ambiente di cui all'art. 78 della L.R. 9/2007 e riportate nell'allegato "A" della medesima legge regionale (Ailanthus altissima, Ambrosia artemisiifolia e Senecio inaequidens, fatte salve modifiche ed integrazioni); 5. la relazione tecnica dovrà prevedere un apposito capitolo che evidenzi il recepimento di tutti i punti della presente condizione ambientale.
Soggetto competente per la verifica di ottemperanza	Servizio valutazioni ambientali
Enti coinvolti	ETPI - per il punto 3 Ispettorato forestale di Udine, Trieste e Gorizia - per il punto 4-bis

Il Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Friuli Venezia Giulia dovrà dare formale tempestiva comunicazione scritta dell'inizio dei lavori.
Il decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sarà inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al proponente, al Comune di San Dorligo della Valle, al Comune di Trieste, al Servizio geologico, al Servizio gestione risorse idriche, al Servizio difesa del suolo della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, all'ETPI del FVG e all'ARPA FVG.

Al presente decreto si allega la nota prot. n. 3402 del 12 agosto 2021 di ETPI.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.

Trieste, 1 settembre 2021

PENGUE

TRASMESSO A MEZZO PEC

Rif. ns prot in arrivo
0003198 del 23/07/21

Direzione centrale difesa dell'ambiente energia e sviluppo sostenibile
Servizio valutazioni ambientali
pec ambiente@certregione.fvg.it

e p.c.
All'ARPA del Friuli Venezia Giulia
pec: arpa@certregione.fvg.it

Oggetto: D.Lgs. 152/2006, LR 43/1990 –Verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA del progetto "Sistemazione e difesa dal rischio idrogeologico connessi a corsi d'acqua e dissesti geostatici in provincia di Trieste, torrente Rosandra, rio Storto, rio Grande" (codice ReNDiS 06IR098/G1)", da realizzarsi nei Comuni di Trieste e San Dorligo. Proponente: Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Friuli Venezia Giulia
Pratica n. SCR 1816
PARERE ai sensi dell'art. 38 della LR 42/2017

Con riferimento alla nota prot. n. 0040857 del 23/07/21 con cui codesto Servizio ha avviato il procedimento in oggetto e chiesto l'espressione del parere di competenza ai sensi dell'art. 38 della LR 42/2017, esaminata la documentazione progettuale dell'aprile 2021, si ritiene che il progetto non comporti impatti significativi qualora venga rimodulato secondo le seguenti **indicazioni:**

- si preveda il mantenimento di una **sufficiente copertura** arbustiva ed arborea, con asportazione del materiale arboreo reclinato in acqua o fortemente instabile (con mantenimento di porzioni di fusti di legno morto in piedi per una lunghezza di circa 2 m), ma con mantenimento delle specie arbustive autoctone, anche per l'importante funzione di garantire un adeguato ombreggiamento agli habitat idonei alla vita delle larve di ***Cordulegaster heros***, potenzialmente presenti in zona, che sopravvivono alla stagione secca infossandosi nel substrato umido non esposto direttamente al sole;
- le operazioni interferenti con gli alvei avvengano preferibilmente in **assenza di deflusso superficiale**;
- Le protezioni spondali in massi siano realizzate **senza intasare gli elementi lapidei** con leganti almeno nei 2/3 superiori e almeno in superfice (fugatura profonda almeno 15 cm) nel terzo inferiore. I massi siano quanto più irregolari possibile. Siano adottate soluzioni per limitare la semplificazione dei tratti di scogliera, come per es. **l'affiancamento di vari massi ciclopici** di consistenti dimensioni, a garantire la necessaria eterogeneità morfologica del tratto; gli spazi tra i massi delle protezioni spondali siano intasati con terreno e rinverditi con talee o **astoni di specie autoctone**; per massimizzare l'attecchimento della piantumazione, sia privilegiata la messa a dimora – preferibilmente in corso d'opera e durante il riposo vegetativo - di astoni aventi lunghezza sufficiente a raggiungere il substrato su cui poggia l'opera spondale;
- le **deviazioni** del filone idrico siano **ridotte** al minimo indispensabile, in termini di numero di eventi e di estensione dei tratti interessati; avvengano in modo lento e graduale, quasi riproducendo il calo naturale di portata, per favorire l'allontanamento spontaneo della fauna ittica, se non altro delle specie meno legate al fondo, verso tratti che ne consentano la sopravvivenza;
- i lavori interferenti con **il deflusso superficiale**, compresi gli interventi relativi alle opere provvisionali per l'attraversamento o per la deviazione del filone idrico, non siano eseguiti tra **aprile e luglio** inclusi;
- qualora l'intorbidamento derivasse dal guado/traversamento a raso dei filoni attivi da parte dei mezzi d'opera, si provveda ad evitarlo, accedendo da percorsi esistenti e predisponendo una soluzione sopraelevata rispetto al deflusso delle portate di magra;

Responsabile del procedimento: Francesco Miniussi, tel. 0432.551218 e-mail francesco.miniussi@regione.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Roberto Pizzutti, tel. 0432.551213, e-mail roberto.pizzutti@regione.fvg.it
33100 Udine - Via Colugna, 3 - PEC: etpi@certregione.fvg.it - email: etpi@regione.fvg.it
Tel. 0432.551211 - Fax 0432. 551299 - www.etpi.fvg.it - Cod. Fisc. 80000950305 - P. IVA 00480320308

- detti **guadi**/attraversamenti temporanei, sopraelevati rispetto al deflusso delle portate di magra, non determinino salti di fondo o velocità dell'acqua che impediscono la risalita della fauna ittica; siano, quindi, realizzati preferibilmente con elementi scatolari o su tubi aventi adeguata sezione, ricoperti almeno in basso da materiale vagliato;
- a tutela degli habitat, il cantiere non dovrà provocare un **intorbidimento anomalo** a valle: allo scopo dovranno essere adottati specifici accorgimenti, dettagliati allo scrivente Ente - preliminarmente e con sufficiente anticipo per la valutazione - tramite apposita **documentazione progettuale** che chiarisca le fasi operative e le soluzioni di intervento e indichi l'evolversi del cantiere ed il possibile campo di variazione di concentrazione di solidi sospesi nel tempo; si prendano in considerazione lo scavo della fossa per le fondamenta della scogliera entro la falda e la gestione delle relative acque torbide, per es. tramite bacino di decantazione o con pompaggio verso aree in secca non connesse (da indicare);
- nell'evenienza di intorbidimento anomalo a valle, i **lavori siano sospesi** immediatamente fino all'esaurirsi del fenomeno;
- i **massi ciclopici** da impiegare dei lavori di sistemazione non siano prelevati dall'alveo, salvo materiale collassato;
- sia garantito il controllo della **torbidità** dell'acqua in corso d'opera, con modalità da indicare preventivamente nel progetto;
- si provveda alla **semina di specie erbacee autoctone** (eventualmente anche in un secondo tempo rispetto ad una prima operazione effettuata con specie commerciali indicate nella relazione vegetazionale), oltre che per evitare il dilavamento del substrato fine, anche per contrastare l'insediamento di specie vegetali aliene secondo quanto previsto **dall'art. 7 (Interventi di recupero e rinverdimento) della l.r. 9/2005** riguardante i prati stabili, che prevede l'obbligatorietà dell'impiego, qualora disponibili, di sementi provenienti da prati stabili naturali per gli interventi di recupero tramite rinverdimento di aree alterate dalla realizzazione di opere stradali, discariche, bacini di laminazione e altre opere pubbliche;
- siano adottate soluzioni orientate alla **riqualificazione fluviale** e alle linee guida illustrate nel paragrafo "Criteri di progettazione: nuovi interventi sui corsi d'acqua ed interventi di manutenzione" degli **Indirizzi di piano** (pagg. 22-23) del PRTA approvato con decreto del Presidente n. 074 del 20 marzo 2018.

Si ritiene inoltre necessario che il proponente tenga conto anche delle seguenti **prescrizioni**:

- nell'area di cantiere devono essere presenti **presidi idonei** ad impedire in tempi rapidi l'inquinamento di suolo e/o acque, dovuto a perdite di fluidi dagli automezzi;
- nel caso di asciutte artificiali, di **lavori in alveo**, di manovre idrauliche che riducono in modo anomalo la portata, il livello o l'estensione delle acque o ne modifichino il percorso, il soggetto esecutore di tali operazioni dovrà adempiere a quanto previsto dall'art. 40 della LR 42/2017;
- la direzione lavori dovrà dotarsi di **personale con adeguate competenze** nella gestione del verde naturale (al fine di pervenire alle finalità di limitazione del taglio, reimpianto di specie autoctone, mantenimento/miglioramento delle caratteristiche di naturalità dell'area) e di gestione degli ambienti acquatici (per prevenire inconvenienti ed indirizzare puntualmente le operazioni in acqua).

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
- Francesco Miniussi –
(documento sottoscritto digitalmente)

21_37_1_DDS_VAL AMB_4458_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio valutazioni ambientali 2 settembre 2021, n. 4458

Interventi urgenti di protezione civile (Ordinanza n. 558/2018). Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto riguardante il consolidamento arginature del fiume Livenza e adeguamento degli impianti di sollevamento - Terzo Lotto (Progetto consorziale n. 127bp) in Comune di Pasiano di Pordenone. Codice intervento: D19-cbcm-2230. (SCR/1852). Proponente: Consorzio di bonifica Cellina Meduna.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare la parte seconda, titolo III, relativo alla valutazione d'impatto ambientale;
VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale);
VISTA l'ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 558 dd. 15 novembre 2018 (Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi metereologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018), come modificata dall'ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 696 dd. 18 agosto 2020 ai sensi della quale è vi è la" necessità di attuare tempestivamente interventi urgenti per prevenire situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, per la salute pubblica, per la difesa fitosanitaria da infestazioni parassitarie nonché dal pericolo incombente di deterioramento, compromissione del suolo e del sottosuolo o alterazione dell'equilibrio dell'ecosistema, della biodiversità della flora e della fauna con conseguente perdita irreversibile dell'ambiente naturale" ed inoltre tale "situazione emergenziale in atto… non consente l'espletamento di procedure ordinarie bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa"
VISTO in particolare l'art. 14, comma 4, della citata ordinanza, ai sensi del quale le procedure di valutazione ambientale "devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di 30 giorni dall'attivazione, comprensivi della fase di consultazione del pubblico, non inferiore a sette giorni e di 15 giorni per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutele ai sensi del d.lgs. 42/2004";
VISTO il decreto del Commissario delegato, dott. Massimiliano Fedriga, DCR/7/CD11/2019 dd 27 maggio 2019 (Attuazione dei Piani degli investimenti approvati dal Dipartimento nazionale di Protezione civile di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018, al DPCM 27 febbraio 2019 e al DPCM 4 aprile 2019: previsione di deroga alle disposizioni di cui all'art. 38 della L.R. 42/2017 in vista della completa attuazione degli interventi secondo l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 15 novembre 2018, n. 558;
VISTO il decreto del Commissario delegato, dott. Massimiliano Fedriga, DCR/7/CD11/2020 dd 05/06/2020 (Attuazione degli interventi con le modalità dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 15 novembre 2019, n. 558: deroga alle disposizioni di cui all'articolo 38 della L.R. 42/2017. Aggiornamento del Decreto n. 7 di data 27 maggio 2019);
VISTO all'articolo 38 della L.R. 42/2017 ai sensi del quale l'Ente Tutela Patrimonio ittico(ETPI), ha competenza sui seguenti progetti:
"1. I progetti degli interventi che interessano, anche parzialmente, l'alveo di un corso o di uno specchio d'acqua prevedono adeguati accorgimenti per la salvaguardia della fauna ittica e degli ambienti acquatici, anche finalizzati a mantenere la continuità idrologica e biologica.
2. Al fine di accertare l'adozione di adeguati accorgimenti, l'ETPI esprime parere nei procedimenti di competenza della Regione per il rilascio di atti e provvedimenti, comunque denominati, relativi a interventi di cui al comma 1, con particolare riguardo a:
a) procedure di verifica ai sensi dell'articolo 9 bis della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale);
b) valutazione d'impatto ambientale;
c) concessioni di derivazione d'acqua;

d) (ABROGATA)";
PRESO ATTO che, con il citato decreto del Commissario delegato, DCR/7/CD11/2020 dd 05/06/2020 è stato statuito che:
"1. in deroga alla previsione del comma 2 dell'articolo 38 della L.R. 42/2017, il rilascio di atti e provvedimenti, comunque denominati, relativi a interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo, si considerano validamente resi anche in assenza del preventivo parere dell'Ente Tutela Patrimonio ittico;
2. l'Ente Tutela Patrimonio ittico, nel rispetto dei tempi stabiliti con l'Ordinanza n. 558/2018 potrà esprimere il proprio parere riguardo l'adeguatezza degli accorgimenti progettuali proposti per la salvaguardia del patrimonio ittico, anche finalizzati a mantenere la continuità idrologica e biologica, in sede di Conferenza di Servizi";
VISTA l'istanza pervenuta in data 29 luglio 2021 presentata dal Consorzio di bonifica Cellina Meduna per l'attivazione della procedura di verifica di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 19 del D.Lgs 152/2006;
PRESO ATTO che il presente intervento rientra tra gli interventi di cui alla precitata Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 15 novembre 2018, n. 558;
PRESO ALTRESÌ ATTO che secondo la citata O.C.D.P.C. gli interventi rientranti nel suo ambito di applicazione e individuati negli specifici piani di interventi predisposti dai competenti organi regionali, rispondono all'esigenza di salvaguardare con urgenza la pubblica incolumità a seguito degli eventi calamitosi verificatisi da ottobre 2018;
VISTA la nota prot. SVA/42564/SCR/1852 dd. 03 agosto 2021, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA, nonchè l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel sito web regionale, al proponente, al Comune di Pasiano di Pordenone, al Servizio gestione risorse idriche, al Servizio difesa del suolo della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, al Servizio pianificazione paesaggistica territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio e all' ARPA FVG;
CONSTATATO che sono pervenute le seguenti osservazioni/pareri relative al progetto:
- la nota prot. 43490 del 6 agosto 2021 del Servizio difesa del suolo - parere favorevole all'intervento;
- la nota prot. 53297 del 16 agosto 2021 del Servizio pianificazione paesaggistica territoriale e strategica. Il Servizio si è espresso in relazione alle materie di propria competenza (vincolo paesaggistico e conformità del progetto con il PPR), valutando favorevolmente l'intervento con una prescrizione. Tale comunicazione è stata pertanto girata dallo scrivente Servizio al proponente invitandolo al rispetto delle indicazioni tecniche in essa contenute;
- nota del Comune di Pasiano di Pordenone del 16 agosto 2021 - parere favorevole;
- nota prot. 25613 del 18 agosto 2021 di ARPA FVG;
- nota prot. 45661 del 23 agosto 2021 del Servizio gestione risorse idriche - parere favorevole;

VISTA la Relazione Istruttoria dd. 26 agosto 2021 predisposta dal Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, agli atti della Direzione medesima;
VISTO il parere n. SCR/62/2021 del 01 settembre 2021 della Commissione tecnico - consultiva VIA, con il quale la Commissione ha ritenuto che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e al D.Lgs. 152/2006, per la generale sostenibilità degli impatti in fase di cantiere ed in fase di esercizio indotti dall'intervento in esame;
PRECISATO che nell'ambito delle procedure di valutazione ambientale inerenti gli interventi di cui alla precitata ordinanza 558 che interessano, anche parzialmente, l'alveo di un corso o di uno specchio d'acqua, viene fatta una valutazione di carattere generale degli impatti sulla fauna ittica e sull'ecosistema acquatico. Ciò in ragione alla assenza, nell'ambito del procedimento di screening di VIA o di VIA, del parere dell'ETPI di cui all'art. 38 della L.R. 42/2017, come disposto dai decreti DCR/7/CD11/2019 dd 27/05/2019 e DCR/7/CD11/2020 dd 05/06/2020 sopraccitati;
RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;
CONSTATATO altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi del progetto in argomento, di prevedere specifiche condizioni ambientali, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;
RITENUTO pertanto che il progetto in argomento, con le specifiche condizioni ambientali previste dalla Commissione, non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e al D.Lgs. 152/2006;
RICORDATO che il presente provvedimento non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato, al Servizio gestione risorse idriche,

al Servizio difesa del suolo della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, al Servizio pianificazione paesaggistica territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio e all' ARPA FVG;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante il consolidamento arginature del fiume Livenza e adeguamento degli impianti di sollevamento - Terzo Lotto (Progetto consorziale n.127bp) in Comune di Pasiano di Pordenone. Codice intervento: D19-cbcm-2230 - presentato dal Consorzio di bonifica Cellina Meduna - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e al D.Lgs. 152/2006.
Al fine di evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi del progetto medesimo, vengono previste le condizioni ambientali di seguito riportate:

Numero condizione ambientale	1
Macrofase/fase	Ante operam - prima della realizzazione
Oggetto della condizione ambientale	L'organizzazione del cantiere per le lavorazioni dovrà prevedere, il rispetto dei vari accorgimenti tecnici e gestionali suggeriti all'interno dello S.P.A. Un tanto, unitamente alle eventuali ulteriori soluzioni gestionali e tecniche di mitigazione degli impatti, individuate o prescritte in sede autorizzativa, andrà recepito e dettagliato, nelle modalità di esecuzione, in apposito documento da integrare alla documentazione progettuale complessiva dell'intervento.
Soggetto competente per la verifica di ottemperanza	Servizio V.A.
Soggetti coinvolti	Servizio difesa del suolo

Numero condizione ambientale	2
Macrofase/fase	Ante operam - prima della autorizzazione
Oggetto della condizione ambientale	Nel progetto definitivo ed esecutivo preposto all'ottenimento delle successive autorizzazioni dovranno essere recepire le indicazioni di natura tecnica di cui alle note prot. 53297 del 16 agosto 2021 del Servizio pianificazione paesaggistica territoriale e strategica e prot. 25613 del 18 agosto 2021 di ARPA FVG.
Soggetto competente per la verifica di ottemperanza	Servizio V.A.
Soggetti coinvolti	Servizio difesa del suolo, ARPA, Servizio pianificazione paesaggistica territoriale e strategica.

Il Consorzio di bonifica Cellina Meduna dovrà dare formale tempestiva comunicazione scritta dell'inizio dei lavori.
Il decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sarà inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al proponente, al Comune di Pasiano di Pordenone, al Servizio gestione risorse idriche, al Servizio difesa del suolo della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, al Servizio pianificazione paesaggistica territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio e all' ARPA FVG.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.

Trieste, 2 settembre 2021

PENGUE

21_37_1_DDS_VAL AMB_4459_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio valutazioni ambientali 2 settembre 2021, n. 4459

Interventi urgenti di protezione civile (Ordinanza n. 558/2018). Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto riguardante un intervento urgente di protezione civile per la mi-

tigazione del rischio idrogeologico mediante realizzazione di opere di regimazione idraulica del torrente Resia nel Comune di Resiutta (UD). - D21-PCR-0932. (SCR/1846). Proponente: Protezione civile della Regione FVG.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare la parte seconda, titolo III, relativo alla valutazione d'impatto ambientale;
VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale);
VISTA l'ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 558 dd. 15 novembre 2018 (Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi metereologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018), come modificata dall'ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 696 dd. 18 agosto 2020 ai sensi della quale è vi è la" necessità di attuare tempestivamente interventi urgenti per prevenire situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, per la salute pubblica, per la difesa fitosanitaria da infestazioni parassitarie nonché dal pericolo incombente di deterioramento, compromissione del suolo e del sottosuolo o alterazione dell'equilibrio dell'ecosistema, della biodiversità della flora e della fauna con conseguente perdita irreversibile dell'ambiente naturale" ed inoltre tale "situazione emergenziale in atto… non consente l'espletamento di procedure ordinarie bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa"
VISTO in particolare l'art. 14, comma 4, della citata ordinanza, ai sensi del quale le procedure di valutazione ambientale "devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di 30 giorni dall'attivazione, comprensivi della fase di consultazione del pubblico, non inferiore a sette giorni e di 15 giorni per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutele ai sensi del d.lgs. 42/2004";
VISTO il decreto del Commissario delegato, dott. Massimiliano Fedriga, DCR/7/CD11/2019 dd 27 maggio 2019 (Attuazione dei Piani degli investimenti approvati dal Dipartimento nazionale di Protezione civile di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018, al DPCM 27 febbraio 2019 e al DPCM 4 aprile 2019: previsione di deroga alle disposizioni di cui all'art. 38 della L.R. 42/2017 in vista della completa attuazione degli interventi secondo l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 15 novembre 2018, n. 558;
VISTO il decreto del Commissario delegato, dott. Massimiliano Fedriga, DCR/7/CD11/2020 dd 05/06/2020 (Attuazione degli interventi con le modalità dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 15 novembre 2019, n. 558: deroga alle disposizioni di cui all'articolo 38 della L.R. 42/2017. Aggiornamento del Decreto n. 7 di data 27 maggio 2019);
VISTO all'articolo 38 della L.R. 42/2017 ai sensi del quale l'Ente Tutela Patrimonio ittico(ETPI), ha competenza sui seguenti progetti:
"1. I progetti degli interventi che interessano, anche parzialmente, l'alveo di un corso o di uno specchio d'acqua prevedono adeguati accorgimenti per la salvaguardia della fauna ittica e degli ambienti acquatici, anche finalizzati a mantenere la continuità idrologica e biologica.
2. Al fine di accertare l'adozione di adeguati accorgimenti, l'ETPI esprime parere nei procedimenti di competenza della Regione per il rilascio di atti e provvedimenti, comunque denominati, relativi a interventi di cui al comma 1, con particolare riguardo a:
a) procedure di verifica ai sensi dell'articolo 9 bis della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale);
b) valutazione d'impatto ambientale;
c) concessioni di derivazione d'acqua;
d) (ABROGATA)"
PRESO ATTO che, con il citato decreto del Commissario delegato, DCR/7/CD11/2020 dd 05/06/2020 è stato statuito che:
"1. in deroga alla previsione del comma 2 dell'articolo 38 della L.R. 42/2017, il rilascio di atti e provvedimenti, comunque denominati, relativi a interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo, si considerano validamente resi anche in assenza del preventivo parere dell'Ente Tutela Patrimonio ittico;
2. l'Ente Tutela Patrimonio ittico, nel rispetto dei tempi stabiliti con l'Ordinanza n. 558/2018 potrà esprimere il proprio parere riguardo l'adeguatezza degli accorgimenti progettuali proposti per la salvaguardia del patrimonio ittico, anche finalizzati a mantenere la continuità idrologica e biologica, in sede di Con-

ferenza di Servizi";
VISTA l'istanza pervenuta in data 26 luglio 2021 presentata dalla Protezione civile della regione FVG per l'attivazione della procedura di verifica di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 19 del D.Lgs 152/2006;
PRESO ATTO che il presente intervento rientra tra gli interventi di cui alla precitata Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 15 novembre 2018, n. 558;
PRESO ALTRESÌ ATTO che secondo la citata O.C.D.P.C. gli interventi rientranti nel suo ambito di applicazione e individuati negli specifici piani di interventi predisposti dai competenti organi regionali, rispondono all'esigenza di salvaguardare con urgenza la pubblica incolumità a seguito degli eventi calamitosi verificatisi da ottobre 2018;
CONSTATATO che con nota prot. 41354/P del 27 luglio 2021 sono state richieste integrazioni documentali alla ditta proponente, che risultano pervenute in data 12 agosto 2021;
VISTA la nota prot. SVA/44559/SCR/1846 dd. 12 agosto 2021, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA, nonchè l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel sito web regionale, al proponente, al Comune di Resiutta, al Servizio gestione risorse idriche, al Servizio difesa del suolo della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, al Servizio pianificazione paesaggistica territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio e all'ARPA FVG;
CONSTATATO che non sono pervenute osservazioni/pareri relative al progetto;
VISTA la Relazione Istruttoria dd. 26 agosto 2021 predisposta dal Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, agli atti della Direzione medesima;
VISTO il parere n. SCR/61/20121 del 01 settembre 2021 della Commissione tecnico - consultiva VIA, con il quale la Commissione ha ritenuto che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e al D.Lgs. 152/2006, per le motivazioni di seguito riportate:
- il progetto può determinare impatti positivi a medio/lungo termine in fase post realizzativa in termini di "Riduzione dei rischi di dissesto idrogeologico esistenti" e "Miglioramento delle condizioni sicurezza delle popolazioni coinvolte" nei confronti delle componenti salute e benessere, suolo, sottosuolo assetto idrogeomorfologico, in quanto contrasta i problemi di erosione delle zone interessate, fissando la quota d'alveo lungo la sezione in cui verrà realizzata la soglia e completando la difesa spondale esistente a difesa dalle periodiche piene dell'abitato di Povici di Sotto. Il peso di tali impatti positivi è difficilmente quantificabile per la carenza di precise informazioni sull'entità dei fenomeni erosivi in atto a carico della sponda e del ponte e sulle cause di innesco di tali fenomeni;
- per quanto attiene alla componente ecosistema e alla componente fauna, gli impatti legati alla fase di esercizio e correlati, in particolare, alla presenza dello sbarramento artificiale ad interventi ultimati possono ritenersi ragionevolmente sostenibili in ragione in particolare agli accorgimenti progettuali previsti dal proponente per limitare il salto idraulico tra la gaveta e il fondo in massi del manufatto di dissipazione, che non introdurre un'interruzione artificiale del continuum fluviale e che determinerà variazioni solo locali e di limitata estensione degli aspetti idrodinamici e di trasporto solido del corso d'acqua, non incidendo sulla distribuzione su media e grande scala degli habitat acquatici;
- in ragione della tipologia ed estensione dimensionale degli interventi previsti e del contesto in cui si inseriscono, si valutano improbabili possibili modifiche dello stato ecologico del corso d'acqua e si ritiene assenti potenziali variazioni a carico degli elementi di qualità biologica, idro-morfologica e chimico - fisica del corso d'acqua, lungo la tratta di intervento;
- il progetto prevede l'adozione di diverse misure di mitigazione ritenute efficaci a rendere l'impatto sostenibile, quali l'adozione di un cronoprogramma delle lavorazioni che esclude i periodi più delicati per la fauna ittica presente, evitare l'eccessiva compattazione del piano delle ghiaie conferendo all'area una "naturale irregolarità", lasciare in loco e sopra il piano delle ghiaie pietrame di medie/grosse dimensioni;
- l'intervento 2 si configura come un completamento di una difesa spondale esistente e pertanto si ritiene improbabile che possa determinare variazioni di rilievo allo stato attuale dell'ecosistema fluviale;
- gli impatti correlati alla fase di cantiere sulle componenti aria, acque superficiali, acque sotterranee, rumore, assetto territoriale possono valutarsi temporanei e di lieve entità, qualora vengano adottate opportune misure di tutela, ben indicate all'interno dello S.P.A., prestando particolare attenzione al contenimento degli impatti legati al traffico veicolare per il trasporto del materiale di scavo in esubero al di fuori dell'area di cantiere, stimato in circa 40 camion/giorno per 6 giorni lavorativi, valutando l'opportunità di distribuire il flusso veicolare su un maggior numero di giornate per limitare il potenziale disturbo arrecato alla popolazione lungo la viabilità pubblica interessata;
PRECISATO che nell'ambito delle procedure di valutazione ambientale inerenti gli interventi di cui alla precitata ordinanza 558 che interessano, anche parzialmente, l'alveo di un corso o di uno specchio d'acqua, viene fatta una valutazione di carattere generale degli impatti sulla fauna ittica e sull'ecosistema acquatico. Ciò in ragione alla assenza, nell'ambito del procedimento di screening di VIA o di VIA, del

parere dell'ETPI di cui all'art. 38 della L.R. 42/2017, come disposto dai decreti DCR/7/CD11/2019 dd 27/05/2019 e DCR/7/CD11/2020 dd 05/06/2020 sopraccitati
RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;
CONSTATATO altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi del progetto in argomento, di prevedere specifiche condizioni ambientali, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;
RITENUTO pertanto che il progetto in argomento, con le specifiche condizioni ambientali previste dalla Commissione, non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e al D.Lgs. 152/2006;
RICORDATO che il presente provvedimento non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato, al Servizio gestione risorse idriche, al Servizio difesa del suolo della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, al Servizio pianificazione paesaggistica territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio e all'ARPA FVG;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante un intervento urgente di protezione civile per la mitigazione del rischio idrogeologico mediante realizzazione di opere di regimazione idraulica del torrente Resia nel Comune di Resiutta - presentato dalla Protezione civile della regione FVG - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e al D.Lgs. 152/2006.
Al fine di evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi del progetto medesimo, viene prevista la condizione ambientale di seguito riportata:

Numero condizione ambientale	1
Macrofase/fase	Ante operam - prima della realizzazione
Oggetto della condizione ambientale	L'organizzazione del cantiere per le lavorazioni dovrà prevedere, il rispetto puntuale dei vari accorgimenti tecnici e gestionali evidenziati all'interno dello S.P.A e della relazione sugli aspetti idrobiologici. Un tanto, unitamente alle eventuali ulteriori soluzioni gestionali e tecniche di mitigazione degli impatti, individuate o prescritte in sede autorizzativa, andrà recepito e dettagliato, nelle modalità di esecuzione, in apposito documento da integrare alla documentazione progettuale complessiva dell'intervento. Per quanto attiene specificatamente al traffico veicolare previsto in uscita al cantiere per il trasporto del materiale in esubero (stimato pari 40 camion/giorno per 6 giorni lavorativi) va valutata, in accordo con il Comune, l'eventuale opportunità di distribuire il flusso veicolare su un maggior numero di giornate per limitare il potenziale disturbo temporaneo arrecato alla popolazione lungo la viabilità pubblica interessata.
Soggetto competente per la verifica di ottemperanza	Servizio V.A.
Soggetti coinvolti	Servizio difesa del suolo, Comune

La Protezione civile della regione FVG dovrà dare formale tempestiva comunicazione scritta dell'inizio dei lavori.
Il decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sarà inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al proponente, al Comune di Resiutta, al Servizio gestione risorse idriche, al Servizio difesa del suolo della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, al Servizio pianificazione paesaggistica territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio e all'ARPA FVG.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.

Trieste, 2 settembre 2021

PENGUE

21_37_1_DDS_VAL AMB_4483_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio valutazioni ambientali 6 settembre 2021, n. 4483

Interventi urgenti di protezione civile (Ordinanza n. 558/2018). Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto riguardante la messa in sicurezza della strada per località Duredia da realizzarsi in Comune di Enemonzo - Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 (Codice intervento D21-ENEMO-0336). (SCR/1861). Proponente: Comune di Enemonzo (UD).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare la parte seconda, titolo III, relativo alla valutazione d'impatto ambientale;
VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale);
VISTA l'ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 558 dd. 15 novembre 2018 (Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi metereologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018), come modificata dall'ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 696 dd. 18 agosto 2020 ai sensi della quale è vi è la" necessità di attuare tempestivamente interventi urgenti per prevenire situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, per la salute pubblica, per la difesa fitosanitaria da infestazioni parassitarie nonché dal pericolo incombente di deterioramento, compromissione del suolo e del sottosuolo o alterazione dell'equilibrio dell'ecosistema, della biodiversità della flora e della fauna con conseguente perdita irreversibile dell'ambiente naturale" ed inoltre tale "situazione emergenziale in atto... non consente l'espletamento di procedure ordinarie bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa"
VISTO in particolare l'art. 14, comma 4, della citata ordinanza, ai sensi del quale le procedure di valutazione ambientale "devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di 30 giorni dall'attivazione, comprensivi della fase di consultazione del pubblico, non inferiore a sette giorni e di 15 giorni per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutele ai sensi del d.lgs. 42/2004";
VISTO il decreto del Commissario delegato, dott. Massimiliano Fedriga, DCR/7/CD11/2019 dd 27 maggio 2019 (Attuazione dei Piani degli investimenti approvati dal Dipartimento nazionale di Protezione civile di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018, al DPCM 27 febbraio 2019 e al DPCM 4 aprile 2019: previsione di deroga alle disposizioni di cui all'art. 38 della L.R. 42/2017 in vista della completa attuazione degli interventi secondo l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 15 novembre 2018, n. 558;
VISTO il decreto del Commissario delegato, dott. Massimiliano Fedriga, DCR/7/CD11/2020 dd 05/06/2020 (Attuazione degli interventi con le modalità dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 15 novembre 2019, n. 558: deroga alle disposizioni di cui all'articolo 38 della L.R. 42/2017. Aggiornamento del Decreto n. 7 di data 27 maggio 2019);
VISTO all'articolo 38 della L.R. 42/2017 ai sensi del quale l'Ente Tutela Patrimonio Ittico (ETPI), ha competenza sui seguenti progetti:
"1. I progetti degli interventi che interessano, anche parzialmente, l'alveo di un corso o di uno specchio d'acqua prevedono adeguati accorgimenti per la salvaguardia della fauna ittica e degli ambienti acquatici, anche finalizzati a mantenere la continuità idrologica e biologica.
2. Al fine di accertare l'adozione di adeguati accorgimenti, l'ETPI esprime parere nei procedimenti di competenza della Regione per il rilascio di atti e provvedimenti, comunque denominati, relativi a interventi di cui al comma 1, con particolare riguardo a:
a) procedure di verifica ai sensi dell'articolo 9 bis della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale);
b) valutazione d'impatto ambientale;
c) concessioni di derivazione d'acqua;
d) (ABROGATA)"
PRESO ATTO che, con il citato decreto del Commissario delegato, DCR/7/CD11/2020 dd 05/06/2020

è stato statuito che:
"1. in deroga alla previsione del comma 2 dell'articolo 38 della L.R. 42/2017, il rilascio di atti e provvedimenti, comunque denominati, relativi a interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo, si considerano validamente resi anche in assenza del preventivo parere dell'Ente Tutela Patrimonio ittico;
2. l'Ente Tutela Patrimonio ittico, nel rispetto dei tempi stabiliti con l'Ordinanza n. 558/2018 potrà esprimere il proprio parere riguardo l'adeguatezza degli accorgimenti progettuali proposti per la salvaguardia del patrimonio ittico, anche finalizzati a mantenere la continuità idrologica e biologica, in sede di Conferenza di Servizi";
VISTA l'istanza pervenuta in data 18 agosto 2021 presentata dal Comune di Enemonzo per l'attivazione della procedura di verifica di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 19 del D.Lgs 152/2006;
PRESO ATTO che il presente intervento rientra tra gli interventi di cui alla precitata Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 15 novembre 2018, n. 558;
PRESO ALTRESÌ ATTO che secondo la citata O.C.D.P.C. gli interventi rientranti nel suo ambito di applicazione e individuati negli specifici piani di interventi predisposti dai competenti organi regionali, rispondono all'esigenza di salvaguardare con urgenza la pubblica incolumità a seguito degli eventi calamitosi verificatisi da ottobre 2018;
VISTA la nota prot. SVA/45226/SCR/1861 dd. 18/08/2021, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA, al proponente, al Servizio difesa del suolo della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e all'ARPA FVG, nonchè l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel sito web regionale;
CONSTATATO che non sono pervenute osservazioni relative al progetto;
VISTA la Relazione Istruttoria dd. 24 agosto 2021 predisposta dal Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, agli atti della Direzione medesima;
VISTO il parere n. SCR/66/2021del 01 settembre 2021 della Commissione tecnico - consultiva VIA, con il quale la Commissione ha ritenuto che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e al D.Lgs. 152/2006 in relazione alla localizzazione dell'area d'intervento lontana da centri abitati, all'entità degli interventi ed al fatto che il torrente ha regime torrentizio e che, di fatto, non presenta un filone idrico continuo;
PRECISATO che nell'ambito delle procedure di valutazione ambientale inerenti gli interventi di cui alla precitata ordinanza 558 che interessano, anche parzialmente, l'alveo di un corso o di uno specchio d'acqua, viene fatta una valutazione di carattere generale degli impatti sulla fauna ittica e sull'ecosistema acquatico. Ciò in ragione alla assenza, nell'ambito del procedimento di screening di VIA o di VIA, del parere dell'ETPI di cui all'art. 38 della L.R. 42/2017, come disposto dai decreti DCR/7/CD11/2019 dd 27/05/2019 e DCR/7/CD11/2020 dd 05/06/2020 sopraccitati;
RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;
RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e al D.Lgs. 152/2006;
RICORDATO che il presente provvedimento non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, non solo al proponente, ma anche al Servizio difesa del suolo della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, e all'ARPA FVG;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante la messa in sicurezza della strada per località Duredia da realizzarsi in Comune di Enemonzo - Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15 novembre 2018 (Codice intervento D21-ENEMO-0336) - presentato dal Comune di Enemonzo - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e al D.Lgs. 152/2006.

Il Comune di Enemonzo dovrà dare formale tempestiva comunicazione scritta dell'inizio dei lavori.
Il decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sarà inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al proponente, al Servizio difesa del suolo della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e all'ARPA FVG.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.

Trieste, 6 settembre 2021

PENGUE

21_37_1_DPO_GEST VEN_6080_1_TESTO

Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 6 settembre 2021, n. 6080

LR n. 6/2008, art. 32. - DPReg 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres. Annullamento dell'allegato 198 del decreto 5756/ AGFOR del 16 agosto 2021. Approvazione della nuova graduatoria per l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di Vivaro, annata venatoria 2021/2022.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.

VISTA la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 "Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e, in particolare, l'articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via transitoria, l'esercizio di alcune delle funzioni di cui all'articolo 20 della medesima legge, tra le quali l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia;

VISTO il "Regolamento recante modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell'art. 33 bis, dell'articolo 39, comma 1, lettera g), e dell'articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)", emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;

VISTA la nota del 1 aprile 2021, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 15 del 14 aprile 2021, con la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l'approvazione delle graduatorie di ammissione e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2021/2022, così come previsto dall'articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009;

VALUTATE, ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.Reg. 0339/2009, le domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute al Servizio caccia e risorse ittiche per l'annata venatoria 2021/2022;

VISTA la comunicazione inviata ai sensi dell'art. 16 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dell'art. 8, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete;

RILEVATO che detta comunicazione ha assegnato un termine per la regolarizzazione e l'integrazione delle domande medesime indicando le cause delle irregolarità ravvisate e le parti che necessitano di integrazione;

VISTO il proprio decreto n. 5752/AGFOR del 16 agosto 2021 con il quale, ai sensi dell'art.8, comma 3, lett. b) è stato approvato l'elenco delle domande non accolte;

VISTO il proprio decreto n.5756/AGFOR del 16 agosto 2021 con il quale sono state approvate ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera a) del D.P.Reg. 0339/2009, le graduatorie per l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia della Regione Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2021/2022;

DATO ATTO che, a seguito di un ulteriore controllo è risultata regolarmente pervenuta, in data 19 marzo 2021, la domanda di trasferimento alla Riserva di caccia di Vivaro inviata dal signor Fornasier Artemio, all'indirizzo email del Servizio caccia e risorse ittiche - cacciapesca@regione.fvg.it;

DATO ATTO che la domanda del signor Fornasier Artemio non è stata trasmessa alla direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi (Servizio logistica, protocollo, vigilanza cooperative e servizi generali - struttura stabile polo di protocollazione) per l'attribuzione del numero di protocollo e quindi non è stata inserita nella graduatoria approvata per la Riserva di caccia di Vivaro;

VISTO la domanda del signor Fornasier Artemio, acquisita al protocollo SCRI 12.6/61521 in data 27 agosto
2021;

VALUTATA quindi, alla luce delle nuove risultanze, la domanda presentata dal signor Fornasier Artemio e ritenuto corretto inserirla nella graduatoria della Riserva di Vivaro approvata per la corrente annata venatoria;

VISTO l'articolo 21- nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241;

RITENUTO di annullare, a seguito del suddetto errore materiale, l'allegato 198 del decreto n. 5756/ AGFOR del 16 agosto 2021 "L.R. n. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.. Appro-

vazione delle graduatorie per l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia della Regione Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2021/2022";
RITENUTO di approvare, per l'annata venatoria 2021/2022, la nuova graduatoria per l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di Vivaro così come di seguito riportata;
DATO ATTO che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 0339/2009. L'informativa relativa al trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/gestione-venatoria - "Informativa per il trattamento dei dati personali".
VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e in particolare l'articolo 37 concernente le posizioni organizzative;
VISTO il decreto del Direttore centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche 20 febbraio 2020, n.1413/AGFOR, con il quale è stato conferito al dott. Dario Colombi, l'incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" presso il Servizio caccia e risorse ittiche a far data dal 1 marzo 2020 al 28 febbraio 2022;

DECRETA

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, per le ragioni di cui in premessa, si dispone di annullare l'allegato 198 del decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" 5756/AGFOR del 16 agosto 2021 relativo all'approvazione della graduatoria per l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di Vivaro a.v. 2021/2022;
2. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, della L.R. 6/2008 e dell'articolo 8, comma 3, del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n.0339/Pres., è approvata la nuova graduatoria, annata venatoria 2021/2022, relativa all'ammissione e al trasferimento dei cacciatori alla Riserva di caccia di Vivaro:
Ammissibili al cento per cento dei posti disponibili:
1 DA RE FORTUNATO
2 ROSSETTO BRUNO
3 FORNASIER ARTEMIO
4 ANESE MICHAEL
5 MORAS DOMENICO
Ai sensi dell'art. 5, comma 1bis, del D.P.Reg. 0339/2009 sono ammissibili al cinquanta per cento dei posti disponibili:
6 COLAVITTI FABIO
7 GASPAROTTO MAURIZIO
8 SGARZANI MAURIZIO
9 ALTOE' MIRKO
10 ALTOE' MASSIMO
3. Il presente decreto verrà pubblicato sul sito istituzionale della Regione alla pagina http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/gestione-venatoria e sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso entro sessanta giorni avanti al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero entro 120 giorni avanti al Presidente della Repubblica dalla sua pubblicazione sul BUR.

Udine, 6 settembre 2021

COLOMBI

21_37_1_DPO_IMP RIF_3806_1_TESTO

Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa "Pianificazione e autorizzazioni impianti trattamento rifiuti" del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 22 luglio 2021, n. 3806/AMB (Estratto)

DLgs. 152/2006, art. 208 - LR 34/2017 - Autorizzazione unica dell'impianto di messa in riserva di rifiuti pericolosi e di messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti non pericolosi, sito a Maniago (PN), Via Ponte Giulio, n. 65/B - Decreto n. 4055/AMB del 10 ottobre 2019 - Variazione della forma societaria da "Recycla Srl" a "Recycla Spa".

IL TITOLARE DI P.O.

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

(omissis)

DECRETA

1. Per quanto esposto nelle premesse, impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, l'autorizzazione unica di cui al Decreto n. 4055/AMB del 10 ottobre 2019 deve intendersi intestata alla Società Recycla S.P.A., con sede legale a Maniago (PN) in via Ponte Giulio n. 62, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, fermo restando tutto quanto previsto nel succitato provvedimento autorizzativo.

(omissis)

Trieste, 22 luglio 2021

BUSOLINI

21_37_1_DPO_IMP RIF_4181_1_TESTO

Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa "Pianificazione e autorizzazioni impianti trattamento rifiuti" del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 17 agosto 2021, n. 4181/AMB (Estratto)

DLgs.152/2006, art. 208 - LR 34/2017 - Comune di Brugnera (PN) - Rinnovo dell'autorizzazione unica dell'impianto di stoccaggio di rifiuti urbani non pericolosi (codice EER 200303 "Residui della pulizia stradale"), sito in via Giolitti a Brugnera (PN).

IL TITOLARE DI P.O.

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

(omissis)

DECRETA

1. Per quanto esposto in premessa, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti, di rinnovare al Comune di Brugnera, in persona del Sindaco pro-tempore, l'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs.152/2006, per la gestione dell'impianto di stoccaggio di rifiuti urbani non pericolosi, codice EER 200303 "residui della pulizia stradale", sito in Comune di Brugnera (PN), Via Giolitti.

(omissis)

Trieste, 17 agosto 2021

BUSOLINI

21_37_1_DPO_IMP RIF_4213_1_TESTO

Decreto della Posizione Organizzativa del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 19 agosto 2021, n. 4213/AMB (Estratto)

DLgs. 152/06, art. 208 - LR 34/2017 - Società Agrituristica Lignano Srl - Autorizzazione unica per il ripascimento dell'arenile presso Camping Punta Spin in Comune di Grado (GO), mediante operazione R10 di recupero morfologico ambientale.

IL TITOLARE DI P.O.

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

(omissis)

DECRETA

1. Per quanto esposto nelle premesse, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, la Società AGRITURISTICA LIGNANO S.r.l., in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.152/2006 a svolgere l'attività di ripascimento dell'arenile presso Camping Punta Spin in comune di Grado mediante operazione R10 di recupero morfologico ambientale con rifiuti non pericolosi (sabbia derivante da operazioni di vagliatura e pulizia dei rifiuti spiaggiati).

(omissis)

Trieste, 19 agosto 2021

BUSOLINI

21_37_1_DPO_IMP RIF_4366_1_TESTO

Decreto della Posizione Organizzativa del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 26 agosto 2021, n. 4366/AMB (Estratto)

DLgs. 152/06, art. 208 - LR 34/2017 - Società Costantin Gino & C. Snc - Variante dell'autorizzazione unica del centro di raccolta veicoli fuori uso sito in Comune di Villesse, via Aquileia n. 36.

IL TITOLARE DI P.O.

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

(omissis)

DECRETA

1. Per quanto esposto nelle premesse, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, la Società COSTANTIN GINO & C. S.N.C., con sede legale e operativa a Villesse, via Aquileia n.36, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, è autorizzata alla realizzazione e gestione della variante progettuale del centro di raccolta veicoli fuori uso in oggetto, per la modifica dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche, con le prescrizioni riportate nei punti seguenti e nell'allegata autorizzazione allo scarico rilasciata dal competente Servizio regionale con prot. n. 41998/P del 30.07.2021 del Servizio gestione risorse idriche della Regione, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente decreto.

(omissis)

Trieste, 26 agosto 2021

BUSOLINI

21_37_1_DGR_1345_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 3 settembre 2021, n. 1345

Programmazione delle ulteriori risorse destinate al FVG sul Fondo per le non autosufficienze a integrazione della DGR 1732 del 20 novembre 2020 "Fondo nazionale per la non autosufficienza. Documento programmatico della Regione Friuli Venezia Giulia per il triennio 2019-2021". Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2019, di adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e di ripartizione delle risorse del Fondo per le non autosufficienze relative al triennio 2019-2021, che assegna complessivamente alla Regione Friuli Venezia Giulia risorse pari a euro 39.915.230,00 per il triennio considerato;
VISTO il decreto direttoriale n. 37 del 23 marzo 2020, di riparto di ulteriori risorse pari a 50 milioni di euro, al Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2020, di cui il 2,33 per cento, pari a 1.165.000,00 euro, destinate alla Regione Friuli-Venezia Giulia;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2020, con il quale sono state ripartite le ulteriori risorse assegnate al Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 104, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che assegna alla Regione Friuli Venezia Giulia risorse pari a euro 2.031.000,00;
CONSIDERATO che tutte le risorse destinate alla Regione Friuli Venezia Giulia di cui a succitati decreti sono state oggetto di programmazione con la deliberazione n. 1732 del 20 novembre 2020, con la quale è stato approvato in via definitiva quale parte integrante della deliberazione medesima, l'allegato avente ad oggetto "Fondo nazionale per la non autosufficienza. Documento programmatico della Regione Friuli-Venezia Giulia per il triennio 2019-2021";
VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", che in sede di predisposizione della sezione II, incrementa il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di 100 milioni di euro a decorrere dal 2021;
VISTO il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per l'inclusione sociale. n. 102 del 29 marzo 2021, recante il riparto dell'incremento delle risorse del Fondo per le non autosufficienze relativo all'annualità 2021, di cui alla predetta legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari a 100 milioni di euro, che assegna alla Regione Friuli Venezia Giulia ulteriori risorse per euro 2.330.000,00;
CONSIDERATO che per tali risorse il decreto direttoriale n. 102/2021 non individua specifiche destinazioni diverse rispetto a quelle già previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019;
RITENUTO pertanto di integrare il Documento programmatico della regione Friuli Venezia Giulia per il triennio 2019-2021, di cui alla summenzionata deliberazione n. 1732 del 20 novembre 2020, i cui contenuti si intendono interamente richiamati nella presente deliberazione, con la programmazione delle ulteriori risorse di cui al citato decreto direttoriale n. 102 del 29 marzo 2021, pari a euro 2.330.000,00, secondo quanto indicato nella sottostante tabella:

	Annualità 2021	
aree di intervento	Interventi per disabilità gravissima	Interventi per disabilità grave
a) Assistenza domiciliare		
b) Assistenza indiretta	1.165.000,00	1.165.000,00
c) Interventi complementari all'assistenza domiciliare		
Totale	2.330.000,00	

TUTTO CIÒ PREMESSO;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità;
all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare la presente deliberazione, con la quale si provvede ad integrare il "Fondo nazionale per la

non autosufficienza. Documento programmatico della Regione Friuli Venezia Giulia per il triennio 2019-2021", di cui alla deliberazione n. 1732 del 20 novembre 2020, i cui contenuti si intendono ivi interamente richiamati, con la programmazione delle ulteriori risorse di cui al decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per l'inclusione sociale. n. 102 del 29 marzo 2021, pari a euro 2.330.000,00, secondo quanto indicato nella sottostante tabella:

	Annualità 2021	
aree di intervento	Interventi per disabilità gravissima	Interventi per disabilità grave
a) Assistenza domiciliare		
b) Assistenza indiretta	1.165.000,00	1.165.000,00
c) Interventi complementari all'assistenza domiciliare		
Totale	2.330.000,00	

2. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

21_37_1_DGR_1348_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 3 settembre 2021, n. 1348
Decreto del Ministero della salute 18 maggio 2021. Modalità organizzative per la prescrizione, prenotazione, esecuzione, utilizzo, monitoraggio, verifiche e controlli dei test genomici ormonoresponsivo per il carcinoma mammario in stadio precoce.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 1, comma 479, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», il quale prevede che: «al fine di garantire alle donne con carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce un trattamento personalizzato sulla base di informazioni genomiche, evitando il ricorso a trattamenti chemioterapici e l'aggravamento del rischio di contagio da COVID-19 per la riduzione delle difese immunitarie, a decorrere dall'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero della salute, è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui, destinato, nei limiti del medesimo stanziamento, al rimborso diretto, anche parziale, delle spese sostenute per l'acquisto da parte degli ospedali, sia pubblici sia privati convenzionati, di test genomici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce»;
VISTO l'art. 1, comma 480, della stessa legge 30 dicembre 2020, n. 178 ove si prevede che le modalità di accesso e i requisiti per l'erogazione delle risorse di cui al comma 479 siano stabiliti con decreto del Ministro della salute;
ATTESO che con il Decreto 18 maggio 2021 pubblicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 161 in data 7 luglio 2021:
- all'art. 1 sono state stabilite le modalità di riparto ed i requisiti di erogazione tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del fondo di cui all'art. 1, comma 479, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- all'art. 2 comma 3 è previsto che entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le regioni e le province autonome trasmettano al Ministero della salute una delibera riportante le indicazioni inerenti le modalità organizzative per la prescrizione, l'esecuzione, l'utilizzo, il monitoraggio, le verifiche e i controlli dei test multigenici prognostici e/o predittivi da eseguire nell'ambito del percorso di cura e con garanzia di presa in carico multidisciplinare;
VISTA, in particolare, la tabella di cui all'allegato 1 del Decreto 18 maggio 2021 in base alla quale, a decorrere dall'anno 2021, il fondo previsto dall'art. 1 del DM stesso viene ripartito tra le regioni e le province autonome tenendo conto del numero dei test da somministrare in relazione alla popolazione femminile residente, alla potenziale incidenza e prevalenza del carcinoma mammario e alla stratificazione clinico-patologica;
PRESO ATTO che, per quanto riguarda la Regione FVG, sono stati stimati 1450 tumori della mammella relativamente ai quali sono attesi 271 casi con indicazione all'esecuzione dei test genomici e conseguente determinazione del fondo in 541.752,00 €;

RITENUTO di dover stabilire che i Centri di senologia che eseguiranno la valutazione multi-disciplinare e l'eventuale richiesta del test adottando i criteri stabiliti di accesso alla prestazione sono quelli afferenti ai seguenti Enti del SSR:
- ASUGI
- ASUFC
- IRCSS CRO

RAVVISATO di dover provvedere, seguendo il medesimo sopra descritto criterio adottato dal Ministero della Salute per il riparto fondi tra regioni e province autonome, alla ripartizione tra gli Enti sanitari regionali sopra individuati delle risorse annuali rese disponibili dall'art. 1 del DM 18 maggio 2021 come segue:
- ASUGI € 135.438,00
- ASUFC € 200.448,00
- IRCSS CRO € 205.866,00

EVIDENZIATO che nelle procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto dei test genomici di che trattasi gli Enti preposti devono utilizzare criteri di valutazione basati su evidenze scientifiche aggiornate, di buona qualità e stimate secondo il metodo Grade;
RILEVATO che, in relazione a quanto previsto dall'art.2 comma 5 del Decreto del Ministro della salute del 18 Maggio 2021, entro sessanta giorni dal termine fissato per la trasmissione della delibera regionale di cui al comma 3 dello stesso articolo, il Ministero eroga alla regione il cinquanta per cento del finanziamento di cui al comma 1, relativo all'anno in corso e che il restante cinquanta percento viene erogato entro il 31 marzo dell'anno successivo, valutata la relazione finale che la regione deve trasmettere entro il 31 gennaio dell'anno successivo attestante il numero, la tipologia e i costi dei test effettuati nell'anno considerato;
RICHIAMATA la DGR del 14 settembre 2018, n.1680 "DGR 2034/2015 - Approvazione del nuovo nomenclatore tariffario per la specialistica ambulatoriale della Regione Friuli Venezia Giulia" che approva il nuovo Nomenclatore tariffario regionale della specialistica ambulatoriale;
RITENUTO opportuno, al fine di procedere alla tracciatura delle prestazioni erogate in attesa dell'eventuale aggiornamento del nomenclatore tariffario nazionale, inserire nel nomenclatore tariffario regionale della specialistica ambulatoriale la seguente prestazione, secondo le condizioni di erogabilità definite dall'allegato 2 al Decreto del Ministro della Salute del 18 maggio 2021:

CODICE	BRANCA	DESCRIZIONE	CONDIZIONI DI EROGABILITÀ	TARIFFA FVG
91.30.6	LABORATORIO	test genomici per patologia mammaria neoplastica in stadio precoce istologicamente diagnosticata	Pz affette da ca mammario in fase iniziale Stadio I-IIIA con recettori ormonali positivi (ER+) e con recettori del fattore di crescita epidermico umano 2 negativi (HER2-). Pazienti identificate dopo stratificazione clinico patologica non appartenenti ai gruppi a BASSO ed ALTO RISCHIO	2.000 €

CONSIDERATO che, al fine di dare immediata applicazione al predetto decreto e per poter garantire al maggior numero di pazienti in possesso dei requisiti previsti i benefici correlati all'erogazione dei test, è opportuno avviarne l'esecuzione e la rendicontazione a partire dal giorno 7 luglio 2021, data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
RILEVATO che per gli assistiti residenti fuori regione, il cui percorso di cura in essere presso le strutture sanitarie della Regione Friuli Venezia Giulia richieda l'esecuzione dei test in oggetto, è necessaria l'acquisizione di una preventiva autorizzazione in tal senso rilasciata dall'Azienda sanitaria di residenza, come previsto dall'Allegato 2 al Decreto del Ministro della salute del 18 maggio 2021, e che la compensazione economica della prestazione avviene tramite fatturazione diretta nei confronti della Azienda Sanitaria di residenza dell'assistito;
CONSIDERATO opportuno evidenziare che il processo di inclusione del test molecolare multigenico nella definizione del trattamento non deve portare ad un allungamento dell'intervallo di tempo fra chirurgia ed inizio della terapia adiuvante, che deve rimanere compreso nelle 8 settimane. A tal fine gli Enti cui afferiscono i Centri di Senologia individuati dal presente Atto devono adottare adeguate misure organizzative ed effettuare un monitoraggio periodico dell'indicatore;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
RITENUTO, quindi, necessario approvare, in esecuzione di quanto previsto dall'art.2 comma 3, del Decreto 18 maggio 2021 del Ministero della Salute, il documento recante le "Modalità organizzative per la prescrizione, prenotazione, esecuzione, utilizzo, monitoraggio, verifiche e controlli dei test genomici ormonoresponsivo per il carcinoma mammario in stadio precoce" allegato 1 al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
SU PROPOSTA dell'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il documento recante le "Modalità organizzative per la prescrizione, prenotazione, esecuzione, utilizzo, monitoraggio, verifiche e controlli dei test genomici ormonoresponsivo per il carcinoma mammario in stadio precoce" allegato 1 al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. I Centri di senologia individuati per la valutazione multi-disciplinare e l'eventuale richiesta del test adottando i criteri stabiliti di accesso alla prestazione, sono quelli afferenti ai seguenti enti del SSR:

- ASUGI
- ASUFC
- IRCSS CRO

3. Le risorse annuali rese disponibili dall'art. 1 del DM 18 maggio 2021 sono ripartite tra gli Enti sanitari regionali individuati in premessa come segue:

- ASUGI € 135.438,00
- ASUFC € 200.448,00
- IRCSS CRO € 205.866,00

4. Nelle procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto dei test genomici di che trattasi gli Enti preposti devono utilizzare criteri di valutazione basati su evidenze scientifiche aggiornate, di buona qualità e stimate secondo il metodo Grade

5. Di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, l'inserimento nel Nomenclatore tariffario regionale della specialistica ambulatoriale della seguente prestazione

CODICE	BRANCA	DESCRIZIONE	CONDIZIONI DI EROGABILITÀ	TARIFFA FVG
91.30.6	LABORATORIO	test genomici per patologia mammaria neoplastica in stadio precoce istologicamente diagnosticata	Pz affette da ca mammario in fase iniziale Stadio I-IIIA con recettori ormonali positivi (ER+) e con recettori del fattore di crescita epidermico umano 2 negativi (HER2-). Pazienti identificate dopo stratificazione clinico patologica non appartenenti ai gruppi a BASSO ed ALTO RISCHIO	2.000 €

6. La prestazione di cui al punto precedente è erogata a carico del SSN, secondo i criteri e le modalità definiti nell'allegato 1 alla presente deliberazione, senza oneri a carico degli assistiti.

7. L'erogabilità della suddetta prestazione è autorizzata a partire dal giorno 7 luglio 2021 agli assistiti in carico alle strutture del Servizio sanitario regionale, residenti e non residenti nella regione Friuli Venezia Giulia, per le considerazioni in premessa indicate.

8. Per gli assistiti non residenti in regione Friuli Venezia Giulia, la prestazione è a carico della regione/provincia autonoma di appartenenza che rilascia preventiva autorizzazione in tal senso. La compensazione economica avviene tramite fatturazione diretta nei confronti della Azienda Sanitaria di residenza dell'assistito.

9. Il processo di inclusione del test molecolare multigenico nella definizione del trattamento non deve portare ad un allungamento dell'intervallo di tempo fra chirurgia ed inizio della terapia adiuvante, che deve rimanere compreso nelle 8 settimane.

10. Il finanziamento statale verrà incamerato sul capitolo che verrà istituito nella prossima variazione al Bilancio Finanziario Gestionale.

11. Gli Enti sanitari individuati sono tenuti a dare seguito agli adempimenti derivanti dal presente provvedimento nel rispetto delle disposizioni contenute nell'allegato 1 di cui al precedente punto 1 e coerentemente alle disposizioni nazionali e regionali in materia.

La presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

MODALITÀ ORGANIZZATIVE PER LA PRESCRIZIONE, PRENOTAZIONE ESECUZIONE, UTILIZZO, MONITORAGGIO, VERIFICHE E CONTROLLI DEI TEST GENOMICI ORMONORESPONSIVI PER IL CARCINOMA MAMMARIO IN STADIO PRECOCE.

1. *Introduzione*

Il tumore al seno rappresenta un importante problema di salute pubblica nel mondo. In Europa l'incidenza stimata nella popolazione femminile è pari a 143/100.000 casi, con una mortalità di 34,1/100.000 (European cancer information system, 2020); i dati italiani si attestano rispettivamente su valori di 151,1/100.000 e 30,9/100.000. Nel nostro Paese il carcinoma della mammella rappresenta il tumore più frequentemente diagnosticato: nel 2020 sono stati stimati 54.976 casi nella popolazione femminile, il 30,3% di tutte le forme tumorali. (AIOM/ AIRTUM «I numeri del cancro 2020»).

Circa l'80% delle pazienti con tumore al seno, se correttamente e precocemente trattato, ha una sopravvivenza oltre i dieci anni dalla prima diagnosi.

Nella Regione Friuli Venezia Giulia vengono diagnosticati circa 1300 nuovi casi (168/100.00 abitanti), con una sopravvivenza relativa, comprensiva di tutte e quattro gli stadi dell'86,3% (83.8 % - 88.4%)

La gestione del carcinoma della mammella in fase precoce si basa principalmente sul trattamento locoregionale attraverso la sola chirurgia o in combinazione con la radioterapia cui segue la terapia adiuvante nella grande maggioranza di casi. Nel 70% dei tumori è presente una iper-espressione dei recettori ormonali che pone l'indicazione a una esclusi- va terapia ormonale in aggiunta ai trattamenti suddetti; in alcuni casi, ad esempio nei tumori triple negative o HER2 positivi o quando il rischio di recidiva è sufficientemente alto, vi è indicazione ad aggiungere un trattamento chemioterapico e/o con farmaci a bersaglio molecolare.

Negli ultimi anni sono stati sviluppati diversi test in grado di valutare l'espressione di geni coinvolti nella regolazione della replicazione cellulare delle cellule tumorali e nella genesi delle metastasi, che permettono di individuare profili genomici specifici per «categorie di rischio» di recidiva.

Tali strumenti hanno la capacità di identificare pazienti alle quali non è possibile assicurare un significativo beneficio con l'utilizzo della chemioterapia adiuvante, e quindi supportano il clinico e la paziente nell'obiettivo di evitare l'esposizione agli effetti tossici dei chemioterapici durante e dopo il trattamento, riducendo i relativi costi sociali e gestionali. Si stima che l'utilizzo di questi test come supporto alla scelta terapeutica in casi selezionati potrebbe comportare una riduzione dal 50 al 75% del ricorso alla chemioterapia adiuvante.

I test genomici, pertanto, rappresentano un valido ulteriore strumento decisionale a disposizione dei clinici che hanno in cura pazienti con carcinoma invasivo della mammella in stadio precoce per le quali non è chiara l'utilità di una chemioterapia in aggiunta alla endocrino-terapia. In questi casi i test genomici integrano l'informazione fornita dagli altri indicatori clinici-patologici, strumentali e molecolari, e insieme alla valutazione dei benefici attesi, delle comorbidità e della preferenza delle pazienti, indirizzano verso l'opzione terapeutica migliore nello specifico caso concreto (medicina personalizzata).

2. *Indicazione, prescrizione, prenotazione, esecuzione, utilizzo e monitoraggio dei test genomici nell'ambito del percorso di cura con garanzia di presa in carico multidisciplinare e di appropriatezza d'uso*

Indicazione

I test genomici sono indicati nei casi incerti quando è necessaria l'ulteriore definizione della effettiva utilità della chemioterapia adiuvante post operatoria, in aggiunta alla ormonoterapia, per le pazienti affette da carcinoma mammario in fase iniziale (stadio I-IIIA) con recettori ormonali positivi (ER+) e con recettori del fattore di crescita epidermico umano 2 negativi (HER2-), identificate dopo stratificazione clinica, istopatologica e strumentale radiologica.

I test genomici non sono indicati nei casi in cui la paziente corretta- mente informata abbia negato il consenso alla eventuale chemioterapia adiuvante né quando, a giudizio clinico dell'oncologo, le caratteristiche e le condizioni cliniche della paziente facciano escludere la possibilità della chemioterapia.

I test genomici non sono altresì indicati per pazienti, sempre con carcinoma in fase iniziale ER+ HER- identificate dopo stratificazione clinico-patologica (tabella seguente) come a basso rischio di ricorrenza, e perciò candidate alla ormonoterapia senza chemioterapia adiuvante post operatoria, o ad alto rischio di ricorrenza, e perciò candidate alla associazione ormonoterapia + chemioterapia adiuvante post operatoria.

BASSO RISCHIO	ALTO RISCHIO
Le seguenti 5 caratteristiche	Almeno 4 delle seguenti caratteristiche
G1 T1 (a-b)* Ki 67 <20% ER>80% N Negativo	G3 T3 T4 Ki 67>30% ER<30% N Positivo (>3 linfonodi non indicazione al *test*)
*In caso di T1a non è indicato l'accesso al *test* in presenza di almeno altri 2 parametri favorevoli	

Per quanto riguarda la Regione FVG sono stati stimati 1450 tumori della mammella relativamente ai quali sono attesi 271 casi con indicazione all'esecuzione dei test genomici.

Prescrizione

L'acceso ai test genomici avviene tramite prescrizione SSN/SSR, la quale deve essere effettuata dall'equipe multidisciplinare del Centro di senologia che ha in carico la paziente per l'indicazione, l'esecuzione e il follow up della eventuale chemioterapia adiuvante, tenuto conto delle preferenze espresse dalla paziente, opportunamente informata.

Nel rispetto del principio costituzionale di eguaglianza, la prestazione viene assicurata, laddove sussistano i presupposti clinici, indipendentemente dall'appartenenza di genere.

I Centri di senologia che eseguiranno la valutazione multi-disciplinare e l'eventuale richiesta del test adottando i criteri stabiliti di accesso alla prestazione sono quelli afferenti ai seguenti enti del SSR:

- ASUGI
- ASUFC
- IRCSS CRO

I Centri di senologia aziendali identificati rispettano i requisiti indicati nell'accordo tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano n. 185/CSR del 18 dicembre 2014 concernente le 'linee di indirizzo sulle modalità organizzative ed assistenziali della rete dei centri di senologia' e linee di indirizzo regionali di attuazione" di cui alla DGR n. 2139/2019

Il test viene garantito senza compartecipazione alla spesa da parte delle pazienti, pertanto nel campo relativo all'esenzione dal ticket deve essere riportato il codice 048.

In attesa dell'eventuale aggiornamento del nomenclatore tariffario nazionale, il Centro di Senologia individuato utilizza la seguente denominazione:

- 91.30.6 "Test Genomici per patologia mammaria neoplastica in stadio precoce istologicamente diagnosticata.

CODICE	BRANCA	DESCRIZIONE	CONDIZIONI DI EROGABILITÀ	TARIFFA FVG
91.30.6	LABORATORIO	test genomici per patologia mammaria neoplastica in stadio precoce istologicamente diagnosticata	Pz affette da ca mammario in fase iniziale Stadio I-IIIA con recettori ormonali positivi (ER+) e con recettori del fattore di crescita epidermico umano 2 negativi (HER2-). Pazienti identificate dopo stratificazione clinico patologica non appartenenti ai gruppi a BASSO ed ALTO RISCHIO	2.000 €

In aggiunta alla prescrizione SSN/SSR, il Centro preposto alla prescrizione deve compilare una scheda/richiesta informatizzata che riporti i parametri che consentono di individuare il livello di rischio della paziente, il successivo risultato del test e il percorso terapeutico intrapreso. Tale scheda dovrà inoltre essere aggiornata con i dati del follow-up annuale.

Nell'adempimento delle funzioni di competenza, i Centri di senologia individuati sono tenuti al rispetto delle disposizioni europee e nazionali in materia di protezione dei dati relativi alla salute e dei dati genetici, quali dati personali appartenenti alle categorie particolari di cui all'art. 9 del regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Gli enti del SSR identificati assicurano il rispetto delle prescrizioni relative al trattamento dei dati genetici contenute nel provvedimento n. 146 del 2019, adottato dal Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, anche relativamente alle informazioni da fornire agli interessati, all'acquisizione del consenso e alla consulenza genetica.

Prenotazione

La prenotazione del prelievo deve essere effettuata dallo specialista o dalla struttura che ha in carico i pazienti, che quindi non devono essere rimandati allo sportello CUP o ad altra sede di prenotazione.

Per gli assistiti non residenti nella regione Friuli Venezia Giulia, la prenotazione viene effettuata previa autorizzazione all'erogazione del test rilasciata dalla stessa Azienda Sanitaria di residenza.

Esecuzione

Il test genomico è erogabile una sola volta (salvo insorgenza di problematiche tecniche nella corretta esecuzione del test non prevedi- bili ed eccezionali, nonché in caso di nuovo tumore primitivo in sede analoga le cui caratteristiche biologiche potrebbero nuovamente dover richiedere il test) per ciascuna paziente correttamente indicata, anche se non residente in regione. Il test richiesto è eseguito sul campione di tessuto tumorale ottenuto da resezione chirurgica, il più rappresentativo della lesione e adeguatamente fissato in formalina e incluso in paraffina.

Al fine di tracciabilità, e adottando tecniche di cifratura e pseudonimizzazione o altre soluzioni che consentano il trattamento dei dati di cui trattasi nel rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni in materia di protezione dei dati relativi alla salute e dei dati genetici, l'Unità operativa di anatomia patologica nella quale risiede il materiale su cui sarà eseguito il test utilizza la dicitura univoca «Test genomici per patologia mammaria neoplastica in stadio precoce istologicamente diagnosticata», sia che proceda direttamente alla esecuzione, sia che invii il materiale per esecuzione in altra sede.

Nelle procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto dei test si devono utilizzare criteri di valutazione basati su evidenze scientifiche aggiornate, di buona qualità e stimate secondo il metodo Grade.

Utilizzo

L'interpretazione dei risultati del test genomico è garantita dall'equipe multidisciplinare del Centro di senologia che ha in carico la paziente per l'indicazione, l'esecuzione e il follow up della eventuale chemioterapia adiuvante.

Per la custodia e la sicurezza dei dati genetici e dei campioni biologici sono adottate, in ogni caso, le cautele dettate nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 146 del 2019.

Monitoraggio

La rendicontazione, sia ai fini del monitoraggio dell'utilizzo del fondo di cui all'art. 1, comma 479, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sia ai fini della verifica di appropriatezza e degli esiti clinici ottenuti con l'impiego dei test genomici in aggiunta ai parametri clinico-patologici, è assicurata da ciascun Centro di senologia individuato.

Le prestazioni erogate vengono rendicontate nel flusso SIASA della specialistica ambulatoriale.

I Centri di Senologia devono provvedere alla compilazione della scheda/richiesta informatizzata, già descritta al paragrafo "prescrizione". Gli enti del SSR identificati assicurano la trasmissione alla Regione dei dati necessari riguardo

alla evoluzione dei trattamenti postoperatori, nonché di analisi secondarie dei dati amministrativi sanitari, in forma aggregata e anonima.

Queste informazioni sono utilizzate dalla Regione FVG al fine di rendicontare l'utilizzo del fondo nell'ambito e con le modalità degli usuali rendiconti e con cadenza annuale e per comunicare inoltre al Ministero una relazione dettagliata riguardo all'uso appropriato, agli esiti clinici e alle variazioni di utilizzo delle risorse (quali il numero di cicli di chemioterapia e di accessi in regime di ricovero e/o ambulatoriale) ottenuti con l'impiego dei test genomici in aggiunta ai parametri clinico-patologici.

Per gli assistiti non residenti in regione in carico ai Centri di Senologia individuati della Regione Friuli Venezia Giulia, la prestazione è a carico della regione/provincia autonoma di appartenenza dell'assistito che rilascia preventiva autorizzazione in tal senso. La compensazione economica avviene tramite fatturazione diretta nei confronti della Azienda Sanitaria di residenza dell'assistito.

Il processo di inclusione del test molecolare multigenico nella definizione del trattamento non deve portare ad un allungamento dell'intervallo di tempo fra chirurgia ed inizio della terapia adiuvante, che deve rimanere compreso nelle 8 settimane. A tal fine, gli Enti cui afferiscono i Centri di Senologia individuati dal presente Atto devono adottare adeguate misure organizzative ed effettuare un monitoraggio periodico dell'indicatore.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

21_37_1_DGR_1361_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 3 settembre 2021, n. 1361

Dlgs. 152/2006, art. 28, LR 23/2019, art. 4 - Linee guida per la formulazione delle condizioni ambientali e per la verifica ottemperanza.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 28 del d.lgs. 152/2006, come sostituito dall'articolo 17 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, come recentemente modificato dall'art. 50, comma 1, lett. p) e p- bis) del d.l. semplificazioni n. 76/2020, convertito nella l. 120/2020, e da ultimo modificato dal d.l. n. 77/2021 convertito nella l.108/2021, che disciplina in via generale la verifica di ottemperanza da parte dell'autorità competente delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o nei provvedimenti di VIA;
RILEVATO che il citato articolo 28 ha stabilito che il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali e che lo stesso proponente trasmette all'autorità competente la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica;
VISTO l'articolo 7bis, comma 8, del d. lgs. 152/2006 ai sensi del quale "le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA";
VISTO l'articolo 4, comma 16, l.r. 23/2019 ai sensi del quale "....con deliberazione della Giunta regionale, sono definite le linee guida per la formulazione delle condizioni ambientali nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, nonché per l'attività di verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali stesse, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)".
RITENUTO pertanto di dare attuazione alla disciplina sulla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali come recentemente introdotta dal legislatore statale, sulla base del quadro organizzativo dell'amministrazione regionale in materia di VIA, disciplinando il procedimento di verifica con linee-guida che forniscono anche indicazioni ai soggetti proponenti;
RITENUTO altresì di adottare linee guida per la formulazione delle condizioni ambientali dei provvedimenti di assoggettabilità a VIA o di VIA per razionalizzare e semplificare la formulazione delle stesse; al fine di garantire una efficace attività di verifica e fornire ai soggetti proponenti un quadro di riferimento certo ed esplicito per l'attuazione delle condizioni ambientali medesime;
VISTO l'allegato 1 alla presente deliberazione concernente "Linee-guida per la gestione del procedimento di verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o nei provvedimenti di VIA";
VISTO l'allegato 2 alla presente deliberazione concernente "Linee guida per la formulazione delle condizioni ambientali dei provvedimenti di assoggettabilità a VIA o di VIA";
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile,
all'unanimità ,

DELIBERA

1. Di approvare le linee-guida per la gestione del procedimento di verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o nei provvedimenti di VIA, di cui all'allegato 1 alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Di approvare le linee guida per la formulazione delle condizioni ambientali dei provvedimenti di assoggettabilità a VIA o di VIA, di cui all'allegato 2 alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Di stabilire che le linee guida di cui ai precedenti punti 1 e 2 si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA avviati dopo la data di pubblicazione della presente deliberazione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

ALLEGATO ALLA DELIBERA N 1361 DEL 3 SETTEMBRE 2021

ALLEGATO 1)

Linee-guida per la gestione del procedimento di verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o nei provvedimenti di VIA (art. 28 d.lgs. 152/2006)

Il proponente è tenuto ad ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA (di seguito condizioni ambientali).

1) Autorità competente alla verifica di ottemperanza, soggetti individuati per la verifica dell'ottemperanza e soggetti coinvolti

La struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale è l'autorità competente alla verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali (di seguito autorità competente).

I soggetti individuati per la verifica dell'ottemperanza sono i soggetti di cui si avvale l'autorità competente, in relazione a specifiche competenze per lo svolgimento delle attività di verifica dell'ottemperanza; sono indicati espressamente nella specifica condizione ambientale.

Qualora l'autorità competente non abbia individuato specifici soggetti per la verifica dell'ottemperanza, i soggetti coinvolti sono i soggetti a cui la stessa può chiedere un parere in relazione alle loro particolari competenze; sono indicati nella specifica condizione ambientale.

L'Amministrazione regionale può concludere appositi protocolli d'intesa anche con l'ARPA FVG, le ASS, le Università degli studi, FVG strade e con altri soggetti pubblici che, in relazione alle proprie specifiche competenze, possono essere individuati quali soggetti competenti alla verifica di ottemperanza.

2) Fase di avvio della verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali

Per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali, il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, trasmette, in formato elettronico, l'istanza di verifica di ottemperanza all'autorità competente o, se individuato, al soggetto indicato nella determinata condizione ambientale e, per conoscenza, all'autorità competente.

Tale istanza deve contenere la documentazione necessaria alla verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali e deve essere redatta preferibilmente secondo l'apposito modello disponibile nella sezione modulistica della pagina dedicata del sito web istituzionale della Regione/Ambiente e territorio/Valutazione ambientale, Autorizzazioni e contributi/Valutazione d'impatto ambientale.

Qualora ai fini della verifica sia necessario acquisire ulteriore documentazione integrativa l'autorità competente ovvero, se individuato, il soggetto indicato nella determinata condizione ambientale, può sospendere il termine

per la conclusione del procedimento di verifica di ottemperanza per un termine non superiore a 30 giorni al fine dell'acquisizione di ulteriore documentazione integrativa.

Gli oneri per le attività di verifica sono integralmente a carico del proponente e si applicano sulla base delle disposizioni stabilite dall'Amministrazione regionale e dall'ARPA.

3) Modalità di svolgimento delle attività di verifica

Le attività di verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali sono effettuate secondo le seguenti modalità:

a) a livello documentale, in particolare sugli elaborati progettuali, al fine di verificare la rispondenza dei contenuti del progetto alle condizioni ambientali previste nonché su tutta la documentazione agli atti, utile per l'espletamento della verifica in oggetto;
b) in campo, attraverso sopralluoghi, se ritenuti necessari.

Le attività di verifica, si concludono entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente.

Il soggetto eventualmente individuato per la verifica di ottemperanza informa tempestivamente l'autorità competente degli esiti della verifica.

4) Esiti della verifica

a) Nel caso di esito positivo della verifica di ottemperanza l'autorità competente con decreto dà atto dell'esito positivo della verifica di ottemperanza. Il provvedimento e la relativa documentazione sono pubblicati nella sezione dedicata sul sito istituzionale regionale, entro 15 giorni dal ricevimento dell'esito della verifica.

b) Nel caso in cui la verifica di ottemperanza dia esito negativo, l'autorità competente, diffida il proponente ad adempiere entro un congruo termine. Se il proponente adempie entro i termini imposti, l'esito della verifica è positivo e si procede ai sensi del punto 4 a).

c) Qualora il proponente non adempia entro il termine imposto ai sensi del punto 4 b), la verifica dà il secondo esito negativo e si procede con l'applicazione delle le sanzioni di cui all'articolo 29 del d.lgs. 152/2006 (diffida ed eventuale sospensione dell'attività, revoca e sanzioni pecuniarie).

5) Pubblicità

La documentazione relativa alla verifica di ottemperanza e gli esiti della stessa sono pubblicati nella pagina dedicata del sito web istituzionale.

6) Impatti ambientali imprevisti non imputabili al mancato adempimento delle condizioni ambientali

Qualora all'esito dei risultati delle attività di verifica di cui ai punti precedenti ovvero successivamente all'autorizzazione del progetto, in particolare dall'esecuzione dei lavori di costruzione ovvero dall'esercizio dell'opera, venga accertata la sussistenza di impatti ambientali negativi, imprevisti, ulteriori o diversi ovvero di entità significativamente superiore a quelli valutati nell'ambito del procedimento di VIA, comunque non imputabili al mancato adempimento delle condizioni ambientali da parte del proponente, la struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale, acquisite eventuali ulteriori informazioni dal proponente o da altri soggetti competenti in materia ambientale, può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate e disporre l'adozione di opportune misure correttive ovvero disporre la riedizione del procedimento di VIA, anche al fine di stabilire condizioni ambientali ulteriori, chiedendo al proponente l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso entro un termine non superiore a 90 giorni. .

7) Condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA - Condizione di ammissibilità

Qualora una condizione ambientale contenuta in un provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA preveda il recepimento della stessa in un successivo elaborato progettuale necessario all'ottenimento di ulteriori autorizzazioni o altri atti di assenso richiesti per la realizzazione e per l'esercizio del progetto, è condizione di ammissibilità delle relative istanze l'allegazione alle stesse del decreto dell'autorità competente che dà atto dell'esito positivo della verifica di ottemperanza.

.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

ALLEGATO ALLA DELIBERA N 1361 DEL 3 SETTEMBRE 2021

ALLEGATO 2)

Linee guida per la formulazione delle condizioni ambientali dei provvedimenti di assoggettabilità a VIA o di VIA.

Contenuto minimo della condizione ambientale.

Ogni condizione ambientale deve indicare il numero progressivo della stessa, la fase in cui deve essere realizzata, l'oggetto della prescrizione, il termine per l'avvio della verifica di ottemperanza, il soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza e gli eventuali soggetti coinvolti. La tabella A riporta schematicamente i contenuti delle condizioni ambientali.

Tabella A

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Numero condizione ambientale	Numero progressivo della condizione ambientale (es. 1, 2.a, 2.b)
Fase	Fase in cui deve essere realizzata la condizione ambientale (ante operam, in corso d'opera o post operam)
Oggetto della condizione ambientale	Testo della condizione ambientale
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Termine per la presentazione da parte del proponente dell'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza
Autorità competente per la verifica di ottemperanza	Struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale
Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza	Eventuale soggetto individuato dall'autorità competente per la verifica di ottemperanza della condizione ambientale
Soggetti coinvolti	Eventuali soggetti coinvolti nell'attuazione della condizione ambientale e/o nella verifica dell'ottemperanza a cui l'autorità competente, chiede un parere di competenza per lo svolgimento delle attività di verifica.

Fasi per la realizzazione condizione ambientale.

La condizione ambientale può essere realizzata ante operam, in corso d'opera o post operam.

La fase *ante operam* è il periodo che include le fasi precedenti l'inizio dei lavori e le attività di cantiere.

La fase *corso d'opera* è il periodo che include le fasi di cantiere e di realizzazione dell'opera.

La fase *post operam* è il periodo che include le fasi di esercizio e di dismissione dell'opera.

Criteri

Al fine di assicurare chiarezza ed esaustività delle condizioni ambientali nei provvedimenti di assoggettabilità a VIA o di VIA ed evitare l'insorgere di criticità nella fase di attuazione della condizione ambientale e nella fase di verifica di ottemperanza è necessario che il quadro generale delle condizioni ambientali sia elaborato secondo i seguenti criteri uniformi e omogenei:

1. le condizioni devono essere numerate da 1 a "n";

2. la condizione ambientale deve indicare chiaramente l'ambito di applicazione, le azioni da svolgere, le relative modalità di attuazione e il termine per l'avvio della verifica di ottemperanza;
3. la condizione ambientale deve indicare chiaramente il soggetto individuato per la verifica di ottemperanza ed eventuali altri soggetti coinvolti;
4. le condizioni ambientali devono essere ridotte al minimo, devono essere impartite solo le condizioni ambientali strettamente necessarie;
5. il quadro complessivo delle condizioni ambientali non deve contenere sovrapposizioni, incoerenze o duplicazioni tra le stesse;
6. le motivazioni che hanno determinato le condizioni ambientali non devono essere riportate nel quadro delle condizioni ambientali, ma vanno argomentate nel provvedimento;
7. gli adempimenti *ope legis* trovano eventuale collocazione nella parte di provvedimento che precede il dispositivo finale e non nel quadro delle condizioni ambientali;
8. non devono essere ribadite come condizioni ambientali le proposte contenute SPA o SIA in quanto parte integrante della documentazione progettuale;
9. qualora siano individuati più soggetti coinvolti deve essere indicata la specifica attività di competenza di ciascuno.

Si precisa che le eventuali raccomandazioni formulate dall'Autorità competente non si sostanziano in condizioni ambientali e pertanto non sono soggette alle verifiche di ottemperanza di cui all'art. 28 del d.lgs. n. 152/06.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

21_37_1_DGR_1367_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 3 settembre 2021, n. 1367

LR 6/2008, art. 11 bis, comma 4 ter - Nomina della commissione giudicatrice delle prove di lavoro dei cani da traccia di cui all'art. 11 bis, comma 4 bis, lettera a), della LR 6/2008, per il recupero di fauna selvatica ferita durante l'esercizio venatorio o a seguito di sinistro stradale o per altre cause.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 3, comma 1, lettera j quinquies, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), il quale dispone che la Regione gestisce l'attività cinotecnica e cinofila;
VISTO l'articolo 11 bis, della sopra richiamata legge regionale 6/2008 e, in particolare:
- il comma 4 bis, il quale prevede che i cani da traccia sono abilitati al recupero di fauna selvatica ferita a seguito del superamento di prove di lavoro:
a) organizzate dalla Regione;
b) organizzate dall'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI);
c) riconosciute dall'ENCI;
- il comma 4 ter, il quale prevede che con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i criteri per l'organizzazione e il riconoscimento delle prove di lavoro di cui al comma 4 bis. Il trattamento economico degli eventuali componenti esterni all'Amministrazione regionale della Commissione giudicatrice delle prove di lavoro di cui al comma 4 bis, lettera a), è stabilito nella deliberazione della Giunta regionale di nomina ed è disciplinato dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale);
VISTA la legge regionale 6/2008 e, in particolare, l'articolo 25, comma 2, lettera a), laddove all'ultimo capoverso definisce, altresì, prove cinofile le verifiche previste dalla normativa vigente al fine di abilitare i cani da caccia alla tipologia di impiego per cui sono stati selezionati;
VISTO il Piano faunistico regionale approvato con decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015, n. 140 e, in particolare, il capitolo 11.8.3. "Indicazioni per le verifiche cinotecniche e abilitative dei cani da traccia" il quale individua puntualmente le indicazioni fornite dalla Federation Cynologique Internationale (F.C.I.) in ordine alle verifiche abilitative di cani da traccia;
VISTA la propria deliberazione 22 febbraio 2019, n. 304, recante <<LR 6/2008, art. 11 bis, comma 4 ter - Criteri per il riconoscimento delle prove di lavoro dei cani da traccia per il recupero della fauna ferita durante l'esercizio venatorio o a seguito di sinistro stradale o per altre cause.>>;
VISTA la deliberazione 21 ottobre 2016, n. 1979, recante <<LR 14/2016, art. 2, comma 103: "Criteri per l'organizzazione dei corsi in materia venatoria, per lo svolgimento dell'esame finale e per la nomina delle relative commissioni d'esame".>> laddove all'allegato A, ultimo capoverso, viene previsto che la Commissione per il conseguimento dell'abilitazione dei cani da traccia è composta da almeno tre componenti, di cui almeno un dipendente regionale in qualità di Presidente;
ATTESO che, ai fini dell'economicità della prestazione, si è cercato di individuare, tra i dipendenti del ruolo unico regionale assegnati alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, soggetti specializzati nel settore, con esperienza già acquisita e maturata nella materia di cui trattasi;
RILEVATA, comunque, la necessità di prevedere all'interno della costituenda Commissione la presenza di un esperto esterno con pluriennale e documentata esperienza nel campo delle verifiche cinotecniche sui cani da traccia e della conoscenza delle relative razze;
PRESO ATTO che i candidati hanno reso le dichiarazioni concernenti:
a) l'insussistenza di cause ostative alla nomina, come previsto dall'articolo 7 bis ante, commi 1 (condanne per reati previsti dal Titolo II del Libro II del codice penale) e 5 (appartenenza a società a carattere segreto), della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, nonché dall'articolo 7, commi 1 e 2 (incandidabilità a incarichi con nomina di competenza di assessori, giunte e presidenti regionali), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
b) il possesso del requisito curriculare;
ACQUISITA l'autorizzazione all'esercizio dell'incarico, per il componente esterno all'Amministrazione regionale, rilasciato dalla Provincia di Treviso al proprio dipendente ex articolo 53, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
RITENUTO di individuare i membri di detta Commissione per l'abilitazione dei cani da traccia di cui

all'articolo 11 bis, della legge regionale 6/2008 sulla base delle considerazioni più sopra esposte;
INDIVIDUATI i membri da nominare quali componenti della Commissione per l'abilitazione dei cani da traccia di cui all'articolo 11 bis, della legge regionale 6/2008 nelle persone di:
- Ivo Zanin, Presidente della Commissione, coordinatore della struttura stabile per la gestione faunistica venatoria di Pordenone;
- Michele Benfatto, coordinatore della struttura stabile per la gestione faunistica venatoria di Gorizia, componente;
- Pierluigi Berra, componente esperto;

RITENUTO opportuno individuare anche i componenti supplenti che sostituiscano i membri effettivi in caso di assenza o di impedimento, al fine di rendere la Commissione d'esame sempre operativa;
RITENUTO di nominare quali componenti supplenti della per l'abilitazione dei cani da traccia di cui all'articolo 11 bis, della legge regionale 6/2008 i dipendenti regionali della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche di seguito elencati:
- dott. Pierluigi Lodi;
- dott. Dario Colombi;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e s.m.i. (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale) in particolare l'articolo 2, comma 1, il quale prevede che la partecipazione di componenti esterni a commissioni, previste per legge o istituite ai sensi dell'articolo 1, è compensata con un gettone di presenza, e l'articolo 3 il quale prevede che ai componenti esterni, che risiedano in comune diverso da quello in cui si svolgono le riunioni, compete altresì il trattamento di missione ed il rimborso delle spese nelle misure previste per i dipendenti regionali di livello equiparabile;
VALUTATO che ai componenti esterni della Commissione, per la specifica qualificazione professionale richiesta, compete il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali di livello dirigenziale e un gettone di presenza giornaliero pari a cinquanta euro, in analogia a quanto previsto per analoghe commissioni operanti presso il Servizio caccia e risorse ittiche;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
RITENUTO congruo, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della sopra richiamata legge regionale 7/2000, individuare il termine per la conclusione dei procedimenti abilitativi in novanta giorni, in considerazione dell'attività necessaria per lo svolgimento delle prove;
RITENUTO di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;
RICHIAMATO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277;
VISTO l'articolo 16, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);
VISTO lo Statuto di autonomia;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna;
all'unanimità,

DELIBERA

Per quanto in premessa:
1. ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 4 ter, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6, di nominare la Commissione giudicatrice delle prove di lavoro dei cani da traccia per il recupero di fauna selvatica ferita durante l'esercizio venatorio o a seguito di sinistro stradale o per altre cause, con la seguente composizione:
- Componenti effettivi
  • Ivo Zanin, Presidente della Commissione, coordinatore della struttura stabile per la gestione faunistica venatoria di Pordenone;
  • Michele Benfatto, coordinatore della struttura stabile per la gestione faunistica venatoria di Gorizia, componente;
  • Pierluigi Berra, componente esperto;
- Componenti supplenti, i dipendenti del Servizio caccia e risorse ittiche:
  • Pierluigi Lodi;
  • Dario Colombi.

2. Di stabilire che la durata della Commissione inizi a decorrere dalla data della presente deliberazione fino al 31.12.2021.
3. Di stabilire che ai componenti esterni della Commissione compete il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali di livello dirigenziale e un gettone di presenza giornaliero pari a cinquanta euro.
4. I costi relativi al funzionamento della Commissione gravano sul Capitolo 9806 di competenza

della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche destinato alla copertura delle spese per il funzionamento di Consigli, Comitati, Collegi e Commissioni.
5. Di individuare ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, il termine del procedimento per il conseguimento dell'abilitazione dei cani da traccia di cui alle premesse, in novanta giorni.
6. La funzione di segretario è svolta da un dipendente del Servizio regionale competente nominato dal Direttore del Servizio medesimo.
7. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

21_37_1_ADC_AMB ENERGO ROSEBUD AGRICOLA SRL_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Gorizia

Pubblicazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, della LR 29 aprile 2015, n. 11. Provvedimento di concessione di derivazione d'acqua. Ditta Rosebud Agricola Srl.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 4372/AMB, emesso in data 26.08.2021, è stata assentita alla ditta ROSEBUD AGRICOLA SRL (GO/IPD/551/1), C.F. 01205080318, con sede legale in comune di Gorizia (GO), via Generale Cascino n. 25, la concessione del diritto di derivare, fino a tutto il 25.08.2051, complessivi moduli massimi 0,030, di complessivi moduli minimi 0,01, e complessivi moduli medi 0,020 d'acqua, per un prelievo massimo annuo complessivo di mc 3550, da falda sotterranea mediante un pozzo da terebrare sul terreno al foglio 6, mappale 33/4, del comune censuario di Gorizia, per usi potabile, zootecnico per allevamento cavalli, per i servizi igienici e irriguo agricolo, per l'irrigazione di soccorso di coltivazioni ad orticoltura, frutteto e pascolo per una superficie complessiva di Ha 00.71.00 di terreno agricolo.

Gorizia, 3 settembre 2021

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

21_37_1_ADC_AMB ENERPN ARMANI ALBINO_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 43, comma 5, della LR 29 aprile 2015, n. 11. Istanza di concessione in sanatoria di derivazione d'acqua mediante opera di presa da falda sotterranea. Richiedente: ditta Armani Albino.

La Ditta ARMANI ALBINO (C.F. RMNLBN59H24H612M), con sede in Via Ceradello, 401 - 37020 Dolcè (VR), ha chiesto in data 03/05/2021, la concessione in sanatoria per continuare a derivare acqua mediante la seguente opera di presa da falda sotterranea:

				Portate (l/s)			
Presa	Comune	Localizzazione	Denominazione	Min	Med	Max	Uso specifico
Pz1	Pinzano al Tagliamento	Fg. 12 Pcn. 768	-	-	10	10	irriguo agricolo

Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso potranno essere presentate eventuali domande in concorrenza.
Ai sensi dell'art. 43, comma 8 della LR 11/2015 il periodo di pubblicazione della domanda presentata, assieme alle eventuali istanze concorrenti, con i relativi progetti sul sito istituzionale della Regione, non sarà superiore a trenta giorni.

Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Regolamento emanato con D. P. Reg. 11/04/2017, n. 077/Pres., la visita locale d'istruttoria non verrà effettuata.
L'Amministrazione concedente si riserva di effettuare comunque i controlli che riterrà opportuni.
Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa P. Ind. Andrea Schiffo, coordinatore della Struttura è Arch. Walter Bigatton - Tel. 0434 52 9309 - Email walter.bigatton@regione.fvg.it, il responsabile dell'istruttoria amministrativa è Stefano Cassan - Tel. 0434 529307 - Email stefano.cassan@regione.fvg.it.
Con riferimento alla richiesta di derivazione d'acqua in oggetto indicata si comunica che gli atti di progetto saranno consultabili, nella sezione bandi e avvisi del sito istituzionale della Regione, dal 31/10/2021 al 14/11/2021, fatto salvo il differimento ad altro periodo in caso di presentazione di istanze concorrenti.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 dd. 21.06.2013, il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal 03/05/2021, data di ricezione dell'istanza in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.

Pordenone, 31 agosto 2021

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.ind. Andrea Schiffo

21_37_1_ADC_AMB ENERPN CONDOMINIO MIGNON_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, della LR 29 aprile 2015, n. 11. Provvedimento di riconoscimento a derivare acqua al Condominio Mignon.

Con decreto del Responsabile di P.O. n.4331/AMB emesso in data 24.08.2021, è stato assentito al CONDOMINIO MIGNON (UD/RIC/4177/0) il diritto di continuare a derivare, fino a tutto il 31.12.2025, per uso igienico-assimilati a servizio delle unità non residenziale, da falda sotterranea in comune di Cervignano del Friuli, mediante un pozzo presente sul terreno censito al foglio A 17 mappale 142/6.

IL RESPONABILE DELEGATO DI P.O.:
p.ind. Andrea Schiffo

21_37_1_ADC_AMB ENERPN FIRST ONE SRL_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, della LR 29 aprile 2015, n. 11. Provvedimento di concessione di nuova derivazione d'acqua pubblica alla First One Srl.

Con decreto del Responsabile di Posizione Organizzativa n.4413/AMB emesso in data 01.09.2021, è stato assentito alla FIRST ONE SRL (PN/IPD/3694/1) il diritto di derivare acqua pubblica, fino a tutto il 31.08.2051, moduli massimi 0,060 (pari a l/sec.6) e medi 0,060 (pari a l/sec. 6), per un quantitativo annuo non superiore a 77.000 mc, per uso industriale e potabile (servizi igienici e lavaggio dei locali), da falda sotterranea in comune di San Vito al Tagliamento (Pn) mediante un pozzo presente sul terreno censito al foglio 4 mappale 224.

IL RESPONSABILE DI P.O.:
p.ind Andrea Schiffo

21_37_1_ADC_AMB ENERPN GONZATI GIOVANNI_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone
Pubblicazione ai sensi dell'art. 43, comma 5, della LR 29 aprile 2015, n. 11. Istanza di concessione in sanatoria di derivazione d'acqua mediante opere di presa da falda sotterranea. Richiedente: Gonzati Giovanni.

La Ditta GONZATI GIOVANNI (C.F. GNZGNN55M12C119A), con sede in Via Fae', 5/2 - 33076 Pravisdomini (PN), ha chiesto in data 02.08.2021, la concessione in sanatoria per continuare a derivare acqua mediante le seguenti opere di presa da falda sotterranea:

				Portate (l/s)			
Presa	**Comune**	**Localizzazione**	**Denominazione**	**Min**	**Med**	**Max**	**Uso specifico**
Pz1	Pravisdomini	Fg. 15 Pcn. 59	pozzo 1	-	2,87	5,5	irriguo agricolo
Pz2	Pravisdomini	Fg. 11 Pcn. 60	pozzo 2	-	3,34	5,5	irriguo agricolo
Pz3	Pravisdomini	Fg. 17 Pcn. 155	pozzo 3	-	3,64	5,5	irriguo agricolo
Pz4	Pravisdomini	Fg. 17 Pcn. 175	pozzo 4	-	1,93	5,5	irriguo agricolo

Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso potranno essere presentate eventuali domande in concorrenza.
Ai sensi dell'art. 43, comma 8 della LR 11/2015 il periodo di pubblicazione della domanda presentata, assieme alle eventuali istanze concorrenti, con i relativi progetti sul sito istituzionale della Regione, non sarà superiore a trenta giorni.
La visita di sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 13 dicembre 2021, con ritrovo alle ore 11:00 presso la sede del Comune di Pravisdomini (PN).
Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa P. Ind. Andrea Schiffo, coordinatore della Struttura è Arch. Walter Bigatton - Tel. 0434 529442 - Email walter.bigatton@regione.fvg.it, il responsabile dell'istruttoria tecnica è dott.ssa Laura Picotti - Tel 0432 555450 e il responsabile dell'istruttoria amministrativa è Stefano Cassan - Tel 0434 529307 - Email stefano.cassan@regione.fvg.it.
Con riferimento alla richiesta di derivazione d'acqua in oggetto indicata si comunica che gli atti di progetto saranno consultabili, nella sezione bandi e avvisi del sito istituzionale della Regione, dal 31/10/2021 al 14/11/2021, fatto salvo il differimento ad altro periodo in caso di presentazione di istanze concorrenti.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 dd. 21.06.2013, il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal 02/08/2021, data di ricezione dell'istanza in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.

Pordenone, 2 settembre 2021

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.ind. Andrea Schiffo

21_37_1_ADC_AMB ENERPN PALAZZINA GISELLA_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone
Pubblicazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, della LR 29 aprile 2015, n. 11. Provvedimento di riconoscimento a derivare acqua alla Palazzina Gisella.

Con decreto del Responsabile di P.O. n.4335/AMB emesso in data 24.08.2021, è stato assentito alla PALAZZINA GISELLA (UD/RIC/4201/0) il diritto di continuare a derivare, fino a tutto il 31.12.2025, per uso igienico-assimilati a servizio delle unità non residenziale, da falda sotterranea in comune di Cervignano del Friuli, mediante un pozzo presente sul terreno censito al foglio A 19 mappale 381/4.

IL RESPONABILE DELEGATO DI P.O.:
p.ind. Andrea Schiffo

21_37_1_ADC_AMB ENERPN PEZZUTTI GROUP SPA_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell’art. 43, comma 5, della LR 29 aprile 2015, n. 11. Istanza di concessione di derivazione d’acqua mediante opere di presa da falda sotterranea. Richiedente: ditta Pezzutti Group Spa.

La Ditta PEZZUTTI GROUP S.P.A. (C.F. 00300430931), con sede in Via Fratte, 22 - 33080 Fiume Veneto (PN), ha chiesto in data 16/07/2021, la concessione per derivare acqua mediante le seguenti opere di presa da falda sotterranea:

				Portate (l/s)			
Presa	**Comune**	**Localizzazione**	**Denominazione**	**Min**	**Med**	**Max**	**Uso specifico**
Pz1	Pordenone	Fg. 37 Pcn. 262	pozzo 1	-	10	20	industriale
Pz2	Pordenone	Fg. 37 Pcn. 262	pozzo 2	-	10	20	industriale

Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso potranno essere presentate eventuali domande in concorrenza.
Ai sensi dell’art. 43, comma 8 della LR 11/2015 il periodo di pubblicazione della domanda presentata, assieme alle eventuali istanze concorrenti, con i relativi progetti sul sito istituzionale della Regione, non sarà superiore a trenta giorni.
Ai sensi dell’art. 13, comma 5, del Regolamento emanato con D. P. Reg. 11/04/2017, n. 077/Pres., la visita locale d’istruttoria non verrà effettuata.
L’Amministrazione concedente si riserva di effettuare comunque i controlli che riterrà opportuni.
Ai sensi dell’art. 14 della L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa P. Ind. Andrea Schiffo, coordinatore della Struttura è Arch. Walter Bigatton - Tel. 0434 52 9309 - Email walter.bigatton@regione.fvg.it, il responsabile dell’istruttoria amministrativa è Stefano Cassan - Tel. 0434 529307 - Email stefano.cassan@regione.fvg.it.
Con riferimento alla richiesta di derivazione d’acqua in oggetto indicata si comunica che gli atti di progetto saranno consultabili, nella sezione bandi e avvisi del sito istituzionale della Regione, dal 31/10/2021 al 14/11/2021, fatto salvo il differimento ad altro periodo in caso di presentazione di istanze concorrenti.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 dd. 21.06.2013, il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal 19/07/2021, data di ricezione dell’istanza in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.

Pordenone, 31 agosto 2021

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.ind. Andrea Schiffo

21_37_1_ADC_AMB ENERUD AZ AGR MOLARO_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Udine

Pubblicazione ai sensi dell’art. 43, comma 5, della LR 29 aprile 2015 n. 11. Istanza di concessione in sanatoria di derivazione d’acqua mediante opere di presa da falda sotterrane. Richiedente: Azienda agricola Molaro Lauro-Rosanna-Mirella-Giuseppina.

La Ditta AZIENDA AGRICOLA MOLARO LAURO- ROSANNA-MIRELLA-GIUSEPPINA (C.F. 01321770305), con sede in Via Dante, 25 - 33039 Sedegliano (UD), ha chiesto in data 26/05/2021, la concessione in sanatoria per continuare a derivare acqua mediante la seguente le seguenti opere di presa da falda sotterranea:

Presa	Comune	Localizzazione	Denominazione	Portate (l/s)			Uso specifico
				Min	Med	Max	
Pz1	Sedegliano	Fg. 19 Pcn. 48	pozzo 1	0	1,67	1,67	potabile

Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso potranno essere presentate eventuali domande in concorrenza.
Ai sensi dell'art. 43, comma 8 della LR 11/2015 il periodo di pubblicazione della domanda presentata, assieme alle eventuali istanze concorrenti, con i relativi progetti sul sito istituzionale della Regione, non sarà superiore a trenta giorni.
Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Regolamento emanato con D. P. Reg. 11/04/2017, n. 077/Pres., la visita locale d'istruttoria non verrà effettuata. L'Amministrazione concedente si riserva di effettuare comunque i controlli che riterrà opportuni.
Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa P. Ind. Andrea Schiffo, coordinatore della Struttura è P.Ind. Andrea Schiffo - Tel. 0432 55 5081 - Email andrea.schiffo@regione.fvg.it, responsabile istruttoria Arch. Luigi Gellini - tel: 0481 38 6367 - Email: luigi.gellini@regione.fvg.it e il responsabile dell'istruttoria amministrativa è Stefania Cozzi tel 529432.
Con riferimento alla richiesta di derivazione d'acqua in oggetto indicata si comunica che gli atti di progetto saranno consultabili, nella sezione bandi e avvisi del sito istituzionale della Regione, dal 31/10/2021 al 14/11/2021, fatto salvo il differimento ad altro periodo in caso di presentazione di istanze concorrenti.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 dd. 21.06.2013, il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal 31/05/2021, data di ricezione dell'istanza in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.

Udine, 1 settembre 2021

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.ind. Andrea Schiffo

21_37_1_ADC_AMB ENERUD LILKA SOC AGR_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 43, comma 5, della LR 29 aprile 2015, n. 11. Istanza di concessione di derivazione d'acqua mediante opera di presa da falda sotterranea Richiedente: Lilka società agricola Ss.

La Ditta LILKA SOCIETA' AGRICOLA S.S (C.F. 03015560307), con sede in VIALE VAT, 6/A - 33100 Udine (UD), ha chiesto in data 08/06/2021, la concessione per derivare acqua mediante la seguente opera di presa da falda sotterranea:

Presa	Comune	Localizzazione	Denominazione	Portate (l/s)			Uso specifico
				Min	Med	Max	
Pz1	Tricesimo	Fg. 16 Pcn. 57	pozzo 1	-	10	10	irriguo agricolo

Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso potranno essere presentate eventuali domande in concorrenza.
Ai sensi dell'art. 43, comma 8 della LR 11/2015 il periodo di pubblicazione della domanda presentata, assieme alle eventuali istanze concorrenti, con i relativi progetti sul sito istituzionale della Regione, non sarà superiore a trenta giorni.
Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Regolamento emanato con D. P. Reg. 11/04/2017, n. 077/Pres., la visita locale d'istruttoria non verrà effettuata.
L'Amministrazione concedente si riserva di effettuare comunque i controlli che riterrà opportuni.
Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa P. Ind. Andrea Schiffo, coordinatore della Struttura è P.Ind. Andrea Schiffo - Tel. 0432 55 5081 - Email andrea.schiffo@regione.fvg.it, il responsabile dell'istruttoria tecnica è geom. Maria Rosa Delli Zotti - Tel 0432 555573 e il responsabile dell'istruttoria amministrativa è Stefano Cassan - Tel 0434 529307 - Email stefano.cassan@regione.fvg.it.

Con riferimento alla richiesta di derivazione d'acqua in oggetto indicata si comunica che gli atti di progetto saranno consultabili, nella sezione bandi e avvisi del sito istituzionale della Regione, dal 31/10/2021 al 14/11/2021, fatto salvo il differimento ad altro periodo in caso di presentazione di istanze concorrenti.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 dd. 21.06.2013, il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal 08/06/2021, data di ricezione dell'istanza in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.

Pordenone, 2 settembre 2021

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.ind. Andrea Schiffo

21_37_1_ADC_AMB ENERUD MANGIAROTTI SPA ED ALTRI_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, della LR 29 aprile 2015, n. 11. Provvedimento di concessione di derivazione d'acqua alla ditta Mangiarotti Spa e altri.

Con decreto del Responsabile delegato di Posizione Organizzativa del Servizio gestione risorse idriche numero:

2501/AMBUD/IPD/2927/2 del 4 maggio 2021, è stato concesso alla ditta MANGIAROTTI S.P.A., con sede in Via Timavo n. 59 - 34074 Monfalcone (GO), il diritto di continuare a derivare acqua ad uso industriale ed antincendio, per una portata complessiva di moduli massimi 0,115 e moduli medi 0,115, per un prelievo massimo annuo complessivo di mc 5.000, da due prese sotterranee situate in Comune di Sedegliano, entrambe al Fg. 41 mapp. 196. Il rinnovo è stato concesso per la durata di 30 (trenta) anni successivi e continui a decorrere dal 30/07/2021, giorno successivo alla scadenza del periodo della proroga della validità della precedente concessione, in base ai provvedimenti governativi emessi nel corso dell'emergenza sanitaria.

2673/AMB UD/IPD/6824/1 del 18 maggio 2021, è stata assentita, per 30 (trenta anni) successivi e continui, a favore del COMUNE DI CODROIPO, con sede in Piazza G. Garibaldi n. 81 - 33033 Codroipo (UD), la concessione di derivazione d'acqua sotterranea, mediante presa in Comune di Codroipo, nell'area adiacente alla biblioteca comunale, Fg. 35 Pcn. 135, per una portata di moduli massimi 0,02, pari a 2 l/sec, e di moduli medi 0,02, per un prelievo massimo annuo complessivo di 1.152 mc, ad uso irriguo aree verdi.

2870/AMB UD/IPD/6442/2 del 31 maggio 2021, è stato concesso alla ditta LUNIKGAS SOCIETÁ PER AZIONI, con sede Via Brescia n. 42 - 25033 Cologne (BS), il rinnovo della concessione per continuare a derivare acqua per una portata di complessivi moduli massimi 0,01, pari a 1 l/sec, e complessivi moduli medi su base annua 0,00016, pari a 0,016 l/sec, per un prelievo massimo annuo complessivo di 415 mc, da presa sotterranea in Comune di Cervignano del Friuli, Fg. 4 mappali 135/4, 135/6 e 135/7, ad uso potabile, igienico-sanitario, antincendio ed autolavaggio, presso impianto di distribuzione carburante. Il rinnovo è stato concesso per la durata di 30 (trenta) anni successivi e continui a decorrere dal 30/10/2021, giorno successivo alla scadenza del periodo della proroga della validità della precedente concessione, in base ai provvedimenti governativi emessi nel corso dell'emergenza sanitaria.

2871/AMB UD/IPD/6440/2 del 31 maggio 2021, è stato concesso alla ditta LUNIKGAS SOCIETÁ PER AZIONI, con sede Via Brescia n. 42 - 25033 Cologne (BS), il rinnovo della concessione per continuare a derivare acqua per una portata di complessivi moduli massimi 0,015, pari a 1,5 l/sec, e moduli medi su base annua 0,00017, pari a 0,017 l/sec, e per un prelievo massimo annuo complessivo di 450 mc, da presa sotterranea in Comune di Lestizza, fraz. Galleriano, al Fg. 26 Particella 229, ad uso potabile, igienico-sanitario, antincendio ed autolavaggio, presso impianto di distribuzione carburante. Il rinnovo è stato concesso per la durata di 30 (trenta) anni successivi e continui a decorrere dal 30/10/2021, giorno successivo alla scadenza del periodo della proroga della validità della precedente concessione, in base ai provvedimenti governativi emessi nel corso dell'emergenza sanitaria.

2923/AMB UD/IPD/3118/4 emesso in data 03/06/2021, è stato concesso a MOLON FRANCESCA, Loc. Casali Malina n. 1 - 33040 Premariacco (UD), il diritto di continuare a derivare acqua ad uso irriguo agricolo, per una portata di complessivi moduli massimi 0,25 e complessivi moduli medi 0,25, da pozzo situato in Comune di Premariacco, Fg. 19 Pcn. 27, per un prelievo massimo annuo complessivo di 35.974 mc. Il rinnovo è stato concesso per la durata di 40 (quaranta) anni successivi e continui a decorrere dal 30/10/2021, giorno successivo alla scadenza del periodo della proroga della validità della precedente concessione, in base ai provvedimenti governativi emessi nel corso dell'emergenza sanitaria.

3069/AMB UD/IPD/6402/1 dell'11 giugno 2021, è stata assentita, per 30 (trenta anni) successivi e continui, alla ditta IDROELETTRICA ALTO DEGANO S.R.L., avente sede in Via Morpurgo, 34 - 33100 Udine (UD), la concessione per la derivazione d'acqua pubblica ad uso idroelettrico in sponda destra del Torrente Degano alla quota di m 860,64, in corrispondenza di briglia esistente in località Stavoli Tops del Comune di Forni Avoltri, per una portata di moduli massimi 5,50, moduli minimi 0,40 e moduli medi 3,35, atti a produrre, con un salto indicato di m 67,92, la potenza nominale media di kW 223,07 e con restituzione prevista alla quota di m 792,50 in sponda destra dello stesso corso d'acqua in Comune di Rigolato.

3071/AMB UD/IPD/6747/1 dell'11 giugno 2021, è stato concesso, per 40 (quaranta) anni successivi e continui, ossia fino a tutto il 10/06/2061, a NOBILE CARLO, impresa individuale con sede in Via Cesare Battisti - 33031 Basiliano (UD), il diritto di derivare acqua per una portata di complessivi moduli massimi 0,30 e di complessivi moduli medi 0,30, per un prelievo massimo annuo complessivo di mc 5367,12, mediante opera di presa situata in Comune di Basiliano, Fg. 25 Pcn. 183, ad uso irrigazione colture.

3170/AMB UD/IPD/6827/1 del 17 giugno 2021, è stata assentita, per 30 (trenta) anni successivi e continui, alla SOCIETA' AGRICOLA VICARIO - S.S., con sede in Via Nazario Sauro n. 1/13 - 33100 Udine (UD), la concessione di derivazione d'acqua per una portata di moduli massimi 0,02 e moduli medi 0,004, per un prelievo massimo annuo complessivo di mc 13.000, mediante opera di presa da realizzare in Comune di Fagagna, Fg. 31 Pcn. 170, ad uso zootecnico ed igienico-sanitario per raffrescamento locali. Trattasi di approvvigionamento idrico a servizio di complesso avicolo, per la cui realizzazione è stato rilasciato il PAUR - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.

3174/AMB UD/IPD/2485/2 del 18 giugno 2021, è stato concesso, fino a tutto il 04/05/2046, alla ditta CIVIDALE S.P.A. avente sede in Via Alfieri n. 3 - 33010 Tavagnacco (UD), il rinnovo della concessione di cui al decreto n. 207/UD/IPD/1747 dd. 05/05/1986, per continuare a derivare acqua ad uso idroelettrico dal Rio Freddo, nella omonima località del Comune di Tarvisio, in misura di massimi 1.400 l/sec, minimi 150 l/sec e medi 700 l/sec, atti a produrre, con un salto di m 33,48, la potenza nominale media di kW 229,08.

3189/AMB UD/IPD/6735/1 del 18 giugno 2021, è stata assentita, per 40 (quaranta) anni, alla SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA DAI 3 PICHOCS, avente sede in Via Sottocastello n. 8 - 33034 Fagagna (UD), la concessione di derivazione d'acqua, per una portata di complessivi moduli massimi 0,08, pari a 8 l/sec, e complessivi moduli medi 0,04, pari a 4 l/sec, mediante opera di presa da realizzare in Comune di Fagagna, nel terreno distinto catastalmente al Fg. 21 Pcn. 152, per un prelievo massimo annuo complessivo di 3.050 metri cubi, ad uso irrigazione colture sia in serra che in campo.

3244/AMB UD/IPD/6772/1 del 23 giugno 2021, è stata assentita, per 30 (trenta) anni successivi e continui, alla SOCIETA' AGRICOLA F.LLI DI GIORGIO & C. S.S., con sede Via Premariacco n. 32 in frazione Orzano - 33047 Remanzacco (UD), la concessione di derivazione d'acqua per una portata di complessivi moduli massimi 0,024, pari a 2,4 l/sec, e complessivi moduli medi 0,0021, paria 0,21 l/sec, per un prelievo massimo annuo complessivo di mc 6.000, da presa sotterranea in Comune di Remanzacco, Fg. 25 Pcn 1045, presso allevamento di suini, ad uso igienico/assimilati per lavaggio locali e attrezzature, nonché raffrescamento.

3265/AMB UD/IPD/6811/1 del 23 giugno 2021, è stata assentita, fino a tutto il 13/05/2036, a favore di BURELLO MARIA ROBERTA, Via Del Maso n. 39 - 33019 Tricesimo (UD), la concessione in sanatoria per continuare a derivare acqua dal pozzo localizzato in Comune di Pozzuolo del Friuli nel terreno distinto catastalmente al Fg. 23 Pcn. 347, per una portata di complessivi moduli massimi 0,50 e complessivi moduli medi 0,50, per un prelievo massimo annuo complessivo di 14.300 mc, ad uso irrigazione colture.

3314/AMB UD/IPD/5944/2 del 25 giugno 2021, è stato concesso, fino a tutto il 24/06/2051, alla ditta SECAB SOCIETA' COOPERATIVA, con sede in Via Pal Piccolo n. 31 - Paluzza (UD), il diritto di derivare acqua pubblica ad uso idroelettrico in sponda destra del Rio Coll'alto alla quota di m 1.012,53 in Comune

di Paluzza, nella misura di massimi moduli 1,80, minimi moduli 0,36 e medi moduli 76 atti a produrre, con un salto di m 165, la potenza nominale media di kW 122,94; la restituzione è prevista alla quota di m 845,75 in sponda destra dello stesso corso d'acqua in prossimità della località Villa Belvedere del Comune di Paluzza.

3412/AMB UD/IPD/6489/1 del 30 giugno 2021, è stato concesso, per 30 (trenta) anni successivi e continui, alla ditta RENOWA S.R.L., avente sede in Via Mazzini n. 51 - 33070 Brugnera (PN), il diritto di derivare acqua pubblica ad uso idroelettrico in sponda sinistra del Fiume Fella alla quota di m 339,50, in corrispondenza di briglia esistente in località Ponte Peraria del Comune di Chiusaforte, per una portata fissata nella misura di massimi 25.000 l/sec, minimi 4.000 l/sec e medi 15.650 l/sec, atti a produrre, con un salto di m 5,90, la potenza nominale media di kW 905,24 (centrale in progetto); la restituzione è prevista alla quota di m 336,20 in sponda sinistra dello stesso corso d'acqua.

3496/AMB UD/IPD/5232/4 del 5 luglio 2021, è stata assentita, fino a tutto il 04/07/2051, a favore del COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO, con sede in Piazza Divisione Julia n. 1 - 33040 Corno di Rosazzo (UD), variante sostanziale della concessione di derivazione d'acqua per l'irrigazione del campo sportivo comunale, per un prelievo massimo annuo complessivo di 1.440 mc, in luogo del precedente volume concesso di 500 mc, da presa esistente nell'area retrostante alla palestra, per una portata di moduli massimi 0,0065, pari a 0,65 l/sec, e di moduli medi 0,0005, pari a 0,05 l/sec.

3500/AMB UD/IPD/6808/1 del 6 luglio 2021, è stata assentita, fino a tutto il 30/04/2059, a favore di VALENTINUZZI FRANCESCO, impresa individuale con sede in Via Antonio Mattioni n. 3/D - 33043 Cividale del Friuli (UD), la concessione in sanatoria di derivazione d'acqua da pozzo localizzato in comune di Premariacco, nel terreno distinto in mappa al Catasto al Fg. 16 particella 548, per una portata di complessivi moduli medi 0,00119 (0,119 l/sec) su base annua e moduli massimi 0,05 (5 l/sec), per un prelievo massimo annuo complessivo di 3.760 mc, per irrigazione noccioleto.

3525/AMB UD/IPD/2591/2 del 6 luglio 2021, è stato concesso, fino a tutto il 17/09/2044, alla ditta B. E P. ALTO LUMIEI S.R.L. con sede in Via F.lli Solari, 18 - 33020 Amaro (UD), il diritto di continuare a derivare acqua pubblica ad uso idroelettrico in sponda sinistra del Torrente Lumiei, in località Mulini del Comune di Sauris alla quota di m 1122,80 s.l.m., per una portata di moduli massimi 11,00, di moduli minimi 4,00, e moduli medi 6,64, atti a produrre, con un salto di m 125,70, la potenza nominale media di kW 818,28 da trasformare in energia elettrica mediante l'impianto denominato "Pamelouche" sito in Comune di Sauris, con restituzione delle acque nel medesimo corso d'acqua alla quota di m 997,10 s.l.m.

3589/AMB UD/IPD/6831/1 del 9 luglio 2021, è stata assentita, fino a tutto il 31/03/2040, alla ditta VIGNETI DURANDI DI DURANDI LINO & C. S.A.S. - SOCIETA' AGRICOLA, avente sede in Viale Ungheria n. 123 - 33100 Udine (UD), la concessione di derivazione d'acqua per una portata di complessivi moduli massimi 0,04 e complessivi moduli medi 0,04, per un prelievo massimo annuo di mc 444, mediante opera di presa da realizzare in Comune di Pasian di Prato, nel terreno distinto in mappa al Fg. 4 Pcn. 317, ad uso irrigazione colture.

3590/AMB UD/IPD/6826/1 del 9 luglio 2021, è stata assentita, per 30 (trenta) anni successivi e continui, a favore del COMUNE DI CAMPOFORMIDO, con sede in Largo Municipio n. 9 - 33030 Campoformido (UD), la concessione di derivazione d'acqua per una portata di moduli massimi 0,10 e moduli medi 0,10, per un prelievo massimo annuo complessivo di mc 3.680, mediante opera di presa da realizzare in località Basaldella del Comune di Campoformido, Fg. 22 mapp. 299, ad uso irriguo attrezzature sportive.

3600/AMB UD/IPD/2419/4 del 9 luglio 2021, è stato concesso, fino a tutto il 14/05/2050, alla ditta B. E P. ALTO LUMIEI S.R.L. con sede in Via F.lli Solari, 18 - 33020 Amaro (UD), il rinnovo della concessione di cui al decreto n. 322 dd. 15/03/1990, per continuare a derivare acqua pubblica ad uso idroelettrico in sponda sinistra del Rio d'Auempoch in Comune di Sauris, alla quota di m 1188,10 s.l.m., per una portata di moduli massimi 4,40, di moduli minimi 0,30, e moduli medi 2,19, atti a produrre, con un salto di m 60,93, la potenza nominale media di 130,82 kW da trasformare in energia elettrica presso l'impianto denominato "D'Auempoch" sito in Comune di Sauris, con restituzione delle acque in sponda sinistra del Torrente Lumiei alla quota di m 1124,50 s.l.m.

3638/AMB UD/IPD/6475/2 del 13 luglio 2021, è stato concesso, per 30 (trenta) anni successivi e continui, alla ditta DI CENTA IDROELETTRICA S.N.C. DI DI CENTA MARCO, FRANCESCO E LISA, avente sede ad Ampezzo (UD) nella Zona industriale - Via Melar snc, il diritto di derivare acqua in sponda destra del

Rio Alpo, alla quota di m 854 in comune di Rigolato, per una portata di moduli massimi 1,40, moduli minimi 0,40 e moduli medi 0,80, atti a produrre, con un salto indicato di m 60,37, la potenza nominale media di 47,35 kW, presso centrale idroelettrica in fase di realizzazione. La restituzione è prevista alla quota di m 794, in sponda destra dello stesso corso d'acqua, sempre in comune di Rigolato.

3652/AMB UD/IPD/3048/2 del 14 luglio 2021, è stato concesso all'impresa individuale LISTUZZI GINO, con sede in Via Guglielmo Marconi, 34 - 33050 Pavia di Udine (UD), il rinnovo, fino a tutto il 20/12/2059, della concessione di cui al decreto n. 417 dd. 31/05/1999, per la derivazione di complessivi moduli massimi 0,31 e complessivi moduli medi 0,31 di acqua ad uso irriguo agricolo, per un prelievo massimo annuo di 23.000 mc, dal pozzo localizzato in Pavia di Udine, Fg. 29 mappale 98.

3653/AMB UD/IPD/6819/1 del 14 luglio 2021, è stata assentita, per 30 (trenta) anni successivi e continui, a favore di BIASOTTO LUCA, Via Pietro Blaserna n. 43 - 33059 Fiumicello Villa Vicentina (UD), la concessione per derivare acqua da pozzo artesiano esistente ma non utilizzato, localizzato in Comune di Fiumicello Villa Vicentina al Fg. 23 mappale 1106/5, per una portata di complessivi moduli massimi 0,0222 pari a 2,22 l/sec, e complessivi moduli medi 0,0022 pari a 0,22 l/sec, ad uso potabile per insediamenti ricettivi, a servizio di un bed and breakfast situato a Fiumicello, per un prelievo massimo annuo complessivo di mc 2.500.

Udine, 27 agosto 2021

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.ind. Andrea Schiffo

21_37_1_ADC_PATR DEM_20992_1_TESTO

Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio demanio - Trieste

Avviso di pubblicazione delle istanze, presentate per il differimento, al 31 dicembre 2033, della data di scadenza delle concessioni demaniali di beni del demanio marittimo regionale in Comune Amministrativo e Censuario di Grado (GO)

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Codice della navigazione e il Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione marittima;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 25/05/2001, n. 265 "Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo";
RICHIAMATI gli articoli 9, 11, 13 e 15 del Decreto legislativo 01/04/2004, n. 111 "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti" e il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 09.02.2009;
RICHIAMATA la Legge Regionale 21/04/2017, n. 10, recante disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006, entrata in vigore il 27/04/2017;
RICHIAMATA la Legge n. 145/2018 articolo 1, comma 675 e seguenti, che indica quale nuova scadenza delle concessioni demaniali marittime vigenti la data del 31/12/2033;
RICHIAMATE le istanze di cui all'allegato sub "A", denominato "Elenco istanze concessioni", avanzate dai concessionari e finalizzate al differimento, al 31/12/2033, della data di scadenza delle concessioni demaniali marittime in Comune Amministrativo e Censuario di Grado (Go), precedentemente rilasciate dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e meglio identificate nell'elaborato tecnico denominato "Individuazione delle aree richieste in differimento", allegato sub "B" del presente Avviso.
RICHIAMATO l'articolo 2 della Legge Regionale n. 8 dd. 18/05/2020, che effettuava un esplicito richiamo ai principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità nella gestione dei procedimenti di rinnovo/proroga delle concessioni demaniali marittime;
PRESO ATTO che con Sentenza n. 139 dd. 06.07.2021, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 2 della legge regionale n. 8/2020 e, conseguentemente, il procedimento volto al differimento al 31.12.2033 della data di scadenza delle concessioni demaniali marittime trova ora la sua

disciplina nella normativa statale di cui alla sopra citata legge 145/2018;
VISTI in particolare l'articolo 36 del Codice della navigazione e l'articolo 18 del Regolamento al Codice della navigazione;
RITENUTO opportuno, nelle more della definizione del giudizio di legittimità costituzionale, procedere comunque alla pubblicazione delle suddette istanze al fine di verificare la sussistenza di eventuali diverse posizioni soggettive;

DISPONE

La pubblicazione dell'avviso relativo all'istanza in premessa citata:
1. sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a partire dal giorno 15/09/2021;
2. all'Albo pretorio del Comune di Grado per la durata di 30 (trenta) giorni, a partire dalla data di pubblicazione di cui al punto 1 e fino al 14/10/2021, consultabile sul sito informatico del Comune stesso;
3. sul sito informatico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (www.regione.fvg.it) per la durata di 30 (trenta) giorni, a partire dalla data di pubblicazione di cui al punto 1 e fino al 14/10/2021;

INVITA

coloro che potessero avervi interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi con sede in Trieste, Corso Cavour n. 1, pec: patrimonio@certregione.fvg.it entro il termine perentorio di venerdì 15 ottobre 2021, ore 12.00, le osservazioni che ritenessero opportune, limitatamente alle aree interessate dal presente avviso (allegato sub "A" e allegato sub "B"), a tutela dei loro eventuali diritti.
Entro e non oltre il termine di venerdì 15 ottobre 2021, ore 12.00, a pena di decadenza, possono essere inoltrate, alla stessa Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi eventuali domande concorrenti presentando formale istanza in marca da bollo da 16,00 euro, che specifichi nel dettaglio il numero di pratica e/o del decreto di concessione di interesse, limitatamente alle aree elencate nel presente avviso e meglio identificate negli allegati sub "A" e sub "B". L'eventuale istanza concorrente dovrà inoltre indicare la finalità per la quale viene richiesta la concessione e la durata richiesta.
Eventuali istanze generiche non saranno tenute in considerazione.
Saranno invitati a partecipare all'eventuale procedura selettiva solamente i soggetti che presentino istanza concorrente entro il termine e nelle modalità sopra indicate.
Trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso al procedimento amministrativo.

Trieste, 01 settembre 2021

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott.ssa Gabriella Pasquale

Allegato Sub A - Elenco istanze concessioni

Pratica	Nominativo	Decreti di concessione	Scadenza	Istanza prot n. - di data	Foglio/mappale	Oggetto	mq complessivi	Finalità	Canone 2020	Comune di concessione
517	F.LLI BELLAN SAS DI LUIGI GIOVANNI E C.	decreto n. 1621 dd. 26.08.2013 proroga n. 827 dd. 11.05.2017 variante n. 1926 dd. 27.06.2017	31/12/2020	18547 - 20/10/2021	F.M. 34 p.c.n. 42/1 F.M. 38 p.c.n. 40/16	Specchio acqueo destinato all'ormeggio delle imbarcazioni da diporto, n. 10 pali di ormeggio ed una tavola poggia piede fissata al pontile in c.a. esistente nonché un'area a terra con carroponte, con finalità cantieristica	826,58 (450,02 cantieristica + 376,56 nautica da diporto)	Cantieristica e nautica da diporto	1.147,45 €	Grado
541	SCARAMUZZA FABIO	decreto n. 2086 dd. 24.10.2012 proroga n. 1652 dd. 16.07.2014	31/12/2020	13510 - 25.05.2021	F.M. 38 p.c.n. 940/1	specchio acqueo e un palo	25,60	Nautica da diporto	361,90 €	Grado
589	ASSOCIAZIONE NAUTICA MARINA	decreto n. 32 dd. 01.06.2009 proroga n. 1269 dd. 06,07,2015	31/12/2020	13062 - 20.05.2021	F.M. 39 p.c.n. 940/8	Specchio acqueo	100	Nautica da diporto	361,90 €	Grado
708	GRADO MARE	decreto n. 1332 dd.16.05.2016	31/05/2022	4816 - 23.03.2020	F.M. 38 p.c.n. 940/1 F.M. 39 p.c.n..940/16 F.M. 39 p.c.n. 940/4 F.M. 39 p.c.n. 940/3	Specchio acqueo per l'ormeggio di n. 6 imbarcazioni da diporto e 7 pali di ormeggio	98,30	Nautica da diporto	361,90 €	Grado

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale Patrimonio, Demanio, Servizi Generali e Sistemi informativi
Servizio Demanio
Concessioni oggetto di differimento
Concessioni del Demanio Marittimo Regionale
Planimetria di dettaglio: Via dello Squero, Riva Gregori, Riva Serenissima e Riva Sant'Andrea
LEGENDA
nautica da diporto
cantieristica navale
DMR-517
DMR-517
Via dello Squero
RIVA GREGORI
RIVA SERENISSIMA
DMR-541
DMR-708
GRADO
ISOLA DELLA SCHIUSA
RIVA SANT'ANDREA
DMR-589
0
100
200
300 m
Scala 1 : 2.500
Tav. 1
Comune di Grado

21_37_1_ADC_SEGR GEN UTCERV ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 2089/2021 presentato il 10/08/2021
GN 2130/2021 presentato il 16/08/2021
GN 2131/2021 presentato il 17/08/2021
GN 2133/2021 presentato il 19/08/2021
GN 2138/2021 presentato il 20/08/2021
GN 2186/2021 presentato il 31/08/2021
GN 2191/2021 presentato il 01/09/2021

21_37_1_ADC_SEGR GEN UTCERV ELENCO DECRETI TAVOLARI_TRASPOSIZIONE_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge regionale 15/2010 (Avvisi di trasposizione).

GN 1815/2021 presentato il 30/06/2021
GN 1950/2021 presentato il 22/07/2021
GN 2075/2021 presentato il 09/08/2021
GN 2105/2021 presentato il 11/08/2021
GN 2135/2021 presentato il 19/08/2021
GN 2139/2021 presentato il 23/08/2021
GN 2140/2021 presentato il 23/08/2021
GN 2141/2021 presentato il 23/08/2021
GN 2142/2021 presentato il 23/08/2021
GN 2143/2021 presentato il 23/08/2021
GN 2144/2021 presentato il 23/08/2021
GN 2145/2021 presentato il 23/08/2021
GN 2146/2021 presentato il 23/08/2021
GN 2147/2021 presentato il 23/08/2021
GN 2148/2021 presentato il 23/08/2021
GN 2149/2021 presentato il 23/08/2021
GN 2151/2021 presentato il 24/08/2021
GN 2152/2021 presentato il 24/08/2021
GN 2154/2021 presentato il 24/08/2021
GN 2155/2021 presentato il 24/08/2021
GN 2158/2021 presentato il 24/08/2021
GN 2159/2021 presentato il 24/08/2021
GN 2160/2021 presentato il 24/08/2021
GN 2161/2021 presentato il 24/08/2021
GN 2168/2021 presentato il 25/08/2021
GN 2169/2021 presentato il 25/08/2021
GN 2170/2021 presentato il 25/08/2021
GN 2171/2021 presentato il 25/08/2021
GN 2172/2021 presentato il 25/08/2021
GN 2173/2021 presentato il 25/08/2021
GN 2174/2021 presentato il 25/08/2021
GN 2175/2021 presentato il 25/08/2021
GN 2176/2021 presentato il 25/08/2021
GN 2177/2021 presentato il 25/08/2021
GN 2178/2021 presentato il 25/08/2021
GN 2205/2021 presentato il 02/09/2021

21_37_1_ADC_SEGR GEN UTGRAD ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gradisca d'Isonzo

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 1984/2021 presentato il 25/06/2021
GN 2102/2021 presentato il 15/07/2021
GN 2116/2021 presentato il 16/07/2021
GN 2201/2021 presentato il 28/07/2021
GN 2209/2021 presentato il 29/07/2021
GN 2222/2021 presentato il 02/08/2021
GN 2233/2021 presentato il 04/08/2021
GN 2238/2021 presentato il 05/08/2021
GN 2239/2021 presentato il 05/08/2021
GN 2240/2021 presentato il 05/08/2021
GN 2242/2021 presentato il 05/08/2021
GN 2243/2021 presentato il 05/08/2021
GN 2244/2021 presentato il 05/08/2021
GN 2245/2021 presentato il 05/08/2021
GN 2247/2021 presentato il 05/08/2021
GN 2248/2021 presentato il 05/08/2021
GN 2249/2021 presentato il 05/08/2021
GN 2250/2021 presentato il 05/08/2021

GN 2252/2021 presentato il 05/08/2021
GN 2254/2021 presentato il 05/08/2021
GN 2255/2021 presentato il 05/08/2021
GN 2256/2021 presentato il 05/08/2021
GN 2258/2021 presentato il 06/08/2021
GN 2260/2021 presentato il 06/08/2021
GN 2261/2021 presentato il 06/08/2021
GN 2265/2021 presentato il 06/08/2021
GN 2266/2021 presentato il 06/08/2021
GN 2278/2021 presentato il 10/08/2021
GN 2279/2021 presentato il 10/08/2021
GN 2281/2021 presentato il 10/08/2021
GN 2282/2021 presentato il 10/08/2021
GN 2283/2021 presentato il 10/08/2021
GN 2284/2021 presentato il 10/08/2021
GN 2286/2021 presentato il 11/08/2021
GN 2291/2021 presentato il 13/08/2021
GN 2293/2021 presentato il 13/08/2021
GN 2296/2021 presentato il 13/08/2021
GN 2297/2021 presentato il 13/08/2021
GN 2298/2021 presentato il 13/08/2021
GN 2299/2021 presentato il 13/08/2021
GN 2300/2021 presentato il 13/08/2021
GN 2302/2021 presentato il 16/08/2021
GN 2303/2021 presentato il 16/08/2021
GN 2304/2021 presentato il 16/08/2021
GN 2305/2021 presentato il 16/08/2021
GN 2307/2021 presentato il 17/08/2021
GN 2308/2021 presentato il 17/08/2021
GN 2309/2021 presentato il 17/08/2021
GN 2313/2021 presentato il 18/08/2021
GN 2314/2021 presentato il 18/08/2021
GN 2316/2021 presentato il 18/08/2021
GN 2343/2021 presentato il 01/09/2021

21_37_1_ADC_SEGR GEN UTGRAD ELENCO DECRETI TAVOLARI_TRASPOSIZIONE_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gradisca d'Isonzo

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge regionale 15/2010 (Avvisi di trasposizione).

GN 2117/2021 presentato il 16/07/2021
GN 2125/2021 presentato il 19/07/2021
GN 2146/2021 presentato il 22/07/2021
GN 2157/2021 presentato il 22/07/2021
GN 2158/2021 presentato il 22/07/2021
GN 2213/2021 presentato il 30/07/2021
GN 2253/2021 presentato il 05/08/2021
GN 2262/2021 presentato il 06/08/2021
GN 2263/2021 presentato il 06/08/2021
GN 2264/2021 presentato il 06/08/2021
GN 2270/2021 presentato il 09/08/2021
GN 2274/2021 presentato il 10/08/2021
GN 2275/2021 presentato il 10/08/2021
GN 2285/2021 presentato il 11/08/2021
GN 2289/2021 presentato il 12/08/2021
GN 2301/2021 presentato il 16/08/2021
GN 2310/2021 presentato il 17/08/2021
GN 2311/2021 presentato il 17/08/2021
GN 2328/2021 presentato il 30/08/2021
GN 2333/2021 presentato il 30/08/2021
GN 1620/2021 presentato il 24/05/2021
GN 2078/2021 presentato il 13/07/2021
GN 2237/2021 presentato il 04/08/2021

21_37_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN-3651/2021-presentato il-05/08/2021
GN-3654/2021-presentato il-05/08/2021
GN-3713/2021-presentato il-10/08/2021
GN-3714/2021-presentato il-10/08/2021
GN-3721/2021-presentato il-10/08/2021
GN-3746/2021-presentato il-11/08/2021
GN-3855/2021-presentato il-17/08/2021
GN-3875/2021-presentato il-19/08/2021
GN-3892/2021-presentato il-23/08/2021
GN-3893/2021-presentato il-23/08/2021
GN-3894/2021-presentato il-23/08/2021
GN-3913/2021-presentato il-25/08/2021
GN-3914/2021-presentato il-25/08/2021
GN-3918/2021-presentato il-25/08/2021
GN-3919/2021-presentato il-25/08/2021
GN-3920/2021-presentato il-25/08/2021
GN-3921/2021-presentato il-25/08/2021
GN-3928/2021-presentato il-26/08/2021
GN-3937/2021-presentato il-26/08/2021
GN-3938/2021-presentato il-26/08/2021
GN-3939/2021-presentato il-26/08/2021

21_37_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_TRASPOSIZIONE_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge regionale 15/2010 (Avvisi di trasposizione).

GN-3245/2021-presentato il-12/07/2021
GN-3310/2021-presentato il-14/07/2021
GN-3896/2021-presentato il-23/08/2021
GN-3897/2021-presentato il-23/08/2021
GN-3901/2021-presentato il-24/08/2021
GN-3903/2021-presentato il-24/08/2021
GN-3907/2021-presentato il-24/08/2021
GN-3908/2021-presentato il-24/08/2021
GN-3911/2021-presentato il-25/08/2021
GN-3925/2021-presentato il-26/08/2021
GN-3926/2021-presentato il-26/08/2021

Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

21_37_3_AVV_COM AZZANO DECIMO PRGC-VAS_006

Comune di Azzano Decimo (PN)
Avviso di pubblicazione e deposito degli atti del PRG 2040 - Piano regolatore comunale generale e avvio della fase di consultazione pubblica per la valutazione ambientale strategica.

Visto il d.lgs. 152/2006 e gli indirizzi per la valutazione ambientale strategica (VAS);
Vista la legge L.R. n. 5/2007;
Vista la DGR n. 2627 del 29 dicembre 2015 "Indirizzi generali per i processi di Valutazione ambientale strategica concernenti piani e programmi la cui approvazione compete alla Regione, agli Enti locali e agli altri Enti pubblici della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia";
Vista la deliberazione di Giunta n. 32 del 18/02/2021 che avviava il procedimento e definiva i soggetti competenti in materia ambientale;
Vista la deliberazione n. 32 del 25/05/2021 con la quale è stata adottata la proposta di PRG 2040 - Piano Regolatore Generale Comunale, comprensivo del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica;

SI RENDE NOTO

ai sensi dell'art. 14 comma 1 del d.lgs.152/2006 che il PRG 2040 - Piano Regolatore Generale Comunale, il Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica sono depositati, ai fini dell'avvio della consultazione pubblica per sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale Regionale (artt. 11 e 14 del D.Lgs. n. 152/2006.
Entro il suddetto termine chiunque può prendere visione del P/P e del relativo Rapporto ambientale, compresa la Sintesi non tecnica, e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
Ai fini della procedura di VAS, la documentazione è messa a disposizione presso l'Ufficio Tecnico Comunale - Servizio Programmazione e Promozione del Territorio.
La documentazione è altresì consultabile sui seguenti siti:
www.comune.azzanodecimo.pn.it/prg-2040-piano-regolatore-generale-comunale
https://eellbox.regione.fvg.it/index.php/s/G8OR4P4dOSuDRd1
Le osservazioni dovranno pervenire ai seguenti indirizzi PEC:
comune.azzanodecimo@certgov.fvg.it
I soggetti, che non sono tenuti per legge alla trasmissione via PEC, possono inviare il loro contributo su carta semplice, ai seguenti indirizzi: Piazza Libertà 1, 33082 Azzano Decimo (PN)
In attuazione di quanto previso dall'art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006 si comunica inoltre che, ai sensi della deliberazione di Giunta n. 32 del 18/02/2021, soggetto proponente/autorità procedente/autorità competente è il Comune di Azzano Decimo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
arch. Stefano Re

21_37_3_AVV_COM PORDENONE 3 PIANO RECUPERO CORSO GARIBALDI_008

Comune di Pordenone
Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 3 al Piano di recupero n. 6 di Corso Garibaldi di iniziativa pubblica - Modifiche puntuali.

IL FUNZIONARIO P.O.

Visti:
- l'art. 25 della L.R. n. 5/2007 e s.m.i.
- l'art. 7 del D.P.Reg. n. 086/2008 "Regolamento di attuazione della Parte I Urbanistica";

RENDE NOTO

che con deliberazione della Giunta Comunale in seduta pubblica n. 214 del 02.09.2021 è stata adottata la variante n. 3 al Piano di Recupero n. 6 di Corso Garibaldi.
Ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 5/2007 la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 6 settembre al 18 ottobre 2021 compreso, affinchè chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi
A tal fine si avvisa che, nell'ambito delle misure per il contenimento del Covid-19, gli uffici comunali sono aperti solo su appuntamento (tel. 0434/392475-476).
Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 18 ottobre 2021, chiunque può formulare osservazioni e/o opposizioni.
Nelle osservazioni/opposizioni andrà riportato il n. protocollo del presente avviso riportato in epigrafe.

IL FUNZIONARIO P.O.:
ing. Marco Toneguzzi

21_37_3_AVV_COM PORDENONE DET LIQ IND 0609-2_003

Comune di Pordenone - Unità operativa patrimonio, commercio, attività produttive, SUAP - Servizio programmazione territoriale
Opera n. 49.17 "Interventi urgenti di protezione civile a salvaguardia della pubblica incolumità, del transito e dei centri abitati dagli allagamenti nella zona di Rorai Grande, mediante la realizzazione di opere di captazione e di sgrondo delle acque meteoriche - OPI PC 1070" (CUP B57B17000050002). Determinazione liquidazione indennità maggiore di asservimento e soprassuoli 2 settembre 2021, n. 2457-2021/0609/2 (Estratto).

IL RESPONSABILE

(omissis)

DETERMINA

di liquidare, ai sensi dell'art. 26, del d.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., le indennità condivise, ai soggetti sotto riportati e meglio identificati nell'allegato riservato alla presente determinazione, come segue:
a) Comune di Pordenone
Catasto Terreni
Fg. 11 Mapp. 18 di mq. 820,00
Qualità: Ente Urbano
Superficie da Asservire: mq. 40,00
Indennità di Asservimento: €./mq. 75,00 x mq. 40,00 = € 3.000,00
Indennità per soprassuoli: 1.406,86

Ditta:
M.M. per una indennità pari a € 1.468,95;
M.M. per una indennità pari a € 1.468,95;
M.P. per una indennità pari a € 1.468,96;

(omissis)

Pordenone, 2 settembre 2021

IL RESPONSABILE:
Silvia Cigana

21_37_3_AVV_COM SAN PIETRO AL NATISONE 19 PRGC_005

Comune di San Pietro al Natisone (UD)
Avviso di approvazione della variante n. 19 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Vista la L.R. 5/2007 e successive modifiche e integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 30.08.2021, immediatamente esecutiva, è stata approvata la variante n.19 di livello comunale, ai sensi dell'art. 63 sexies della Legge Regionale 23 febbraio 2007, n.5 e dell'Art.2, punto 1, lett. f) della L.R. 6/2019.

San Pietro al Natisone, 3 settembre 2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
arch. Luca Cimolino

21_37_3_AVV_COM SAN VITO AL TAGLIAMENTO PAC VILLA CASA BIANCA_002

Comune di San Vito al Tagliamento (PN)
Avviso approvazione PAC di iniziativa privata "Villa Casa Bianca".

IL SEGRETARIO GENERALE

Visti
- l'art.25 della L.R. 5/2007 e s.m.i. e l'art.7 del relativo Regolamento Attuativo D.P.Reg. 20.03.2008 n.086/Pres.,
- l'art.4 comma 2 ter della L.R. 12/2008,

RENDE NOTO

che con deliberazione di Giunta Comunale n.150 del 22.07.2021, dichiarata esecutiva, il Comune di San Vito al Tagliamento ha approvato il P.A.C. (Piano Attuativo Comunale) di iniziativa privata "Villa Casa Bianca" dell'ambito unitario d'intervento riguardante gli immobili siti in questo Comune, Viale Comunali e distinti in mappa al Foglio 11 nn. 30-31-73-75-93-94-98-100-101-103-104-106-107 presentato dalla Ditta L.E.A. di Spadotto Alessandro & C. Società semplice agricola.

San Vito al Tagliamento, 3 settembre 2021

IL SEGRETARIO GENERALE:
dott. Loris Grando

21_37_3_CNC_ASU FC GRADUATORIA 1 DM MALATTIE INFETTIVE_001

Azienda sanitaria universitaria "Friuli Centrale" - ASU FC - Udine

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico di malattie infettive.

Con decreto del Direttore generale n. 883 del 13.08.2021 sono state approvate le seguenti graduatorie di merito dei candidati specializzati e specializzandi:

Nr.	ID DOMANDA	TOTALE (su p.100)	SPECIALISTI GRADUATORIA FINALE
1	2350272	91,509	1°
2	2350613	89,100	2°
3	2370827	88,393	3°
4	2380748	80,308	4°

Nr.	ID DOMANDA	TOTALE (su p.100)	SPECIALIZZANDI GRADUATORIA FINALE
1	2378314	82,443	1°
2	2348424	80,366	2°
3	2358489	78,919	3°
4	2356149	69,604	4°
5	2352887	59,639	5°

ed è dichiarato vincitore il candidato la cui domanda è contraddistinta dal n. ID:
- 2350272.

IL DIRIGENTE:
dott.ssa Rossella Tamburlini

21_37_3_CNC_ASU GI AVVISO PUBBLICO INCARICO QUINQUENNALE DIRETTORE IGIENE E SANITA_0_INTESTAZIONE_007

Azienda sanitaria universitaria "Giuliano Isontina" - ASU GI - Trieste

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'affidamento di un incarico quinquennale di Direttore della struttura complessa "Igiene e sanità pubblica" nell'ambito del dipartimento di prevenzione.

In esecuzione del decreto n. 765 dd. 2/9/2021 del Direttore Generale, è indetto l'avviso pubblico, per titoli e colloquio, relativo all'incarico quinquennale di

DIREZIONE DELLA STRUTTURA COMPLESSA
"IGIENE E SANITA' PUBBLICA"
NELL'AMBITO DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Profilo professionale: Medico

Disciplina: Igiene epidemiologia e Sanità Pubblica

L'incarico sarà conferito dal Direttore Generale con le modalità e alle condizioni previste dall'art. 15 del D. Lgs n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.P.R. n. 484/1997, per le parti applicabili, dal D.L. n. 158/2012 convertito in legge n. 189/2012, nonché dalle "*Direttive agli enti del servizio sanitario regionale per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medica-sanitaria nei medesimi enti, in applicazione dell'art. 4 del D.L. n. 158/2012, convertito nella Legge n. 189/2012*", approvate con deliberazione di Giunta Regionale - Regione Friuli Venezia Giulia – n. 513 del 28 marzo 2013 (di seguito più brevemente *Direttive* Regionali) e successive integrazioni apportate dalla deliberazione GR n. 445/13.03.2015.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per la partecipazione all'avviso, i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

SPECIFICI (art. 5, DPR 10 dicembre 1997, n 484)

a) iscrizione all'Ordine dei Medici, ovvero iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell'Unione Europea, fermo restando, in questo caso, l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia, prima dell'assunzione in servizio;

b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o in disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina richiesta per la presente procedura.

Le tabelle delle discipline (specializzazioni e servizi) equipollenti sono contenute nel D.M. 30/01/1998, e s.m.i.
Per il calcolo dell'anzianità di servizio si fa riferimento a quanto disposto dagli artt. 10, 11, 12 e 13 D.P.R. n. 484/97 e dal D. M. n. 184/00.
Ai fini dell'ammissione e della valutazione dei titoli, i servizi resi presso istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato, verranno valutati solo se svolti presso Istituti che abbiano adeguato i rispettivi ordinamenti del personale alle disposizioni del D.Lgs. 502/92 e s.m e i., con riferimento all'assunzione del candidato mediante procedura concorsuale, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 15-undecies del D.Lgs. 502/92 e s.m. e i, all'art. 25 del D.P.R. 761/79 ed all'art. 18 c. 2-bis del D.L. 148/17 convertito dalla L. 172/17.
Ai fini dell'ammissione e della valutazione dei titoli, i servizi prestati all'estero, qualora equiparabili a quelli prestati dal personale del ruolo sanitario, saranno valutati come il corrispondente servizio prestato nel territorio nazionale, se riconosciuti dall'autorità italiana competente ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735 , e s.m.i.
E' valutato il servizio non di ruolo a titolo di incarico, di supplenza o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario, di borsista o similari, ed il servizio di cui al c. 7 del D. L. n. 817/78, convertito con modificazioni nella L. n. 54/79, nonché il triennio di formazione ex art. 17 D.P.R. n. 761/79. E' valutabile altresì ai sensi del D. M. n. 184/00, nell'ambito del requisito di anzianità di servizio di sette anni richiesto ai medici in possesso di specializzazione dall'art. 5, c. 1, lett. b) del D.P.R. n. 484/97, il servizio prestato in regime convenzionale a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione

delle Aziende Sanitarie e del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali. Il suddetto servizio è valutato con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti delle Aziende sanitarie. Il servizio è valutabile per la disciplina oggetto del rapporto convenzionale con riferimento alla specializzazione in possesso. Per i cittadini degli altri Paesi dell'Unione europea è necessario il possesso dei corrispondenti servizi e/o specializzazione previsti, acquisiti nel rispettivo stato di appartenenza e riconosciuti dal competente Ministero.

c) curriculum professionale conforme ai contenuti previsti dall'art. 8, c. 3, DPR 484/97, in cui sia documentata la specifica attività professionale e l'adeguata esperienza di cui all'art. 6, DPR medesimo;

d) attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lett. d., del DPR n. 484/1997. Fino all'espletamento del primo corso gli incarichi sono conferibili senza attestato, fermo restando l'obbligo di conseguirlo nel primo corso di formazione manageriale, l'incarico dirigenziale in questione è conferito prescindendo dal possesso di tale requisito, fermo restando l'obbligo di acquisire l'attestato medesimo nel primo corso utile dopo il conferimento dell'incarico. Il mancato superamento del corso determina la decadenza dall'incarico.

GENERALI (art. 1, DPR 10 dicembre 1997, n 483)

1) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea, nonché i soggetti richiamati dall'art. 38 del D.Lgs 30/03/01, n. 165;
   per i cittadini stranieri risulta altresì vincolante la conoscenza della lingua italiana che sarà oggetto di accertamento;

2) idoneità fisica all'impiego

3) titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere.

Non possono altresì accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati, destituiti o licenziati da una pubblica amministrazione.

E' garantita la parità e le pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso e il trattamento nell'ambito del rapporto di lavoro.

I requisiti di cui sopra, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di avviso per la presentazione delle domande di ammissione. La carenza ovvero l'omessa indicazione anche di uno solo di essi, determinerà l'esclusione dalla procedura di selezione.

Ai sensi dell'art. 12 c. 1 delle citate Direttive regionali di cui alla D.G.R. 513/2013, l'accertamento sul possesso dei requisiti generali e dei requisiti specifici di cui alle lettere a) e b) verrà effettuato d'ufficio dall'Azienda e, in caso di eventuali carenze rilevate, la conseguente esclusione del candidato sarà disposta con provvedimento motivato. Un tanto verrà notificato all'interessato con nota lettera raccomandata A/R o PEC (se indicata in fase di registrazione).

DEFINIZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE DEL DIRIGENTE DA INCARICARE QUALE DIRETTORE DELLA SC DI IGIENE E SANITA' PUBBLCIA

Profilo Professionale: Medici Dirigente Medico
Area di Sanità Pubblica
Disciplina: Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica

Ai sensi dell'art. 15 c. 7-bis del D. Lgs. 502/92 e s.m. e i. e dell'art. 7 c. 2 delle Direttive regionali di cui alla D.G.R. 513/13 e s.m. e i., questo documento descrive le principali competenze, cioè le **conoscenze,** le **capacità,** gli **atteggiamenti**, le **responsabilità,** i **comportamenti attesi** e le **relazioni organizzative,** connesse all'incarico dirigenziale di "Direttore della Struttura Complessa: Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliana Isontina ASUGI costituita a decorrere dall'1/1/2020 e derivante dall'accorpamento dell'ASUI di Trieste e di

parte dell'A.A.S. n. 2 "Bassa Friulana – Isontina" con Decreto del Presidente della Regione F.V.G. n. 0223 / Pres del 20.12.2019.
Tali competenze sono di tipo professionale, organizzativo e relazionale.

Il profilo di ruolo è il perno del sistema aziendale di gestione del personale, cui collegare, di volta in volta, la pianificazione delle attività per i cittadini, le procedure di reclutamento e selezione dei professionisti, la graduazione degli incarichi, la stesura dei contratti individuali, la valutazione degli incarichi, l'organizzazione del lavoro, la profilatura per l'accesso al sistema informativo, l'inserimento lavorativo, la sicurezza sul lavoro, la formazione continua, i programmi di autorizzazione e di accreditamento istituzionale e di eccellenza.

Il contenuto sintetico dell'incarico è il seguente:

dirigere la "SC Igiene e Sanità Pubblica " dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliana Isontina ASUGI secondo modalità coerenti con le norme di legge, con i più moderni principi di gestione delle organizzazioni sanitarie e della pubblica amministrazione, con gli indirizzi della programmazione sanitaria nazionale e regionale, realizzando attività, prestazioni e processi assistenziali e organizzativi in linea con lo stato dell'arte e finalizzati a garantire i livelli di assistenza previsti dal SSR.

Le **COMPETENZE DISTINTIVE** del Direttore della SC "Igiene e Sanità Pubblica" sono rappresentate dalle conoscenze e dalle capacità necessarie a svolgere le funzioni della SC e riportate nella tabella 1.

Funzioni della SC "Igiene e Sanità Pubblica"

Svolgimento dell'incarico:

Il Servizio Igiene e Sanità Pubblica è un'articolazione del Dipartimento di Prevenzione.
Alla Struttura Complessa "Igiene e Sanità Pubblica" sono assegnate le politiche di prevenzione e promozione della salute e gli interventi sanitari indicati dal Piano Regionale per la Prevenzione e dai livelli Essenziali di Assistenza.
La suddetta Struttura è preposta alla promozione della tutela della salute della popolazione, alla prevenzione degli stati morbosi, al miglioramento della qualità della vita, attraverso la conoscenza e la gestione dei rischi per la salute negli ambienti di vita.
Tra gli obiettivi prioritari della Struttura Complessa, accanto agli interventi di già comprovata efficacia, vi è la predisposizione di iniziative per promuovere e sviluppar comportamenti corretti finalizzati alla prevenzione di patologie cronico-degenerative, incidenti, infortuni e morti evitabili, promuovendo e coordinando iniziative che coinvolgono anche altre strutture aziendali/o istituzioni esterne, associazioni di categoria o di volontariato al fine di sviluppare un approccio intersettoriale.
All'interno del Dipartimento di Prevenzione gli ambiti di competenza attribuiti alla Struttura Complessa sono così individuati:

- Prevenzione e controllo delle malattie infettive
- Coordinamento degli screening oncologici
- Vigilanza sulle strutture sanitarie e sulle arti e professioni sanitarie
- Tutela della collettività e dei singoli dai rischi sanitari degli ambienti di vita
- Promozione di stili di vita sani in attuazione dei programmi regionali
- Medicina legale

Esperienza e requisiti tecnico professionali

L'incarico di direzione della Struttura Complessa "Igiene e Sanità Pubblica", in relazione alla tipologia delle attività svolte nella stessa, richiede:

- Elevato livello di esperienza e competenza tecnico – professionale nell'ambito specialistico della

Funzioni della SC "Igiene e Sanità Pubblica"

Igiene e Sanità Pubblica (progetti di promozione di stili di vita sani. Educazione sanitaria, attività istruttoria dell'autorizzazione di attività sanitarie, prevenzione e controllo delle malattie infettive, controllo della salubrità degli ambienti di vita, tutela della salute da rischi ambientali, controllo e vigilanza sulle industrie insalubri, certificazioni medico-legali e medicina necroscopica)

- Capacità ed esperienza di interazione con altri soggetti esterni alla Azienda Sanitaria istituzionalmente coinvolti nelle problematiche di salute pubblica: amministrazioni comunali, Regione, ARPA, Prefettura, altri organismi di controllo /NAS, Guardia di Finanza, etc.)
- Conoscenza e utilizzo dei principali strumenti di Risk Management con particolare riferimento all'attività vaccinale e agli eventi avversi alle vaccinazioni
- Conoscenza ed esperienza di implementazione di programmi di sorveglianza e controllo di emergenze da eventi epidemici
- Conoscenza di tecniche di progettazione e conduzione al fine di realizzare gli interventi di sanità pubblica dell'assistenza primaria

Accanto alle competenze proprie dei pubblici dipendenti, le competenze del Direttore di SC "Igiene e Sanità Pubblica" sono di tipo professionale, organizzativo e relazionale.

COMPETENZE PROFESSIONALI

- conoscenza e capacità di applicare gli specifici aspetti normativi relativi alla gestione della SC affidata;
- conoscenza e capacità di applicare la programmazione nazionale e regionale relativa alla gestione della SC affidata;
- conoscenza e capacità di governare i principali fattori organizzativi che influenzano la gestione della SC affidata, applicando in modo particolare i principi dell'organizzazione definiti dalla normativa nazionale, regionale e dell'atto aziendale;
- capacità di supportare l'adattamento locale e l'applicazione di documenti di indirizzo clinico-organizzativo basati su prove di efficacia come, per esempio, linee guida, percorsi assistenziali, procedure, protocolli;
- capacità di supportare l'utilizzo delle attrezzature sanitarie, dei farmaci, dei dispositivi medici e degli altri materiali sanitari secondo i principi della valutazione della tecnologia sanitaria;
- capacità di supportare lo svolgimento di attività di valutazione degli esiti ottenuti dalle prestazioni e dai processi assistenziali realizzati come, per esempio, la raccolta di indicatori clinici, lo svolgimento di audit clinico, il confronto con altre strutture;
- capacità di supportare le attività di miglioramento finalizzate al rispetto dei requisiti minimi di autorizzazione e di accreditamento istituzionale all'esercizio della struttura di competenza.

Lo svolgimento dell'incarico di Direttore della "Igiene e Sanità Pubblica" è caratterizzato dalle seguenti competenze organizzative:

COMPETENZE ORGANIZZATIVE:

- capacità di contribuire a definire e sostenere in prima persona la missione, la visione, i valori di riferimento e le strategie della SC affidata nell'ambito, del Dipartimento di appartenenza;
- capacità di identificare e promuovere attivamente i cambiamenti professionali, organizzativi e relazionali necessari alla realizzazione della missione, della visione, dei valori di riferimento e delle strategie della SC affidata;

- capacità di rappresentare la SC affidata nei rapporti, con il Dipartimento di appartenenza, con le altre strutture organizzative e gli altri dipartimenti aziendali;
- capacità di definire e mantenere aggiornato un documento che descriva le strategie della SC affidata, le funzioni da garantire, i profili di ruolo, gli incarichi assegnati, i livelli di responsabilità e le principali modalità operative adottate in accordo con il direttore del Dipartimento di appartenenza e coinvolgendo i propri collaboratori;
- capacità di svolgere tutti gli adempimenti di competenza previsti dal Sistema aziendale di gestione per la sicurezza dei lavoratori;
- capacità di predisporre attività di affiancamento/addestramento per favorire l'inserimento del personale di nuova acquisizione nella SC;
- capacità di gestire il proprio orario di lavoro e quello del personale affidato alla SC, nel rispetto delle indicazioni normative, contrattuali e aziendali (per esempio, turni, ferie, riposi, straordinari, permessi, pronta disponibilità, part time, ecc.);
- capacità di distribuire in modo equilibrato i carichi di lavoro tra tutto il personale affidato alla SC, coerentemente con i profili di ruolo e favorendo la responsabilizzazione, il lavoro di gruppo e la collaborazione con la altre strutture organizzative aziendali;
- capacità di collaborare con il direttore del Dipartimento di appartenenza nell'analisi dei fabbisogni formativi e nella realizzazione dei programmi per la formazione continua del personale affidato alla SC;
- capacità di svolgere le attività relative ai procedimenti disciplinari nei confronti del personale affidato alla SC, nel rispetto delle indicazioni normative, contrattuali e delle procedure aziendali.
- capacità di svolgere tutti gli adempimenti di competenza previsti dalle procedure aziendali per la gestione delle informazioni (per esempio, rispetto della privacy, nomina degli incaricati al trattamento, utilizzo delle procedure informatiche per la registrazione dei dati clinico-assistenziali e tecnico-amministrativi, codifiche, flussi informativi, ecc.).

Lo svolgimento dell'incarico di Direttore della "Igiene e Sanità Pubblica" è caratterizzato dalle seguenti capacità relazionali:

CAPACITA' RELAZIONALI:

- capacità di sviluppare le eventuali e opportune interfacce collaborative e funzionali tra la SC affidata e le altre componenti del Servizio Socio-Sanitario Regionale (per esempio, altre strutture del Dipartimento di appartenenza, altre strutture aziendali, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali interni, medici di continuità assistenziale, strutture accreditate ambulatoriali, residenziali e ospedaliere, farmacie territoriali, ecc.);
- capacità di sviluppare collegamenti e cooperazioni scientifiche e professionali con altre organizzazioni nazionali e internazionali, finalizzati a sviluppare attività di consultazione reciproca, di confronto, di revisione tra pari e di miglioramento continuo.
- capacità di garantire una costante attività di informazione e coinvolgimento del personale affidato alla SC sui documenti di pianificazione e programmazione, sui documenti di indirizzo assistenziale e organizzativo, sui profili di ruolo, sugli indicatori di efficienza e di efficacia, sui principali eventi della vita aziendale;
- capacità di stimolare il personale affidato alla SC al processo di miglioramento continuo delle tre dimensioni della qualità: professionale organizzativa e relazionale;

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta **esclusivamente** tramite procedura telematica presente sul sito https://asuits.iscrizioneconcorsi.it/

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione sul sito aziendale, del presente bando, e verrà automaticamente **disattivata alle ore 23:59:59 del giorno di scadenza.** Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile:

- inviare la domanda di partecipazione,
- produrre altri titoli o documenti a corredo della domanda,
- effettuare rettifiche o aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio.

Saranno esclusi dalla procedura i candidati le cui domande non siano state inviate secondo modalità, tempi nonché carenti negli elementi obbligatori indicati nel presente bando.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo onde evitare un sovraccarico del sistema per il quale ASUGI non si assume nessuna responsabilità.

La e-mail fornita dal candidato in sede di registrazione sarà utilizzata dall'Ente anche per successive comunicazioni riguardanti la procedura concorsuale stessa.

Tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali, formative, ecc..) dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza e/o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 s.m.i..
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati fino alla data in cui viene inviata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di invio della domanda, anche se il rapporto di lavoro proseguirà oltre a tale data).

Le pubblicazioni devono essere consegnate alla Commissione il giorno del colloquio.
Verranno valutate le pubblicazioni consegnate e preventivamente elencate con tutti gli estremi nella domanda di partecipazione online. Ai sensi della normativa vigente non verranno valutate pubblicazioni dichiarate nella domanda ma non consegnate. Le stesse devono essere presentate su CD o chiavetta USB in formato PDF.

Per quanto riguarda "***Il certificato attestante la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, misurabile in termini di volume e complessità deve essere sottoscritto dal Direttore Sanitario della propria Azienda, sulla base delle attestazioni del Direttore del Dipartimento o Unità Operativa di appartenenza"*** e ***"Il certificato relativo alla tipologia delle Istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali ha svolto l'attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime"*** essi vanno caricati nelle rispettive apposite sezioni. Qualora di dimensioni superiori al massimo consentito, le stesse devono essere presentate alla Commissione con le modalità sopra previste per le pubblicazioni oltreché obbligatoriamente citate nel modulo online con gli estremi richiesti.

L'ammissione al concorso è gravata da una tassa obbligatoria di € 10,33 in nessun caso rimborsabile. Il mancato pagamento comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale.
Alla domanda pertanto, dovrà essere allegata la relativa quietanza, il pagamento potrà avvenire in uno dei seguenti modi:

- **pagamento diretto presso l'Ufficio Cassa dell'Azienda sito in via del Farneto 3, 34142 Trieste;**
- **conto corrente bancario: IBAN: IT 11 H 02008 02230 000105830922 intestato all'Azienda Sanitaria Universitari Giuliano Isontina, indicando nella causale la procedura di cui trattasi.**

Le istruzioni operative per la compilazione della domanda on line e le modalità con cui allegare i documenti sono riportate in calce al presente bando e ne formano parte integrante.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dal candidato saranno trattati da ASUGI ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e D.Lgs. 101/2018 per le finalità di gestione del concorso.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

Le medesime informazioni potranno essere utilizzate unicamente per le finalità concorsuali.

I dati forniti potranno essere messi a disposizione di coloro che dimostrando un interesse attuale e concreto nei confronti della procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell'art. 22 della L. 241/90 s.m.i..

L'interessato ha diritto, ai sensi del D.Lgs 101/2018, di conoscere i dati che lo riguardano, di chiederne l'aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancellazione o il blocco in caso di violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, nel rispetto tuttavia dei termini perentori previsti per la procedura di cui trattasi. I dati conferiti saranno oggetto di trattamento da parte dei competenti uffici con modalità sia manuale che informatizzata e che il titolare del trattamento è l'Azienda Sanitaria Universitaria "Giuliano Isontina" (ASUGI).

COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione esaminatrice di cui all'art. 15, c. 7 bis, lett. a, D.Lgs. n. 502/92, sarà composta dal Direttore Sanitario dell'Azienda e da tre Direttori di Struttura Complessa, aventi medesimo profilo professionale e disciplina riguardanti la presente selezione, sorteggiati dall'apposito elenco nominativo nazionale, costituito dall'insieme dei Direttori di Struttura Complessa appartenenti ai ruoli del SSN.
Le operazioni verranno svolte dalla Commissione di sorteggio costituita secondo le modalità e i criteri definiti dall'art. 10 delle "Direttive Regionali". Quest'ultima procederà all'estrazione, in forma pubblica, di tre componenti titolari nonché di altrettanti supplenti e riserve, il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del presente bando, alle ore 9.30, presso l'Ufficio Concorsi, sito al V piano della sede aziendale di via del Farneto n. 3 a Trieste.
La Commissione d'esame verrà quindi nominata con delibera del Direttore Generale, che individuerà anche un funzionario amministrativo di qualifica non inferiore alla categoria D, il quale svolgerà le funzioni di segretario. Le funzioni di Presidente verranno svolte da uno dei tre componenti estratti, eletto dalla Commissione stessa in sede di prima convocazione.

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI

I candidati ammessi, in relazione al loro numero, saranno convocati al colloquio, con almeno 15 gg. di preavviso, a mezzo raccomandata A/R o PEC (se indicata in fase di registrazione) ovvero tramite pubblicazione su Gazzetta Ufficiale.

COMPITI DELLA COMMISSIONE

La Commissione effettua la valutazione dei candidati assegnando i relativi punteggi.
All'atto del primo insediamento, preso atto del "profilo professionale" del dirigente da incaricare delineato nel presente avviso, definirà i criteri di valutazione, nel rispetto di quanto previsto in merito dall'art. 13 delle "Direttive Regionali" e dai punteggi definiti dal presente bando.
La valutazione dei titoli verrà effettuata prima dell'inizio del colloquio solo per i candidati presenti all'appello ed il risultato di tale valutazione sarà reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova.
Immediatamente prima del colloquio la commissione in alternativa:
a) predetermina il/i quesito/i sul/i quale/i verranno ascoltati e valutati tutti i candidati;
b) predetermina i quesiti da porre ai candidati mediante estrazione a sorte.
Nell'ipotesi di cui alla lettera a) i candidati vengono riuniti in apposito locale e durante l'espletamento dei colloqui non potranno comunicare tra di loro.

Nell'ipotesi di cui alla lettera b) il colloquio si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.
In entrambi i casi i candidati, nell'ordine stabilito dalla commissione, vengono chiamati singolarmente previa identificazione ed esibizione di idoneo e valido documento di riconoscimento.
Al termine dell'espletamento del colloquio la Commissione formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio riportato dal singolo candidato, che sarà affisso nella sede della selezione.
Il punteggio finale attribuito al singolo candidato è determinato sommando il punteggio conseguito nella valutazione del curriculum al punteggio riportato nel colloquio.
A conclusione della procedura selettiva la Commissione predisporrà la terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti, da presentare al Direttore Generale per il conferimento dell'incarico.
Di ogni seduta nonché operazione della commissione, il segretario redige processo verbale dal quale devono risultare descritte tutte le fasi della selezione.

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE

La Commissione, preso atto del profilo professionale del dirigente da incaricare definisce all'atto del primo insediamento, i criteri di valutazione dei titoli dichiarati/documentati dai concorrenti e del colloquio.

Gli ambiti di valutazione sono articolati, in via principale, nelle seguenti macroaree:
a) curriculum;
b) colloquio.
per la cui valutazione sono disponibili complessivamente 100 punti, ripartiti come successivamente indicato. La Commissione effettua la valutazione dei candidati assegnando il relativo punteggio, tenendo conto dell'aderenza del profilo del candidato a quello preliminarmente delineato dall'Azienda nel presente bando.

VALUTAZIONE DEL CURRICULUM

L'analisi comparativa dei curricula, cui vengono complessivamente attribuiti 40 punti e ferma restando l'attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito, avverrà sulla base delle definizioni di cui all'art.8 cc. 3 e 4, del DPR 484/97, in relazione ai seguenti elementi:

- **Esperienze professionali: massimo punti 30**.
  - la posizione funzionale del candidato nelle strutture e delle sue competenze con indicazione di eventuali ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione e ruoli di responsabilità rivestiti, massimo punti **20**;
  - la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle stesse, massimo punti **2**
  - nonché la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, misurabile in termini di volume e complessità, massimo punti **8**.

- **Attività formativa, di studio, di ricerca, didattica e produzione scientifica: massimo punti 10.**

In questa categoria verranno valutati:
  - la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari in qualità di docente/relatore - riferita agli ultimi 5 anni;
  - la partecipazione a corsi, congressi, convegni in qualità di uditore - riferita agli ultimi 5 anni;
  - i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere, di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei periodi di tirocinio obbligatorio - riferita agli ultimi 5 anni;
  - l'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario - riferita agli ultimi 5 anni;
  - l'attività di ricerca svolta - riferita agli ultimi 5 anni;
  - la produzione scientifica attinente pubblicata su riviste nazionali ed internazionali – riferita agli ultimi 10 anni.

FINALITA' E VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

Il colloquio, cui sono attribuiti complessivamente 60 punti, è finalizzato a verificare le capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali maturate e documentate nel curriculum nonché ad accertare le capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento all'incarico da assumere. Il colloquio si intende superato raggiungendo un punteggio uguale o superiore a 42/60.

Nell'ambito del colloquio verranno valutate:

- Le capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, rispondenti al profilo professionale determinato dall'Azienda;
- Le capacità gestionali, organizzative, di direzione con riferimento alle caratteristiche dell'incarico da svolgere, rispondenti al profilo professionale determinato.

La Commissione, nell'attribuzione dei punteggi terrà conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell'uso di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la miglior risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell'efficacia e dell'economicità degli interventi.

Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l'originalità delle proposte sull'organizzazione della struttura complessa, nonché l'attitudine all'innovazione ai fini del miglioramento dell'organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.

Al termine del colloquio la Commissione formula la terna dei candidati idonei.

I verbali della Commissione, unitamente a tutti gli atti della selezione, sono trasmessi al Direttore Generale per la successiva individuazione del candidato cui attribuire l'incarico.

CONFERIMENTO DELL'INCARICO

Ai sensi dell'art. 15 comma 7-bis del D.Lgs. 502/92, conclusa la fase di selezione, la Commissione trasmette tutti gli atti della selezione al Direttore Generale, con provvedimento motivato, individua il candidato da nominare nell'ambito della terna predisposta dalla commissione.
Qualora la nomina non coincidesse con il candidato con il miglior punteggio, il Direttore Generale deve motivare analiticamente la scelta effettuata.
L'incarico avrà la durata di cinque anni salvo rescissione anticipata motivata o risoluzione per inadempienza. La nomina verrà perfezionata mediante stipula del contratto individuale, riguardante gli aspetti giuridici ed economici dello specifico rapporto di lavoro, redatto nel rispetto delle disposizioni contenute nei Contratti, Nazionali ed Aziendali, vigenti all'atto del conferimento.
A tal fine, il candidato verrà invitato a confermare l'accettazione dell'incarico ed a produrre l'eventuale documentazione relativa a dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/00, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione formale di conferimento. Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione richiesta, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipula del contratto.
L'incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei.
L'attribuzione dell'incarico è comunque subordinata alla condizione che, al momento della stipula del contratto, il vincitore non si trovi in nessuna delle situazioni di incompatibilità, inconferibilità o potenziale conflitto di interessi ai sensi dalla normativa vigente. A tal fine, il vincitore dovrà sottoscrivere un'apposita dichiarazione con la quale certifichi di non trovarsi in alcuna situazione di inconferibilità o potenziale conflitto di interessi.
L'incarico dà titolo a specifico trattamento economico, così come previsto dal vigente C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria o Sanitaria, dagli Accordi Aziendali, e da quanto stabilito dal contratto individuale di lavoro.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TERMINI DI CONCLUSIONE

Il Responsabile del procedimento è individuato nella dott.ssa Cristina Turco, Direttore della SC Gestione del Personale.

La procedura sarà conclusa entro 12 mesi dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale, salvo intervento di disposizioni o normative ostative regionali o nazionali, o di altri eventi indipendenti dalla volontà dell'Azienda.
L'accesso alla documentazione attinente ai lavori della Commissione esaminatrice è possibile alla conclusione della procedura.

PUBBLICITA' E TRASPARENZA

In applicazione di quanto previsto dall'art 15, c. 7 bis, lettere b) e d), D. Lgs. 502/92 e dalle specifiche norme in materia di pubblicità e trasparenza introdotte dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n, 33, l'Azienda renderà disponibili sul proprio sito istituzionale www.asugi.sanita.fvg.it, gli atti e la documentazione relativa al presente procedimento per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, ivi compresi i curricula dei candidati presenti al colloquio.
Il vincitore dell'incarico sarà altresì soggetto agli obblighi di pubblicità previsti per i titolari di Struttura Complessa dalle normative vigenti.

NORME FINALI

L'ASUGI si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare, prorogare la procedura per ragioni di pubblico interesse o di non darvi corso, in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari ovvero della variazione delle esigenze organizzative, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono le norme vigenti in materia.

La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Antonio POGGIANA

ISTRUZIONI OPERATIVE
PER LA COMPILAZIONE E INVIO ON LINE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE E' NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://asuits.iscrizioneconcorsi.it/
L'UTILIZZO DI MODALITÀ' DIVERSE D'ISCRIZIONE COMPORTERÀ' L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DALLA SELEZIONE

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

Per procedere alla compilazione e invio della domanda è necessario:

- Collegarsi al sito: **https://asuits.iscrizioneconcorsi.it/**.
- Cliccare su "**pagina di registrazione**" ed inserire i dati richiesti.

  Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma e-mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione **l'invio non è immediato quindi registrarsi per tempo**).
- Collegarsi, una volta ricevuta la e-mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.

2: ISCRIZIONE ON LINE ALLA SELEZIONE PUBBLICA

- Dopo aver inserito username e password definitiva selezionare la voce di menù "***Concorsi***", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
- Cliccare l'icona "***Iscriviti***" corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare**.**
- Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per l'ammissione al concorso.
- Si inizia dalla scheda "***Anagrafica***", che deve essere compilata in tutte le sue parti. Alla scheda anagrafica va allegata la scansione del documento di identità, cliccando il tasto "*aggiungi documento*" (dimensione massima 1 mb).
- Per iniziare cliccare il tasto "***Compila***" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "***Salva***".

  Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. Le pagine possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "**Conferma ed invio**".

- ATTENZIONE per i documenti da allegare effettuare la scannerizzazione e l'upload cliccando il tasto **"Aggiungi allegato"**, ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format.

Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più files in un file unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni.

- Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su **"Conferma ed invio".** Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta facsimile) tramite la funzione **"Stampa domanda"**.

- ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda**, alla sua firma,** alla scannerizzazione e successivo **upload** cliccando il tasto **"Allega la domanda firmata"**. Non saranno valutate le eventuali aggiunte manoscritte.

- Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il tasto **"Invia l'iscrizione"** che va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una e-mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l'automatica esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi.

Con riferimento alle domande sottoscritte in forma autografa, verranno presi in considerazione unicamente i dati risultanti dalla domanda sottoscritta e scansionata. L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità in caso di difformità tra i dati compilati on line e quelli risultanti dalla domanda sottoscritta. AL PARI L'AMMINISTRAZIONE NON TERRÀ CONTO DI EVENTUALI MODIFICHE APPORTATE A MANO ALLA DOMANDA SOTTOSCRITTA. NEL CASO SI RENDANO NECESSARIE MODIFICHE QUESTE POTRANNO ESSERE EFFETTUATE SOLTANTO MEDIANTE LA COMPILAZIONE E L'INVIO DI UNA NUOVA DOMANDA.

Non verranno prese in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal presente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.

3: ASSISTENZA

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù**"Richiedi assistenza"** sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del bando.
Si suggerisce di **leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI** per l'uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page.

4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Dopo l'invio on-line della domanda, prima della scadenza del bando, **è possibile riaprire la domanda inviata** per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione "**Annulla domanda"**.

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti **comporta l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line**, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.

Quindi tale procedura prevede la **ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line** da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo 2) "ISCRIZIONE ON LINE ALLA SELEZIONE PUBBLICA".

21_37_3_CNC_IRCCS BURLO BANDO 1 COLL PROF RICERCA SAN CAT. D_0_INTESTAZIONE_004

Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico materno infantile - IRCCS - "Burlo Garofolo" - Trieste

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 collaboratore professionale di ricerca sanitaria (cat. D) nella seguente area: area gestione dei finanziamenti e dei progetti di ricerca.

In esecuzione della determinazione n. 315 del 23 agosto 2021 del Direttore amministrativo

è bandito il

concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo determinato

di n.1 Collaboratore professionale di ricerca sanitaria (cat. D) nella seguente area:

area gestione dei finanziamenti e dei progetti di ricerca.

***

Pubblicato sul BUR della Regione Friuli Venezia Giulia n. 37 del 15 settembre 2021

Pubblicato per estratto sulla G.U. Concorsi ed esami n. 77 del 28 settembre 2021

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: 28 OTTOBRE 2021

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le sue modalità d'espletamento sono stabilite dal D.P.C.M. 21 aprile 2021 recante: *"Definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS)"*.

L'Istituto garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro, a norma dell'art. 57 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

Si applicano, inoltre, le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e quelle in materia di trattamento dei dati personali previste dal GDPR 679/2016 e dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, novellato dal d.lgs. 101/2018.

Al rapporto di lavoro di cui trattasi è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto dal C.C.N.L. relativo al comparto sanità – sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria sottoscritto in data 11 luglio 2019.

1. Requisiti generali

Tutti i sottoelencati requisiti generali **devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande d'ammissione**:

a) cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello *status* di rifugiato ovvero dello *status* di protezione sussidiaria;

b) avere un'età non inferiore a diciotto anni;

c) titolo di studio per l'accesso alla rispettiva figura professionale;

d) idoneità fisica all'impiego. Tale requisito sarà accertato prima dell'assunzione all'impiego;

e) godimento dei diritti civili e politici;

f) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione. E' onere dei candidati specificare ogni eventuale condanna emessa, ivi compresi decreto penale di condanna, sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 s.s. c.p.p. (cd. patteggiamento), anche nei casi in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, beneficio della non menzione, amnistia, indulto, perdono giudiziario ed ogni altro beneficio di legge, nonché il caso di intervenuta estinzione del reato, o il caso in cui si sia destinatari di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa.

Non possono accedere all'impiego coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo e coloro che sono stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per averlo conseguito producendo documentazione falsa o viziata da invalidità insanabile.

L'Istituto si riserva la facoltà di escludere dalla procedura concorsuale i candidati che abbiano riportato condanne penali che, in considerazione della gravità dei fatti commessi, del bene giuridico leso, del tempo trascorso e di ulteriori elementi di valutazione, non siano compatibili con le attività del profilo a selezione e con l'instaurazione del rapporto di lavoro con l'IRCSS. In tali ipotesi l'Istituto potrà altresì procedere ad ammissione con riserva alle procedure concorsuali sino all'esito della valutazione di cui sopra.

g) non essere stati licenziati, dispensati o destituiti da una pubblica amministrazione;

h) regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva militare (solo per i concorrenti di sesso maschile nati anteriormente al 1986);

i) iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi;

l) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo.

Per i soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174.

Tutti i requisiti di ammissione di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del relativo bando nonché al momento dell'assunzione in servizio.

PER I CITTADINI DI UNO DEI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA O DI PAESI TERZI E PER GLI ITALIANI NON APPARTENENTI ALLA REPUBBLICA:

- il godimento dei diritti civili e politici in Italia o nello Stato di appartenenza o di provenienza;
- i cittadini di paesi terzi che si trovino nella condizione di cui all'art. 27, comma 1, lett. r) bis del d.lgs. 286/1998, nella sezione del modulo "Per i cittadini non italiani" aggiungano la dichiarazione del possesso del "permesso di soggiorno per l'esercizio dell'attività lavorativa";

- la conoscenza della lingua italiana, adeguata alla posizione funzionale da conferire (che verrà accertata dalla commissione esaminatrice contestualmente alla valutazione delle prove d'esame).

2. Requisiti specifici

Costituisce requisito specifico di ammissione il diploma di laurea triennale o a ciclo unico in:

- Laurea triennale in Scienze dei Servizi Giuridici (Classe L-14)
- Laurea triennale in Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione (classe L-16)
- Laurea triennale in Scienze dell'Economia e della gestione aziendale (classe L-18)
- Laurea triennale in Scienze Economiche (classe L-33)
- Laurea triennale in Scienze Politiche e delle relazioni internazionali (classe L-36)
- Laurea triennale in Mediazione linguistica (classe L-12)

Ai titoli di ammissione di cui sopra sono equiparate le lauree v.o. in Giurisprudenza, Economia e commercio, Scienze politiche, Traduzione ed interpretazione, nonché le conferenti lauree magistrali/specialistiche ed ulteriori titoli dichiarati come equipollenti con decreto ministeriale. È onere dei candidati specificare la classe di laurea e il decreto di equipollenza.

Il possesso di laurea vecchio ordinamento/magistrale/specialistica sarà oggetto di specifica valorizzazione.

I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegare idonea documentazione attestante il riconoscimento del proprio titolo di studio con quello italiano richiesto ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria.

Si segnala sin d'ora che, ai sensi dell'art. 27 del DPCM 21 aprile 2021, in sede di espletamento della prova orale sarà accertata la conoscenza delle seguenti lingue: inglese, tedesco e sloveno. Sarà, inoltre, valorizzata la conoscenza di lingue ulteriori.

3. Modalità e termine di presentazione della domanda e modalità di autocertificazione

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, **pena esclusione**, **PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA**, presente nel sito https://burlotrieste.iscrizioneconcorsi.it, come successivamente indicato.

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente **disattivata alle ore 23.59.59 del giorno di scadenza.** Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e **non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti** a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare **rettifiche o aggiunte.**

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita.

Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo onde evitare un sovraccarico del sistema per il quale l'IRCCS Burlo Garofolo non si assume nessuna responsabilità.

La e-mail fornita dal candidato in sede di registrazione sarà utilizzata dall'Ente anche per successive comunicazioni riguardanti la procedura concorsuale stessa.

Ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 21 aprile 2021, i candidati devono essere in possesso di indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivo. Tale indirizzo dovrà essere indicato nella domanda di partecipazione al concorso.

Tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali, formative, ecc..) dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza e/o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 s.m.i..

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati fino alla data in cui viene inviata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di invio della domanda, anche se il rapporto di lavoro proseguirà oltre a tale data).

La documentazione allegata, non dichiarata nella domanda on line con le modalità previste non verrà presa in considerazione.

MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Le istruzioni operative per la compilazione della domanda on line e le modalità con cui allegare i documenti sono riportate in calce al presente bando e ne formano parte integrante.

4. Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dall'Istituto, da notificarsi entro trenta giorni dalla esecutività della relativa decisione.

Nel caso in cui il numero degli esclusi fosse elevato, la notifica avverrà con pubblicazione sulla G.U. e l'elenco degli esclusi sarà esposto all'albo dell'Istituto

5. Prove d'esame

A norma degli artt. 8, 27 e 28 del DPCM 21 aprile 2021 le **prove d'esame** consistono in:

a) prova teorico-pratica: soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica o compilazione di un questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla, inerenti al settore per il quale il concorso è bandito da cui si evincano anche le conoscenze applicative;
***b)* prova orale**: sulle materie inerenti al settore di riferimento nonché sui compiti connessi alla qualificazione da conferire. La prova orale deve anche comprendere, oltre che la conoscenza delle principali applicazioni informatiche, anche della lingua inglese, tedesca e slovena.
Le materie relative al settore di riferimento di cui al presente bando sono le seguenti: Project management, diritto amministrativo e contabilità pubblica, analisi e progettazione organizzativa di rilievo internazionale, normativa del SSN e SSR, con specifico riferimento agli IRCCS.
Il superamento della prova teorico-pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno 24,5/35 nel caso di prova consistente nella soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica o pari ad almeno i 2/3 di risposte valide nel caso di prove consistente in questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla.
Il superamento della prova orale subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno 24,5/35.

I candidati ammessi alle prove e il diario delle stesse sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Istituto, nell'apposita sezione e comunicati ai singoli candidati non meno di quindici giorni prima della data stabilita per la prova teorico-pratica; tale comunicazione può essere sostituita dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerla. I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dalla procedura concorsuale dovranno presentarsi, nella sede, nel giorno e nell'ora stabiliti, muniti di un documento d'identità in corso di validità.
Le prove del concorso, sia teorico-pratiche che orali, non possono aver luogo nei giorni festivi né nei giorni di festività per le confessioni religiose diverse dalla cattolica con le quali lo Stato abbia siglato intese ai sensi dell'art. 8 della Costituzione.
Ai candidati che sono ammessi alla prova orale è data comunicazione della convocazione alla stessa con l'indicazione del voto riportato nella prova teorico-pratica.
In relazione al numero di candidati la commissione può stabilire l'effettuazione della prova orale nello stesso giorno di quello dedicato alla prova teorico-pratica. In tal caso la comunicazione di cui al comma 3 è data al termine della effettuazione della prova teorico-pratica.
La prova orale si svolge in un'aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami.
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento d'identità in corso di validità, dell'originale dell'istanza di partecipazione sottoscritta e della ricevuta del versamento del contributo per diritti di segreteria, secondo le istruzioni operative allegate al presente bando e parti integranti del medesimo.

In considerazione della situazione emergenziale connessa alla diffusione del Covid-19, eventuali modifiche in ordine alle modalità di espletamento del concorso – determinate da disposizioni normative o regolamentari – saranno comunicate ai candidati mediante specifico avviso pubblicato sul sito internet dell'Istituto, nella sezione dedicata alla presente selezione, che è onere dei candidati verificare.

6. Commissione e punteggi delle prove

La **commissione d'esame** è nominata dal Direttore Generale dell'Istituto in ottemperanza a quanto disposto in merito dall'art. 6 e 26 del D.P.C.M. 21 aprile 2021 come segue:

a) la Presidenza è affidata al Direttore Scientifico o a suo delegato;

b) componenti: due esperti nel settore per il quale il concorso è bandito; un componente è scelto dal Collegio di direzione dell'Istituto e l'altro dal Direttore Generale;

c) segretario: un dipendente amministrativo dell'Istituto non inferiore alla categoria C.

Almeno 1/3 dei posti dei componenti della commissione è riservata alle donne, ex art. 57 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., salva motivata impossibilità.

Ai sensi degli artt. 8 e 28 del DPCM 21 aprile 2021, la commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- 30 punti per titoli
- 70 punti per le prove d'esame

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- 35 punti per la prova teorico-pratica
- 35 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra queste categorie:

a) titoli di carriera punti 5

b) titoli accademici e di studio punti 7

c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3

d) curriculum formativo e professionale punti 15

Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'art. 11 e dagli artt.18 e ss.
Ai sensi dell'art.8 del DPCM 21 aprile 2021, la determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli è effettuata prima dello svolgimento delle prove d'esame. La valutazione dei titoli è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali e per i soli candidati risultati idonei. Il risultato della valutazione è reso noto agli interessati al termine dello svolgimento delle prove d'esame.

7. Formazione e utilizzo della graduatoria

Al temine delle prove d'esame la commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito dei candidati, secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai medesimi per i titoli e per le singole prove d'esame. A parità di merito e a parità di titoli saranno osservate le preferenze previste dall'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, nonché dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997 n. 127. Inoltre, costituiscono titolo di preferenza, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1 e 2, del d.lgs. 1 dicembre 1997 n. 468, gli eventuali periodi di servizio prestati dal candidato come lavoratore socialmente utile.

I titoli di riserva e preferenza non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non verranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria del concorso. Tali titoli possono essere presentati in originale o in copia autentica; ove previsto dalla legge possono essere sostituiti da dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000.

Per quanto non espressamente previsto al presente punto 7, si farà riferimento alla normativa vigente in materia.

All'approvazione della graduatoria generale finale dei candidati provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti, il Legale Rappresentante dell'Azienda; la graduatoria approvata sarà immediatamente efficace e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione Friuli Venezia Giulia. La graduatoria dei vincitori rimarrà vigente per il periodo previsto dalla normativa.

L'Istituto potrà utilizzare altresì la graduatoria per le ulteriori esigenze che si verificassero nel periodo di efficacia della stessa.

Si precisa che la graduatoria potrà essere utilizzata anche da altre Aziende/Enti del Servizio Sanitario Nazionale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa.

8. Assunzione

I candidati vincitori saranno invitati dall'Istituto, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, per il quale è prevista la forma scritta, a presentare nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza, i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso e a regolarizzare ai sensi di legge tutti i documenti già presentati e richiamati dal bando.

L'IRCCS, verificata la sussistenza dei requisiti, procederà alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

L'assunzione sarà disposta, ai sensi dell'art. 1, commi 424 ss. della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel profilo di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 5 anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori 5 anni, previa valutazione ai sensi della citata legge n.205/2017.

Ai sensi dell'art. 1, comma 423 della legge n. 205/2017 il rapporto del personale è disciplinato dallo specifico CCNL, con individuazione, tra l'altro, di specifici criteri, connessi anche ai titoli professionali nonché alla qualità e ai risultati della ricerca, ai fini dell'attribuzione della fascia economica. Stante quanto sopra ed in considerazione delle specifiche competenze linguistiche richieste dal presente bando, nonché delle rilevanti responsabilità che saranno attribuite al collaboratore, il candidato assunto a mezzo presente procedura selettiva sarà inquadrato nel

profilo di collaboratore professionale di ricerca sanitaria (cat. D), con attribuzione della posizione retributiva elevata.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme vigenti in materia, al CCNL 11 luglio 2019 ed ai CCNL nel tempo vigenti.

9. Trattamento dei dati personali e accesso

A norma del GDPR 679/2016 e del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e d.lgs. 101/2018 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall'I.R.C.C.S. «Burlo Garofolo» per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
Le medesime informazioni potranno essere utilizzate unicamente per le finalità concorsuali.
I dati forniti potranno essere messi a disposizione di coloro che dimostrando un interesse attuale e concreto nei confronti della procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi della L. 241/90 s.m.i.. L'accesso ai dati e alla documentazione attinente ai lavori della commissione esaminatrice è consentito alla conclusione del concorso ai sensi dell'art. 22 della L. 241/1990 e dell'art. 5 e ss. del d.lgs. 33/2013 e s.m.i.

L'interessato ha diritto, ai sensi del d.lgs. 101/2018, di conoscere i dati che lo riguardano, di chiederne l'aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancellazione o il blocco in caso di violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, nel rispetto tuttavia dei termini perentori previsti per la procedura di cui trattasi. I dati conferiti saranno oggetto di trattamento da parte dei competenti uffici con modalità sia manuale che informatizzata e che il titolare del trattamento è l'IRCCS Burlo Garofolo.
Nella domanda di partecipazione al concorso il candidato dovrà pertanto manifestare il consenso al trattamento dei dati personali.

10. Norme finali

L'IRCCS Burlo Garofolo si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare, prorogare la procedura per ragioni di pubblico interesse o di non darvi corso, in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari ovvero della variazione delle esigenze organizzative.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono le norme vigenti in materia.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando.

Responsabile del procedimento: dott.ssa Laura Mandelli, dirigente amministrativo della S.S.D. Politiche del Personale.

Trieste, 31 agosto 2021

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DELLA
SSD POLITICHE DEL PERSONALE:
dott.ssa Laura Mandelli

ISTRUZIONI OPERATIVE
PER LA COMPILAZIONE E INVIO ON LINE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE E' NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO

https://burlotrieste.iscrizioneconcorsi.it

L'UTILIZZO DI MODALITA' DIVERSE D'ISCRIZIONE COMPORTERÀ' L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DALLA SELEZIONE

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

- Collegarsi al sito internet: **https://burlotrieste.iscrizioneconcorsi.it**;
- **Cliccare su "pagina di registrazione"** ed inserire i dati richiesti.

  Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione **l'invio non è immediato quindi registrarsi per tempo**).
- **Collegarsi**, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, **attendere** poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati;

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

- Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
- **Cliccare l'icona "*Iscriviti*" corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.**
- Il candidato accede alla schermata di **inserimento della domanda,** dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione al concorso.
- Si inizia dalla scheda "***Anagrafica***", che deve essere compilata in tutte le sue parti.
- Per iniziare cliccare il tasto "***Compila***" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "***Salva***";

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "***Conferma ed invio***".

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).

- ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell'accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l'**upload** direttamente nel format on line.

  I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:

  a. documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);

  b. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito all'estero;

  I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:

  a. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso ASL/PA come dipendente");

  b. la certificazione medica attestante lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 20 della Legge 05.02.1992, n. 104;

  c. la certificazione medica comprovante la disabilità > 80% ai fini dell'esonero alla preselezione;

  d. le pubblicazioni effettuate.

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando il formato zip.
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in un unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni.

- Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio".

ATTENZIONE: dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione.

- Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.
Il giorno di convocazione per la prima prova, il candidato dovrà **portare** con sé **e consegnare A PENA DI ESCLUSIONE:**

1. **la domanda in formato cartaceo, debitamente firmata in originale;**
2. **la fotocopia del documento di riconoscimento valido, (preferibilmente quello indicato nella domanda);**
3. **la ricevuta di pagamento del contributo diritti di segreteria**
   L'ammissione al concorso è gravata dal contributo diritti di segreteria **obbligatorio** di € 10,33 in nessun caso rimborsabile. Il *pagamento può essere effettuato tramite C.C.P. n. 10979342 o coordinate postali IBAN IT 32S07601 02200 000010979342, oppure alla Banca Popolare Friuladria – Piazza Foraggi 6/A – Trieste cod. ABI 05336 cod. CAB 02202 cod. IBAN IT 14 U 05336 02202 000040272189 intestato all'I.R.C.C.S. materno infantile «Burlo Garofolo», via dell'Istria n. 65/1, 34137 Trieste, indicando come causale "**ID 30.718 cognome e nome**".*

Non verranno presi in considerazione:

- documenti diversi da quelli esplicitamente richiesti
- eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso e conseguente esclusione.

3: ASSISTENZA

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù **“RICHIEDI ASSISTENZA”** sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.
Si garantisce una **risposta entro 5 giorni** lavorativi dalla richiesta e **non potranno essere soddisfatte nei 5 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.**
Si suggerisce di **leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI** per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page.

4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO:

Dopo l’invio on-line della domanda **è possibile riaprire la domanda inviata** per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla domanda.

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti **comporta l’annullamento della domanda precedentemente redatta on-line**, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura prevede la **ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line** da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo “ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO”.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (FASCICOLO UNICO)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2016
Fax +39 040 377.2383
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010 (ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio logistica, e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:
a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
b) bonifico bancario cod. IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**
Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste
OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**

- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:
- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

DEMETRIO FILIPPO DAMIANI - Direttore responsabile
GIANNI CORTIULA - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI STRUTTURA STABILE GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE E STAMPA PUBBLICAZIONI INTERNE ED ESTERNE PER L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E PER IL CONSIGLIO REGIONALE NON RIGUARDANTI I LAVORI D'AULA